

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)	»	18
COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)	»	20
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	25
GIUSTIZIA (II)	»	38
DIFESA (IV)	»	57
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	61
FINANZE (VI)	»	86
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	93
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	105
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	123
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	145
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	170
AFFARI SOCIALI (XII)	»	187
AGRICOLTURA (XIII)	»	196

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	206
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	226
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	227
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	228
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	229
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	231
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE	»	233
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	245

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Parere alla Commissione XIV) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 20 settembre 2023. – Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 15.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.

C. 1342 Governo.

(Parere alla Commissione XIV).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco ROTONDI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1342 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, che si compone di 13 articoli e di un allegato, reca un

contenuto corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 e contiene le deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, rispondendo all'esigenza di adempiere all'obbligo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea non direttamente applicabile, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

alcuni principi appaiono prefigurare, in sede di attuazione della delega, la scelta tra diverse opzioni: in particolare, l'articolo 5, al comma 1, lettera *a*), consente al Governo di apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2021/2167, tenendo conto, *ove opportuno*, degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea; il medesimo articolo, medesimo comma, alla lettera *e*) consente invece al Governo di prevedere, *ove opportuno*, il ricorso alla disciplina secondaria, nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dalla direttiva 2021/2167 e dagli orientamenti dell'Autorità bancaria europea; infine, l'articolo 12, comma 2, alla lettera *d*), nell'ambito dell'adeguamento della normativa nazionale al regolamento 2022/

2554 nonché per il recepimento della direttiva 2022/2556, consente al Governo di prevedere, *ove opportuno*, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità indicate individuate, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 46 del regolamento 2022/2554; potrebbe pertanto essere oggetto di precisazione la portata normativa dei richiamati principi e criteri direttivi;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 3, comma 1, alla lettera *l*) e l'articolo 4, comma 1, alla lettera *h*) delegano il Governo a prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti rispettivamente dalle direttive UE 2022/2555 e 2022/2557, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689; in proposito, si ricorda che l'articolo 32, comma 1, lettera *d*) della legge n. 234 del 2012, per cui è prevista dal provvedimento in esame la facoltà di deroga, indica il regime sanzionatorio applicabile, indicando, in particolare, i limiti minimi e massimi sia per le sanzioni penali sia per le sanzioni amministrative; sul punto, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza del 14 luglio 2022, n. 175, in linea con la giurisprudenza costituzionale consolidata, ha ribadito che “se per un verso, in generale, la delega legislativa comporta una discrezionalità del legislatore delegato, più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei principi e criteri direttivi determinati nella legge delega, tenendo anche conto della sua ratio e della finalità da quest'ultima perseguita (*ex plurimis*, sentenze n. 142 del 2020, n. 96 del 2020 e n. 10 del 2018); per l'altro, in particolare, il legislatore delegante deve adottare, nella materia penale, criteri direttivi e principi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale

solo per la tutela di determinati interessi rilevanti (sentenze n. 49 del 1999 e n. 53 del 1997, ordinanza n. 134 del 2003); infatti, nella materia penale è più elevato il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge delega; ciò perché il controllo del rispetto, da parte del Governo, dei principi e criteri direttivi, è anche strumento di garanzia della riserva di legge e del rispetto del principio di stretta legalità, spettando al Parlamento l'individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili (sentenze n. 174 del 2021, n. 127 del 2017 e n. 5 del 2014);”

il testo del provvedimento risulta corredato di analisi tecnico-normativa (ATN); non è presente l'analisi di impatto della regolazione (AIR), è invece presente la dichiarazione di esenzione dall'AIR con riferimento specifico agli articoli 1 e 2;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 5, al comma 1, lettere *a*) e *e*) e l'articolo 12, comma 2, lettera *d*);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 3, comma 1, alla lettera *l*) e l'articolo 4, comma 1, alla lettera *h*). »

Bruno TABACCI, *presidente*, ritiene che la proposta di parere fornisca alla Commissione di merito due indicazioni molto utili. In primo luogo, la proposta invita a precisare quei principi di delega che nell'attuale formulazione appaiono lasciare

aperte due opzioni in sede di attuazione al Governo in quanto legislatore delegato. In secondo luogo, la proposta sottolinea la necessità di delimitare meglio i principi di delega in materia penale.

Alfonso COLUCCI, nel condividere i rilievi formulati nella proposta di parere avanzata dal relatore, si sofferma, in particolare, sull'osservazione formulata con riguardo agli articoli 3, comma 1, lettera *l*), e 4, comma 1, lettera *h*), nella quale si stigmatizza l'indeterminatezza della legge di delega in quanto essa consentirebbe al Governo di prevedere nuove misure san-

zionatorie, anche di carattere penale, senza indicare la specie delle sanzioni e i relativi limiti edittali. A suo giudizio, la genericità di tali norme è di particolare gravità in quanto riferita ad una materia, quella penale, in cui, come noto, sono particolarmente pregnanti le istanze di tassatività e determinatezza della fattispecie, anche alla luce della riserva di legge di cui all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.10.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA	6
DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Perugia (procedimento n. 2089/19 RGNR n. 311/20 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 3) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

La seduta comincia alle 9.50.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Perugia (procedimento n. 2089/19 RGNR n. 311/20 RG GIP).

(Doc. IV-ter, n. 3).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 13 settembre 2023.

Enrico COSTA, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale promosso nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di ordinario Perugia – Sezione Gip-Gup (pro-

cedimento n. 2089/19 RGNR – n. 311/20 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 3).

Ricorda altresì che nella seduta del 13 settembre scorso la relatrice, deputata Dondi, ha illustrato la vicenda alla Giunta.

Fa presente, inoltre, che il 15 settembre scorso l'onorevole Sgarbi – ritualmente invitato a fornire chiarimenti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera – ha comunicato, per il tramite del suo legale, che non avrebbe partecipato alla seduta odierna. Egli ha tuttavia inviato una memoria difensiva, che è agli atti della Giunta ed è a disposizione per la consultazione.

Chiede quindi alla relatrice di sintetizzare i contenuti di tale memoria.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice*, fa presente che il legale dell'on. Sgarbi ha inviato una memoria difensiva per conto del suo assistito, di cui riassume gli argomenti portanti.

In primo luogo evidenzia che, ad avviso dell'on. Sgarbi, l'indagine del pubblico ministero querelante, dott.ssa Condemi – avente ad oggetto la presunta falsificazione di talune opere dell'artista Gino De Dominicis – sarebbe risultata « *totalmente infondata* ». Ciò in quanto:

con sentenza del 30 giugno 2021 (che è agli atti della Giunta), il GUP del Tribu-

nale di Roma ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell'on. Sgarbi per il reato di associazione per delinquere (articolo 416 codice penale) e per quello di contraffazione di opere d'arte (articolo 178, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004);

con sentenza n. 216 del 27 giugno 2023 (che è agli atti della Giunta), il Tribunale di Pesaro ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti degli altri coimputati nell'ambito dello stesso filone di inchiesta (perché il fatto non sussiste, in relazione al reato di associazione per delinquere e, per prescrizione, in relazione ai reati di contraffazione di opere d'arte, truffa e ricettazione);

con sentenza del 13 settembre 2023 (che non è agli atti della Giunta), il Tribunale di Bolzano avrebbe assolto la sig.ra Massaioli (una delle principali co-indagate nel filone delle indagini conclusesi con la predetta sentenza del Tribunale di Pesaro) per altre presunte falsificazioni di opere del De Dominicis.

Sottolinea pertanto che – sempre ad avviso dell'on. Sgarbi – in considerazione della ritenuta infondatezza dell'indagine svolta dalla dott.ssa Condemi, il giudizio critico sull'indagine stessa (definita «*irresponsabile e criminale*») non costituirebbe reato.

In secondo luogo, per quanto attiene più specificamente alla prerogativa della insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, rappresenta alla Giunta che l'ex deputato in questione ripropone nella nota difensiva l'opinione espressa dalla relatrice della XVIII legislatura (on. Covolo), secondo la quale le dichiarazioni oggetto di querela dovrebbero ritenersi collegate all'attività parlamentare da lui svolta durante il mandato. Non si tratterebbe, però, di un generico riferimento a pregresse «battaglie politiche», bensì di un vero «nesso funzionale» con opinioni espresse e voti dati sullo specifico tema della tutela del patrimonio artistico e culturale e delle indagini condotte in tale

ambito. Ricorda, in particolare, la dichiarazione di voto contrario in Aula del 18 ottobre 2018 (data precedente alle dichiarazioni all'origine della querela) sulla votazione finale dell'AC 843, recante «*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*». In tale circostanza – prosegue la memoria difensiva dell'on. Sgarbi – quest'ultimo svolse considerazioni molto critiche sulle norme in via di approvazione, tra l'altro commentando negativamente proprio una disposizione relativa all'autenticazione di opere false perché, disse, «*nessuno, conoscendo la falsità, farebbe una perizia in favore: cercherebbe di farla fare ad altri*».

La medesima memoria sottolinea poi che, tra le funzioni del parlamentare, vi sarebbe anche quella di informare il Paese dei fatti che toccano direttamente la corretta amministrazione della giustizia nonché degli effetti sulla vita e la libertà dei cittadini che derivano da sempre possibili errori e deviazioni. Dal che conseguirebbe che le frasi proferite dall'on. Sgarbi, pur se caratterizzate da uno stile «*particolarmente insinuante e astrattamente diffamatorio*», rappresenterebbero un giudizio e una critica di natura sostanzialmente politica su fatti e circostanze che sono sempre al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica nonché del dibattito politico-parlamentare.

Infine, per ciò che invece riguarda le dichiarazioni rese dall'on. Sgarbi durante la trasmissione radiofonica «*I Lunatici*» del 2 dicembre 2018 con cui egli definiva la dott.ssa Condemi «*una povera disperata*», evidenzia che, ad avviso del legale del predetto ex deputato, il diritto di critica non sarebbe stato superato in considerazione del fatto che la censura non sarebbe stata rivolta alla persona ma all'indagine, che si sarebbe infine rivelata un «*totale fallimento*». In proposito, peraltro, il medesimo difensore sottolinea che:

l'on. Sgarbi sarebbe stato sottoposto alle indagini (e persino intercettato) per quasi cinque anni (dal 2014 al 2018), ricevendo per la prima volta l'informazione di garanzia solo al termine di tali indagini (il 23 novembre 2018);

la dott.ssa Condemi avrebbe chiesto, senza l'autorizzazione della Camera di appartenenza, l'adozione della misura cautelare dell'obbligo di firma nel mese di novembre 2018 (quando l'on. Sgarbi era deputato); misura cautelare che, sebbene respinta dal GIP con ordinanza del 15 novembre 2018, denoterebbe una sorta di « accanimento giudiziario » nei confronti di un deputato della Repubblica.

Così riassunti i punti salienti della memoria difensiva dell'on. Sgarbi (che è ovviamente disponibile per la consultazione), ritiene doveroso – per completezza dell'istruttoria – evidenziare i seguenti aspetti, che è possibile cogliere dalla lettura degli atti trasmessi.

a) Con la sentenza n. 216 del 2023, il GUP del Tribunale di Pesaro ha – sì – dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dei co-imputati dell'on. Sgarbi, ma lo ha fatto perché ha ritenuto maturata la prescrizione dei reati ascritti (in prevalenza, ricettazione e truffa). Nel merito, ha giudicato tuttavia condivisibile l'impianto accusatorio formulato dalla magistratura romana.

Il GUP, pertanto, ha ritenuto di non poter prosciogliere gli indagati con formula assolutoria piena ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del codice di procedura penale, ma solo dichiarare il non luogo a procedere per prescrizione.

b) Analogamente, il GUP del Tribunale di Roma, nella sentenza del 6 luglio 2021 con cui ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell'on. Sgarbi (perché il fatto non costituisce reato), non ha smentito il quadro accusatorio della procura, ma ha assolto l'imputato in quanto ha riscontrato la sua buona fede all'atto dell'autenticazione delle opere del De Dominicis e quindi l'assenza del dolo specifico, rappresentato dalla consapevolezza della falsità delle opere medesime, che è un necessario elemento costitutivo del reato di cui all'articolo 178, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Da ultimo, con riferimento al dibattito svoltosi in Giunta la settimana scorsa, nel

corso del quale alcuni colleghi hanno evidenziato l'opportunità di ricostruire il più generale contesto nell'ambito del quale l'on. Sgarbi ha pronunciato le frasi asseritamente offensive nei confronti della dott.ssa Condemi, fa presente quanto segue:

1) per quanto concerne le dichiarazioni pubblicate dal *Giornale* il 30 novembre 2018 (« mai il nucleo di tutela del patrimonio artistico dei carabinieri era arrivato più in basso mettendo l'ignoranza al servizio della cecità e della mancanza di giudizio di un magistrato, tale Laura Condemi »), evidenzia che esse costituiscono un commento « a caldo » dell'on. Sgarbi sulla notizia, appena divulgata dai giornali, dell'applicazione della misura cautelare nei confronti, tra gli altri, della vice-Presidente della fondazione Gino De Dominicis (di cui l'on. Sgarbi era Presidente) e del sequestro di alcune decine di opere, ritenute false dagli inquirenti, del medesimo artista. In buona sostanza *Il Giornale*, in un trafiletto contenuto nella sezione « attualità », prima dà la notizia delle indagini svolte dai Carabinieri del *Comando Tutela del patrimonio culturale*, sfociate nelle misure cautelari e nei sequestri che prima ho menzionato, e poi riporta il commento dell'on. Sgarbi, anch'egli indagato.

2) Per quanto invece riguarda le dichiarazioni rese nel corso dell'intervista alla trasmissione radiofonica *I Lunatici* di *Radio 2* del 2 dicembre 2018 (in cui la dott.ssa Condemi è definita una « povera disperata »), evidenzia innanzitutto che essa avvenne in maniera, per così dire, casuale. La trasmissione, infatti, cominciò con un'intervista telefonica dei due giornalisti-conduttori (Arduini e Di Ciancio) a un'assistente dell'on. Sgarbi (Paola Camarco) e si concluse con due domande rivolte direttamente all'on. Sgarbi stesso, presente per caso vicino alla sua collaboratrice. La prima domanda riguardò le polemiche concernenti le presunte irregolarità compiute dal padre dell'on. Di Maio nell'ambito della propria attività imprenditoriale. Con la seconda domanda, invece, i giornalisti chiesero all'on. Sgarbi di commentare le indagini sulle ipotizzate contraffazioni delle

opere del maestro De Dominicis, in cui lui stesso era coinvolto. Come è oramai noto, l'on. Sgarbi rispose criticando aspramente sia i Carabinieri che avevano condotto l'indagine sia il Pm Condemi che l'aveva coordinata.

Si riserva, infine, di formulare una proposta alla Giunta in una prossima seduta, all'esito del dibattito con i colleghi.

Enrico COSTA, *presidente*, chiede se qualche collega intende intervenire.

Carla GIULIANO (M5S), nell'apprezzare la relazione approfondita dell'on. Dondi, chiede al presidente se è possibile ascoltare l'audio relativo all'intervista radiofonica dell'on. Sgarbi a « *I Lunatici* » del 2 dicembre 2018.

Enrico COSTA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone la riproduzione in aula del *file* audio contenente l'intervista dell'on. Sgarbi alla trasmissione radiofonica *I Lunatici* di Radio 2 del 2 dicembre 2018.

(La Giunta procede all'ascolto del file audio).

Enrico COSTA, *presidente*, non essendovi ulteriori interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo alla prossima seduta, nella quale la relatrice – se lo riterrà – potrà formulare una proposta di deliberazione alla Giunta.

La seduta termina alle 10.25.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373 Governo (Seguito esame e rinvio)	10
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373 Governo (Seguito esame e rinvio)	11
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
---	----

ERRATA CORRIGE	17
----------------------	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. — Interviene il viceministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 15.35.

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 settembre 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta la presidenza ha pronunciato la declaratoria di inammissibilità delle proposte emendative presentate, avverso la quale sono state presentate 41 richieste di riesame. Comunica che, alla luce dell'istruttoria svolta a seguito dei ricorsi presentati, le presidenze confermano tutte le pronunce di inammissibilità.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta preannunciando che la definizione del seguito dell'esame sarà oggetto della riunione congiunta degli Uffici di presidenza che si svolgerà al termine di questa seduta.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO, indi del presidente della II Commissione, Ciro MASCHIO. — Interviene il viceministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 18.25.

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta precedente svoltasi in data odierna.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta svoltasi in data odierna la presidenza ha confermato l'inammissibilità delle 41 proposte emendative oggetto di richiesta di riesame.

Avverte che prima della seduta sono stati ritirati gli emendamenti Calderone 1.20, 1.22, 1.23, 1.27, 1.29 e 2.6.

Segnala altresì che, per un mero errore tipografico, nell'allegato al resoconto della seduta di ieri relativo alle proposte emendative presentate, risultano avere testo identico gli emendamenti 1.17 Magi e 1.16 Enrico Costa, che invece recano tra loro differenze.

Non essendovi richieste di intervento, invita i relatori onorevole Kelany per la I Commissione e onorevole Pittalis per la II Commissione, a formulare i pareri sulle proposte emendative.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), *relatore per la II Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1, invita al ritiro delle stesse, esprimendo altrimenti parere contrario, fatta

eccezione per gli emendamenti Calderone 1.24, 1.28 e 1.30, dei quali chiede che ne venga disposto l'accantonamento.

Invita, quindi, al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 2, esprimendo altrimenti parere contrario, fatta eccezione per l'emendamento Enrico Costa 2.5, del quale chiede che ne venga disposto l'accantonamento.

Invita inoltre al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutte le proposte emendative riferite agli articoli 3, 4 e 5, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 6 ad eccezione dell'emendamento Varchi 6.11 nonché degli articoli aggiuntivi Nazario Pagano 6.010 e Iaia 6.014 dei quali chiede che ne sia disposto l'accantonamento.

Sara KELANY (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione, invita al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 7, esprimendo altrimenti parere contrario, ad eccezione dell'emendamento Iezzi 7.32, del quale chiede che ne venga disposto l'accantonamento.

Invita, quindi, al ritiro di tutte le proposte emendative riferite agli articoli 8 e 9, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 10, ad eccezione degli emendamenti Orrico 10.6 e Mollicone 10.12 e 10.21, dei quali chiede che ne venga disposto l'accantonamento.

Con riferimento infine all'articolo 11, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, esprimendo altrimenti parere contrario, ad eccezione degli identici emendamenti Maschio 11.38, Iezzi 11.39, Zaratti 11.40, Urzì 11.41 e Bonafé 11.42, dei quali chiede che ne venga disposto l'accantonamento.

Il viceministro Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che le presidenze dispongono quindi l'accanto-

namento delle proposte emendative Calderone 1.24, 1.28 e 1.30, Enrico Costa 2.5, Varchi 6.11, Nazario Pagano 6.010, Iaia 6.014, Iezzi 7.32, Orrico 10.6, Mollicone 10.12 e 10.21, nonché degli identici emendamenti Maschio 11.38, Iezzi 11.39, Zaratti 11.40, Urzì 11.41 e Bonafé 11.42.

Enrico COSTA (A-IV-RE) intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che gli emendamenti a sua firma 1.10, 1.6 e 1.7, sui quali i relatori hanno formulato un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, si riferiscono, come gli emendamenti accantonati Calderone 1.24, 1.28 e 1.30, agli articoli 267 e 270 del codice penale.

Chiede che, ai fini di un dibattito complessivo, ne sia disposto l'accantonamento, precisando che, qualora sugli emendamenti del collega Calderone si dovesse registrare il parere favorevole dei relatori e del Governo, sarebbe disponibile a ritirare gli emendamenti a sua firma.

Ciro MASCHIO, *presidente*, invita gli Uffici a effettuare una verifica sul contenuto di tali proposte emendative, precisando che, qualora esse si riferissero alla medesima materia, le presidenze sarebbero disponibili a disporre l'accantonamento. Sottolinea poi come nel frattempo le Commissioni possano comunque procedere nel proprio lavoro.

Alfonso COLUCCI (M5S) sottolinea come nessuna delle proposte emendative presentate dal suo gruppo abbia registrato il parere favorevole da parte dei relatori e del Governo. Ritiene che ciò sia un fatto gravissimo che contrasta con una sana dialettica tra opposizioni e forze di governo che dovrebbe portare al miglioramento dei testi parlamentari attraverso un confronto costruttivo.

Alla luce dell'atteggiamento della maggioranza, sottolinea come la stessa, non cercando la collaborazione, non potrà certo aspettarsi un atteggiamento collaborativo da parte dei colleghi del Movimento 5 Stelle.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, condivide piena-

mente le osservazioni del collega Colucci e ricorda come in precedenza fosse stato preannunciato la presentazione da parte dei relatori di alcune proposte emendative.

Nel chiedere se tali proposte siano già disponibili, fa presente di non ritenere possibile iniziare ad esaminare le altre proposte emendative presentate prima di aver preso atto del contenuto di tali ulteriori emendamenti.

Ciro MASCHIO, *presidente*, comunica che allo stato attuale non vi è ancora la certezza in merito alla presentazione di proposte emendative dei relatori e sottolinea come non sia possibile sospendere i lavori delle Commissioni sulla base di un presupposto incerto.

Sara KELANY (FDI), *relatrice*, sottolinea come la facoltà dei relatori e del Governo di presentare proposte emendative fuori dal termine previsto per la presentazione di emendamenti parlamentari, non possa essere sottoposta ad alcun vincolo.

Enrico COSTA (A-IV-RE) invita la relatrice ad avere un atteggiamento più rilassato e ben disposto nei confronti dei colleghi sottolineando come il suo comportamento possa soltanto condurre a uno scontro tra i gruppi e quindi ad un allungamento dei lavori parlamentari.

Sottolinea infatti che la collega del Movimento 5 Stelle aveva semplicemente posto una legittima domanda alla quale il presidente aveva già fornito una risposta. Invita quindi la maggioranza a chiarire in che modo intende esaminare il provvedimento in discussione.

Sara KELANY (FDI), *relatrice*, preliminarmente evidenzia che non vi è nessun atteggiamento di chiusura nei confronti dell'opposizione e che nel suo intervento si era limitata a rispondere a una sollecitazione che la collega D'Orso aveva già ripetutamente sottoposto. Evidenzia come non vi sia alcun dubbio sulla disponibilità dei relatori e della maggioranza ad avere un atteggiamento collaborativo al fine di per-

venire ad una rapida conclusione dei lavori in sede referente.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) sottolinea come su tutti gli emendamenti presentati dal Partito Democratico i relatori abbiano espresso il parere contrario. Ritiene che tale atteggiamento non costituisca la condizione necessaria per instaurare un leale spirito di collaborazione tra forze politiche di maggioranza e opposizione.

Valentina D'ORSO (M5S) precisa che precedentemente il presidente aveva annunciato la possibilità che nel corso dell'esame venissero presentati emendamenti da parte dei relatori e invita pertanto a verificare tale dichiarazione.

Filiberto ZARATTI (AVS), non comprendendo la *ratio* dell'atteggiamento di chiusura della maggioranza, sottolinea come le opposizioni abbiano presentato proposte emendative volte a migliorare il testo su cui immaginava ci sarebbe potuto essere un dialogo costruttivo per migliorare un provvedimento necessario.

L'espressione del parere contrario su praticamente tutte le proposte delle opposizioni invece dimostra l'indisponibilità al dialogo che impedisce qualsiasi collaborazione.

Ritiene che pertanto l'unica strada percorribile da parte delle opposizioni è quella di utilizzare tutti gli strumenti concessi dal Regolamento per svolgere una lunga e approfondita discussione al fine di dimostrare al Paese quali siano le proprie posizioni su tale provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rispondendo all'onorevole D'Orso, afferma che allo stato non risultano presentati emendamenti da parte dei relatori, e che gli stessi relatori non hanno neanche preannunciato la presentazione di emendamenti; ritiene conseguentemente che non ci siano i presupposti per sospendere i lavori delle Commissioni in attesa di tali emendamenti. In relazione alle considerazioni svolte dagli onorevoli Serracchiani e Zaratti, che hanno accusato la maggioranza di non essere interessata a

una collaborazione non avendo i relatori accolto alcun emendamento delle opposizioni, ricorda come nella scorsa legislatura, a ruoli invertiti, ciò si sia verificato sempre; ritiene peraltro che sussista sempre la possibilità di trovare punti di convergenza nel proseguo del dibattito. Infine, accogliendo la richiesta dell'onorevole Costa, dispone l'accantonamento degli emendamenti Enrico Costa 1.4, 1.5, 1.7, 1.6, 1.8, 1.10 e 1.9, in quanto connessi con altri emendamenti per i quali è già stato disposto l'accantonamento e invita a procedere con l'esame degli emendamenti, partendo dall'emendamento Enrico Costa 1.1. volto a sopprimere l'articolo 1 del decreto-legge.

Stefania ASCARI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori sottolinea come il dibattito sulla conversione del decreto-legge, che contiene disposizioni relative alle intercettazioni, avvenga mentre contestualmente la Commissione Giustizia del Senato, approvando la relazione finale sull'indagine conoscitiva sulle intercettazioni, ha inserito a sorpresa un passaggio nel quale si prefigura l'abbandono dello strumento dei *trojan*. Ritiene che anche questo blitz della maggioranza al Senato sia emblematico dell'interesse di questa maggioranza alla collaborazione con le opposizioni nonché strettamente connesso con il dibattito alla Camera sulle intercettazioni, in quanto la maggioranza continuerebbe a esprimere una linea politica volta ad eliminare uno strumento cardine della lotta alle mafie e del contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione, come il captatore informatico. In merito chiede di poter dare lettura di alcune dichiarazioni sul tema delle intercettazioni rese dal Ministro Nordio.

Ciro MASCHIO, *presidente*, invita l'onorevole Ascari a chiarire se il suo intervento debba essere riferito all'ordine dei lavori ovvero al contenuto dell'emendamento Enrico Costa 1.1.

Stefania ASCARI (M5S) riconduce il proprio intervento all'esame dell'emendamento Enrico Costa 1.1 e dichiara di volersi espri-

mere in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, appurato che non si tratta di un intervento sull'ordine dei lavori, invita l'onorevole Ascari ad attendere per la propria dichiarazione di voto, consentendo prima l'intervento dell'onorevole Costa.

Enrico COSTA (A-IV-RE), con riferimento al proprio emendamento 1.1, volto a sopprimere l'articolo 1 del decreto-legge in conversione, si dichiara stupito del fatto che il Governo, dopo le innumerevoli prese di posizione del Ministro Nordio, anche in sede di dichiarazioni programmatiche alla Camera, presenti una modifica così rilevante e estensiva dell'applicabilità delle intercettazioni, e lo faccia attraverso un decreto-legge. Stigmatizza il fatto che si continui a intervenire sui codici, penale e di procedura penale, attraverso decreti-legge e decreti legislativi, dimenticando che i codici esigono stabilità. Evidenzia inoltre come l'articolo 1 del decreto-legge, emanato ad agosto 2023, intervenga per reagire a una sentenza della Corte di cassazione del marzo 2022 e si interroga dunque sull'esistenza dei presupposti di urgenza che dovrebbero motivare l'uso dello strumento del decreto-legge. Ritiene che con questa disposizione il Governo sia intervenuto a scoppio ritardato con l'obiettivo di affiggere un manifesto simbolico della lotta alla criminalità organizzata, in reazione ad alcune parole pronunciate dal Ministro Nordio pochi giorni prima sul tema del concorso esterno.

Passando a descrivere i contenuti dell'articolo 1, del quale propone l'abrogazione, evidenzia che la disposizione interviene sul decreto-legge n. 152 del 1991 che stabilisce criteri particolarmente celeri per autorizzare l'uso delle intercettazioni nelle indagini per reati di criminalità organizzata: bastano sufficienti indizi di reato; i tempi delle intercettazioni si allungano e si possono svolgere le intercettazioni ambientali anche nelle abitazioni, anche se non si ritiene che vi si stiano commettendo reati. Ricordando che la citata sentenza della

Corte di cassazione del 2022 ha precisato che tali criteri, particolarmente invasivi, si applicano solo per reati di criminalità organizzata, di natura associativa, sottolinea come il Governo abbia invece esteso l'applicazione della norma consentendo tali intercettazioni anche per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale. Il Governo avrebbe dunque esteso i presupposti delle intercettazioni, esprimendo così una politica in aperto contrasto con quanto sino ad oggi sostenuto dalla maggioranza. Sottolinea come questa modifica si applichi anche al captatore informatico, il cosiddetto *trojan*, che oggi il Senato afferma invece di voler depotenziare. Afferma che l'articolo 1 è stato fortemente voluto dai magistrati che, dopo la sentenza della Cassazione, hanno realizzato di aver utilizzato le intercettazioni in assenza dei presupposti di legge e si sono così risolti a bussare alle porte del Governo chiedendo una sanatoria del proprio operato per evitare la conseguenza dell'inutilizzabilità delle intercettazioni già svolte: ciò avrebbe determinato il Governo a introdurre la norma transitoria dell'articolo 1, comma 2. Si chiede come questa maggioranza, che da sempre ha puntato sulle garanzie dell'imputato e della difesa, possa sanare oggi prove assunte illecitamente e invita i parlamentari di maggioranza a riflettere sulla pericolosità di queste disposizioni. Nella consapevolezza del fatto che difficilmente il proprio emendamento sarà approvato, nonostante molti parlamentari di maggioranza in cuor loro vorrebbero che lo fosse, auspica comunque un celere intervento sull'articolo 1 della Corte costituzionale.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE), chiedendo di sottoscrivere l'emendamento Enrico Costa 1.1, si dichiara basita del fatto che il Governo abbia deciso di rinnegare ciò che per anni la maggioranza, o almeno una parte significativa di essa come Forza Italia, ha sostenuto. Sottolinea come maggioranza e Governo si stiano assumendo una grande responsabilità decidendo di intervenire sui procedimenti in corso con un decreto-legge che legittima prove assunte illegittimamente. Dichiarando che con questa

disposizione il garantismo resta privo di contenuto e auspica che ci sia spazio per un ripensamento almeno per quanto riguarda la norma transitoria.

Alfonso COLUCCI (M5S) confessa il proprio disorientamento a fronte delle diverse e variegate posizioni espresse da maggioranza e Governo in merito al tema delle intercettazioni. Ricordando il contenuto dell'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991, cui si riferisce l'articolo 1 del decreto-legge in conversione, che estende l'utilizzabilità dello strumento delle intercettazioni, fa presente che contestualmente la maggioranza al Senato approva una relazione per escludere l'uso dei *trojan* nelle indagini per i c.d. delitti dei colletti bianchi mentre parallelamente la presidente della Commissione Giustizia del Senato, senatrice Bongiorno, dichiara che il *trojan* è uno strumento essenziale per le indagini. Si chiede dunque quale sia la linea della maggioranza, pur temendo che l'obiettivo che persegue il Governo sia rendere più difficile procedere contro i colletti bianchi, realizzando una giustizia forte con i soggetti che si macchiano di reati di criminalità organizzata, ma debole quando i delitti sono commessi dai colletti bianchi. Ritiene che questa impostazione sia classista e violi il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, introducendo una irrazionale e illegittima disparità di trattamento.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) ricorda che l'intervento del decreto-legge è volto a ripristinare una interpretazione dell'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 a lungo espressa dalla giurisprudenza e avallata anche dalle Sezioni Unite penali e solo recentemente, nel 2022, ribaltata dalla I sezione della Cassazione. Ricorda quindi che sino alla sentenza del 2022 la giurisprudenza aveva ritenuto sussistenti i presupposti per le intercettazioni a fronte di un contesto associativo di qualunque tipo, e non a fronte di una associazione per delinquere. Nel chiedersi per quali ragioni la I sezione della Cassazione nel 2022 si sia discostata da quella interpretazione, senza

chiedere che sul punto si pronunciassero nuovamente le Sezioni Unite, ritiene comunque che l'articolo 1 persegua l'obiettivo necessario della affermazione della corretta interpretazione dell'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 e ricorda come quel provvedimento d'urgenza del 1991 sia stato ispirato dalla lotta alla criminalità di Giovanni Falcone. Motiva dunque in questi termini il voto contrario sull'emendamento soppressivo Enrico Costa 1.1, pur preannunciando alcuni emendamenti del suo gruppo volti a correggere in parte la disposizione.

Federico GIANASSI (PD-IDP) rileva che l'articolo 1 affronta uno degli aspetti più delicati del decreto-legge in discussione, trattandolo in modo disastroso rispetto agli scopi prefissati.

Osserva che l'intervento è stato probabilmente motivato dalla volontà di superare gli imbarazzi creati dalle affermazioni del ministro Nordio in tema di concorso esterno in associazione mafiosa, che sembrava celare un arretramento rispetto all'utilizzo di misure di contrasto a tale fenomeno. La Presidente Meloni ha quindi sentito la necessità di correre ai ripari riaffermando che il Governo intende estendere il campo della repressione del fenomeno mafioso con tutti i mezzi, anche quelli più discutibili. Quanto accade conferma che all'interno della maggioranza si registrano due posizioni radicalmente diverse sulla giustizia e che le misure adottate appaiono fortemente in contrasto con le dichiarazioni programmatiche dello stesso Ministro svolte all'inizio della legislatura.

Evidenzia che si sarebbe potuto intervenire sulle criticità legate alla sentenza della Corte di cassazione con una norma di interpretazione autentica. Invece il tenore del comma 1 dell'articolo di cui l'emendamento in discussione propone la soppressione costringe a introdurre con il comma successivo una norma retroattiva di dubbia costituzionalità. Rileva, inoltre, che la disposizione non appare in linea con le decisioni delle Sezioni unite della Cassazione e rischia di ingenerare un'ulteriore confusione e quindi, paradossalmente, di ridurre la capacità di contrasto al crimine, ren-

dendo manifeste le contraddizioni che caratterizzano l'azione del Governo in tema di giustizia.

Devis DORI (AVS) dichiara di comprendere le preoccupazioni alla base dell'intervento previsto dall'articolo 1, reputandolo del tutto sbagliata la modalità con cui si è deciso di procedere. Dichiara il voto favorevole sull'emendamento Costa 1.1, ricordando in ogni caso che il suo gruppo ha presentato anche proposte emendative volte a correggere il contenuto dell'articolo 1.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) sottoscrive l'emendamento Costa 1.1, dichiarando di condividere le argomentazioni espresse dal collega. Nell'evidenziare che il Governo ha deciso ancora una volta di modificare norme penali attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza, con un effetto complessivamente destabilizzante, rileva che l'articolo 1 reca una sorta di sanatoria che aumenta l'incertezza e lede i principi del diritto.

Nell'auspicare che vi sia un confronto reale all'interno delle Commissioni riunite, sollecitando in particolare gli esponenti delle forze di maggioranza più attenti al tema delle garanzie in ambito giudiziario, al fine di onorare il dibattito parlamentare, ricorda che il ministro Nordio nelle sue linee programmatiche aveva prospettato soluzioni opposte a quelle vengono adottate dal Governo.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che la collega Ascari è già intervenuta precedentemente e non aveva chiarito a che titolo prendeva la parola. Pertanto le consente l'intervento in fase di dichiarazione di voto, volendo intendere il suo precedente intervento come effettuato – seppure formalmente – sull'ordine dei lavori. Auspica che tale interpretazione favorevole alla collega la induca a sintetizzare i contenuti della sua dichiarazione di voto in un tempo limitato.

Stefania ASCARI (M5S) in relazione al contenuto dell'articolo 1 non esita a definire « schizofrenica » la politica della mag-

gioranza in tema di intercettazioni, posto che al Senato si stanno ponendo forti ostacoli all'utilizzo dei cosiddetti Trojan.

Segnala, quindi, che le conclusioni dell'indagine conoscitiva svolta dal Senato in tema di intercettazioni hanno smentito le affermazioni del ministro Nordio circa un loro uso eccessivo in Italia rispetto ad altri Paesi europei ed osserva che per comprendere ciò sarebbe stata sufficiente una lettura attenta dei documenti prodotti dal Ministero della giustizia.

In conclusione, ribadisce che le intercettazioni ambientali rappresentano uno strumento essenziale per il contrasto dei reati che si svolgono nel contesto della pubblica amministrazione.

Valentina D'ORSO (M5S) sottolinea che l'inserimento in un decreto-legge delle misure recate dall'articolo 1 rappresenta con ogni probabilità una risposta, voluta in particolare dalla Presidente del consiglio Meloni, alle incaute dichiarazioni del 19 luglio scorso del ministro Nordio sul concorso esterno in associazione mafiosa.

Si interroga pertanto sulle ragioni che hanno portato, nonostante un tempo a disposizione abbastanza ampio, in quanto il decreto-legge è stato emanato il 10 agosto, a scrivere in maniera maldestra la disposizione in discussione. Nel rilevare che sarebbe stata preferibile una interpretazione autentica della normativa vigente, segnala che la strada intrapresa ha costretto a prevedere al comma 2 norme di carattere retroattivo.

Conclusivamente, ribadisca come a suo avviso l'articolo 1 persegua una finalità condivisibile ma espressa con una formulazione del tutto equivoca ed errata.

Pertanto, invita a valutare se la disposizione non possa essere meglio formulata, come ad esempio viene fatto dall'emendamento Cafiero de Raho 1.3.

Dichiara quindi l'astensione del suo gruppo sull'emendamento Costa 1.1.

Le Commissioni respingono l'emendamento Costa 1.1.

Federico GIANASSI (PD-IDP), preliminarmente all'illustrazione dell'emendamento

a sua firma 1.2, chiede se, essendo giunti a ridosso dell'orario convenuto nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite per la conclusione dei lavori nella giornata odierna, vi sia tempo adeguato per affrontare compiutamente l'emendamento in questione, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del decreto-legge volto a trasformare la disposizione in una norma di interpretazione autentica.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ritenendo necessaria la convocazione di una nuova riunione congiunta degli Uffici di presidenza, osserva come il collega Gianassi, se ritiene, possa svolgere comunque il proprio intervento prima di tale riunione o, in alternativa, possa rimandarlo ad un momento successivo.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) tenuto conto che nella precedente riunione congiunta degli Uffici di presidenza sono state già convenute le modalità e i tempi per l'esame del provvedimento nella giornata odierna, ritiene che, in assenza di novità, non vi sia la necessità di convocarne un'ulteriore riunione.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ribadisce la necessità, alla luce dell'andamento dei lavori della giornata odierna, di riunire nuovamente l'Ufficio di presidenza per poter ridefinire le modalità di lavoro.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) ribadendo quanto era stato già convenuto in precedenza circa la conclusione dei lavori entro le ore 20, manifesta perplessità sulla effettiva necessità di mettere in discussione le modalità di esame su cui ci si era accordati nel precedente Ufficio di presidenza.

Fa quindi presente che qualora la maggioranza intenda sottrarsi a tali accordi, il suo gruppo ne trarrebbe le dovute conseguenze con inevitabili ripercussioni sul proficuo andamento dei lavori.

Filiberto ZARATTI (AVS) ritiene che la decisione di convocare un Ufficio di presi-

denza in questa fase richieda una specifica motivazione, auspicando che non sia quella di sottrarsi alle intese raggiunte.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ribadisce che è nelle prerogative del Presidente di Commissione valutare l'opportunità o meno di convocare le riunioni dell'Ufficio di presidenza, soprattutto quando emerga in modo evidente una difficoltà nel proficuo svolgimento dei lavori.

Conclusivamente comunica che, d'intesa con il presidente della I Commissione, è convocata per le ore 20.15 una riunione congiunta degli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite e rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 19.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 settembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.05 e dalle 20.15 e 20.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 168 del 19 settembre 2023, a pagina 11, prima colonna:

dopo la tredicesima riga, sono inserite le seguenti parole: « *Al comma 1, sostituire le parole da:* avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

1.17. Magi., »;

alla ventesima riga, le parole da: « **1.16.** Enrico Costa » a: « Magi » sono sostituite dalle seguenti: « **1.16.** Enrico Costa, Bosschi. ».

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati. Atto n. 63 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	18
--	----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente della XII Commissione Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il viceministro per il lavoro e le politiche sociali, Maria Teresa Bellucci.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati.

Atto n. 63.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 settembre 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che per ragioni tecniche non è possibile attivare la videoconferenza. Dopo aver constatato che non vi sono deputati in attesa di partecipare alla seduta delle Commissioni riunite I e XII attraverso la predetta mo-

dalità, rileva che si può dare inizio alla seduta medesima.

Ricorda, quindi, che nella seduta del 14 settembre scorso le relatrici, deputate Bordonali per la I Commissione e Lancellotta per la XII Commissione, hanno svolto le rispettive relazioni.

Chiede, pertanto, se vi siano deputati che intendono intervenire.

Paolo CIANI (PD-IDP) ritiene utile svolgere delle considerazioni preliminari prima di procedere a rilievi puntuali su alcuni aspetti del testo in esame. Sottolinea che il provvedimento appare in un certo senso « fuori tempo » in quanto il tema dei minori stranieri non accompagnati ha assunto una notevole e drammatica rilevanza nelle ultime settimane e, con ogni probabilità, sarà oggetto di interventi normativi di urgenza, che impatteranno sul quadro normativo complessivo.

Nell'evidenziare che l'accoglienza dei minori investe in maniera forte il rapporto tra Governo ed enti territoriali, osserva che nel dibattito in corso nel Paese si rischia di tralasciare l'aspetto prioritario rappresentato dal vissuto quotidiano di ragazzi che si trovano in una situazione estremamente difficile. Prima di passare al contenuto dello schema di decreto, esprime una forte cri-

tica rispetto a recenti prese di posizione che ipotizzano un diverso trattamento per i minori prossimi al compimento dei diciotto anni di età.

Entrando nel merito, in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), concernente l'individuazione dei familiari dei minori stranieri non accompagnati, segnala l'opportunità di prendere in considerazione un'accezione ampia delle relazioni familiari, includendo, ad esempio, figure quali i fratelli o le sorelle, gli zii e i nonni, che possono fornire validi strumenti di sostegno e di integrazione, anche in considerazione di un eventuale affidamento.

Per quanto concerne la successiva lettera d), segnala che una valutazione sul percorso di integrazione sociale e civile dei minori dovrebbe necessariamente tenere conto di informazioni relative alle caratteristiche e alla durata del sostegno che è stato offerto agli stessi.

In merito a quanto previsto dalla successiva lettera e), sottolinea l'importanza di attivare il più presto possibile corsi per l'apprendimento della lingua italiana, in quanto requisito fondamentale per i percorsi di integrazione dei minori.

In conclusione, auspicando che nella proposta di parere siano inseriti rilievi concernenti le problematiche segnalate nel proprio intervento, dichiara che la condizione in cui si trovano attualmente molti minori, anche per come è emersa da visite a lui stesso compiute in diverse parti del territorio italiano, stride con quella che dovrebbe essere una corretta presa in carico di persone che si trovano in una condizione di particolare fragilità.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

COMMISSIONI RIUNITE

XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 e che abroga la direttiva 90/167/CEE. Atto n. 71 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 20

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 746 Carloni e C. 1324 Governo, approvato dal Senato, recanti « Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali », di: Legambiente, WWF Italia, Greenpeace Italia e Lega antivivisezione (LAV) 24

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente della XII Commissione Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 e che abroga la direttiva 90/167/CEE.

Atto n. 71.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che il termine per l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo in esame scadrà il 15 ottobre prossimo.

Ricorda, altresì, che la richiesta di parere del Governo è stata assegnata, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 25 settembre prossimo, nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Avverte, inoltre, che la richiesta di parere non è corredata dell'intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ciò

nonostante, avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega e all'urgenza segnalata dal Governo, e considerato quanto previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la proroga del predetto termine, il Presidente della Camera ha proceduto comunque all'assegnazione dell'atto, richiamando peraltro l'esigenza che le predette Commissioni non si pronuncino definitivamente sul medesimo prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Dà, quindi, la parola ai relatori, deputati Ciocchetti per la XII Commissione e Nevi per la XIII Commissione, per lo svolgimento della relazione.

Luciano CIOCCHETTI (FDI), *relatore per la XII Commissione*, anche a nome del relatore della XIII Commissione, deputato Nevi, fa presente che le Commissioni riunite XII e XIII avviano l'esame dello schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 e che abroga la direttiva 90/167/CEE (Atto del Governo n. 71).

Prima di entrare nel merito del contenuto del provvedimento, richiama brevemente il quadro normativo di riferimento, rinviando alla documentazione prodotta dal Servizio Studi per ulteriori approfondimenti. Segnala, quindi, che lo schema di decreto legislativo è sottoposto al parere parlamentare sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 16 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021). In particolare, sottolinea che il citato articolo 16 reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio. Osserva che, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012,

nell'esercizio della delega il Governo è tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi: individuare il Ministero della salute, le regioni e le province autonome quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal regolamento (UE) 2019/4, specificando le rispettive competenze; adeguare e semplificare le norme vigenti, al fine di eliminare processi e vincoli ormai obsoleti; ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni.

Rileva, pertanto, che lo schema di decreto in esame è finalizzato ad adeguare l'assetto normativo nazionale ai dettami del regolamento (UE) 2019/4, permettendo l'applicazione della normativa dell'Unione europea in modo coerente con la normativa nazionale in materia di mangimi e di farmaci veterinari. Dalla relazione illustrativa al provvedimento in oggetto si evince, infatti, che il settore dei mangimi si pone come anello di congiunzione tra l'alimentazione animale e l'igiene dei mangimi, da una parte, e il farmaco veterinario, dall'altra, in quanto i mangimi medicati rappresentano uno degli strumenti di somministrazione orale di medicinali veterinari agli animali in allevamento per i trattamenti di gruppo.

Rammenta che la vigente normativa nazionale in materia di mangimi medicati e prodotti intermedi discende dalla direttiva 90/167/CEE, con la quale sono state stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi in Europa. Segnala che tale direttiva è stata abrogata dal 28 gennaio 2022, in applicazione del regolamento (UE) 4/2019; tuttavia, che disposizioni del citato regolamento si sono sovrapposte ad un impianto normativo nazionale sostanzialmente immutato dagli anni Novanta, che deriva dal recepimento della direttiva 90/167/CEE. Osserva, infatti, che, mentre le disposizioni nazionali in conflitto o superate dal regolamento (UE) 4/2019 sono diventate immediatamente inapplicabili, le disposizioni nazionali inserite nel recepimento nazionale

della direttiva 90/167/CEE, compatibili con le prescrizioni del citato regolamento, sono tuttora vigenti, ma per la maggior parte non sono armonizzate con i dettami del citato regolamento, né adeguate rispetto ad un assetto normativo più recente, che ha disciplinato altre aree del settore dell'alimentazione animale.

Evidenzia che, come affermato dal Governo nella relazione illustrativa al provvedimento, ciò ha creato incertezze applicative e inutili appesantimenti normativi che inficiano sia l'attività di controllo ufficiale che lo svolgimento della regolare attività amministrativa, ad esempio per quanto riguarda il riconoscimento degli operatori. Fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame prevede, pertanto, l'abrogazione esplicita della normativa di recepimento della direttiva 90/167/CEE, riportando e facendo quindi salve le sole parti ritenute funzionali all'applicazione del regolamento (UE) 4/2019 sul territorio nazionale. Inoltre, segnala che lo schema di decreto prevede, in applicazione dell'articolo 22 del regolamento (UE) 4/2019, e dell'articolo 16, comma 1, lettera c), della legge n. 127 del 2022, alla ridefinizione dell'impianto sanzionatorio, in precedenza disciplinato dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 90 del 1993, rendendolo rispondente alle condotte previste dal citato regolamento e prevedendo sanzioni dettagliate, effettive e dissuasive, proporzionate con le altre discipline sanzionatorie del settore dei mangimi.

Osserva che, in base alle valutazioni del Governo, l'impianto sanzionatorio previsto dal provvedimento in esame ha un grande valore nella lotta all'antimicrobico resistenza, contribuendo ad assicurare un uso razionale dei medicinali veterinari attraverso i mangimi medicati e il rispetto dei requisiti igienici previsti dal regolamento (UE) 4/2019. Il provvedimento prevede anche, in linea con le altre procedure autorizzative degli operatori del settore dei mangimi e con l'organizzazione dei controlli ufficiali, la ridefinizione delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni a favore degli operatori del settore dei mangimi

medicati (OSMM), eliminando vincoli obsoleti e semplificando l'iter amministrativo.

Passando, quindi, all'illustrazione puntuale dei contenuti dell'articolato, segnala che l'articolo 1 reca le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento. In proposito, fa presente che l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 4/2019 è più ampio rispetto alla precedente direttiva, includendo la fabbricazione, lo stoccaggio, il trasporto, l'immissione sul mercato, compreso l'import, l'utilizzo e l'export dei mangimi medicati e prodotti intermedi.

Evidenzia, inoltre, che il regolamento (UE) 4/2019, non abrogando la normativa del settore mangimistico ma sovrapponendosi alla stessa, non inficia l'applicazione di tutti i requisiti del settore mangimistico, compresa l'applicazione di un sistema basato sui principi dell'HACCP, anche al settore dei mangimi medicati. Segnala che dalle disposizioni del regolamento (UE) 4/2019 si evince inoltre che esso si applica solo ai mangimi medicati e ai prodotti intermedi e non ad altre modalità di somministrazione orale di medicinali veterinari, quali via acqua di abbeverata o polveri orali miscelate manualmente al mangime.

Osserva che l'articolo 2, rinviando alle definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 4/2019, introduce le definizioni di « persona adeguatamente formata », « produzione industriale di mangimi medicati e prodotti intermedi », « produzione di mangimi medicati per autoconsumo » e « sistema informativo di tracciabilità ».

Evidenzia che l'articolo 3 individua il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal regolamento e prevede l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 277, per l'attuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività di controllo ufficiale per la verifica « delle disposizioni » recate dal regolamento e dal presente provvedimento.

L'articolo 4 dispone in ordine alle competenze autorizzative, alla registrazione e al riconoscimento degli operatori del settore dei mangimi. Sottolinea che le regioni

e le province autonome sono individuate quali Autorità competenti per il riconoscimento degli stabilimenti, previo sopralluogo dell'Azienda sanitaria locale competente (comma 1). Osserva che l'articolo in oggetto, nei commi da 2 a 8, reca inoltre norme di dettaglio per l'iter autorizzativo, per il rilascio del numero di riconoscimento e per le sospensioni e le revoche delle autorizzazioni e delle registrazioni. Fa presente che, in sede di relazione illustrativa, si osserva che tale articolo determina il passaggio delle competenze autorizzative nel settore dei mangimi medicati alle regioni e province autonome, sottolineando che tale innovazione è ritenuta dal Governo e dalle stesse regioni e province autonome opportuna in una prospettiva di ottimizzazione e razionalizzazione della procedura.

L'articolo 5 prevede che le regioni e le province autonome, anche per il tramite delle Aziende sanitarie locali competenti, iscrivano gli stabilimenti riconosciuti e quelli registrati nel Sistema informativo nazionale veterinario per la sicurezza degli alimenti (SINVSA), indicando l'attività svolta e il numero di riconoscimento individuale. Sottolinea che l'articolo in esame è dichiaratamente attuativo dell'articolo 14 del regolamento europeo, in base al quale gli stabilimenti riconosciuti devono essere iscritti in un elenco nazionale, con un numero di identificazione individuale.

L'articolo 6 dispone circa gli obblighi degli operatori del settore dei mangimi, in tema di produzione, stoccaggio, trasporto, utilizzo e immissione sul mercato dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi. In particolare, segnala che il comma 4 prevede che i predetti operatori del settore verifichino le prestazioni del loro impianto di produzione, per quanto riguarda la contaminazione crociata e l'omogeneità, con frequenza almeno annuale, come parte del piano relativo al controllo di qualità. Sottolinea che nella relazione illustrativa si osserva che questa disposizione è cruciale al fine di produrre mangimi medicati efficaci e sicuri e contrastare fenomeni di antimicrobico resistenza.

Rileva che l'articolo 7 prevede che la prescrizione veterinaria per mangime medicato di cui all'articolo 16 del suddetto regolamento possa essere rilasciata esclusivamente da un medico veterinario iscritto all'Ordine professionale e debba essere redatta in formato elettronico tramite il sistema informativo di tracciabilità.

Segnala che l'articolo 8 disciplina aspetti relativi alla produzione di mangimi medicati per autoconsumo e all'uso degli stessi a livello di azienda. In particolare, sottolinea che al comma 3 si precisa che la prescrizione di medicinali veterinari autorizzati per la produzione di mangimi medicati e di prodotti intermedi deve consentire all'operatore di rifornirsi dei medesimi nella quantità necessaria per assicurare la durata del trattamento e per ridurre al minimo eventuali rimanenze. Nella relazione illustrativa si evidenzia che il comma in esame è fondamentale al fine di contrastare l'abuso di medicinali veterinari per uso orale.

Fa presente che l'articolo 9 reca disposizioni specifiche relative ai soggetti autorizzati a produrre, distribuire e utilizzare i prodotti intermedi, ricordando che il prodotto intermedio è un mangime che non è pronto per essere somministrato direttamente agli animali ed è destinato esclusivamente a essere utilizzato per la fabbricazione di mangimi medicati.

L'articolo 10 reca disposizioni specifiche per la contaminazione crociata e l'omogeneità.

Al riguardo, sottolinea che il comma 1 fissa transitoriamente i livelli massimi specifici di contaminazione crociata per le sostanze attive nei mangimi non bersaglio, nelle more della definizione da parte della Commissione europea, mediante rinvio all'allegato I del provvedimento in esame. Il comma 2 demanda a un decreto del Ministero della salute, previo parere dell'Istituto superiore di sanità e del Centro di referenza nazionale per la sorveglianza e il controllo degli alimenti per gli animali, l'eventuale definizione di ulteriori livelli massimi specifici di contaminazione crociata per le sostanze attive nei mangimi non bersaglio, nelle more della loro defi-

nizione da parte della Commissione europea. Il comma 3 autorizza il Ministero della salute a stabilire con proprio decreto, previo parere dell'Istituto superiore di sanità e del Centro di riferimento nazionale per la sorveglianza e il controllo degli alimenti per gli animali, criteri di omogenea dispersione dei medicinali veterinari nei mangimi medicati e nei prodotti intermedi, finché alla determinazione degli stessi non provveda la Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 224, del regolamento.

L'articolo 11 è dichiaratamente attuativo dell'articolo 57, comma 1, del regolamento (UE) n. 6 del 2019, il quale prevede che gli Stati membri raccolgano dati pertinenti e comparabili sul volume delle vendite e sull'impiego dei medicinali antimicrobici utilizzati negli animali, in particolare per consentire una valutazione diretta o indiretta del loro impiego negli animali destinati alla produzione di alimenti a livello di allevamento.

L'articolo 12 disciplina il sistema di raccolta e smaltimento dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi inutilizzati o scaduti.

L'articolo 13 reca la disciplina sanzionatoria. Sottolinea che, come evidenziato dalla relazione illustrativa, l'articolo in esame è volto ad applicare l'articolo 22 del regolamento e i principi di delega in tema di sistema sanzionatorio. Precisa che tutte le sanzioni specifiche previste dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 90 del 1993 (provvedimento abrogato dal successivo articolo 15), sono «ricomprese» nello schema in esame e che molte altre nuove condotte previste dal regolamento, o condotte per cui non era prevista una sanzione nella norma nazionale, vengono sanzionate col presente articolo. Sottolinea che tutte le violazioni punite sono configurate come illeciti amministrativi per i quali sono com-

minate – salvo che il fatto costituisca reato – sanzioni amministrative pecuniarie.

L'articolo 14 demanda le attività di controllo ufficiale, l'accertamento degli illeciti e l'irrogazione delle sanzioni al Ministero della salute, alle regioni, alle province autonome e alle aziende unità sanitarie locali, negli ambiti di rispettiva competenza.

Segnala che l'articolo 15, al comma 1, abroga il citato decreto legislativo n. 90 del 1993, attuativo della direttiva 90/167/CEE (quest'ultima a sua volta abrogata dall'articolo 25 del regolamento). Osserva, infine, che l'articolo 16 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, rileva che il provvedimento in esame si inquadra nell'ambito dell'approccio *One Health*, che a sua volta si basa sull'interazione tra tutela della salute umana, animale e dell'ambiente.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 settembre 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 746 Carloni e C. 1324 Governo, approvato dal Senato, recanti « Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali », di: Legambiente, WWF Italia, Greenpeace Italia e Lega antivivisezione (LAV).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. C. 911, approvata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	25
Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. C. 835 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	25
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	35
Istituzione del Museo della Shoah in Roma. C. 1295, Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	37
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	28
Sui lavori della Commissione	32

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 10.25.

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche.

C. 911, approvata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

Il Comitato inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Francesco MICHELOTTI (FDI), *relatore*, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea,

il fascicolo n. 1 degli emendamenti, riferiti alla proposta di legge C. 911, approvata dal Senato, che introduce il reato di omicidio nautico e il reato di lesioni personali nautiche. Al riguardo segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto invita ad esprimere su di essi nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.

C. 835.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Ziello, impossibilitato a partecipare alla seduta, fa presente che la proposta di legge C. 835, a seguito delle modifiche approvate dalla Commissione di merito, è composta da 7 articoli ed è volta a modificare il codice penale e ad introdurre altre disposizioni al fine di tutelare la sicurezza del personale scolastico.

Evidenzia in particolare che l'articolo 1 introduce l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico presso il Ministero dell'istruzione e del merito. L'organo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è istituito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. All'Osservatorio sono attribuite diverse funzioni, tra le quali il monitoraggio delle segnalazioni di violenze ai danni del personale scolastico e di eventi comunque indicatori del rischio di tali atti di violenza; la promozione di studi per la formulazione di proposte per favorire un clima di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie, la vigilanza sull'attuazione, in ambito scolastico, delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e la promozione di buone prassi per prevenire dispersione scolastica, bullismo o violenza e in materia di sicurezza del personale scolastico. L'Osservatorio dovrà inoltre proporre al Ministero dell'istruzione e del merito l'adozione di linee guida volte alla promozione e alla diffusione, nelle istituzioni scolastiche, di buone prassi finalizzate a individuare, prevenire e ridurre i rischi di violenza e aggressione al personale scolastico e a promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli studenti e con le famiglie anche al fine di valorizzare l'alleanza scuola-famiglia nel rispetto del principio della partecipazione collaborativa. L'Osservatorio dovrà infine incentivare iniziative a favore degli studenti

e finalizzate alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile, ponendo particolare attenzione ai minori coinvolti come parte attiva in episodi di violenza. La disposizione prevede poi che il Ministro dell'istruzione e del merito trasmetta alle Camere, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio nell'anno precedente.

Rammenta poi che l'articolo 2 prevede che il Ministro dell'istruzione e del merito promuova iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale, mentre il successivo articolo 3 istituisce, il 15 dicembre di ogni anno e senza effetti civili, la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico, volta a sensibilizzare la popolazione promuovendo una cultura che condanni ogni forma di violenza contro il personale scolastico.

Passando a descrivere l'articolo 4, evidenzia che la disposizione interviene sull'articolo 61 del codice penale, relativo alle circostanze aggravanti comuni, per inserirvi al numero 11-*novies* l'aggravante consistente nell'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico od ausiliario della scuola. Fa presente che la disposizione presenta significative analogie con le misure già introdotte dal legislatore a tutela degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

Descrive poi l'articolo 5, che interviene sul delitto di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, di cui all'articolo 336 del codice penale, prevedendo una aggravante a effetto speciale – pena aumentata fino alla metà – se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.

Fa presente che l'articolo 6 modifica l'articolo 341-*bis* del codice penale, che reca la fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale, per introdurre anche in questo caso una aggravante a effetto speciale – pena aumentata da un terzo a due terzi – se il fatto è commesso nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola. Rammenta, infine, che l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Passando ad esaminare i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, prevista dall'articolo 1, attiene prevalentemente alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *g*), della Costituzione e ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 76 del 2013 ha ricondotto la disciplina del personale scolastico alla materia in questione. Evidenzia come assuma rilievo evidentemente anche la materia concorrente dell'istruzione, alla luce della proiezione dell'attività dell'Osservatorio nei settori ad essa riconducibili. Al riguardo segnala che l'articolo 1 prevede, opportunamente, l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente sul decreto ministeriale istitutivo dell'organo. Sottolinea poi che le disposizioni dell'articolo 2 attengono all'esercizio di funzioni del Ministero dell'istruzione e del merito e appaiono anch'esse da ascrivere, in prevalenza, all'ambito di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *g*), della Costituzione, mentre l'articolo 3, istituendo una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede per sua natura una disciplina unitaria a livello nazionale, rientra nella materia ordinamento civile, che l'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Ritiene che i successivi articoli della proposta di legge siano riconducibili alla materia ordina-

mento civile e penale, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione.

Formula quindi, anche considerate le motivazioni e le finalità del provvedimento, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Istituzione del Museo della Shoah in Roma.

C. 1295, Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, presentato dal Ministro della cultura ed approvato con limitate modifiche dal Senato lo scorso 11 luglio, consta di un solo articolo composto di 5 commi.

Tale articolo prevede, al comma 1, che al fine di concorrere a mantenere viva e presente la memoria della tragedia della Shoah e realizzare il « Museo della Shoah », con sede in Roma, il Ministero della cultura partecipa alla « Fondazione Museo della Shoah » in Roma, ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004). Ai sensi del comma 2, alla gestione del Museo provvede la Fondazione Museo della Shoah, sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Tale attività è svolta dal predetto Ministero, in base al comma 3, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il comma 4 reca le relative disposizioni finanziarie, autorizzando la spesa di 4 milioni di euro nel 2023 per la realizzazione e il funzionamento del Museo, di 3,05 milioni di euro per il 2025 e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, e provvedendo alla

copertura di tali oneri. Il comma 5, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, con particolare riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia che il testo è prevalentemente riconducibile alla materia valorizzazione dei beni culturali, attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, come indicato anche dall'articolo 1, comma 1 del disegno di legge in esame, che collega in modo esplicito l'intervento normativo agli articoli 112 e 113 del Codice dei beni culturali. Tali disposizioni, infatti, disciplinano, rispettivamente, la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica e la valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata ripartendo le competenze fra lo Stato e le regioni alla luce della dimensione dell'interesse perseguito, come avviene nel provvedimento in esame, con la partecipazione dello Stato alla Fondazione Museo della Shoah nonché sulla base del criterio dell'appartenenza del bene all'uno o all'altro livello territoriale. Sul punto richiama ad esempio la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2004, secondo cui il criterio di ripartizione di competenze «viene comunemente interpretato nel senso che ciascuno dei predetti enti è competente ad espletare quelle funzioni e quei compiti riguardo ai beni culturali, di cui rispettivamente abbia la titolarità».

Formula quindi, anche considerate le motivazioni e le finalità del provvedimento, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 14.25.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.

C. 1342 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Commissione avvia l'esame del disegno di legge C. 1342, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023, ai sensi dell'articolo 126-*ter* del Regolamento. Rammenta dunque che la Commissione esaminerà le parti di sua competenza del predetto disegno di legge, assegnato in sede referente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, e concluderà tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione. Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 126-*ter*, comma 5, del Regolamento, le Commissioni di settore possono esaminare e approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di rispettiva competenza e che possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore; nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente. Ricorda che gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione saranno trasmessi, unitamente alla relazione, alla XIV Commissione, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea. Segnala peraltro che gli emendamenti possono comunque essere presentati diretta-

mente presso la XIV Commissione, la quale li trasmetterà, prima di esaminarli, alle Commissioni di settore rispettivamente competenti, ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri. Tali pareri delle Commissioni di settore avranno effetti sostanzialmente vincolanti, in quanto la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi ad essi, salvo che per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento.

Ricorda che come stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di delegazione europea in esame, per gli ambiti di competenza della I Commissione è fissato per giovedì 21 settembre, alle ore 12.

In sostituzione della relatrice, onorevole Gardini, impossibilitata a partecipare ai lavori, illustra dunque il provvedimento, ricordando preliminarmente che la legge di delegazione e la legge europea sono i due strumenti, introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, in sostituzione della legge comunitaria annuale già prevista dalla legge n. 11 del 2005. In base alla riforma introdotta dalla citata legge n. 234 del 2012, la legge di delegazione europea contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea, mentre la legge europea reca norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

Evidenzia che per quanto riguarda, in particolare, lo strumento della legge di delegazione europea 2022-2023, il comma 4 dell'articolo 29 della legge n. 243 del 2012 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano, un disegno di legge di delegazione europea, con l'indicazione dell'anno di riferimento. Il termine per la presentazione è posto entro il 28 febbraio di ogni anno. Il contenuto del disegno di legge di delegazione europea è stabilito in linea generale all'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012; nell'esercizio delle deleghe legislative conferite, il Governo è tenuto al rispetto dei principi e criteri generali di delega, nonché degli specifici principi e criteri direttivi aggiuntivi eventualmente stabiliti dalla legge di delegazione europea, come previsto all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. Fa presente quindi che ai sensi dell'articolo 29, comma 7, il Governo deve dare conto dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è scaduto o scade nel periodo di riferimento, considerati i tempi previsti per l'esercizio della delega, e fornire dati sullo stato delle procedure di infrazione, l'elenco delle direttive recepite o da recepire in via amministrativa, l'elenco delle direttive recepite con regolamento e l'elenco dei provvedimenti con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a recepire direttive nelle materie di loro competenza. Evidenzia che tutte queste informazioni sono contenute nella articolata ed estesa relazione illustrativa che precede il testo del disegno di legge.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge C. 1342, fa presente che esso consta di 13 articoli, divisi in tre Capi. L'articolato contiene principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 7 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 4 regolamenti europei. L'annesso Allegato A ha ad oggetto 10 direttive.

In particolare, rileva che l'articolo 1 reca la delega legislativa al Governo per l'adozione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea indicati nell'articolato del provvedimento in esame, nonché per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse. Per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della

delega, il comma 1 rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Riguardo al contenuto dell'Allegato A, richiamato dal comma 1, evidenzia che le dieci direttive elencate non assumono particolare rilievo per quanto concerne gli ambiti di stretta competenza della I Commissione.

Fa presente che i temi di competenza della I Commissione sono affrontati dagli articoli 3 e 4 del disegno di legge, relativi all'attuazione di direttive nel settore della cybersicurezza, e dall'articolo 13 del disegno di legge, relativo all'adeguamento della normativa nazionale a un regolamento europeo in tema di *governance* europea dei dati.

Più nel dettaglio, rileva che l'articolo 3 reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (c.d. direttiva NIS 2). Tale direttiva, il cui termine per il recepimento è fissato al 17 ottobre 2024, abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (c.d. direttiva NIS, *Network and Information Security*), nonché modifica sia il regolamento (UE) n. 910/2014 sull'identità digitale, sia la direttiva (UE) 2018/1972, che ha istituito il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. La direttiva NIS 2, stabilisce un quadro normativo comune per la cybersicurezza volto a migliorarne il livello nell'Unione, richiedendo agli Stati membri di rafforzare le proprie capacità di cybersicurezza ed introducendo misure di gestione dei rischi e di segnalazione nei settori critici (organismi di medie e grandi dimensioni che operano in specifici settori economici – es. energia, trasporti, infrastrutture digitali, pubbliche amministrazioni, banche e sanità – definiti negli allegati I e II della direttiva), insieme a norme sulla cooperazione, la condivisione delle informazioni, la vigilanza e l'esecuzione delle norme. Rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio studi per quanto concerne la ricostruzione del quadro normativo vigente, evidenzia che oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, il

Governo dovrà rispettare anche principi e criteri direttivi specifici (lettere da *a*) a *n*) del comma 1), che gli impongono di: individuare i criteri in base ai quali un ente pubblico può essere considerato pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della direttiva e delineare così l'ambito oggettivo di applicazione della disciplina europea; confermare la distinzione tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale autorità nazionale competente e punto di contatto, ai sensi della direttiva, e le autorità di settore operanti negli ambiti di cui agli allegati I e II alla medesima direttiva; fare salve le disposizioni del decreto legislativo n. 65 del 2018 (cosiddetto decreto legislativo NIS) ampliandone l'applicazione prevedendo la collaborazione tra tutte le strutture pubbliche (CERT) coinvolte in caso di eventi malevoli alla sicurezza informatica e prevedere un regime transitorio per i soggetti già sottoposti alla disciplina del decreto legislativo n. 65 del 2018, ai fini della migliore applicazione delle disposizioni previste dalla direttiva NIS2; introdurre le modifiche necessarie alla legislazione vigente, anche in materia penale, al fine di assicurare il recepimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni della direttiva NIS 2 in tema di divulgazione coordinata delle vulnerabilità; definire le competenze dell'Agenzia per l'Italia digitale e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in relazione alle attività previste dal regolamento (UE) n. 910/2014, noto come regolamento eIDAS; rivedere il sistema sanzionatorio e il sistema di vigilanza ed esecuzione previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2018, che attualmente individua i poteri di controllo dell'autorità NIS sia nei confronti degli operatori di servizi essenziali, sia dei fornitori di servizi digitali, prevedendo poteri di verifica e di ispezione oltre che l'irrogazione di sanzioni amministrative nel caso di mancato adempimento degli obblighi previsti. In proposito, la lettera *l*) prevede un primo specifico criterio di delega che prevede che le nuove sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva NIS 2, « anche in deroga ai

limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234/2012 e alla legge n. 689/1981 » ed introducendo strumenti deflattivi del contenzioso. Ricorda che la relazione illustrativa motiva la necessità di derogare ai limiti previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 – che, si rammenta, definisce i limiti delle sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi di recepimento delle direttive europee previste dalla legge di delegazione europea – con riferimento all'attuazione delle disposizioni della direttiva NIS 2 che contemplano anche l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie che possono raggiungere nel massimo un importo di dieci milioni di euro. Un secondo criterio di delega stabilisce che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Fa presente che un ulteriore principio di delega impone di assicurare il coordinamento tra le disposizioni della direttiva (UE) NIS 2, quelle della direttiva (UE) 2022/2557 (c.d. direttiva CER) relativa alla resilienza dei soggetti critici, la cui delega è contenuta nell'articolo 4 del disegno di legge, nonché del regolamento (UE) 2022/2554 (c.d. regolamento DORA) e della direttiva (UE) 2022/2556 in materia di servizi finanziari, la cui delega è contenuta nell'articolo 11 del medesimo disegno di legge.

Passando ad analizzare l'articolo 4, e come in parte anticipato, evidenzia che esso reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento – da effettuarsi entro il 17 ottobre 2024 – della direttiva (UE) 2022/2557 del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici. L'atto in questione abroga la direttiva 2008/114/CE dell'8 dicembre 2008, con la quale il Consiglio dell'Unione europea ha disciplinato la procedura per l'individuazione e la designazione da parte degli Stati membri delle Infrastrutture critiche europee (ECI) che si trovano sul loro territorio,

definendo altresì un approccio comune per la valutazione della necessità di migliorarne la protezione. La Direttiva si propone in particolare di ridurre le vulnerabilità e rafforzare la resilienza fisica dei soggetti critici nell'Unione al fine di garantire la prestazione ininterrotta di servizi essenziali per l'economia e la società nel suo complesso nonché di aumentare la resilienza dei soggetti critici che forniscono tali servizi. Oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, l'articolo 4 stabilisce che, nel recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, il Governo osservi ulteriori principi e criteri direttivi specifici (lettera da *a*) a *o*) del comma 1) volti a: delineare il perimetro di applicazione della Direttiva, escludendo gli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell'attività di contrasto alla criminalità nonché specifici soggetti critici operanti nei suddetti settori; con riferimento ai settori critici individuati dalla direttiva, istituire o designare una o più autorità competenti ovvero un punto di contatto unico che svolga una funzione di collegamento allo scopo di garantire la cooperazione transfrontaliera e il collegamento con la Commissione europea e i Paesi terzi oltre che di coordinare le attività di sostegno ai soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza, ricevendo le notifiche degli incidenti; prevedere, ove necessario, misure atte a conseguire un livello di resilienza più elevato per i soggetti critici del settore bancario, del settore delle infrastrutture dei mercati finanziari e del settore delle infrastrutture digitali; introdurre sanzioni penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive – ove necessario anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 e dalla legge n. 689 del 1981, nonché strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere. Evidenzia che anche in questo caso, la relazione illustrativa giustifica la possibile deroga sulla base del considerando 40 della direttiva, che invita gli Stati membri a tenere conto della gravità della violazione e della capacità economica del

soggetto interessato nonché del numero di utenti che dipendono dal servizio e dell'impatto degli incidenti sulle attività economiche e sociali, l'ambiente, la pubblica sicurezza, l'incolumità e la salute pubblica e dell'estensione dell'area geografica interessata da un incidente. Fa presente che un ulteriore principio di delega impone al Governo di coordinare le disposizioni recanti il recepimento della direttiva in esame con quelle di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, la cui delega è contenuta all'articolo 3 del disegno di legge, nonché con il regolamento (UE) 2022/2554, e curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, operando le necessarie modifiche o abrogazioni espresse.

Infine, sottolinea che l'articolo 13 del disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 conferisce una delega al Governo per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento UE 2022/868 relativo alla *governance* europea dei dati. Il termine per l'esercizio della delega è quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione anche se in base all'articolo 38 del Regolamento, l'applicazione dello stesso è prevista dal 24 settembre 2023.

Ricorda che il regolamento sulla *governance* dei dati mira a rendere disponibili un maggior numero di dati per il loro riutilizzo e ad agevolare la condivisione dei medesimi in settori come la salute, l'ambiente, l'energia, l'agricoltura, la mobilità, la finanza, l'industria manifatturiera, la pubblica amministrazione e le competenze, a beneficio dei cittadini e delle imprese dell'Unione, creando posti di lavoro e stimolando l'innovazione. In particolare, fa presente che il regolamento stabilisce: le condizioni per il riutilizzo di determinate categorie di dati protetti detenuti da enti pubblici; le regole per le società che forniscono servizi di intermediazione dei dati; un quadro normativo per l'altruismo dei dati, cioè la condivisione dei dati su base volontaria e senza compenso; un quadro per l'istituzione di un comitato europeo per l'innovazione in materia di dati; misure per consentire il flusso sicuro di dati non personali al di fuori dell'Unione. Specifica che

il decreto legislativo di adeguamento della legislazione nazionale dovrà essere adottato previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale e che il Governo dovrà rispettare gli specifici principi e criteri direttivi dettati dal comma 2, oltre a quelli generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. In particolare, la delega richiede: la designazione delle autorità e degli organismi competenti ai sensi del Regolamento; il coordinamento, nel rispetto del principio di leale collaborazione, delle competenze delle autorità designate e delle altre autorità competenti in materia; l'introduzione di disposizioni organizzative e tecniche per facilitare «l'altruismo» dei dati e la previsione delle informazioni da fornire agli interessati in ordine al riutilizzo dei loro dati; l'individuazione dei presupposti di liceità per la trasmissione a terzi di dati personali ai fini del riutilizzo; l'adeguamento del sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento con previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione nonché l'adeguamento del sistema delle tutele amministrativa e giurisdizionale alle fattispecie previste dal Regolamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Alfonso COLUCCI (M5S) sottopone alla presidenza tre distinte questioni attinenti ai lavori della Commissione.

Anzitutto rammenta che nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il Presidente aveva preannunciato l'inserimento all'ordine del giorno della seduta odierna dell'Atto del Governo n. 4, relativo alla nomina a Presidente dell'ISTAT del professor Blangiardo; rileva come poi, per le vie brevi, gli sia stato comunicato che tale argomento non sarebbe stato più inserito. Chiede dunque, per esigenze di trasparenza, di sapere quale gruppo parlamen-

tare avesse sollecitato l'espressione del parere su tale provvedimento e quale gruppo, e per quale ragione, abbia poi invece chiesto l'eliminazione dell'argomento dalle convocazioni.

Sempre in relazione all'Atto del Governo n. 4, ricorda che l'articolo 143, comma 4, del Regolamento dispone che in ordine agli atti di nomina la Commissione deve deliberare il parere nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. Evidenzia dunque come tali termini siano ampiamente scaduti e chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di esprimere comunque il parere.

Infine, fa presente alla presidenza che è stato presentato alla Camera il disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023 n. 124 (C. 1416), assegnato alla V Commissione. Evidenzia che il provvedimento, giornalmicamente ribattezzato decreto-legge « Meridione », contiene importanti disposizioni in tema di immigrazione e ricorda come quello dell'immigrazione sia un argomento di competenza della I Commissione, con il quale la Commissione si è già confrontata più volte nella legislatura. Chiede dunque che la Commissione evidenzi un conflitto di attribuzioni e sottoponga quindi alla Presidenza della Camera la valutazione su un'assegnazione del disegno di legge alle Commissioni riunite I e V.

Nazario PAGANO, *presidente*, quanto alla questione dei termini per l'espressione del parere sull'atto di nomina, evidenzia che si tratta di termini non perentori. Per quanto riguarda invece la calendarizzazione dell'Atto del Governo n. 4, sottolinea come il provvedimento non sia stato mai inserito all'ordine del giorno della seduta odierna, e come dunque non sia corretto affermare che tale argomento sia stato cancellato: ricorda infatti come semplicemente il tema sia stato affrontato in Ufficio di presidenza, su sollecitazione di un gruppo di maggioranza. Infine, per quanto riguarda l'assegnazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 124 del 2023, avverte che la questione sarà posta all'at-

tenzione di una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Alessandro URZÌ (FDI) comunica che la richiesta di inserimento della proposta di nomina all'ordine del giorno della Commissione era stata avanzata in Ufficio di presidenza dal suo gruppo e che anche la successiva richiesta di non procedere più con la trattazione dell'argomento è stata da lui avanzata. Si dice stupito dalle domande poste formalmente alla presidenza dall'onorevole Colucci, ritenendo che lo stesso avrebbe potuto trovare pronta risposta rivolgendosi per le vie brevi ai deputati di maggioranza. Ricorda come il tema della nomina del Presidente dell'ISTAT dovrà comunque prima o poi essere affrontato dalla Commissione e fa presente che nel suo ruolo di capogruppo aveva inizialmente ritenuto opportuno che la Commissione lo facesse oggi; rivendica la legittimità della successiva decisione di soprassedere, che lo ha indotto a ritirare la richiesta.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE), pur sottolineando come l'onorevole Alfonso Colucci non abbia bisogno di avvocati d'ufficio, fa presente che le domande da lui poste sono perfettamente legittime. Evidenzia infatti che se in Ufficio di presidenza, e non per le vie brevi, la maggioranza avanza richiesta di trattazione di un provvedimento, che poi non viene più trattato, è legittimo chiedersi, nelle sedi opportune, formali, quale sia la ragione del cambiamento degli orientamenti della maggioranza. Quanto alla richiesta di chiarimenti sulla procedura da seguire per gli atti di nomina, rammenta come in Ufficio di presidenza lo stesso presidente della Commissione si fosse riservato un approfondimento; auspica dunque che il Presidente fornisca i chiarimenti preannunciati. Infine, si associa alla richiesta dell'onorevole Colucci affinché la Commissione rivendichi nelle sedi opportune l'assegnazione del c.d. decreto-legge Mezzogiorno.

Matteo MAURI (PD-IDP) stigmatizza la reazione dell'onorevole Urzì a semplici e

legittime domande poste dall'opposizione al Presidente della Commissione sul calendario dei lavori, e si chiede se la reazione sopra le righe del capogruppo di Fratelli d'Italia in relazione alla nomina del Presidente dell'ISTAT non nasconda un nervosismo della maggioranza su questo argomento. Ritiene che l'onorevole Colucci intendesse porre, più che una questione di metodo, una questione di merito, trattandosi di un tema che dovrà essere affrontato dalle forze politiche prendendosi un po' di tempo in più.

Nazario PAGANO, *presidente*, per quanto riguarda le procedure di nomina evidenzia che il parere che deve esprimere la I Commissione per la nomina del Presidente dell'ISTAT è vincolante e come ciò comporti che fintanto che il Governo non ritira la richiesta di parere, la Commissione sia legittimata ad esprimersi. Ricorda poi come per questa nomina la legge richieda in Commissione la maggioranza dei due terzi e come conseguentemente non sia possibile per la maggioranza parlamentare procedere senza l'accordo almeno di una parte dell'opposizione. Per quanto riguarda l'assegnazione dell'atto C. 1416, di conversione del decreto-legge n. 124 del 2023, si riserva di effettuare un approfondimento sui contenuti del provvedimento, per capire le ragioni della mancata assegnazione alla I Commissione, rilevando come peraltro

negli ultimi mesi non siano mancate le assegnazioni di provvedimenti d'urgenza alla Commissione Affari costituzionali, che sta lavorando prevalentemente su disegni di legge di conversione; ribadisce comunque che sull'argomento sarà convocato un apposito Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Alfonso COLUCCI (M5S) preannuncia che alla ripresa dei lavori dell'Assemblea il suo gruppo porrà in quella sede il tema dell'assegnazione del decreto-legge Mezzogiorno anche alla Commissione Affari costituzionali.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) si associa, a nome del suo gruppo, alla richiesta di assegnazione del decreto-legge n. 124 del 2023 anche alla Commissione Affari costituzionali; evidenzia infatti che il provvedimento tratta i temi dell'immigrazione, con particolare riferimento alla durata della permanenza degli immigrati nei centri di permanenza per i rimpatri, e come conseguentemente della sua conversione debba occuparsi la Commissione Affari costituzionali.

Nazario PAGANO, *presidente*, ribadisce che il tema sarà affrontato in un prossimo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. C. 835.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 835, recante « Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico », così come modificata nel corso dell'esame presso la Commissione di merito;

rilevato che:

il provvedimento è volto a modificare il codice penale e ad introdurre altre disposizioni al fine di tutelare la sicurezza del personale scolastico;

in particolare, gli articoli da 1 a 3 istituiscono presso il Ministero dell'istruzione e del merito l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico con funzioni di monitoraggio, consultive e di vigilanza sull'attuazione, in ambito scolastico, delle misure di prevenzione e protezione del personale scolastico, demandano al Ministero iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico e istituiscono la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico;

gli articoli da 4 a 6 intervengono sul codice penale per aggravare alcuni delitti se commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico od ausiliario della scuola, modificando in particolare le fattispecie di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di oltraggio a pubblico ufficiale e introducendo una nuova aggravante comune applicabile a tutti i delitti commessi con violenza o minaccia;

l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni relative all'istituzione dell'Osservatorio sono riconducibili alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva statale, in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale che nella sentenza n. 76 del 2013 ha ricondotto la disciplina del personale scolastico alla materia in questione;

assume rilievo anche la materia dell'istruzione, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rispetto alla quale l'articolo 1 della proposta di legge prevede l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul decreto ministeriale istitutivo dell'Osservatorio;

le disposizioni che attribuiscono funzioni al Ministero dell'istruzione e del merito e che istituiscono la Giornata nazionale sono riconducibili, rispettivamente, alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e alla materia ordinamento civile, attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere g) e l), della Costituzione;

le disposizioni che novellano il codice penale sono anch'esse riconducibili alla materia ordinamento civile e penale, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117,

secondo comma, lettera l), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Istituzione del Museo della Shoah in Roma. C. 1295, Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1295, approvato dal Senato, recante « Istituzione del Museo della Shoah in Roma »;

rilevato che:

il provvedimento consta di un solo articolo che, al fine di concorrere a mantenere viva la memoria della tragedia della Shoah e di realizzare in Roma il « Museo della Shoah », prevede la partecipazione del Ministero della cultura alla « Fondazione Museo della Shoah », che provvederà alla gestione del Museo e sarà sottoposta alla vigilanza del Ministero, stanziando le risorse necessarie alla sua realizzazione e al suo funzionamento;

il comma 1 dell'articolo 1 fa riferimento agli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al

decreto legislativo n. 42 del 2004, che ripartiscono le competenze fra lo Stato e le regioni alla luce della dimensione dell'interesse perseguito oltre che sulla base del criterio dell'appartenenza del bene all'uno o all'altro livello territoriale;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla materia « valorizzazione dei beni culturali », attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 439 Bonetti, C. 603 Ascari, C. 1245 Ferrari e C. 1294 Governo, recanti « Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica » di Alessandra Kustermann, presidente dell'Associazione SVS Donna Aiuta Donna	39
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 439 Bonetti, C. 603 Ascari, C. 1245 Ferrari e C. 1294 Governo, recanti « Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica » di Paola Savio, rappresentante dell'Unione Camere Penali Italiane	39
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 439 Bonetti, C. 603 Ascari, C. 1245 Ferrari e C. 1294 Governo, recanti « Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica » di Lucia Russo, procuratrice aggiunta del Tribunale di Bologna e di Fabio Roia, presidente f.f. del tribunale di Milano	39

COMITATO DEI NOVE:

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. Esame emendamenti C. 911, approvata dal Senato	39
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	39
Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. C. 854 Schifone e Foti (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	50
Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018. C. 1149 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	51
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019. C. 1260 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	52
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1267 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	53

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019. C. 1150 approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	45
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	54
Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. C. 835 Sasso (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	47
ALLEGATO 6 (<i>Proposta di parere</i>)	55
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 settembre 2023.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 439 Bonetti, C. 603 Ascari, C. 1245 Ferrari e C. 1294 Governo, recanti « Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica » di Alessandra Kustermann, presidente dell'Associazione SVS Donna Aiuta Donna.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 9.20.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 439 Bonetti, C. 603 Ascari, C. 1245 Ferrari e C. 1294 Governo, recanti « Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica » di Paola Savio, rappresentante dell'Unione Camere Penali Italiane.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.20 alle 9.40.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 439 Bonetti, C. 603 Ascari, C. 1245 Ferrari e C. 1294 Governo, recanti « Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica » di Lucia Russo, procuratrice aggiunta del Tribunale di Bolo-

gna e di Fabio Roia, presidente f.f. del tribunale di Milano.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.40 alle 10.20.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 20 settembre 2023.

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche.

Esame emendamenti C. 911, approvata dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 10.25 alle 10.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.05.

Sui lavori della Commissione.

Ciro MASCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone un'inversione dell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, anzitutto nell'esame della proposta di legge C. 854 e dei successivi punti all'ordine del giorno, rinviando l'esame della proposta di legge Sasso C. 835 all'ultimo punto.

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

C. 854 Schifone e Foti.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 settembre 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole La Salandra, ha svolto la relazione introduttiva.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, invita il relatore a illustrare la proposta di parere.

Giandonato LA SALANDRA (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018.

C. 1149 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, introduce l'esame, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione, del disegno di legge C. 1149 che reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018, già approvato dal Senato nel corso della seduta dello scorso 9 maggio (A.S. 613).

Rammenta che un disegno di legge di ratifica del medesimo Trattato (l'Atto Senato n. 1987) venne esaminato nella scorsa legislatura dalla Commissione affari esteri del Senato della Repubblica, ma non poté vedere completato il suo *iter* a causa della conclusione anticipata della legislatura.

Come indicato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, la ratifica in esame si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, consentendo una stretta collaborazione tra i due Paesi in tale settore.

Quanto al contenuto del Trattato oggetto di ratifica, composto da 26 articoli, preceduti da un breve preambolo l'articolo 1 precisa gli ambiti dell'assistenza giudiziaria in materia penale (fra cui la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione degli atti giudiziari, l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni, la confisca di proventi illeciti, le intercettazioni telefoniche e ambientali con finalità probatoria).

L'articolo 2 circoscrive l'ambito di operatività del « principio della doppia incriminazione » ai soli casi in cui la richiesta di assistenza giudiziaria abbia ad oggetto l'esecuzione di perquisizioni, sequestri o altri atti che, per loro natura, incidano su diritti fondamentali delle persone. Al di fuori di tali ipotesi, l'assistenza potrà essere prestata anche quando il fatto per cui procede lo Stato richiedente non sia previsto come reato nello Stato richiesto.

L'articolo 3 disciplina inoltre i casi in cui possa essere previsto un rifiuto o un differimento dell'assistenza giudiziaria, includendovi, oltre a quelli previsti dalle norme pattizie internazionali, i casi in cui: la richiesta sia contraria alla legislazione dello Stato richiesto; si proceda per un reato politico o per uno di natura esclusivamente militare; si proceda per un reato punibile con una pena vietata dalla normativa nazionale e si abbiano fondati motivi che la

richiesta possa essere strumentale a perseguire una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche; sia già in corso un procedimento penale o sia stata già pronunciata una sentenza definitiva nei confronti della stessa persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta di assistenza giudiziaria; la Parte richiessa ritenga che l'esecuzione della richiesta possa compromettere la sua sovranità, sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato.

Il Trattato individua quindi nei rispettivi Ministeri della giustizia le Autorità centrali designate dalle Parti (articolo 4), disciplina le forme e il contenuto della richiesta (articolo 5), le modalità per l'esecuzione della domanda di assistenza (articolo 6) e per la notifica dei documenti (articolo 8), le misure per la localizzazione e identificazione di persone (articolo 7), le assunzioni probatorie nel territorio dello Stato richiesto ovvero dello Stato richiedente (articoli 9 e 10), le garanzie speciali per le persone citate (articolo 11), le modalità di trasferimento temporaneo di persone detenute (articolo 12) ai fini di interrogatorio, testimonianza o della partecipazione a altri atti procedurali quanto la videoconferenza non sia possibile o opportuna, e le misure di protezione per vittime e testimoni (articolo 13).

Ampia ed articolata disciplina è, inoltre, dettata in riferimento alla possibilità di comparizione mediante videoconferenza (articolo 14).

I successivi articoli riguardano la produzione di documenti (articolo 15), le perquisizioni, i sequestri e la confisca di proventi del reato (articolo 16), gli accertamenti bancari e finanziari (articolo 17), la possibilità di costituire squadre investigative comuni (articolo 18), le consegne vigilate o controllate nel territorio dell'altra Parte (articolo 19) e le procedure per lo scambio di informazioni sui procedimenti penali e sulla legislazione (articoli 20 e 21).

Il Trattato, oltre a precisare che non si impedisce alle Parti di cooperare in materia di assistenza, in virtù di altri trattati dei quali sono parte (articolo 22), disciplina le modalità per garantire la riservatezza delle

informazioni o delle prove fornite (articolo 23), la suddivisione delle spese tra le Parti (articolo 24) e la composizione di eventuali controversie interpretative o applicative dell'accordo (articolo 25).

L'articolo 26 dispone infine in materia di entrata in vigore, modifica e cessazione del Trattato.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, composto da 4 articoli, gli articoli 1 e 2 riguardano rispettivamente la ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato.

L'articolo 3 quantifica gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del provvedimento e dispone in materia di copertura finanziaria mentre l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciò premesso, nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente e relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019.

C. 1260 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ricorda che il provvedimento in esame è stato già approvato dall'Aula del Senato il 27 giugno scorso.

L'Accordo in esame, che si compone di un preambolo e di sei articoli, rientra tra gli strumenti volti a migliorare i rapporti di cooperazione dell'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, per rendere più

efficace il contrasto alla criminalità nel settore giudiziario penale.

I rapporti tra l'Italia e l'Armenia in materia di assistenza giudiziaria sono attualmente regolati dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, con la quale gli Stati si sono impegnati a fornirsi reciprocamente l'assistenza giudiziaria più ampia possibile in qualsiasi procedura relativa a reati la cui competenza è, al momento dell'assistenza, dell'autorità giudiziaria della parte richiedente.

L'adozione di ulteriori norme volte ad integrare quelle già vigenti risponde all'esigenza di regolamentare specifiche forme di assistenza giudiziaria, quale ad esempio l'audizione di testimoni o imputati attraverso la video conferenza, non disciplinate dalla Convenzione ed a rendere più rapide le procedure di cooperazione prevedendo forme di comunicazione diretta tra i due Stati.

Come espressamente previsto nel Preambolo dell'Accordo, per quanto non diversamente disposto dall'Accordo continueranno a trovare applicazione le norme della Convenzione europea.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici, si evidenzia che all'articolo 1 vengono individuate specifiche forme di assistenza giudiziaria e viene compresa, nell'oggetto dell'Accordo, anche: la localizzazione e identificazione di persone; la notifica di atti e documenti relativi ai procedimenti penali; la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria davanti alla competente autorità della parte richiedente; l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti e prove; l'espletamento e la trasmissione di relazioni peritali; l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni; l'assunzione di interrogatori degli imputati; il trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altre attività processuali; l'esecuzione di ispezioni personali, di luoghi o di cose e di perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri; la confisca di beni che costituiscano provento di reati; la

comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari; lo scambio di informazioni in materia di diritto.

L'elenco dell'articolo 1 non è esaustivo, in quanto la norma si chiude con una clausola finale diretta a ricomprendere qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi della Parte Richiesta.

L'articolo 2 riguarda esecuzione e rinvio dell'esecuzione della richiesta di assistenza, prevedendo la facoltà per la Parte richiedente di chiedere che l'altra osservi, nell'esecuzione della richiesta di assistenza, determinate formalità procedurali, sempre che le stesse non contrastino con i principi fondamentali del suo ordinamento. Tale disposizione consente di procedere all'esecuzione della richiesta di assistenza in conformità a specifiche esigenze processuali della Parte richiedente.

L'articolo 3, sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, prevede, allo scopo di rendere più rapide le procedure di cooperazione, che le competenti autorità giudiziarie possano comunicare e trasmettersi richieste di assistenza direttamente tra loro, con il solo obbligo di inviare copia delle richieste alle Autorità Centrali individuate dall'articolo 15, comma 1, della Convenzione europea.

L'articolo 4 disciplina la comparizione mediante videoconferenza, che è prevista per l'audizione di testimoni e periti nonché per l'interrogatorio di persone indagate o sottoposte a procedimento penale. Tale forma di comparizione è sempre effettuata quando la persona da sentire è detenuta nel territorio della Parte richiesta o quando la comparizione personale sia comunque inopportuna o non possibile. La videoconferenza può essere utilizzata anche per l'assunzione di altre prove (confronto, ricognizione di persone e cose).

L'articolo 5, relativo agli accertamenti bancari e finanziari, dispone che le Parti si prestino la più ampia assistenza anche in questi campi, senza poterla rifiutare per motivi di segreto bancario.

L'articolo 6 disciplina entrata in vigore, modifica e cessazione dell'Accordo medesimo.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 dispongono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria.

L'articolo 4 dispone come di consueto l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Ciò premesso, nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole (*allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del presidente e relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

C. 1267 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, fa presente che l'Accordo in esame, come si evince dalla relazione illustrativa al disegno di legge di ratifica, al fine di sostituire l'Accordo di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea e gli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico, attuale quadro giuridico delle relazioni bilaterali, contribuisce al consolidamento del partenariato globale tra l'Unione europea e Singapore, promuovendo la cooperazione politica e settoriale e le azioni congiunte su questioni di reciproco interesse, anche in relazione alle complesse crescenti sfide regionali e mondiali.

Esso disciplina la cooperazione in campi quali il commercio e gli investimenti, la

politica industriale, la sanità, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'energia, la fiscalità, l'istruzione e la cultura, il lavoro, l'occupazione e gli affari sociali, la scienza e la tecnologia e i trasporti. Tra gli ambiti contemplati dall'Accordo figura altresì la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza (cooperazione giudiziaria, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, criminalità organizzata e corruzione).

Analogamente ad altri accordi conclusi dall'Unione europea con Stati terzi, l'Accordo comprende le abituali clausole politiche vincolanti, basate su valori condivisi da entrambe le Parti, in materia di diritti umani, ruolo della Corte penale internazionale, armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro e lotta al terrorismo.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici, si evidenzia che l'Accordo di partenariato in esame si compone di 52 articoli, organizzati in nove Titoli.

Il Titolo I è relativo alla natura dell'Accordo e all'ambito di applicazione. L'articolo 1 riconosce quali elementi essenziali dell'intesa il rispetto dello Stato di diritto, dei principi democratici e dei diritti umani, nonché i valori comuni enunciati nella Carta delle Nazioni Unite.

Con l'Accordo le parti ribadiscono l'impegno alla promozione dello sviluppo sostenibile, alla cooperazione per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici e dalla globalizzazione e l'adesione ai principi di buon governo, allo Stato di diritto, compresa l'indipendenza del potere giudiziario, e alla lotta alla corruzione.

L'articolo 2 stabilisce le finalità e il perimetro degli ambiti del dialogo e della cooperazione. Questa è intesa a svolgersi nell'ambito delle organizzazioni e delle sedi internazionali e regionali e riguarda settori quali la lotta al terrorismo, alla criminalità transnazionale, ai crimini internazionali, alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro; il commercio e gli investimenti; la giustizia, la libertà e la sicurezza, anche per quanto riguarda lo stato di di-

ritto e la cooperazione giudiziaria, e tutti gli altri settori di reciproco interesse.

Il Titolo II (articoli 3 e 4), oltre a ribadire l'impegno a promuovere la cooperazione nelle organizzazioni regionali e internazionali – con particolare riferimento all'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico-ASEAN e all'Organizzazione mondiale del commercio – reca disposizioni volte ad incoraggiare la cooperazione tra istituti di ricerca, università, organizzazioni non governative e *media*, coerentemente con l'obiettivo di assicurare adeguato spazio al dialogo con la società civile.

Il Titolo III (articoli da 5 a 8) recante norme sulla cooperazione in materia di giustizia, sicurezza e sviluppo a livello internazionale, afferma, all'articolo 5, che le Parti riconoscono che la prevenzione e la lotta al terrorismo costituiscono una priorità condivisa dalle Parti, che intensificano la collaborazione in materia nel rispetto del diritto internazionale applicabile, dei principi della Carta delle Nazioni Unite e di quanto previsto dalle rispettive normative nazionali.

L'impegno a cooperare include lo scambio di informazioni e pareri, la condivisione di esperienze e migliori prassi e i comuni sforzi per favorire la conclusione di una convenzione globale contro il terrorismo internazionale che completi gli strumenti attuali antiterrorismo dell'Organizzazione delle Nazioni unite.

L'articolo 6 fa riferimento al contributo delle Parti alla pace e alla giustizia internazionali, da garantire attraverso la cooperazione nei tribunali internazionali per la punizione dei gravi crimini di portata internazionale, il riconoscimento dell'importanza della Corte penale internazionale e l'impegno per un dialogo sul suo funzionamento imparziale e indipendente.

In materia di armi di distruzione di massa, le Parti convengono di cooperare per la lotta contro la proliferazione – in particolare garantendo il pieno rispetto e l'attuazione, a livello nazionale, degli obblighi previsti in virtù dei trattati e degli accordi internazionali – e di intrattenere un dialogo regolare in materia, anche a livello regionale.

L'articolo 7 richiama la clausola sulla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, contenuta, come elemento essenziale dell'Accordo.

In materia di armi leggere e di piccolo calibro, l'articolo 8 prevede l'impegno delle Parti a rispettare e adempiere integralmente i rispettivi obblighi internazionali applicabili in materia di lotta al commercio illegale e a cooperare e garantire il coordinamento delle attività di contrasto del predetto commercio a livello mondiale, regionale, sub-regionale e nazionale.

Il Titolo IV (articoli da 9 a 16) disciplina la collaborazione in materia di: questioni sanitarie e fitosanitarie; dogane; investimenti; introduzione ed applicazione di regole per favorire la concorrenza, la trasparenza e la certezza del diritto; promozione dell'accesso ai rispettivi mercati nel settore dei servizi; tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

In particolare, l'articolo 16, con riferimento alla protezione della proprietà intellettuale, sottolinea che le Parti ne riconoscono l'importanza crescente per la creazione di prodotti, servizi e tecnologie innovativi nei rispettivi paesi e convengono di continuare a collaborare e a scambiarsi informazioni non riservate in merito ad attività e progetti definiti di comune accordo, con l'obiettivo di promuovere, proteggere e far rispettare tali diritti, anche attraverso un'applicazione efficace ed efficiente a livello doganale.

Il Titolo V (articoli da 17 a 22) detta disposizioni in tema di giustizia, libertà e sicurezza, disciplinando, all'articolo 17, la promozione dello Stato di diritto e il rafforzamento delle istituzioni, anche attraverso reciproci scambi di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione.

L'articolo 18 prevede l'istituzione di un dialogo per migliorare, anche attraverso lo scambio di informazioni e di competenze, la protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi e delle migliori pratiche internazionali.

Ai sensi dell'articolo 19 le Parti promuovono il dialogo sulle politiche in materia di migrazione, compresi la migrazione legale

e irregolare, il traffico e la tratta di esseri umani, e sulla protezione internazionale. Le Parti si impegnano altresì a riammettere, senza formalità, i propri cittadini presenti irregolarmente nel territorio dell'altra Parte e convengono di negoziare, previa richiesta, la stipulazione di un accordo per disciplinare la riammissione dei cittadini della Repubblica di Singapore e degli Stati membri dell'Unione europea, dei cittadini di altri Paesi e degli apolidi.

Le Parti concordano inoltre di cooperare: nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, attuando e promuovendo le norme internazionali, quali le Convenzioni delle Nazioni Unite di riferimento (articolo 20); nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, operando conformemente alle raccomandazioni della *task force* « Azione finanziaria » e procedendo a scambi di informazioni e competenze (articolo 21); in materia di droghe illecite, sulla base di principi ispirati alle convenzioni e dichiarazioni internazionali pertinenti, con l'obiettivo di ridurre il traffico, la domanda e l'offerta (articolo 22).

Il Titolo VI (articoli da 23 a 38) definisce gli ambiti di cooperazione in materia di diritti umani, di servizi finanziari, economica, fiscale, di politica industriale. Inoltre individua i meccanismi per coordinare le rispettive politiche in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ma anche nell'ambito delle scienze, della tecnologia e dell'innovazione, dell'istruzione e della cultura, dell'occupazione e affari sociali e della sanità.

Il Titolo in commento definisce altresì gli ambiti di cooperazione nel settore dell'energia e dei trasporti. Particolare priorità viene annessa anche all'impegno delle Parti a tutelare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica, quale presupposto dello sviluppo e della prosperità delle generazioni future. Infine, le Parti si adoperano a promuovere la cooperazione statistica e a sostenere il dialogo con la società civile, stante il contributo prezioso che essa può assicurare al processo di dialogo e cooperazione previsto dall'Accordo.

Il Titolo VII (articoli 39 e 40) impegna le Parti a mettere a disposizione i mezzi necessari al conseguimento degli obiettivi di cooperazione, compatibilmente con le rispettive risorse, nonché ad instaurare un dialogo regolare sulle rispettive politiche di aiuto allo sviluppo.

Il Titolo VIII (articolo 41) istituisce un Comitato misto, che si riunisce di norma una volta ogni due anni, con il compito di assicurare il buon funzionamento e la corretta applicazione dell'Accordo, formulando, se del caso, apposite raccomandazioni.

Il Titolo IX (articoli da 42 a 52), infine, contiene una clausola evolutiva per l'eventuale intensificazione delle forme di cooperazione e ribadisce la piena facoltà degli Stati membri dell'Unione europea di avviare attività di cooperazione bilaterale con la Repubblica di Singapore. Particolare rilievo assume la disposizione che prevede, in caso di violazione degli elementi essenziali dell'Accordo, la possibilità di una sospensione degli obblighi in esso previsti.

Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 prevedono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciò premesso, nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019.

C. 1150 approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO (FDI), *presidente e relatore*, rammenta che un identico disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame era stato incardinato nella scorsa legislatura presso la Commissione esteri del Senato, senza tuttavia che se ne concludesse l'iter.

L'Accordo – il cui testo è costituito da un breve preambolo e da 16 articoli – ricalca il modello degli analoghi strumenti pattizi relativi alla cooperazione in materia di difesa ed è volto a fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, con l'obiettivo di consolidare le rispettive capacità difensive, migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.

Quanto al suo contenuto, l'Accordo, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1), individua (articolo 2) gli obiettivi e le modalità della cooperazione bilaterale, tra i quali in particolare: lo sviluppo e l'aggiornamento della politica della difesa; la partecipazione del personale militare ad esercitazioni e programmi di formazione; la lotta alla pirateria marittima e ad altre attività sulla sicurezza marittima; lo scambio di esperienze tramite esercitazioni congiunte e la partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace sotto l'egida delle Nazioni Unite.

Competenti all'attuazione dell'Accordo sono i Ministeri della Difesa delle due Parti (articolo 3).

L'articolo 4 definisce le aree di cooperazione, tra le quali, sono annoverati: il supporto ad iniziative commerciali connesse a materiale e servizi per la difesa, la formazione delle Forze Armate e la sanità militare, l'istituzione di contatti permanenti; la partecipazione ad attività sportive ed esercitazioni; lo scambio di visite reciproche.

I successivi articoli dell'Accordo disciplinano: l'organizzazione delle attività addestrative (articolo 5); la cooperazione nel settore degli equipaggiamenti militari (ar-

ticolo 6); gli aspetti finanziari (articolo 7) e quelli giurisdizionali (articolo 8).

In particolare, l'articolo 8 prevede che le Autorità del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione nei confronti del personale militare e civile del Paese inviante per i reati commessi all'interno del proprio territorio nazionale e punibili secondo la legislazione nazionale del Paese ospitante.

Tuttavia, le Autorità del Paese inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie forze armate e sul personale civile, qualora soggetti alle norme vigenti nel Paese inviante nei casi in cui le infrazioni costituiscano una minaccia per la sicurezza o i beni del Paese inviante o quando i reati sono conseguenti ad atti o omissioni dovuti a comportamento intenzionale o negligente e sono commessi in servizio o in relazione con lo stesso.

Si prevede inoltre che qualora il citato personale ospitato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione del Paese ospitante prevede l'applicazione della pena capitale o altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e con l'ordinamento giuridico del Paese inviante, tali pene e sanzioni non saranno pronunciate e, qualora fossero già state pronunciate, non saranno eseguite.

L'articolo 9 individua le attività vietate nel corso dello scambio mentre l'articolo 10 dispone che il risarcimento dei danni provocati al Paese ospitante da un membro del Paese inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito dell'Accordo, sarà a carico del Paese inviante, di comune accordo e che quando le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o danni causati nello svolgimento o in connessione delle attività condotte ai sensi dell'Accordo, questi verranno rimborsati di comune accordo dalle Parti.

Ulteriori misure riguardano le questioni relative alla regolazione dell'ingresso e della permanenza reciproca di personale (articolo 11), i requisiti sanitari (articolo 12), le condizioni di cessazione anticipata dei programmi di scambio (articolo 13) e le modalità per la protezione e per il trattamento

di informazioni classificate (articolo 14) che saranno utilizzate, trasmesse, conservate e/o trattate in conformità con le leggi e i regolamenti interni vigenti delle Parti.

L'Accordo definisce infine le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 15) e i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata, oltre che i termini per la possibilità di emendarne i contenuti (articolo 16).

Quanto al contenuto del disegno di legge in esame, gli articoli 1 e 2 riguardano rispettivamente la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri imputabili alle spese di missione per lo svolgimento delle visite ufficiali e degli incontri operativi previsti.

L'articolo 4 pone una clausola di invarianza finanziaria per ogni ulteriore spesa, e l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Ciò premesso, nessuno chiedendo di intervenire, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole (*allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.

C. 835 Sasso.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 settembre 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Pellicini, ha svolto la relazione introduttiva. Non essendovi richieste di intervento in

discussione generale, invita il relatore a illustrare la proposta di parere.

Andrea PELLICINI (FDI), *relatore*, rammentando l'importanza del provvedimento che mira a introdurre nel codice penale norme volte a garantire la sicurezza del personale scolastico, illustra una proposta di parere favorevole (*allegato 6*).

Carla GIULIANO (M5S) esprime il proprio disappunto nel constatare come il provvedimento in esame, così come anche la proposta di legge C. 854 esaminata dalla Commissione nella presente seduta, pur investendo profili di competenza della Commissione giustizia, sia stata assegnata in sede referente alla sola Commissione Cultura e non come sarebbe stato più opportuno congiuntamente ad entrambe le Commissioni.

Pur ritenendo necessario che il Parlamento fornisca un segnale di vicinanza al personale scolastico che quotidianamente si impegna per far sì che la scuola costituisca un importante punto di aggregazione per i ragazzi, dichiara tuttavia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Sottolinea infatti come la proposta di legge in esame, seppur condivisibile a livello generale, in quanto recepisce la giurisprudenza consolidata della Cassazione che riconosce il ruolo di pubblico ufficiale al personale scolastico, non prevede lo stanziamento delle necessarie risorse al funzionamento dell'istituendo osservatorio nazionale.

Ritiene inoltre che, come già accaduto altre volte, si sia persa un'occasione per intervenire in maniera più organica, affrontando anche i numerosi altri aspetti attinenti al mondo della scuola, quali, ad esempio, quelli relativi al precariato del personale scolastico e alla mancanza di docenti di sostegno nonché alla loro eccessiva rotazione.

Pertanto ritiene che il provvedimento, seppur teoricamente apprezzabile, non raggiunga l'obiettivo che si è prefissato. Inoltre, costata con sorpresa come la maggioranza da un lato, con il provvedimento in

esame, intervenga introducendo aggravamenti di pena e dall'altro, con altri provvedimenti, contribuisca all'ingiustificato indebolimento delle Forze dell'ordine e della magistratura. Evidenzia quindi che si tratta di un ulteriore intervento distonico nell'ambito della giustizia.

Ribadisce, in fine, come sia necessario intervenire in maniera molto più organica per tutelare il mondo della scuola ed il personale scolastico al quale rivolge un ringraziamento per il meritorio lavoro che svolge quotidianamente.

Devis DORI (AVS) condivide le osservazioni della collega Giuliano in merito all'opportunità che il provvedimento fosse stato assegnato in sede referente anche alla Commissione Giustizia.

Pur condividendo la finalità della proposta di legge in esame, dichiara tuttavia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, in quanto la stessa riguarda soltanto un aspetto della più ampia tematica relativa al mondo della scuola.

Ritiene che sia necessario affrontare la questione attraverso una visione più ampia e sottolinea come, ad esempio, la sicurezza del personale scolastico si ottiene anche attraverso la composizione di classi meno numerose.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto di astensione del Partito Democratico sulla proposta del relatore in quanto, pur sottolineando come l'agenda nazionale sui temi della scuola debba essere una priorità assoluta per il Governo, ritiene che il provvedimento in esame manchi di una visione sistemica, concentrandosi soltanto sul piano penalistico che non può rappresentare l'unica azione per tutelare il personale scolastico.

Evidenzia inoltre come la mancata assegnazione in sede referente anche alla Commissione Giustizia del provvedimento abbia di fatto privato la Commissione della possibilità di contribuire a migliorarne il testo.

Ciro MASCHIO, *presidente*, sottolinea come l'assegnazione dei provvedimenti in

sede referente venga disposta dalla Presidenza della Camera e fa presente che alcune delle disposizioni di carattere penale sono state introdotte nel provvedimento nel corso dell'esame da parte della Commissione Cultura.

Enrico COSTA (A-IV-RE) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Pur condividendo l'impostazione della prima parte del provvedimento in esame, osserva infatti come l'articolo 4 del testo in esame, modificando l'articolo 61 del codice penale, introduca una nuova aggravante di carattere generale in caso di violenza o minaccia ai danni di personale scolastico.

Rileva, quindi, che l'articolo 5 della proposta di legge, modificando l'articolo 336 del codice penale, che già prevede la condotta di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, stabilisce un'aggravante speciale se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti del medesimo personale scolastico già richiamato dall'articolo 61 c.p.

Ritiene che le due aggravanti introdotte non si possano conciliare e pertanto, invita, qualora la maggioranza intenda procedere nella direzione di aggravare la pena se il fatto è commesso nei confronti del personale scolastico, a riformulare il testo per evitare un pasticcio normativo e scongiurare il rischio di applicare entrambe le aggravanti ad un unico comportamento.

Il Viceministro Francesco Paolo SISTO rileva preliminarmente come la questione sia stata valutata già in sede referente, ma nulla toglie che questa sia la sede opportuna per un'ulteriore riflessione propedeutica a eventuali modifiche da parte dell'Assemblea. A suo avviso, non sembra però configurarsi una palese antinomia tra l'aggravante di cui all'articolo 336, nel testo proposto dalla Commissione, e l'aggravante che si propone di introdurre all'articolo 61, che sembrano avere un ambito applicativo diverso.

Simonetta MATONE (LEGA) ritiene che gli articoli 61 e 336 del codice penale, come

modificati, rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della proposta di legge in esame, si riferiscono a due differenti fattispecie, legate anche a recenti fatti di cronaca: il primo ai fatti commessi dagli studenti negli istituti scolastici nei confronti del personale scolastico ed il secondo ai fatti commessi dai genitori o dai tutori nei confronti del medesimo personale.

Evidenzia quindi che, sebbene il Parlamento non dovrebbe agire sulla spinta di fatti di cronaca, tali situazioni devono essere affrontate rapidamente.

Valentina D'ORSO (M5S) ritiene che sarebbe utile precisare che la nuova aggravante dell'articolo 61 del codice penale prevista dall'articolo 4 della proposta in esame deve trovare applicazione nei delitti commessi con violenza e minaccia « a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività », al fine di scongiurare l'applicazione della stessa anche per delitti commessi da chi non era a conoscenza del ruolo svolto dalla vittima.

Ciro MASCHIO, *presidente*, accogliendo in tal senso una richiesta del relatore, sospende brevemente la seduta al fine di consentirgli di valutare le osservazioni avanzate dai colleghi.

La seduta, sospesa alle 14.35, riprende alle 15.

Andrea PELLICINI (FDI), *relatore*, alla luce delle osservazioni avanzate dai colleghi presenta una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (*allegato 7*).

Il Viceministro Francesco Paolo SISTO prende atto della nuova proposta di parere presentata dal relatore.

Valentina D'ORSO (M5S) ringrazia il relatore per la sensibilità dimostrata al tema da lei sottolineato che era stato già evidenziato attraverso un emendamento dal suo gruppo nel corso dell'esame in sede referente del quale preannuncia la presentazione anche ai fini dell'esame in Assemblea.

Rivedendo il parere già espresso dal suo gruppo, dichiara quindi il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sulla nuova proposta di parere avanzata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore (*allegato 7*).

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 settembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 15.

ALLEGATO 1

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. C. 854 Schifone e Foti.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,
esaminato il testo come risultante dall'esame delle proposte emendative approvate, da ultimo, nella seduta del 18 luglio 2023;

premessi che:

l'articolo 2 tra le finalità delle iniziative da realizzare nell'ambito della « Set-

timana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche » (STEM), alla lettera n) individua quella di promuovere iniziative finalizzate all'applicazione delle competenze STEM in ambito giuridico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018. C. 1149
Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La II Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

l'Accordo è finalizzato a migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, consentendo una stretta collaborazione tra i due Paesi in tale settore, precisando, all'articolo 1 gli ambiti dell'assistenza giudiziaria in materia penale, fra cui la ricerca e l'identificazione di persone, la

notificazione degli atti giudiziari, l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni, la confisca di proventi illeciti e le intercettazioni telefoniche e ambientali con finalità probatoria;

il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica prevede l'ordinaria formula di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, nonché le consuete clausole di copertura finanziaria e di entrata in vigore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019. C. 1260 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premessi che:

l'Accordo è finalizzato a migliorare i rapporti di cooperazione dell'Italia con l'Armenia per rendere più efficace il contrasto alla criminalità nel settore giudiziario penale e, in particolare a regolamentare specifiche forme di assistenza giudiziaria, quale ad esempio l'audizione di testimoni o imputati attraverso la video conferenza, non disciplinate dalla Convenzione euro-

pea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, nonché a rendere più rapide le procedure di cooperazione prevedendo forme di comunicazione diretta tra i due Stati;

il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica prevede l'ordinaria formula di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, nonché le consuete clausole di copertura finanziaria e di entrata in vigore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1267
Governo.**

PARERE APPROVATO

La II Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

l'Accordo contribuisce al consolidamento del partenariato globale tra l'Unione europea e Singapore, promuovendo la cooperazione politica e settoriale e le azioni congiunte su questioni di reciproco interesse, disciplinando, in particolare la cooperazione nei campi del commercio e investimenti, politica industriale, sanità, ambiente e cambiamenti climatici, energia, fiscalità, istruzione e cultura, lavoro, occupazione e affari sociali, scienza, tecnologia

e trasporti; tra gli ambiti contemplati dall'Accordo figura altresì la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, sotto i profili della cooperazione giudiziaria, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, criminalità organizzata e corruzione;

il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica prevede l'ordinaria formula di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, nonché le consuete clausole di invarianza finanziaria e di entrata in vigore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019. C. 1150 approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

l'Accordo è volto a fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, con l'obiettivo di consolidare le rispettive capacità difensive, migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi;

in particolare, l'articolo 8 disciplina l'esercizio della giurisdizione nei confronti del personale militare e civile del Paese inviante per i reati commessi all'interno del Paese ospitante;

il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica prevede l'ordinaria formula di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, nonché le disposizioni in materia finanziaria e di entrata in vigore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. C. 835 Sasso.**PROPOSTA DI PARERE**

La II Commissione,

esaminato il testo come risultante dall'esame delle proposte emendative approvate, da ultimo, nella seduta del 25 luglio;

premesso che:

l'articolo 4 introduce tra le circostanze aggravanti comuni di cui all'articolo 61 del codice penale l'aver agito nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola;

l'articolo 5 modifica l'articolo 336 del codice penale (*Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale*) al fine di introdurre una circostanza aggravante a effetto speciale, prevedendo un aumentato di pena fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un diri-

gente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola;

analogamente, l'articolo 6 novella l'articolo 341-bis del codice penale (*Oltraggio a pubblico ufficiale*) introducendo una circostanza aggravante a effetto speciale – che comporta un aumento di pena fino alla metà – ove il fatto sia commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola;

valutata favorevolmente la finalità di contrastare i fenomeni di violenza esercitata dagli studenti e dai loro familiari nei confronti del personale scolastico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 7

Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. C. 835 Sasso.**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato il testo come risultante dall'esame delle proposte emendative approvate, da ultimo, nella seduta del 25 luglio;

premesso che:

l'articolo 4 introduce tra le circostanze aggravanti comuni di cui all'articolo 61 del codice penale l'aver agito nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola;

l'articolo 5 modifica l'articolo 336 del codice penale (*Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale*) al fine di introdurre una circostanza aggravante a effetto speciale, prevedendo un aumentato di pena fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola;

analogamente, l'articolo 6 novella l'articolo 341-bis del codice penale (*Oltrag-*

gio a pubblico ufficiale) introducendo una circostanza aggravante a effetto speciale – che comporta un aumento di pena fino alla metà – ove il fatto sia commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola;

valutata favorevolmente la finalità di contrastare i fenomeni di violenza esercitata dagli studenti e dai loro famigliari nei confronti del personale scolastico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di verificare i rapporti tra l'aggravante comune introdotta all'articolo 61 c.p. con quella speciale introdotta all'articolo 336, sotto il profilo del soggetto attivo della condotta;

all'articolo 4, si valuti l'opportunità di precisare che l'aggravante di cui all'articolo 61 trova applicazione nei delitti commessi con violenza e minaccia « a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività ».

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'Ing. Sergio Cappelletti, *Managing Director* della DRASS Group sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della Difesa 57

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) 57

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 59

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del professor David Della Morte Canosci, Docente di medicina interna all'Università di Roma – Tor Vergata, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00075 Saccani Jotti sul programma « Soldato sicuro » 59

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare. Atto n. 56 (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 59

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 60

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 settembre 2023.

Audizione informale dell'Ing. Sergio Cappelletti, *Managing Director* della DRASS Group sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della Difesa.

L'Audizione si è svolta dalle 8.40 alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 settembre 2023. — *Presidenza del presidente Antonino MINARDO.* —

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Perego di Cremona.

La seduta comincia alle 9.30.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.

C. 1342 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che sul disegno di legge di delegazione europea le Commissioni di settore sono chiamate a deliberare una relazione che sarà trasmessa alla XIV Commissione e che l'esame del provvedimento nelle Commissioni di settore, dovrà concludersi entro mercoledì 27 settembre.

Giovanni MAIORANO (FDI), *relatore*, introduce l'esame del disegno di legge osservando che la legge di delegazione europea e la legge europea costituiscono i due strumenti di adeguamento all'ordinamento comunitario. In particolare, mentre la legge europea contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea, la legge di delegazione europea contiene le deleghe legislative necessarie per il recepimento delle direttive europee e per l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.

Venendo, quindi, ai contenuti del disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 (C. 1342), evidenzia che esso consta di 13 articoli, divisi in tre Capi e reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a sette direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a quattro regolamenti europei. Il disegno di legge è inoltre accompagnato da un allegato (Allegato A), che elenca dieci direttive da recepire con decreto legislativo.

Si sofferma, quindi, sugli articoli 3 e 4 che introducono i principi e criteri direttivi specifici di delega riferiti, rispettivamente, alla Direttiva UE 2022/2555 del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (c.d. « direttiva NIS 2 »), il cui termine per il recepimento è fissato al 17 ottobre 2024, e alla Direttiva UE 2022/2557 del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici, entrata in vigore dal 16 gennaio 2023.

Al riguardo segnala che la Direttiva 2022/2555, oltre ad abrogare la Direttiva 2016/1148 (c.d. direttiva NIS, *Network and Information Security*), modifica sia il Regolamento n. 910/2014 sull'identità digitale, sia la Direttiva 2018/1972, che ha istituito il Codice eu-

ropeo delle comunicazioni elettroniche, mentre la Direttiva 2022/2557 abroga la direttiva 2008/114/CE dell'8 dicembre 2008.

Con specifico riferimento all'articolo 3 osserva che, oltre ai principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 32 della legge che ha disciplinato il processo di adeguamento all'ordinamento comunitario (legge 24 dicembre 2012, n. 234), gli ulteriori principi e criteri direttivi specifici assegnati al Governo prevedono l'esclusione dall'ambito di applicazione delle disposizioni della nuova direttiva NIS 2 degli enti della pubblica amministrazione che svolgono le loro attività nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza o della difesa, del contrasto, comprese la prevenzione, le indagini, l'accertamento e il perseguimento dei reati, ivi compresi gli organismi di informazione per la sicurezza ai quali si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124. È inoltre prevista la facoltà di esentare alcuni soggetti specifici che svolgono attività nei richiamati settori o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione, con la precisazione che ciò avvenga mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta delle competenti amministrazioni. Infine, altro principio direttivo è quello che prevede di confermare la distinzione tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale autorità nazionale competente e punto di contatto, e le autorità di settore operanti negli ambiti di cui agli allegati I e II della stessa Direttiva 2022/2555.

L'articolo 4 reca, invece, gli specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della Direttiva 2022/2557 dell'8 dicembre 2008, con la quale il Consiglio dell'Unione europea ha disciplinato la procedura per l'individuazione e la designazione da parte degli Stati membri delle Infrastrutture critiche europee (ECI) che si trovano sul loro territorio, definendo altresì un approccio comune per la valutazione della necessità di migliorarne la protezione. Anche tale articolo dispone che, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nel recepimento di tale Direttiva il Governo debba altresì prevedere l'esclusione, dall'ambito di applicazione delle

disposizioni di recepimento, degli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell'attività di contrasto, compresi gli Organismi di informazione per la sicurezza, ai quali si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124. Vengono, inoltre, tenute ferme le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza dello Stato.

Alla luce di quanto evidenziato e in ragione del fatto che il provvedimento non contiene direttive che riguardano direttamente il comparto della Difesa, preannuncia l'intenzione di presentare una proposta di semplice nulla osta.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun'altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 settembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 9.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 settembre 2023.

Audizione informale del professor David Della Morte Canosci, Docente di medicina interna all'Università di Roma – Tor Vergata, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00075 Saccani Jotti sul programma « Soldato sicuro ».

L'Audizione si è svolta dalle 9.45 alle 10.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. —

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Perego di Cremnago.

La seduta comincia alle 10.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare.

Atto n. 56.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 12 settembre scorso.

Anastasio CARRÀ (LEGA), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO sottolinea l'importanza dello schema di decreto nell'ambito del processo di transizione dalla rappresentanza militare alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, aggiungendo che tale processo si concluderà entro il 31 dicembre 2023 in seguito all'emanazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione di riconoscimento delle associazioni rappresentative a livello nazionale.

Stefano GRAZIANO (PD-IDP) preannuncia, anche a nome del gruppo del Partito democratico, un voto favorevole sul provvedimento in esame e sollecita contestualmente il Governo a velocizzare l'iter di approvazione del citato decreto del Ministro della pubblica amministrazione di riconoscimento delle associazioni rappresentative a livello nazionale.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.15.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare. Atto n. 56.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa):

esaminato, nelle sedute del 1° agosto e del 12 settembre 2023, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare (Atto n. 56);

rilevato che il provvedimento provvede a dare attuazione a quanto previsto nei principi e criteri direttivi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 16, comma 1, della legge 28 aprile 2022, n. 46, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, per la parte riferita al coordinamento normativo delle fonti primarie;

considerato che in attuazione delle deleghe di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'articolo 16, comma 1, della citata legge è stato adottato il decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 206, recante disposizioni di adeguamento delle procedure di contratta-

zione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti (Atto n. 6), su cui la Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazione nella seduta del 23 novembre 2022;

preso atto che la relazione illustrativa del decreto legislativo in esame specifica che non viene esercitata la delega contenuta nell'articolo 9, commi 15 e 16, della citata legge, relativo al decreto legislativo riguardante le limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, in quanto è necessario sentire il parere delle associazioni rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 della legge, e che al momento il competente Ministro per la pubblica amministrazione non ha ancora riconosciuto la rappresentatività a livello nazionale di nessuna delle associazioni iscritte all'albo del Ministero della difesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. C. 911, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*). 62

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. C. 854 (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 62

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*) 63

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare. Atto n. 57 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 70

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2023. Atto n. 62 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) .. 72

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Atto n. 73 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 73

ALLEGATO (*Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo*) 83

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità. Atto n. 58 (Rilievi alla VI Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*) 75

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Atto n. 70 (Rilievi alla II Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*) 76

Schema di decreto ministeriale recante definizione dei requisiti e degli <i>standard</i> minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento. Atto n. 59 (Rilievi alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	76
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario degli interventi infrastrutturali di cui all'allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021. Atto n. 79 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	79
Schema di decreto legislativo di modifica e integrazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune. Atto n. 72 (Rilievi alle Commissioni II e XIII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 10.05.

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche.

C. 911, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente le sole proposte Casu 1.1, 1.2 e 1.3, che, in considerazione del carattere eminentemente ordinamentale delle disposizioni in esse contenute, non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario. Propone, pertanto, di esprimere sulle stesse nulla osta.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.05.

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

C. 854.

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 settembre 2023.

La sottosegretaria Lucia ALBANO rappresenta la necessità di approfondire ulteriormente l'istruttoria riguardante i profili finanziari del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, considerata l'esigenza manifestata dalla rappresentante del Governo, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.
C. 1373 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), *relatore*, ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame, che dispone la conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

In relazione all'articolo 1, evidenzia che la norma estende ad ulteriori fattispecie delittuose l'applicazione della disciplina speciale in materia di intercettazioni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991, che, con riferimento ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia con il mezzo del telefono, reca una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dall'articolo 267 del codice di procedura penale. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato

circa la neutralità finanziaria della disposizione in esame dalla relazione tecnica, secondo la quale gli adempimenti di natura istituzionale, che per i reati interessati dalla medesima disposizione vengono già ordinariamente espletati, sebbene soggetti ad una procedura con tempistiche maggiori, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 2, evidenzia che la norma autorizza la spesa di 43 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la realizzazione delle infrastrutture informatiche digitali centralizzate funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la gestione, la manutenzione evolutiva e l'assistenza informatica delle medesime infrastrutture. La relazione tecnica fornisce una valutazione di massima delle voci di spesa da sostenere per la realizzazione delle infrastrutture coerente con la spesa autorizzata. Al riguardo, sebbene gli oneri siano costituiti da limiti massimi di spesa, rileva la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla ripartizione temporale degli oneri stessi, con particolare riguardo a quelli di carattere temporaneo pari complessivamente a 143 milioni di euro. Infatti, se da un lato il comma 8, prevedendo che le intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 28 febbraio 2025 siano effettuate mediante le nuove infrastrutture digitali, dovrebbe comportare che queste ultime vengano sostanzialmente completate nell'anno 2024, dall'altro lato, il successivo comma 10 imputa invece più di un terzo della spesa all'anno 2025. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 10, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dalla realizzazione di infrastrutture digitali interdistrettuali per l'archiviazione delle intercettazioni, pari a 43 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nonché dalle attività di gestione e manutenzione

delle predette infrastrutture, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale relativo al bilancio triennale 2023-2025, rispettivamente, di conto capitale e di parte corrente, di competenza del Ministero della giustizia. Al riguardo, nel rilevare che il successivo comma 11 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, non formula osservazioni rispetto ai profili di copertura finanziaria dal momento che entrambi i citati accantonamenti recano le occorrenti disponibilità.

Con riguardo all'articolo 3, non ha osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni che si limitano a prevedere che sino al 31 dicembre 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 473-*bis*.1, secondo comma, del codice di procedura civile, davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale il giudice può delegare ad un giudice onorario specifici adempimenti, compresi l'audizione delle parti e l'ascolto del minore, indicando puntualmente le modalità di svolgimento e le circostanze oggetto dell'atto, senza con ciò determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica atteso che l'indennità corrisposta al giudice onorario, come risulta dalla relazione tecnica, rimane immutata in ragione dell'invarianza della funzione giudiziaria svolta.

In relazione all'articolo 4, evidenzia che la norma modifica la disciplina dei corsi di formazione per partecipare ai concorsi per l'attribuzione di incarichi direttivi e semidirettivi per magistrati, di cui all'articolo 26-*bis* del decreto legislativo n. 26 del 2006, precisando che la documentazione relativa a tali corsi sia inviata al Consiglio superiore della magistratura, oltre che con riferimento alla procedura per la valutazione relativa all'attribuzione di incarichi direttivi, anche con riguardo alla procedura concernente quelli semidirettivi di cui al comma 1, lettera *a*), numero 1. Viene, inoltre, fissato il termine – non più di cinque anni prima del termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando

di concorso – entro il quale i suddetti corsi debbono essere svolti da parte dei magistrati ai fini dell'accesso ai concorsi per l'attribuzione degli incarichi, esonerando, altresì, dalla partecipazione ai corsi i magistrati che nel medesimo periodo abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, di cui al comma 1, lettera *a*), n. 2. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, concordando con quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma.

Relativamente all'articolo 5, evidenzia che la norma dispone in via transitoria, sino al 31 marzo 2033 che gli incarichi dirigenziali superiori relativi ai ruoli dell'esecuzione penale esterna, EPE, e degli istituti penali minorili, IPM, possano essere conferiti, anche a titolo di reggenza, ai dirigenti penitenziari del ruolo d'istituto penitenziario in possesso della anzianità di nove anni e sei mesi, di cui al comma 1. Al riguardo, pur preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria della disposizione, ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione volti ad escludere che tale disposizione possa determinare un'alterazione dell'assetto organico del ruolo dei dirigenti d'istituto penitenziario tale da incidere sulla funzionalità delle strutture dell'amministrazione penitenziaria. La norma prevede, altresì, al comma 2, che ai dirigenti penitenziari assunti nei ruoli EPE e IPM non ancora in possesso dell'anzianità prevista per l'attribuzione di incarico superiore, possa essere conferito l'incarico di direttore aggiunto. Al riguardo, pur considerato che, come confermato anche dalla relazione tecnica, il conferimento dell'incarico di direttore aggiunto nelle strutture individuate come sede di incarico superiore è già disciplinato nell'assetto previgente con riferimento ai ruoli dei dirigenti di istituto penitenziario, a suo avviso andrebbero acquisiti chiarimenti in merito agli eventuali oneri retributivi o indennitari connessi all'esercizio di tale incarico che non sembrano essere stati oggetto di valutazione da parte della relazione tecnica.

Per quanto concerne l'articolo 6, non ha osservazioni da formulare atteso il carat-

tere ordinamentale delle disposizioni che si limitano a prevede inasprimenti di pena per coloro che commettono il reato di incendio boschivo.

In relazione agli articoli 7 e 8, evidenzia preliminarmente che le disposizioni, da un lato, prevedono che la quota dell'otto per mille IRPEF, di cui all'articolo 47 della legge n. 222 del 1985, attribuita alla diretta gestione statale, riferita a scelte non espresse dai contribuenti, oggetto di ripartizione nell'anno 2023, sia utilizzata prioritariamente per il finanziamento di interventi straordinari relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, e, dall'altro, introducono, a partire dalle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023, una nuova finalità di destinazione delle risorse dell'otto per mille di diretta gestione statale, ossia quella concernente i predetti interventi straordinari. In proposito non ha osservazioni da formulare. Rileva, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 7 prevede che ai componenti della Commissione valutativa e di monitoraggio delle istanze presentate in relazione alla tipologia di intervento « recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche » nell'ambito della ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. Al riguardo, sotto il profilo della formulazione letterale della disposizione non rileva elementi di criticità.

Relativamente all'articolo 9, evidenzia che la disposizione, al comma 1, abroga l'articolo 10-ter del decreto-legge n. 52 del 2021 che aveva disciplinato, nel quadro dell'emergenza pandemica, gli obblighi di isolamento per le persone risultate positive al SARSCoV-2 e il regime di autosorveglianza per i contatti stretti con soggetti confermati positivi, sopprimendo altresì le disposizioni sanzionatorie relative alla violazione degli obblighi sull'autosorveglianza. Al riguardo non ha osservazioni da formulare giacché la disposizione sopprime una norma di carattere sanzionatorio, alla cui istituzione la relazione tecnica ad essa relativa non aveva associato effetti di maggior

gettito extratributario. La disposizione, inoltre, al comma 2, modifica la frequenza dell'invio dei dati epidemiologici da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che i dati siano comunicati al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità non più quotidianamente bensì con cadenza stabilita, in base alla situazione epidemiologica, con provvedimento della Direzione generale della prevenzione sanitaria. La norma, inoltre, precisa che il Ministero della salute continua a verificare l'andamento della situazione epidemiologica e richiama in ogni caso il potere del Ministro della salute di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica. Anche in tal caso non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che la disposizione modifica la periodicità di un adempimento comunque già svolto dalle amministrazioni responsabili e ribadisce, in capo al Ministero della salute, sia un obbligo di verifica della situazione epidemiologica già disposto a legislazione vigente, sia un potere di ordinanza contingibile e urgente anch'esso già attribuito a legislazione vigente.

In relazione ai commi dall'1 al 3 dell'articolo 10, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma ridefinisce le aree funzionali del Ministero della cultura e prevede che il medesimo Ministero si articoli in un numero non superiore a 4 dipartimenti con un numero di posizioni dirigenziali generali non superiore a 32, compresi i capi dipartimento, ciò a fronte dell'assetto precedente che prevede un'articolazione basata sempre su un numero massimo di 32 uffici dirigenziali generali, compreso il Segretario generale. Gli oneri derivanti dalla disposizione sono indicati pari a euro 171.460 a decorrere dal 2024 e agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della cultura. In merito alla stima dei suddetti oneri, preso atto dei dati e degli elementi forniti della relazione tecnica che consentono la verifica dei relativi importi, non ha osservazioni da formulare.

Dal punto di vista finanziario non ha nulla da osservare anche con riguardo al comma 1, lettera *a*), che indica le aree funzionali in cui il Ministero della cultura svolge la propria attività, concordando con quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che la disposizione si limita ad effettuare una ricognizione delle funzioni già svolte dal predetto Ministero nell'attuale assetto organizzativo e che, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto riguarda invece la disciplina transitoria di cui al comma 2, evidenzia che, mentre la norma, prevedendo che i regolamenti di organizzazione del Ministero della cultura siano adottati entro il 31 dicembre 2023, pare non escludere un'entrata in vigore degli stessi anteriore al 1° gennaio 2024, la relazione illustrativa afferma invece che «l'entrata in vigore del regolamento è in ogni caso fissata a una data non anteriore al 1° gennaio 2024». In proposito ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo, posto che soltanto un'entrata in vigore dei regolamenti a decorrere dal 2024 – che non sembra però risultare dal testo del provvedimento, ma esclusivamente dalla sua relazione illustrativa – consentirebbe l'assunzione dei nuovi incarichi di vertice a partire da tale anno, in coerenza con il profilo temporale degli oneri e con la copertura finanziaria indicati al comma 3.

Quanto all'articolo 10, comma 3, fa presente che tale disposizione provvede agli oneri derivanti dalla nuova articolazione in Dipartimenti del Ministero della cultura, quantificati in misura pari a 171.460 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del medesimo Ministero, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò posto, non ha osservazioni da formulare.

Parimenti, non formula osservazioni rispetto al comma 4 del medesimo articolo 10, stante il contenuto ordinamentale della norma che interviene sui profili attuativi relativi all'erogazione di un contributo, già

previsto a normativa vigente, per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi.

In relazione al comma 5 dell'articolo 10, evidenzia che la norma proroga dal 15 settembre al 15 dicembre 2023 l'incremento di 1 euro del costo dei biglietti di ingresso negli istituti e nei luoghi di cultura statali disposto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023 al fine di finanziare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi alluvionali del maggio 2023. Al riguardo, premesso che alla norma originaria e alla presente disposizione di proroga non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, ribadisce quanto già osservato nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del suddetto decreto-legge circa l'opportunità di acquisire assicurazioni da parte del Governo in merito alla destinazione alla spesa per il 2023 delle maggiori entrate derivanti dalla norma; ciò al fine di escludere eventuali effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto negli esercizi successivi. In proposito, rammenta che il rappresentante del Governo aveva chiarito, presso la Commissione Bilancio – nella seduta del 12 luglio 2023- che le maggiori entrate incassate dal 15 giugno al 15 settembre 2023, derivanti dalla maggiorazione del costo dei biglietti sarebbero state versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno 2023, per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui al comma 2 nel rispetto delle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Considerato, tuttavia, che la proroga ora introdotta concerne i biglietti venduti fino al 15 dicembre 2023, ritiene andrebbero acquisiti ulteriori elementi informativi idonei a suffragare l'assunzione che dalla norma non derivino effetti da contabilizzare sui saldi dell'esercizio 2024.

In relazione ai commi 1 e 2 dell'articolo 11, evidenzia che le disposizioni in esame consentono alle amministrazioni pubbliche di trattenerne in servizio il personale dirigenziale generale fino al 31 dicembre 2026 – in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 – che esclude

il conferimento di incarichi a titolo oneroso a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Al riguardo, nel rammentare che la predetta deroga possiede carattere facoltativo e che alla norma oggetto di deroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, ritiene dovrebbe essere comunque valutata l'opportunità di precisare nel testo del provvedimento, come peraltro confermato anche dalla relazione tecnica, che la disposizione in esame opera nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti. Su tale aspetto ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

Infine, in relazione al comma 3 dell'articolo 11, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la disposizione in esame, con riferimento agli incarichi di vertice negli uffici di diretta collaborazione di autorità politiche, esclude l'applicazione del divieto, di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, di conferire specifici incarichi nelle amministrazioni pubbliche a soggetti collocati in quiescenza sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito per una durata superiore a un anno. La norma mantiene ferma l'applicazione delle norme limitative sul cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici. Al riguardo, premesso che alla norma cui viene introdotta una deroga non sono stati a suo tempo ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, non ha osservazioni da formulare in considerazione di quanto si evince dalla relazione tecnica, ossia che i suddetti conferimenti, nei termini consentiti dalla disposizione in esame, possono essere disposti solo nei limiti delle risorse finanziarie che a legislazione vigente sono già assegnate ai pertinenti capitoli di spesa di ciascuna amministrazione.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, con riferimento all'articolo 2, che prevede l'istituzione di infrastrutture informatiche digitali centralizzate funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero, evidenzia che il profilo tempo-

rale della spesa in conto capitale a tal fine autorizzata al comma 10 risponde a un criterio di progressività degli interventi strutturali da realizzare, che consentirà comunque di garantire la funzionalità della nuova architettura già a decorrere dal 28 febbraio 2025, in coerenza con quanto stabilito al comma 8 del medesimo articolo 2, nonché di destinare le risorse per investimenti stanziati nell'anno 2025 a ulteriori interventi di potenziamento e implementazione di cablaggi, impiantistica e strumenti digitali, in modo tale da assicurare il pieno funzionamento nel corso del tempo delle predette infrastrutture digitali.

Segnala, poi, che le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, che consentono, sino al 31 marzo 2033, di conferire ai dirigenti penitenziari in possesso di un'anzianità di nove anni e sei mesi gli incarichi dirigenziali superiori relativi ai ruoli dell'esecuzione penale esterna e degli istituti penali minorili, riprendono i contenuti di misure già adottate in passato e non comportano alterazioni dell'assetto organico del ruolo dei predetti dirigenti penitenziari tali da incidere sulla funzionalità delle strutture dell'amministrazione penitenziaria, anche in ragione della presumibile esiguità del numero di unità di personale interessate.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, precisa inoltre che il conferimento dell'incarico di direttore aggiunto ai dirigenti penitenziari assunti nei ruoli dell'esecuzione penale esterna e degli istituti penali minorili non in possesso dei prescritti requisiti di anzianità non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri di natura retributiva o indennitaria, dal momento che i soggetti interessati continueranno a percepire il trattamento economico dirigenziale già in godimento e ad essi non verrà attribuita la speciale indennità aggiuntiva prevista, per gli incarichi di direzione nell'ambito degli istituti penitenziari per adulti e per minorenni e per gli uffici di esecuzione penale esterna, dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023, fermo restando che l'autorizzazione di spesa recata dal comma 3 del medesimo articolo 14 è stata

determinata considerando l'integrale copertura dei medesimi incarichi di direzione.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 10, recante la nuova articolazione in dipartimenti del Ministero della cultura, per cui si prevede l'adozione, entro il 31 dicembre 2023, dei relativi regolamenti di organizzazione, fa presente che il conferimento degli incarichi ai capi dei citati dipartimenti avrà luogo, in sede di prima applicazione, nel corso dell'anno 2024, in coerenza con il profilo temporale della spesa a tal fine autorizzata dal successivo comma 3.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, che recano la proroga dal 15 settembre al 15 dicembre 2023 della maggiorazione del costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, sottolinea che le maggiori entrate derivanti dalla predetta proroga saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento degli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, istituito dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, nel rispetto delle previsioni di carattere generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, senza determinare effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento.

Condivide, infine, la necessità di specificare, al comma 1 dell'articolo 11, che la possibilità per le pubbliche amministrazioni di trattenere in servizio, fino al 31 dicembre 2026, il personale dirigenziale generale preposto alle strutture cui è demandata la realizzazione di interventi inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza sarà attuata nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, in coerenza con quanto esplicitato al riguardo nella relazione tecnica riferita alla citata disposizione.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), *relatore*,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Go-

verno, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1373, di conversione in legge del decreto-legge n. 105 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento all'articolo 2, che prevede l'istituzione di infrastrutture informatiche digitali centralizzate funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero, il profilo temporale della spesa in conto capitale a tal fine autorizzata al comma 10 risponde a un criterio di progressività degli interventi strutturali da realizzare, che consentirà comunque di garantire la funzionalità della nuova architettura già a decorrere dal 28 febbraio 2025, in coerenza con quanto stabilito al comma 8 del medesimo articolo 2, nonché di destinare le risorse per investimenti stanziati nell'anno 2025 a ulteriori interventi di potenziamento e implementazione di cablaggi, impiantistica e strumenti digitali, in modo tale da assicurare il pieno funzionamento nel corso del tempo delle predette infrastrutture digitali;

le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, che consentono, sino al 31 marzo 2033, di conferire ai dirigenti penitenziari in possesso di un'anzianità di nove anni e sei mesi gli incarichi dirigenziali superiori relativi ai ruoli dell'esecuzione penale esterna e degli istituti penali minorili, riprendono i contenuti di misure già adottate in passato e non comportano alterazioni dell'assetto organico del ruolo dei predetti dirigenti penitenziari tali da incidere sulla funzionalità delle strutture dell'amministrazione penitenziaria, anche in ragione della pre-

sumibile esiguità del numero di unità di personale interessate;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, il conferimento dell'incarico di direttore aggiunto ai dirigenti penitenziari assunti nei ruoli dell'esecuzione penale esterna e degli istituti penali minorili non in possesso dei prescritti requisiti di anzianità non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri di natura retributiva o indennitaria, dal momento che i soggetti interessati continueranno a percepire il trattamento economico dirigenziale già in godimento e ad essi non verrà attribuita la speciale indennità aggiuntiva prevista, per gli incarichi di direzione nell'ambito degli istituti penitenziari per adulti e per minorenni e per gli uffici di esecuzione penale esterna, dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023, fermo restando che l'autorizzazione di spesa recata dal comma 3 del medesimo articolo 14 è stata determinata considerando l'integrale copertura dei medesimi incarichi di direzione;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 10, recante la nuova articolazione in dipartimenti del Ministero della cultura, per cui si prevede l'adozione, entro il 31 dicembre 2023, dei relativi regolamenti di organizzazione, il conferimento degli incarichi ai capi dei citati dipartimenti avrà luogo, in sede di prima applicazione, nel corso dell'anno 2024, in coerenza con il profilo temporale della spesa a tal fine autorizzata dal successivo comma 3;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, che recano la proroga dal 15 settembre al 15 dicembre 2023 della maggiorazione del costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, le maggiori entrate derivanti dalla predetta proroga saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento degli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a

partire dal 1° maggio 2023, istituito dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, nel rispetto delle previsioni di carattere generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, senza determinare effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento;

rilevata la necessità di specificare, al comma 1 dell'articolo 11, che la possibilità per le pubbliche amministrazioni di trattenere in servizio, fino al 31 dicembre 2026, il personale dirigenziale generale preposto alle strutture cui è demandata la realizzazione di interventi inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza sarà attuata nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, in coerenza con quanto esplicitato al riguardo nella relazione tecnica riferita alla citata disposizione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 11, comma 1, dopo le parole: 31 dicembre 2026, aggiungere le seguenti: nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

Marco GRIMALDI (AVS), ringraziando il relatore e la rappresentante del Governo per la puntuale disamina degli aspetti finanziari del provvedimento, chiede a quest'ultima di precisare la risposta sulla richiesta di chiarimenti formulata dal relatore riguardante gli eventuali oneri retributivi o indennitari conseguenti all'esercizio dell'incarico di direttore aggiunto da parte dei dirigenti penitenziari assunti nei ruoli dell'esecuzione penale esterna e degli istituti penali minorili che non sono ancora in

possessiono dell'anzianità prevista per l'attribuzione di incarico superiore.

La sottosegretaria Lucia ALBANO ribadisce che i soggetti interessati continueranno a percepire il trattamento economico dirigenziale già in godimento e ad essi non verrà attribuita la speciale indennità aggiuntiva prevista, per gli incarichi di direzione nell'ambito degli istituti penitenziari per adulti e per minorenni e per gli uffici di esecuzione penale esterna, dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023, fermo restando che l'autorizzazione di spesa recata dal comma 3 del medesimo articolo 14 è stata determinata considerando l'integrale copertura dei medesimi incarichi di direzione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare.

Atto n. 57.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, rappresenta preliminarmente che lo schema di decreto non è corredato dal parere del Consiglio di Stato, segnala che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale

schema prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta con il menzionato parere. Fa presente che, pertanto, la Commissione non potrà procedere all'espressione del parere di propria competenza fino a quando non sarà trasmesso il citato parere del Consiglio di Stato.

Passando all'esame dei profili finanziari del provvedimento, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, che reca disposizioni in materia di revisione dello strumento militare, è adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere *a)* e *c)*, e comma 2 della legge n. 119 del 2022 ed è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame, in attuazione di quanto previsto dalla delega di cui alla legge n. 119 del 2022, reca specifiche modifiche al decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare, incrementando di 10.000 unità l'organico complessivo dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare previsto a decorrere dal 2034, portandolo da 150.000 a 160.000 unità, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*. Segnala che tale incremento viene, altresì, distribuito tra le predette Forze armate, i relativi ruoli e categorie di personale militare, come indicato all'articolo 1, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*. Rileva che vengono, inoltre, dettate specifiche disposizioni volte a sopperire alla carenza di professionalità ad alta qualificazione, estendendo la possibilità, prevista dalla normativa vigente con esclusivo riferimento agli ufficiali medici, di reclutare ufficiali in servizio permanente con il grado di capitano, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, consentendo, inoltre, il reclutamento di ufficiali in ferma prefissata quadriennale da impiegare per la difesa delle infrastrutture spaziali e dello spazio cibernetico, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*. Segnala che le disposizioni in esame hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024, come indicato all'articolo 4, comma 2, e che dalle stesse non devono derivare nuovi o mag-

giori oneri a carico del bilancio dello Stato, come indicato all'articolo 4, comma 3. Osserva, inoltre, che la relazione tecnica, con specifico riguardo all'articolo 1, conferma che, nel rispetto di quanto previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge n. 119 del 2022, il provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed è realizzato entro limiti di spesa compatibili con il conseguimento dei risparmi derivanti dalle misure di revisione e razionalizzazione dello strumento militare, tra le quali quelle relative alle riduzioni d'organico, previste dalla legge n. 244 del 2012. Fa presente che su tale aspetto, in particolare, la relazione tecnica riferisce che, rispetto al modello a 150.000 unità, che consente un risparmio complessivo pari a euro 1.448.537.966, l'adozione del nuovo modello a 160.000 unità assicurerà, comunque, un risparmio a regime pari a euro 900.403.406 che risulta sufficiente ad assicurare sia la copertura degli oneri sia la copertura dei tagli apportati al bilancio della Difesa disposti da precedenti provvedimenti a valere su tali risparmi, continuando a rendere disponibili risorse da destinare al riequilibrio dei settori di spesa del medesimo dicastero, pari a 216.286.857 euro, secondo le finalità previste dalla legge n. 244 del 2012.

Alla luce di tale ricostruzione, rileva che la relazione tecnica fornisce dati ed elementi di valutazione che consentono di verificare che l'incremento degli organici previsto dal provvedimento in esame risulta riconducibile a regime dal 2034 entro limiti di spesa che assicurano la realizzazione di un volume di risparmi pari a 216.286.857 euro, ma non offre elementi utili per valutare la congruità dei risparmi medesimi a realizzare le finalità a cui essi dovrebbero essere destinati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge n. 244 del 2012, ossia assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e sostenerne le capacità operative. Inoltre, rileva che la medesima relazione tecnica non fornisce elementi che consentano di mettere a confronto i risparmi di spesa realizzabili a legislazione vigente con

quelli a legislazione variata in relazione ai singoli esercizi che intercorrono dall'anno di entrata in vigore del presente provvedimento, ossia il 2024, all'anno previsto per la realizzazione del modello professionale delle Forze armate a 160 mila unità nel 2034, al netto degli oneri imputati ai risparmi medesimi da disposizioni legislative vigenti, secondo lo sviluppo temporale da esse previsto. Osserva che tali informazioni risulterebbero invece utili ai fini della verifica degli effetti finanziari del provvedimento giacché, da un lato, come riferito dalla stessa relazione tecnica, già alla fine dell'anno in corso il volume organico complessivo delle Forze armate, pari a 160.788 unità, dovrebbe risultare molto prossimo a quello ora fissato a regime dall'anno 2034 di 160.000 unità, e, dall'altro, i risparmi previsti a legislazione vigente, che dovrebbero assorbire i maggiori oneri derivanti dalla nuova modulazione dell'organico, dovrebbero risultare massimi a regime, ossia a partire dall'anno 2034, e più contenuti negli anni precedenti, in ragione dell'andamento decrescente della consistenza dell'organico. In particolare, rileva che tali informazioni consentirebbero di valutare per ciascun anno, e non solo a regime, la consistenza dei risparmi residui da iscrivere nei fondi di cui all'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare, anche al fine di verificarne l'idoneità a realizzare le finalità per le quali i predetti fondi sono stati istituiti, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, di contabilità e finanza pubblica, che, in merito alle relazioni tecniche riferite alle disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, prescrive che esse devono contenere un quadro analitico delle proiezioni finanziarie, almeno decennali, delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Non ha nulla da osservare, invece, con riguardo all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), considerato che tali disposizioni, come confermato anche dalla relazione tecnica, sono volte a consentire la valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi, e che i relativi reclutamenti saranno effettuati, con riferimento a quello degli ufficiali in servi-

zio permanente con il grado di capitano, in presenza di vacanze organiche e, con riguardo a quello degli ufficiali in ferma quadriennale da impiegare nei settori *cyber* e spazio della Difesa, entro il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media stabilito annualmente dalla legge di bilancio.

In merito ai profili di copertura, invece, fa presente che l'articolo 4, comma 3, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In proposito, per quanto concerne la formulazione letterale della disposizione, non ha osservazioni.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti rispetto alle implicazioni finanziarie del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2023.

Atto n. 62.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, fa presente che l'articolo 1 dello schema di decreto in esame, corredato di relazione tecnica « esplicativa », ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge n. 145 del 2016, provvede alla ripartizione per l'anno 2023 delle risorse del Fondo di

cui al comma 1 del medesimo articolo 4, destinato al finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

Rileva che gli interventi da finanziarie con riferimento all'anno in corso sono indicati nella deliberazione del Consiglio dei ministri del 1° maggio 2023 e sono stati autorizzati dal Parlamento con le risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, rispettivamente, il 27 e il 29 giugno scorsi. In proposito, evidenzia preliminarmente che il Fondo oggetto di riparto, iscritto sul capitolo 3006 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca uno stanziamento per l'anno 2023 di euro 1.443.524.748.

In particolare, fa presente che tale importo, inferiore rispetto alla dotazione iniziale del Fondo medesimo, pari a 1.547.475.787 euro per l'anno 2023, stabilita dalla legge n. 197 del 2022, è il risultato, da un lato, della riduzione operata, nell'ammontare di 177.158.071 euro, ai fini dell'adempimento delle obbligazioni esigibili nello stesso anno 2023 relative all'autorizzazione e alla proroga delle missioni internazionali per l'anno 2022 e, dall'altro, dei rimborsi derivanti dai pagamenti effettuati dall'ONU come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali, per un importo pari a 29.207.032 euro, nonché dell'ulteriore integrazione del Fondo, per un ammontare di 44 milioni di euro, disposta dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2023.

Segnala che lo stanziamento del Fondo stesso per l'anno 2024 risulta invece determinato, secondo quanto previsto dalla citata legge di bilancio n. 197 del 2022, in 276.900.000 euro. Evidenzia come tale stanziamento assuma rilevanza ai fini del provvedimento in esame giacché, sebbene il fabbisogno finanziario programmato per lo svolgimento delle missioni riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento abbia come ambito temporale di riferimento l'anno 2023, costituiscono oggetto di riparto del Fondo – in conformità a quanto già regi-

strato in occasione dell'esame parlamentare di precedenti schemi di decreto aventi analogo contenuto – non solo le risorse relative allo stanziamento previsto per l'anno 2023, ma anche quelle relative allo stanziamento previsto per l'anno 2024. Evidenzia come tale circostanza derivi dal fatto che, per effetto della disciplina contabile entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato proprio all'articolo 1 dello schema di decreto in esame, la contabilizzazione delle risorse in bilancio avviene, con riferimento a tutti e tre i saldi di finanza pubblica, in funzione della scadenza prevista per il pagamento delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi, cosiddetta esigibilità, anziché in base al prodursi del tradizionale impegno di spesa sullo stanziamento di competenza.

In applicazione del regime testé descritto, tenendo conto dell'effettiva esigibilità delle obbligazioni, rileva che il presente schema di decreto imputa pertanto gli oneri derivanti dalle missioni internazionali autorizzate dal Parlamento per l'anno 2023, pari complessivamente ad euro 1.720.424.576, in parte, quanto a 1.443.524.748 euro, allo stanziamento del Fondo relativo all'anno 2023, e per la restante parte, pari a 276.899.828 euro, alle risorse iscritte sul Fondo stesso per l'anno 2024.

Fa presente, quindi, che l'articolo 2 dello schema di decreto in esame determina i criteri di calcolo dell'indennità da corrispondere al personale in missione, in applicazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 145 del 2016, mentre l'allegato 1 indica la ripartizione delle risorse del Fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri della difesa, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale nonché della Presidenza del Consiglio dei ministri, titolari dei singoli interventi.

Tutto ciò considerato, rilevato che il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali oggetto di riparto reca le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare le spese previste, non ha osservazioni

da formulare circa i profili finanziari del provvedimento.

Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sullo schema in esame.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Atto n. 73.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, segnala preliminarmente che lo schema di decreto non è corredato dall'intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per alcune disposizioni dell'atto, né dal parere della medesima Conferenza per le restanti disposizioni.

Rappresenta che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta con l'intesa e il parere precedentemente menzionati. Fa presente, pertanto, che fino alla trasmissione delle necessarie integrazioni la Commissione non potrà procedere all'espressione del parere di propria competenza.

Passando all'esame dei profili finanziari del provvedimento, in sostituzione del relatore, osserva che il presente schema di decreto legislativo reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Nel segnalare che il decreto costituisce attuazione della delega prevista dall'articolo 10 della legge n. 127 del 2022 con cui si è previsto l'adeguamento al regolamento (UE) 2018/848 e al regolamento (UE) 2017/625, fa presente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Quanto alle diverse disposizioni del provvedimento, con riferimento alla previsione di informatizzare i procedimenti amministrativi che impongono obblighi a carico degli operatori, contenuta nell'articolo 3 dello schema, ritiene che andrebbe chiarito se tali procedimenti siano già informatizzati o se si potrà provvedere all'informatizzazione nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

In merito all'articolo 4, che individua i compiti dell'autorità di controllo, osserva che esiste già una convenzione per i controlli tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e l'Agenzia delle dogane, che prevede oneri a carico del Ministero. Al riguardo, a suo avviso andrebbe quindi confermato che vi siano presso il Ministero adeguati stanziamenti a legislazione vigente per fare fronte a tali spese. Rileva, tra l'altro, la convenzione del 2022 fa riferimento alla futura adozione di specifiche indicazioni da parte della Commissione europea in materia di valutazione della probabilità di non conformità, per cui sarebbe utile sapere se vi sono stati o sono previsti incrementi del numero di controlli alla luce di nuove indicazioni da parte della Commissione europea rispetto al numero indicativo speci-

ficato nella convenzione e se sussistano sufficienti risorse per fare fronte a tali incrementi.

In merito all'articolo 11, che disciplina la designazione del laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali, richiama i requisiti previsti dall'articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625 per i laboratori nazionali di riferimento. Al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, a suo avviso, andrebbero fornite maggiori informazioni circa le risorse previste a legislazione vigente da destinare alle attività che sarà chiamato a svolgere il laboratorio nazionale di riferimento, chiarendo l'idoneità delle stesse rispetto ai requisiti previsti dalla normativa europea. Inoltre, ritiene che andrebbe chiarito se alla istituzione e gestione dell'elenco dei laboratori da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste si possa far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Per quanto concerne il sistema di controllo e certificazione previsto dal Titolo III dello schema, rileva la necessità di acquisire una conferma dal Governo in ordine alla possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte ai compiti ad esse assegnati con le risorse previste a legislazione vigente.

In relazione al Titolo IV, atteso che il nuovo sistema sanzionatorio previsto differisce dal precedente contenuto nel decreto legislativo n. 20 del 2018 e che in alcuni casi sembra ridursi l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate, non ha osservazioni, nel presupposto che le entrate da sanzioni non siano già scontate in bilancio e destinate a specifiche finalità di spesa. Ritiene, comunque, utile una conferma a tale proposito.

Infine, in merito alla previsione di adeguati scambi informativi tra le autorità competenti e gli organismi di controllo per l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 24 e 25, ritiene che andrebbe assicurato che tali attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione una nota dell'Ufficio legislativo economia del Ministero dell'economia e delle finanze contenente elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate (*vedi allegato*).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

Atto n. 58.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 13 settembre 2023.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate nella precedente seduta, fa presente che la definizione di veicolo, recata dalla novella introdotta dall'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), e basata sul possesso di valori relativi alla velocità di progetto e al peso netto dei veicoli, non comporta una riduzione della platea dei beni mobili classificabili come veicoli rispetto alla norma-

tiva vigente, tenendo conto delle caratteristiche dei veicoli allo stato soggetti all'obbligo assicurativo considerando l'ampliamento della platea stessa conseguente all'inclusione nella definizione di veicolo anche dei veicoli elettrici leggeri che saranno individuati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti formulati dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (Atto n. 58);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che la definizione di veicolo, recata dalla novella introdotta dall'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), e basata sul possesso di valori relativi alla velocità di progetto e al peso netto dei veicoli, non comporta una riduzione della platea dei beni mobili classificabili come veicoli rispetto alla normativa vigente, tenendo conto delle caratteristiche dei veicoli allo stato soggetti all'obbligo assicurativo e considerando l'ampliamento della platea stessa conseguente all'inclusione nella definizione di veicolo anche dei veicoli elettrici leggeri che saranno individuati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro il

termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta della relatrice.

La Commissione approva la proposta della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

Atto n. 70.

(Rilievi alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, ricorda preliminarmente che il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12 della legge di delegazione europea 2021, reca l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento, ossia di sequestro, e di confisca ed è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, atteso che la relazione tecnica chiarisce come le risorse disponibili a legislazione vigente garantiscano la piena attuazione delle disposizioni in esame, posto che le stesse si inseriscono nell'ambito delle attività istituzionali già svolte dalle amministrazioni interessate. Lo schema di decreto in esame, infatti, è assistito da una generale clausola di neutralità e interviene in materia di riconoscimento dei provvedimenti di congelamento,

ossia di sequestro, e di confisca, integrando parzialmente l'attuale disciplina recata dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, in materia di sequestro, e dal decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, in materia di confisca. Ricorda, in proposito, che ad entrambi i provvedimenti, assistiti da una generale clausola di neutralità, non sono stati ascritti effetti finanziari.

Per quanto riguarda, specificamente, l'articolo 1 del presente provvedimento, secondo cui il Ministro della giustizia è competente a richiedere allo Stato di emissione il rimborso degli importi versati a titolo di risarcimento per l'esecuzione di provvedimenti emessi da altro Stato, evidenzia che la norma ribadisce quanto già previsto a legislazione vigente, rispettivamente, dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 35 del 2016 e dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 137 del 2015.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 8 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, volta a prevedere che dall'attuazione delle sue disposizioni non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, sotto il profilo della formulazione della disposizione, non ha osservazioni.

Tutto ciò considerato, propone di esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto ministeriale recante definizione dei requisiti e degli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), nonché dei presupposti e

delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento.

Atto n. 59.

(Rilievi alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato in attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 99 del 2022, che ha disciplinato l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.

Rileva che lo schema in esame è volto a determinare i requisiti e gli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonché i presupposti e le modalità per la revoca del medesimo accreditamento.

In particolare, fa presente che l'articolo 1 dello schema di decreto in esame definisce l'oggetto del decreto, prevedendo che le regioni recepiscano i requisiti e gli *standard* minimi fissati dal provvedimento, potendo stabilire eventuali criteri aggiuntivi, nonché disciplinino le procedure per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy e per la sua eventuale sospensione o revoca.

Segnala poi che l'articolo 2, relativo alla costituzione degli ITS Academy, affida alle regioni, nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di programmazione dell'offerta formativa, il compito di prevedere, nell'ambito di piani territoriali triennali di intervento, la costituzione degli ITS Academy con riferimento alle aree tecnologiche stabilite a livello nazionale. In particolare, si prevede che, in base all'accordo tra i soggetti fondatori di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 99 del 2022, siano presentate proposte progettuali triennali relative a uno o più percorsi for-

mativi di istruzione tecnologica superiore, in risposta ad avvisi predisposti dalle regioni. Fa presente che si dispone quindi che le regioni, tenuto conto di quanto previsto dallo schema di decreto in esame, procedano alla selezione delle candidature, sempre secondo procedure e criteri da esse definiti e che, a seguito dell'approvazione della candidatura, i soggetti fondatori avviano l'*iter* per la costituzione della Fondazione di partecipazione.

Osserva che il successivo articolo 3 prevede che le Fondazioni siano riconosciute quali ITS Academy, a seguito del completamento dell'*iter* previsto dal precedente articolo 2, con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche e che si prevede altresì che, per utilizzare la denominazione « ITS Academy », le Fondazioni debbano essere accreditate secondo quanto previsto dallo schema di decreto in esame.

Con riferimento al sistema di accreditamento, rileva che l'articolo 4 dispone che accedano al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore le Fondazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 3 che possiedono i requisiti e gli *standard* previsti dai successivi articoli 6, 7, 8 e 9, ulteriormente dettagliati nella tabella di cui all'allegato A dello schema di decreto.

Evidenzia come l'articolo 5 rimetta ad un decreto ministeriale l'individuazione dei criteri sulla base dei quali è possibile autorizzare una Fondazione a fare riferimento a una delle aree tecnologiche individuate a livello nazionale in deroga alle previsioni che escludono, da un lato, la presenza di ITS Academy operanti nella medesima area tecnologica nella medesima provincia e, dall'altro, la possibilità per una Fondazione di fare riferimento a più di un'area qualora nella stessa regione siano già presenti altri ITS Academy operanti nella medesima area. È quindi disciplinato il procedimento attraverso cui le Fondazioni ITS Academy già accreditate sono autorizzate ad ampliare la propria offerta formativa anche a una o più aree tecnologiche ulteriori rispetto a quella primaria di riferimento.

Ribadisce, poi, che gli articoli 6, 7, 8 e 9 definiscono requisiti necessari ai fini del-

l'accreditamento e relativi, rispettivamente, alla solidità finanziaria ed organizzativa, all'onorabilità e affidabilità del soggetto giuridico, alle risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali, nonché alle risorse umane e professionali delle Fondazioni.

Rileva che l'articolo 10 disciplina le verifiche in ordine al mantenimento del possesso dei requisiti per l'accreditamento degli ITS *Academy*, mentre gli articoli 11 e 12 regolano, rispettivamente, le ipotesi di sospensione dell'accreditamento e le relative procedure.

Fa presente, quindi, che l'articolo 13 prevede le ipotesi di revoca dell'accreditamento, specificando che alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento di cui al capo III della legge n. 99 del 2022, nonché della possibilità di utilizzare la denominazione « ITS *Academy* » e di attivare percorsi formativi rientranti nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, mentre il successivo articolo 14 attribuisce alle regioni il compito di definire le procedure per la revoca stessa.

Rileva che l'articolo 15 prevede un potere sostitutivo del Ministero dell'istruzione e del merito che può essere attivato nel caso in cui, a seguito di una segnalazione da parte del medesimo Ministero di irregolarità o anomalie nel funzionamento di una Fondazione, la regione di riferimento rimanga inattiva.

Segnala che l'articolo 16 prevede una disciplina transitoria ai sensi della quale dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame e per un periodo pari a tre anni, si intendono temporaneamente accreditate le Fondazioni ITS *Academy* di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, della legge n. 99 del 2022. Si stabilisce altresì un termine di novanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento in esame per l'adozione da parte delle regioni degli atti di rispettiva competenza. Fino all'adozione di una propria disciplina per l'accreditamento degli ITS *Academy*, le regioni verificano la sussistenza dei requisiti e degli *standard* minimi di accreditamento previsti dal decreto in esame e propongono

l'accreditamento della Fondazione o il rigetto della relativa richiesta al Ministero dell'istruzione e del merito.

Da ultimo, fa presente che l'articolo 17 reca una clausola di salvaguardia riferita alle competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano, mentre il successivo articolo 18 prevede che le disposizioni di cui allo schema di decreto in esame si applichino a partire dalla sua entrata in vigore.

Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, nel segnalare che lo schema non è corredato relazione tecnica, rileva che l'articolo 19 dispone che all'attuazione dello schema di decreto in esame si provveda nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In proposito, osserva preliminarmente che detta clausola di invarianza riflette, anche nella formulazione, la disposizione contenuta nell'articolo 7, comma 7, della legge n. 99 del 2022, ai sensi della quale alle disposizioni del medesimo articolo 7, che disciplinano gli l'accreditamento degli ITS *Academy*, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alla luce di tale previsione e considerando che i compiti affidati dal provvedimento al Ministero dell'istruzione e del merito e alle regioni appaiono riconducibili alle rispettive funzioni istituzionali, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che le risorse disponibili a legislazione vigente siano sufficienti a far fronte anche ai nuovi adempimenti previsti dallo schema in esame. Sul punto ritiene opportuno, comunque, acquisire una conferma da parte del Governo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente che i compiti affidati dal provvedimento alle regioni e al Ministero dell'istruzione e del merito rientrano nel perimetro delle funzioni istituzionali già svolte a legislazione vigente dai predetti soggetti, che potranno pertanto far fronte

ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sottolinea che, in particolare, le regioni, già prima della riforma di cui alla legge n. 99 del 2022, esercitavano le funzioni relative all'accreditamento degli istituti tecnici superiori, mentre le attività in materia di accreditamento degli ITS *Academy* attribuite alla competenza del Ministero dell'istruzione e del merito dalla medesima legge n. 99 del 2022 e specificate dal provvedimento in esame sono limitate alla fase transitoria di cui all'articolo 16 dello schema di decreto in esame e si riferiscono alle sole Fondazioni costituite e riconosciute a partire dal 1° luglio 2023, potendo, pertanto, essere gestite dalle strutture amministrative esistenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente la "Definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS *Academy*), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento" (Atto n. 59);

preso atto dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che:

i compiti affidati dal provvedimento alle regioni e al Ministero dell'istruzione e del merito rientrano nel perimetro delle funzioni istituzionali già svolte a legislazione vigente dai predetti soggetti, che potranno pertanto far fronte ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

in particolare, le regioni, già prima della riforma di cui alla legge n. 99 del 2022, esercitavano le funzioni relative all'accreditamento degli istituti tecnici superiori, mentre le attività in materia di accreditamento degli ITS *Academy* attribuite alla competenza del Ministero dell'istruzione e del merito dalla medesima legge n. 99 del 2022 e specificate dal provvedimento in esame sono limitate alla fase transitoria di cui all'articolo 16 dello schema di decreto in esame e si riferiscono alle sole Fondazioni costituite e riconosciute a partire dal 1° luglio 2023, potendo, pertanto, essere gestite dalle strutture amministrative esistenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta del relatore.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), nel preannunciare l'astensione del gruppo del Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista sulla proposta di valutazione favorevole formulata dal relatore, ricorda che la proposta di legge di iniziativa del deputato Serse Soverini, approvata in un testo unificato poi tradottosi nella legge n. 99 del 2022, promuoveva la finalità di rafforzare l'istruzione tecnica all'interno del sistema di formazione, mentre è costretta a constatare che, nell'attuazione della riforma, viene progressivamente meno il carattere generalista degli istituti tecnologici superiori il cui intervento sarà limitato a specifici settori produttivi, come peraltro messo in risalto anche dalle organizzazioni sindacali.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario degli interventi infrastruttu-

rali di cui all'allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021.

Atto n. 79.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, concernenti un insieme di opere di edilizia statale da realizzare in Sicilia e Calabria.

In particolare, rileva che l'articolo 1, comma 1, dello schema dispone la nomina dell'ingegner Francesco Sorrentino, Provveditore interregionale alle opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, quale Commissario straordinario per la realizzazione dei richiamati interventi, in sostituzione dell'ingegner Tommaso Colabufo, che ricopriva in precedenza il medesimo incarico di Provveditore e che, a decorrere dal 5 agosto 2022, è stato nominato Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia.

Segnala che l'ingegner Colabufo era stato nominato Commissario straordinario per le medesime opere con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022 a seguito del collocamento in quiescenza dell'ingegner Gianluca Ievolella, anch'egli *pro tempore* Provveditore interregionale alle opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, che era stato nominato commissario con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021.

Osserva che il comma 2 dell'articolo 1 dello schema in esame prevede che al nuovo Commissario straordinario siano applicate

le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, che aveva previsto il conferimento del primo incarico commissariale, successivamente integrate dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022, che ha previsto la prima sostituzione nell'incarico.

Con riferimento ai profili finanziari di tali provvedimenti, ricorda anzitutto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, all'articolo 4, contempla una clausola di invarianza che, al comma 1, precisa che al Commissario straordinario, in ragione dell'incarico attribuito, non spetta alcun compenso o emolumento aggiuntivo a carico della finanza pubblica e, al comma 2, prevede che gli oneri connessi alla realizzazione dell'opera siano a carico del quadro economico dell'opera stessa senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene all'attività di supporto all'espletamento dell'incarico del Commissario, segnala che il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto prevede che il Commissario straordinario possa avvalersi del provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva che per il supporto tecnico delle attività connesse alla realizzazione dell'opera, invece, il comma 3 del medesimo articolo 2 consente al Commissario di avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, della Unità Tecnica-Amministrativa istituita, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, presso il medesimo Dipartimento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 136 del 2013, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti individuati come pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Fa presente che, con le integrazioni introdotte dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022, il Commissario è autorizzato ad as-

sumere le funzioni di stazione appaltante e, in tal caso, ad aprire apposita contabilità speciale. Evidenzia che, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 2019, il citato articolo 6 individua altresì la quota di risorse, a valere sul quadro economico degli interventi da realizzare, che può essere destinata alle spese per supporto tecnico, stabilendo un limite di 200.000 euro annui, suscettibile di aumento del 50 per cento in ragione dell'anno di riferimento, sulla base di specifiche e motivate esigenze, previa autorizzazione della competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tutto ciò premesso, poiché il provvedimento in esame non presenta profili rilevanti dal punto di vista finanziario, muovendosi all'interno della cornice economica definita dai precedenti provvedimenti richiamati dal comma 2 dell'articolo 1 dello schema, propone di esprimere sullo stesso una valutazione favorevole.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta della relatrice.

La Commissione approva la proposta della relatrice.

Schema di decreto legislativo di modifica e integrazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

Atto n. 72.

(Rilievi alle Commissioni II e XIII).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, ricorda che lo schema in esame è adottato in attuazione dell'articolo 2 della

legge di delegazione europea 2021 che ha delegato il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative. Ciò premesso, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, che si compone di 13 articoli ed è corredato di relazione tecnica, interviene in più punti sul decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, concernente il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune, provvedimento al quale non sono stati ascritti effetti finanziari.

Segnala che il provvedimento ha essenzialmente lo scopo di rimodulare sanzioni comminate per le violazioni in materia di politica agricola comune e di introdurre sanzioni riferite a nuove fattispecie nella medesima materia.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto che il presente decreto interviene sulla disciplina sanzionatoria riferita alla politica agricola comune, da un lato novellando il vigente decreto legislativo n. 42 del 2023, di analogo contenuto, corredato di clausola di invarianza e al quale non sono stati ascritti effetti di gettito per le sanzioni ivi previste, dall'altro introducendo nuove sanzioni.

Osserva che lo schema di decreto in esame è a sua volta corredato di clausola di invarianza finanziaria e la relativa relazione tecnica conferma tale invarianza, specificando in particolare che la nuova disciplina sarà comunque applicata dagli Organismi pagatori italiani nell'esercizio del loro ruolo istituzionale di soggetti responsabili della gestione e del controllo dei pagamenti della Politica agricola comune e, pertanto, da esso non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 13 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, volta a prevedere che dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti in esso previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, sotto il profilo della formulazione della disposizione, non si hanno osservazioni.

Tutto ciò premesso, formula una proposta di valutazione favorevole.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta della relatrice.

La Commissione approva la proposta della relatrice.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 settembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Atto n. 73.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
UFFICIO LEGISLATIVO - ECONOMIA

Roma 20 settembre 2023

APPUNTO

OGGETTO: AG 73 - Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla salute delle piante nonché sui prodotti fitosanitari

Analisi degli effetti finanziari

È pervenuto il Dossier del Servizio Bilancio dello Stato, recante gli elementi di carattere finanziario che presentano profili di criticità. Si riporta di seguito una griglia di sintesi recante, nella prima colonna, le osservazioni riportate nel Dossier e, nella seconda, gli elementi di risposta del Governo.

Dossier	Governo
Articolo 3	
Al riguardo, in merito alla previsione di informatizzare i procedimenti amministrativi che impongono obblighi a carico degli operatori, andrebbe chiarito se tali procedimenti siano già informatizzati o se si potrà provvedere all'informatizzazione nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.	Gli obblighi amministrativi a carico degli operatori sono già informatizzati dal Sistema Informativo Biologico (SIB), operante nell'ambito dell'infrastruttura SIAN, e istituito con Decreto ministeriale del 1° febbraio 2012 n. 2049 "Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici" (pubblicato nella GU n. 70 del 23-3-2012).
Articolo 4	
Al riguardo, considerato che esiste già una convenzione per i controlli tra il Ministero e l'Agenzia delle dogane, che prevede oneri a carico del Ministero andrebbe solo confermato che vi siano presso il Ministero adeguati stanziamenti a legislazione vigente per fare fronte a tali spese. Tra l'altro, la Convenzione del 2022 fa riferimento alla futura adozione di specifiche indicazioni da parte della Commissione europea in materia di valutazione della probabilità di non conformità, per cui sarebbe	Con riferimento alla Convenzione triennale per i controlli stipulata tra il Ministero e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si conferma che sono presenti presso il Ministero adeguati stanziamenti a legislazione vigente per fare fronte a tali spese. Inoltre, con riferimento alle indicazioni da parte della Commissione Europea in materia di valutazione della probabilità di non conformità, si precisa che la Commissione, con il documento "DG AGRI working document on additional official

<p>utile sapere se vi sono stati o sono previsti incrementi del numero di controlli alla luce di nuove indicazioni da parte della Commissione europea rispetto al numero indicativo specificato nella Convenzione e se vi sono sufficienti risorse per fare fronte a tali incrementi.</p>	<p><i>controls on products originating from certain third countries</i>”, trasmesso con la nota Ref. Ares(2022)8848674 del 20/12/2022, ha fornito indicazioni sulla frequenza dei controlli fisici sulle partite biologiche e in conversione destinate ad essere importate nell’Unione Europea nell’anno 2023, recepite con Decreto Ministeriale n. 165043 del 20(03/2022, e che vi sono sufficienti risorse per far fronte ai controlli ivi previsti. Allo stato non sono pervenute dalla Commissione Europea ulteriori indicazioni per l’anno 2024, ultimo anno del triennio.</p>
Articolo 11	
<p>Al riguardo, si evidenzia che il regolamento (UE) 2017/625 all’articolo 100 prevede che i laboratori nazionali di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dispongono o possono disporre per contratto di personale adeguatamente qualificato e formato alle tecniche di analisi, prova e diagnosi applicate nel loro ambito di competenze, e di personale di sostegno ove necessario; b) possiedono o hanno accesso all’infrastruttura, alle attrezzature e ai prodotti necessari per svolgere i compiti loro assegnati; c) garantiscono che il loro personale o qualsiasi personale assunto per contratto abbia una buona conoscenza delle norme e prassi internazionali e che nel corso delle attività di lavoro siano presi in considerazione i più recenti sviluppi nel settore della ricerca a livello nazionale, dell’Unione e internazionale; d) dispongono degli strumenti necessari per svolgere i loro compiti in situazioni di emergenza, o vi hanno accesso; e e) se del caso, dispongono degli strumenti per rispettare le norme di biosicurezza. <p>Pertanto, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbero fornite maggiori informazioni circa le risorse previste a legislazione vigente da destinare alle attività che sarà chiamato a svolgere il laboratorio nazionale di riferimento, chiarendo la idoneità delle stesse rispetto ai requisiti previsti dalla normativa europea.</p> <p>Inoltre, andrebbe chiarito se alla istituzione e gestione dell’elenco dei laboratori da parte del Ministero si possa far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.</p>	<p>Con riferimento alle osservazioni formulate all’articolo 11 (Designazione del laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali) ovvero se il laboratorio di riferimento designato sia in grado di assolvere ai compiti indicati dall’articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625 con le risorse previste a legislazione vigente, si rappresenta che, come già evidenziato nella Relazione Tecnica, l’attività prevista nel provvedimento rientra nell’ambito dell’attività ordinaria ed istituzionale dell’ICQRF, che dispone di 5 laboratori ufficiali ai sensi degli articoli 37 e seguenti del regolamento (UE) 2017/625, di cui uno sarà designato quale laboratorio nazionale di riferimento. Le attività previste nel provvedimento in esame sono già svolte dai Laboratori dell’ICQRF, che operano da sempre in conformità del Regolamento (UE) 2017/625, che prescrive rigorosi canoni di competenza del personale, richiede adeguati livelli di disponibilità di risorse, nonché l’accreditamento alla norma internazionale EN ISO 17065. Pertanto, sono già sussistenti i requisiti di cui all’articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625, il quale stabilisce che i laboratori di riferimento devono soddisfare le prescrizioni di cui all’articolo 37, paragrafo 4, lettera e), all’articolo 37, paragrafo 5, all’articolo 39, all’articolo 42, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettere a) e b), e all’articolo 42, paragrafo 3.</p> <p>Parimenti, con riferimento alla istituzione e gestione dell’elenco dei laboratori da parte del Ministero, si assicura che le attività conseguenti possono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, poiché trattasi di attività già svolta ai sensi del decreto ministeriale del 12 marzo 2014 n. 2592, recante Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l’analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell’art. 12 del Reg. (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni.</p>
Articoli da 17 a 21	

<p>Al riguardo, in relazione al sistema di controllo e certificazione andrebbe assicurato che le amministrazioni interessate possano far fronte ai compiti ad esse assegnati con le risorse previste a legislazione vigente. Per quanto riguarda l'istituzione di una banca dati pubblica e di una infrastruttura digitale pubblica, di cui all'articolo 21, non si hanno rilievi da formulare tenuto conto della clausola d'invarianza finanziaria e di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la possibilità di provvedervi con le risorse disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>I procedimenti amministrativi descritti negli articoli 17, 18, 19 e 20 (Notifica dell'operatore, rilascio del certificato da parte dell'organismo di controllo, pubblicazione degli elenchi degli operatori da parte del Ministero e uscita dell'operatore dal sistema di controllo) sono attualmente gestiti e informatizzati tramite il Sistema Informativo Biologico (SIB), operante nell'ambito dell'infrastruttura SIAN, e istituito con Decreto ministeriale del 1° febbraio 2012 n. 2049 "Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici" (pubblicato nella GU n. 70 del 23-3-2012). Pertanto, tutte le amministrazioni interessate possono far fronte ai compiti assegnati, in quanto già attualmente operative per assolvere a tale scopo.</p>
Articoli da 22 a 27	
<p>Riguardo le sanzioni previste dagli articoli da 22 a 27, atteso che il nuovo sistema sanzionatorio previsto differisce dal precedente contenuto nel decreto legislativo n. 20 del 2018 e che in alcuni casi sembra ridursi l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, non vi sono osservazioni nel presupposto che le entrate da sanzioni non siano già scontate in bilancio e già destinate a specifiche finalità di spesa. Sarebbe utile una conferma a tale proposito.</p>	<p>Con riferimento al sistema sanzionatorio e, in particolare, in merito alla previsione di adeguati scambi informativi tra le autorità competenti e gli organismi di controllo per l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 24 e 25, si rappresenta che tale scambio informativo è già operativo e si avvale della Banca dati vigilanza del SIAN, istituita con decreto 16 febbraio 2012.</p>

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (atto n. 58)	86
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità. Atto n. 58 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	87
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19. Atto n. 76 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	87
Schema di decreto legislativo recante recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168. Atto n. 74. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	92

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 settembre 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di

autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (atto n. 58).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.20 alle 9.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 9.50.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

Atto n. 58.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 settembre 2023.

Marco OSNATO, *presidente*, rammenta che il termine fissato per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato per la giornata odierna e che si è concluso questa mattina stessa il previsto ciclo di audizioni, prende atto della necessità, manifestata dal relatore De Bertoldi, di disporre di ulteriore tempo per l'approfondimento dei contenuti delle audizioni e per la stesura del parere. Chiede pertanto al Governo la disponibilità ad attendere sino alla prossima settimana l'espressione del parere da parte della Commissione.

La Sottosegretaria Lucia ALBANO, a nome del Governo, dichiara la disponibilità ad attendere qualche ulteriore giorno l'espressione del parere da parte della Commissione, sottolineando tuttavia l'esigenza che il parere sia reso al più tardi entro la fine della prossima settimana.

Marco OSNATO, *presidente*, ringrazia il Governo per la disponibilità manifestata. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.

Atto n. 76.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Mariangela MATERA (FDI), *relatrice*, illustra il provvedimento in esame. Ricorda anzitutto che il regolamento (UE) 2017/2402 – modificato dal regolamento oggetto di recepimento – definisce la cartolarizzazione e stabilisce: gli obblighi di *due diligence*, di mantenimento del rischio e di trasparenza incombenti alle parti che intervengono nelle cartolarizzazioni; i criteri per la concessione di crediti; i requisiti per vendere cartolarizzazioni a clienti al dettaglio; un divieto di ricartolarizzazione; i requisiti per le SSPE (società veicolo), nonché le condizioni e le procedure relative ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni. Instaura altresì un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (« cartolarizzazioni STS »).

Il regolamento introduce un divieto di ricartolarizzazione, fatte salve le deroghe per determinati casi di ricartolarizzazioni, utilizzate per fini legittimi, e chiarisce quando i programmi di emissione di *commercial paper* garantiti da attività (ABCP) siano da considerarsi ricartolarizzazioni. Le ricartolarizzazioni sono consentite solo in casi specifici per salvaguardare gli interessi degli investitori. Inoltre, per il finanziamento dell'economia reale il regolamento evidenzia l'importanza che i programmi ABCP interamente garantiti che non introducono eventuali risegmentazioni in aggiunta alle operazioni finanziate dal programma restino al di fuori dell'ambito di applicazione del divieto di ricartolarizzazione. Le norme si applicano agli investitori istituzionali e ai cedenti, ai promotori, ai prestatori originari e alle società veicolo per la cartolarizzazione.

Più in dettaglio, gli investitori di una posizione verso una cartolarizzazione devono innanzitutto effettuare alcune verifiche al fine di valutare i rischi insiti nell'operazione prima di assumersene la responsabilità (*due diligence*) e appurare che il prodotto sia idoneo per il cliente prima di procedere alla vendita. Le società emittenti di una cartolarizzazione devono: mantenere un interesse economico netto non inferiore al 5 per cento, del suo valore

(mantenimento del rischio); mettere a disposizione dei detentori di posizioni verso la cartolarizzazione, delle autorità competenti e, su richiesta, di potenziali investitori, tutte le informazioni dettagliate e i documenti di base per consentire loro di comprendere la transazione (trasparenza); applicare gli stessi criteri per la concessione di crediti che applicano alle esposizioni non cartolarizzate. Le società veicolo per la cartolarizzazione non devono avere la propria sede in un Paese terzo a rischio elevato. I repertori di dati sulle cartolarizzazioni devono essere autorizzati e controllati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, che ha il potere di revocare la loro registrazione; devono inoltre raccogliere e mantenere tutti i dettagli relativi alle cartolarizzazioni e renderli disponibili a titolo gratuito per gli investitori e le autorità competenti.

Il regolamento evidenzia che, ai fini dell'instaurazione di un quadro prudenziale più sensibile al rischio per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS), l'Unione deve definire con precisione la cartolarizzazione STS, perché altrimenti la disciplina normativa più sensibile al rischio per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione si applicherebbe nei diversi Stati membri a tipologie diverse di cartolarizzazioni. Gli emittenti possono utilizzare il termine STS quando la cartolarizzazione, sia essa a breve o lungo termine, soddisfa un insieme definito di criteri al fine di distinguerla da quelle più complesse e opache e consentire ad alcuni investitori istituzionali di applicare un quadro di gestione del capitale più sensibile al rischio. Entro il 1° gennaio 2021, e successivamente ogni tre anni, il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza pubblica una relazione sull'esperienza del regolamento. Ricorda che detto regolamento è in vigore dal 1° gennaio 2019.

Al riguardo, rammenta che il decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 131 ha provveduto a un primo adeguamento al regolamento (UE) 2017/2402; in particolare, esso ha esplicitato le competenze delle Autorità nazionali di vigilanza ai sensi delle norme del citato regolamento e ha introdotto un

quadro sanzionatorio amministrativo per le violazioni del medesimo. Rammenta inoltre che inoltre, in seno al cosiddetto *Capital Market Recovery Package* (un intervento di revisione normativa diretto a sostenere i cittadini e le imprese dell'Unione europea durante la crisi del Coronavirus e nella successiva ripresa dell'economia), con il regolamento (UE) 2021/557 e il regolamento (UE) 2021/558 è stata introdotta, a livello europeo, una riforma del regime normativo delle cartolarizzazioni, tesa a rafforzare la capacità degli enti creditizi di sostenere la ripresa economica, attraverso la creazione di un quadro specifico per le cartolarizzazioni sintetiche semplici, trasparenti e standardizzate (STS) strutturate su attivi nel bilancio dell'originator, attraverso l'estensione del *framework* STS già in vigore per le cartolarizzazioni tradizionali, incluso il trattamento patrimoniale preferenziale della senior tranche; la rimozione degli ostacoli che il quadro normativo pone alla cartolarizzazione di *non performing loans* (NPL). I regolamenti nn. 557 e 558 del 2021 innovano la normativa in materia di cartolarizzazioni STS (dunque il regolamento UE 2017/2402) così come il regolamento relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi (regolamento (UE) 575/2013, c.d. *Capital Requirements Regulation*, CRR).

In particolare, in seguito alla recente riforma: il regolamento CRR inserisce nel quadro normativo un trattamento regolamentare dedicato alle cartolarizzazioni di NPL, in modo da assicurare che la normativa vigente non sia di ostacolo allo sviluppo del mercato; il regolamento STS istituisce un quadro normativo per le cartolarizzazioni sintetiche STS, estendendo a queste il trattamento prudenziale di favore già previsto per le cartolarizzazioni STS tradizionali e per le sintetiche con sottostanti crediti verso PMI.

Evidenzia che il regolamento n. 557 è in vigore dal 9 aprile 2021 e che la delega per l'adeguamento delle disposizioni nazionali al regolamento cartolarizzazioni, come modificato nel tempo, è contenuta nell'articolo 8 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021).

Al riguardo, evidenzia che lo schema di decreto legislativo consta di tre articoli. L'articolo 1 modifica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF. Accanto a modifiche di carattere formale, viene novellato l'articolo 190-*bis*.2, commi 1 e 2, del TUF (in materia di sanzioni amministrative), al fine di estendere la disciplina delle sanzioni amministrative introdotta in attuazione del regolamento (UE) 2017/2402 anche alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557. In particolare, le norme richiamate dell'articolo 190-*bis*.2 stabiliscono che per le violazioni degli articoli 3, 5, 6, 7, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 paragrafi 1 e 4 e 28 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 e delle norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, si applica: la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato totale annuo, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinato secondo quanto previsto dalla normativa di settore dell'autore della violazione nei confronti delle società ed enti che rivestono il ruolo di cedente, prestatore originario, promotore, SSPE, investitore istituzionale, venditore di una posizione verso la cartolarizzazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/2402, gestore che riceve istruzioni da un investitore istituzionale di cui all'articolo 5, paragrafo, 5 del regolamento (UE) 2017/2402 o verificatore terzo di cui all'articolo 27, comma 2, del regolamento (UE) 2017/2402; la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni nei confronti delle persone fisiche, indicate al comma 4 del medesimo articolo 190-*bis*.2, che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni.

Ricorda che l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria e, infine, l'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Formula dunque sin d'ora una proposta di parere favorevole.

Marco OSNATO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-*ter*, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168.

Atto n. 74.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giulio CENTEMERO (LEGA), *relatore*, illustra il provvedimento in oggetto, rammentando che lo schema è emanato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 6 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (c.d. Legge di delegazione europea 2021).

Ricorda preliminarmente che la raccomandazione CERS/2011/3, qui oggetto di recepimento, esorta gli Stati membri a specificare che l'obiettivo ultimo della politica macroprudenziale è contribuire alla salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo insieme, anche attraverso il rafforzamento della capacità di resistenza del sistema finanziario e la riduzione dell'insorgenza di rischi sistemici, garantendo così un apporto sostenibile del settore finanziario alla crescita economica. La raccomandazione sollecita inoltre gli Stati membri a designare nella legislazione nazionale un'autorità cui spetti la conduzione delle politiche macroprudenziali, generalmente un'istituzione unica (la banca centrale) o un comitato (guidato dalla banca centrale) composto dalle autorità la cui azione abbia un impatto concreto sulla stabilità finanziaria, specificando il processo decisionale

dell'organo direttivo dell'autorità macroprudenziale. Ove sia designata un'istituzione unica in qualità di autorità macroprudenziale, viene richiesto di istituire dei meccanismi per la cooperazione tra le autorità le cui azioni hanno un impatto concreto sulla stabilità finanziaria, fatti salvi i loro rispettivi mandati. Nel documento vengono inoltre specificati funzioni, poteri e strumenti che il CERS raccomanda di assegnare alle autorità macroprudenziali, i presidi a tutela dell'indipendenza delle stesse, nonché le misure di trasparenza e rendicontazione della relativa attività.

Rammenta che lo schema di decreto legislativo è inoltre diretto a recepire l'articolo 23-ter paragrafo 7, e l'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/168 i cui contenuti sono recepiti all'articolo 3 e 4 dello schema.

Passando all'analisi degli articoli evidenzia che l'articolo 1, nel recepire la raccomandazione citata, istituisce e disciplina il Comitato per le politiche macroprudenziali, individuandone funzioni e compiti. Il comma 1 chiarisce anche gli scopi del Comitato. Esso, coerentemente con l'obiettivo della vigilanza macroprudenziale, ha l'obiettivo di perseguire la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso, anche attraverso il rafforzamento della capacità del sistema finanziario di assorbire le conseguenze di eventi che ne minacciano la stabilità, nonché la prevenzione e il contrasto dei rischi sistemici, promuovendo così un contributo sostenibile del settore finanziario alla crescita economica. Nel perseguimento dei propri obiettivi il Comitato agisce in maniera indipendente. In conformità a quanto previsto dalla legge delega, al Comitato partecipano il Governatore della Banca d'Italia, che lo presiede, il Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), il Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e il Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), in rappresentanza delle rispettive Autorità. Alle sedute del Comitato assiste il Direttore Generale del Tesoro, senza diritto di voto. Il Presidente del Comitato, anche su proposta degli altri partecipanti, può invitare terzi

ad assistere a fini consultivi alle sedute, in relazione a specifici argomenti posti all'ordine del giorno. La Banca d'Italia svolge le funzioni di segreteria del Comitato stesso. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno. La disposizione contiene diverse norme procedurali di funzionamento del Comitato medesimo, in materia di fissazione dell'ordine del giorno, modalità di votazione delle proposte, obblighi delle autorità nei confronti del Comitato con riguardo alle raccomandazioni dello stesso. Il Comitato esercita funzioni di analisi, di monitoraggio e di indirizzo strategico ed è dotato di poteri, tra i quali, le facoltà di effettuare, in materia di rischio sistemico, segnalazioni pubblicamente o in via riservata al Governo; indirizzare raccomandazioni alle Autorità che lo compongono; formulare segnalazioni al Parlamento, al Governo, ad altre autorità, enti e organismi dello Stato circa l'opportunità di adottare misure, anche normative; esprimere pareri sulle proposte di atti normativi rilevanti per i suoi obiettivi; elaborare e attuare metodologie e procedure per identificare istituzioni e strutture finanziarie con rilevanza sistemica. Inoltre, il Comitato può richiedere (attraverso le Autorità in esso rappresentate) tutti i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle sue funzioni a soggetti pubblici e privati che svolgono attività rilevanti ai fini della stabilità finanziaria, anche se non soggetti a vigilanza. È inoltre prevista una specifica disciplina sanzionatoria rispetto alla violazione e dell'obbligo di fornire le informazioni richieste dal Comitato ai sensi di legge. Ricordo infine che l'articolo 1 prevede la presentazione da parte del Comitato, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, di una relazione annuale al Governo e alle Camere.

L'articolo 2 modifica il Codice delle assicurazioni private-CAP (D. Lgs. n. 209 del 2005) apportando alla legislazione di settore relativa all'IVASS le modifiche necessarie all'attuazione della raccomandazione citata. Viene in particolare modificato l'articolo 188 del Codice delle assicurazioni private prevedendo, specificamente, in coerenza con le disposizioni europee che re-

golano la gestione dei casi di difficoltà di imprese di assicurazione e di riassicurazione, condizioni e modalità di esercizio dei poteri ivi previsti. In particolare viene sostituito il comma 3-*bis* del predetto articolo 188 al fine di prevedere che l'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, ove la situazione lo richieda, anche a seguito del processo di controllo prudenziale (disciplinato dall'articolo 47-*quinquies* del CAP) adotti (in luogo di averne la facoltà, come previsto secondo le norme vigenti) misure preventive o correttive nei confronti delle singole imprese di assicurazione o riassicurazione. Viene inoltre aggiunto un nuovo comma 3-*quater* all'articolo 188, secondo cui, ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto di rischi sistemici l'IVASS può adottare, sulla base delle raccomandazioni del Comitato per le politiche macroprudenziali, misure preventive o correttive (individuate al già commentato comma 3-*bis*, alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)), nei confronti di tutte o di singole imprese di assicurazione o riassicurazione. Si tratta della restrizione dell'attività, ivi incluso il potere di vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi; del divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria o l'imposizione, per un periodo non superiore a tre mesi prorogabile al massimo per ulteriori tre mesi, di limitazioni, restrizioni o differimenti relativi ai diritti di riscatto esercitabili dai contraenti; del divieto di distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, nonché la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni dell'impresa e del rafforzamento dei sistemi di governo societario, ivi incluso il contenimento dei rischi. L'articolo 3, che recepisce l'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/168, modifica il Testo unico bancario-TUB (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) introducendo, al comma 1, lettera *a*), un nuovo articolo 118-*bis* che disciplina, attraverso un meccanismo di regolazione preventiva dei rapporti contrattuali, le modalità con cui attuare piani di sostituzione in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferi-

mento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Sono in particolare definite le modalità di pubblicazione e comunicazione alla clientela dei piani di sostituzione previsti dal regolamento europeo ovvero dei piani che specificano le azioni che saranno adottate nell'eventualità in cui si verifichi una variazione sostanziale o la cessazione dell'indice di riferimento. La norma prevede che le banche e gli intermediari finanziari pubblichino, anche per estratto, e mantengano costantemente aggiornati sul proprio sito internet i piani previsti dall'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1011/2016. Inoltre, gli aggiornamenti dei piani sono portati a conoscenza della clientela almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, secondo le modalità previste dall'articolo 119 del TUB in materia di comunicazioni periodiche alla clientela (articolo 118-*bis*, comma 1). Viene previsto che le clausole contrattuali aventi a oggetto i tassi di interesse consentono di individuare, anche per rinvio ai piani di sostituzione, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto (articolo 118-*bis*, comma 2). Inoltre devono essere comunicati al cliente, entro trenta giorni dal verificarsi della variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, le modifiche all'indice stesso o l'indice sostitutivo da applicare al contratto al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento come individuati in applicazione della clausola contrattuale prevista al comma 2. L'articolo 118-*bis*, comma 3) definisce i diritti del cliente, i termini per il recesso e le modalità di liquidazione del rapporto. La disposizione prevede l'inefficacia delle modifiche e delle sostituzioni dell'indice di riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni dell'articolo in esame e stabilisce che in caso di inefficacia, si applica l'indice sostitutivo definito ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 ovvero, in caso di mancata fissazione dello stesso, di due indici suppletivi già disciplinati sulla base della normativa nazionale. In particolare in caso di assenza dell'indice

europeo si applica il tasso previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera *a*), vale a dire il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; o, per i contratti di credito di cui al Capo II in materia di credito ai consumatori il tasso previsto dall'articolo 125-bis, comma 7, lettera *a*) che prevede che nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali, il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. (nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese). Il comma 5 dell'articolo 118-bis definisce infine l'ambito di applicazione delle nuove norme.

Il comma 1 lettere da *b*) a *e*), dell'articolo 3, introduce delle modifiche di coordinamento del TUB necessarie a seguito dell'introduzione del nuovo articolo 118-bis.

Il comma 2 detta una disciplina di transizione necessaria a consentire agli intermediari l'inserimento delle clausole sopra descritte anche nei contratti in essere disciplinando inoltre i diritti dei clienti e gli effetti del recesso. Nello specifico la norma stabilisce che entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame, le banche e gli intermediari finanziari: rendono nota alla clientela la pubblicazione dei piani secondo quanto previsto dall'articolo 118-bis, comma 1, secondo periodo, del TUB; comunicano ai clienti, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente contenente in modo evidenziato la formula « Proposta di modifica unilaterale del contratto », le variazioni contrattuali necessarie per introdurre le clausole previste dall'articolo 118-bis, comma 2.

La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Al comma 3 si prevede, inoltre, che le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni sopra richiamate sono inefficaci. Il comma 4 disciplina l'ambito applicativo di tale disciplina transitoria.

L'articolo 4, che recepisce le disposizioni dell'articolo 23-ter, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/168, introduce un nuovo comma 5-bis all'articolo 4-septies.1 del Testo unico della finanza-TUF (decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58) con il quale si stabilisce che il Comitato per le politiche macroprudenziali è l'autorità competente a valutare se una clausola di riserva di uno specifico tipo di accordo originariamente convenuta non rispecchi più, oppure rispecchi con differenze significative, il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento in via di cessazione intendeva misurare e se l'applicazione di tale clausola possa costituire una minaccia per la stabilità finanziaria. Secondo il citato articolo 23-ter, paragrafo 7, infatti questo è proprio uno dei compiti attribuiti all'autorità di vigilanza macroprudenziale. Il Comitato rende pubblici gli elementi considerati alla base di tale valutazione e si dota delle procedure necessarie per la sua effettuazione.

Infine, l'articolo 5 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Formula in conclusione, sin d'ora, una proposta di parere favorevole.

Marco OSNATO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 settembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10 alle 10.05.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 del centro di responsabilità « Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali » dello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2023, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 65 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione</i>)	94
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	101
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Emilia-Romagna. Atto n. 66 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione</i>)	94
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	102
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Puglia. Atto n. 67 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione</i>)	94
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	103
Schema di decreto ministeriale recante definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli istituti tecnologici superiori (ITS <i>Academy</i>), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento. Atto n. 59 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	94

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	97
<i>ALLEGATO 4 (Relazione approvata)</i>	104

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Museo della Shoah in Roma. C. 1295 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	97
Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival. C. 1127 Latini e C. 1289 Manzi (<i>Esame e rinvio</i>) .	98
Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. C. 854 Schifone (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	99
Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. C. 835 Sasso. (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	99
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito, Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 13.50.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di Fratelli d'Italia ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 del centro di responsabilità « Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali » dello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2023, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 65.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 settembre 2023.

Federico MOLLICONE (FDI), *presidente e relatore*, illustra alla Commissione una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Emilia-Romagna.

Atto n. 66.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 settembre 2023.

Rosaria TASSINARI (FI-PPE), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Puglia.

Atto n. 67.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 settembre 2023.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, sottopone alla Commissione una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto ministeriale recante definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento.

Atto n. 59.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, ai sensi

dell'articolo 143 del Regolamento, sullo schema di decreto in esame recante la definizione dei requisiti e degli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accREDITAMENTO degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accREDITAMENTO.

Rammenta che il provvedimento è composto di 19 articoli e di un allegato.

L'articolo 1 prevede che lo schema di decreto individui i requisiti e gli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accREDITAMENTO degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonché i presupposti e le modalità di sospensione e di revoca dell'accREDITAMENTO.

L'articolo 2 dispone che le regioni, nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di programmazione dell'offerta formativa, prevedono, nell'ambito di piani territoriali triennali di intervento, la costituzione degli ITS Academy con riferimento alle aree tecnologiche stabilite a livello nazionale dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e ai rispettivi ambiti di articolazione.

L'articolo 3 prevede che il riconoscimento delle Fondazioni, presupposto ai fini dell'accREDITAMENTO quale ITS Academy, avvenga in forza della conclusione dell'*iter* costitutivo delle Fondazioni (di cui all'articolo 2), e con l'acquisizione della personalità giuridica, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale si ha sede.

L'articolo 4 disciplina le modalità di accREDITAMENTO. Nello specifico prevede che accedano al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore le Fondazioni che si costituiscono secondo l'*iter* previsto dall'articolo 2, che ottengono il riconoscimento ai sensi dell'articolo 3 e che possiedono determinati requisiti e *standard* per l'accREDITAMENTO ad operare in qualità di Fondazioni ITS Academy nelle specifiche aree tecnologiche di riferimento. Relativamente agli *standard* minimi generali per l'accREDITAMENTO, richiede requisiti di solidità fi-

nanziaria ed organizzativa; requisiti di onorabilità e affidabilità del soggetto giuridico; requisiti relativi alle risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali; requisiti relativi alle risorse umane e professionali.

L'articolo 5 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito siano definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accREDITAMENTO, previa intesa tra il ministero e la regione interessata, è possibile autorizzare una Fondazione a fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate a livello nazionale, in deroga alla condizione che, nella medesima provincia, non siano presenti ITS Academy operanti nella medesima area, e/o a fare riferimento a più di un'area tecnologica anche se nella medesima regione sono presenti altri ITS Academy che operano nella medesima area.

L'articolo 6 prevede che costituiscano requisiti di solidità finanziaria ed organizzativa delle Fondazioni i seguenti presupposti: patrimonio non inferiore a determinate soglie, a seconda delle aree tecnologiche di riferimento e del numero dei percorsi di formazione attivi nel territorio di riferimento; tenuta di un sistema di contabilità separata che consenta di individuare il valore dei ricavi e delle spese riferito alle attività e ai servizi gestiti con risorse pubbliche.

L'articolo 7 prevede che il legale rappresentante, gli amministratori e i direttori responsabili amministrativi dimostrino, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, il possesso di alcuni specifici requisiti di onorabilità.

L'articolo 8 prevede che i requisiti relativi alle risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali siano riferiti alla sede principale, alle singole sedi distaccate delle Fondazioni, ai laboratori e alle infrastrutture tecnologicamente avanzate, agli arredi e alle attrezzature.

L'articolo 9 prevede che la Fondazione si avvalga di risorse professionali specificamente dedicate, anche se non in modo esclusivo, che prestano attività per la medesima Fondazione, nelle aree di attività relative alle diverse funzioni indicate nell'allegato A allo schema di decreto in esame,

per almeno ottanta giornate lavorative annue.

L'articolo 10 prevede che le regioni verificano, con cadenza almeno triennale e secondo i criteri e le procedure da esse stabiliti, il mantenimento dei requisiti per l'accREDITAMENTO degli ITS *Academy* ad operare sulle aree tecnologiche di riferimento, nonché il rispetto degli *standard* minimi dei percorsi formativi.

L'articolo 11 dispone che le Fondazioni ITS *Academy* accreditate secondo quanto previsto dal presente provvedimento sono sottoposte a sospensione dell'accREDITAMENTO nelle seguenti ipotesi: mancata comunicazione di variazioni intervenute su proprie caratteristiche aventi effetto sui requisiti dell'accREDITAMENTO; evidenze di irregolarità e/o non piena conformità rispetto ai requisiti minimi previsti dal presente decreto; coinvolgimento della Fondazione in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell'utenza e/o accertamento di inadempimenti inerenti alla corretta informazione degli utenti; rischio fondato di un utilizzo non corretto delle risorse pubbliche ricevute.

L'articolo 12, stabilisce che le regioni definiscono le procedure per la sospensione dell'accREDITAMENTO degli ITS *Academy*. Nelle ipotesi di sospensione, le regioni comunicano alla Fondazione, e contestualmente al ministero, l'irregolarità riscontrata e sono sospese le attività della Fondazione con riferimento all'avvio di nuovi percorsi formativi. Contestualmente, le regioni assegnano alla Fondazione un termine perentorio, compreso fra i trenta e i novanta giorni, per presentare osservazioni e sanare, ove possibile, la situazione di irregolarità. Le regioni comunicano al ministero l'esito della procedura. Fatta salva diversa determinazione delle regioni, in caso di sospensione dell'accREDITAMENTO, la Fondazione ITS *Academy* è tenuta alla prosecuzione delle attività formative in corso di svolgimento fino alla loro conclusione, a garanzia del completamento dei percorsi formativi già intrapresi. Se la Fondazione ITS *Academy*, cui è stato sospeso l'accREDITAMENTO, non supera le criticità riscontrate entro il termine assegnato, essa incorre

nella revoca dell'accREDITAMENTO per perdurante situazione di irregolarità, inadempienza e/o non conformità rispetto al possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'accREDITAMENTO.

L'articolo 13 enuclea i casi di revoca dell'accREDITAMENTO, mentre l'articolo 14 regola le procedure per la revoca dell'accREDITAMENTO.

L'articolo 15 prevede che il ministero possa segnalare eventuali anomalie e/o irregolarità nel funzionamento di un ITS *Academy* alla regione di riferimento, richiedendo l'attivazione di procedimenti amministrativi finalizzati ad accertare la sussistenza dei requisiti di accREDITAMENTO e a verificare l'assenza dei casi di sospensione e di revoca di cui agli articoli 11 e 13. Qualora la regione di riferimento non proceda secondo quanto richiesto, il ministero attiva direttamente procedimenti amministrativi di verifica e, nell'ipotesi di accertamento della sussistenza di uno dei predetti casi di sospensione o di revoca, assegna alla Fondazione interessata un termine perentorio, non inferiore a 30 giorni, per presentare osservazioni e sanare, ove possibile, la situazione di irregolarità. Il ministero comunica alla regione l'esito della procedura.

L'articolo 16 regola la fase transitoria.

L'articolo 17 prevede una clausola di salvaguardia, in base alla quale le province autonome di Trento e di Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente schema di decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

L'articolo 18 dispone che le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano con efficacia immediata a partire dalla sua entrata in vigore.

In ultimo, l'articolo 19 reca una clausola di invarianza finanziaria.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito, Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.

C. 1342 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 settembre 2023.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di Fratelli d'Italia ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che nella seduta del 13 settembre scorso si è concluso l'esame preliminare del provvedimento e che, poiché nel disegno di legge non sono contenute disposizioni ovvero direttive su materie di competenza della VII Commissione, i gruppi hanno rinunciato al termine per la presentazione di emendamenti.

In sostituzione della relatrice, impossibilitata ad intervenire alla seduta odierna, illustra alla Commissione una proposta di relazione favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole formulata. Delibera, altresì, di nominare la deputata Latini quale relatore presso la XIV Commissione sul

disegno di legge in esame, per le parti di competenza della VII Commissione.

La seduta termina alle 14.05.**SEDE REFERENTE**

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito, Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 14.05.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di Fratelli d'Italia ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Istituzione del Museo della Shoah in Roma.

C. 1295 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 luglio 2023.

Federico MOLLICONE, *presidente* ricorda che nella seduta del 25 luglio scorso si è concluso l'esame preliminare e che i gruppi hanno rinunciato alla presentazione di proposte emendative.

Avverte, quindi, che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, e Bilancio, mentre la Commissione per le questioni regionali non esprimerà il parere.

Susanna CHERCHI (M5S) intervenendo per dichiarazione di voto preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento evidenziando l'importanza dell'istituzione del Museo della Shoah anche al fine di tenere viva la memoria delle giovani generazioni sulle atrocità accadute e far sì che non possano mai più verificarsi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival.

C. 1127 Latini e C. 1289 Manzi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico MOLLICONE, *presidente*, intervenendo in sostituzione della relatrice, impossibilitata ad intervenire nella seduta odierna, riferisce che le abbinata proposte di legge, di cui la Commissione avvia l'esame in sede referente, recano disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival.

Venendo a una breve illustrazione del contenuto delle proposte di legge, l'articolo 1, comma 1 della proposta di legge C 1127 (identico all'articolo 2 della proposta di legge C. 1289) reca un'integrazione all'articolo 2, comma 1 della legge n. 238 del 2012, che reca « Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale ».

Al riguardo ricorda che il suddetto articolo 2, comma 1, della legge n. 238 del 2012 prevede, a legislazione vigente, un contributo straordinario al fine di sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici italiani e le orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale.

Le due identiche disposizioni in commento (articolo 1, comma 1 della proposta di legge C. 1127 e articolo 2, comma 1,

della proposta di legge C. 1289), nell'integrare la suddetta norma, prevedono che un contributo di 500.000 euro annui, a decorrere dal 2023, sia assegnato anche all'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival.

Inoltre l'articolo 1, comma 2 della proposta di legge C. 1127, prevede che, alla copertura degli oneri di cui sopra (pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023), si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (ex Fondo unico per lo spettacolo) di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Al riguardo, ricorda che la legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) ha appunto disposto che il Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, assuma la denominazione di « Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo » (articolo 1, comma 631).

La copertura finanziaria dei medesimi oneri, ma con modalità diverse, è disposta anche all'articolo 3 della proposta di legge C. 1289. In particolare, esso prevede, al comma 1, che alla copertura degli stessi si provveda per mezzo di una corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Il comma 2 del medesimo articolo 3, dispone poi che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La sola proposta di legge C. 1289 – come anticipato – all'articolo 1, comma 1, prevede la dichiarazione di monumento nazionale dello Sferisterio di Macerata. Il comma 2 del medesimo articolo 1, reca una clausola di invarianza finanziaria degli oneri, disponendo che dall'attuazione di tale articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Ricorda, in proposito, che la dichiarazione di monumento nazionale è un particolare riconoscimento previsto dal diritto vigente, all'articolo 10, comma 3, lettera d)), del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), accordato all'esito del procedimento amministrativo per la dichiarazione d'interesse culturale. Il suddetto articolo 1 della proposta di legge C. 1289, dunque, terrebbe luogo del relativo provvedimento amministrativo.

Irene MANZI (PD-IDP) in qualità di prima firmataria di una delle proposte di legge in esame evidenzia l'importanza di assicurare adeguate risorse finanziarie da destinare all'Associazione dello Sferisterio di Macerata e al Macerata Opera Festival, dato l'alto valore artistico della manifestazione, di rilievo nazionale ed internazionale, e in considerazione del valore storico del teatro che dovrebbe essere dichiarato monumento nazionale.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sospende quindi brevemente la seduta in sede referente, al fine di consentire alle commissioni competenti in sede consultiva di esprimere il prescritto parere sulle ulteriori proposte di legge all'ordine del giorno della Commissione.

La seduta sospesa alle 14.10 riprende alle 15.10.

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

C. 854 Schifone.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 luglio 2023.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 18 luglio scorso si è concluso l'esame delle proposte emendative; avverte quindi che sono pervenuti i

pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Trasporti, Attività produttive e Lavoro, che sono in distribuzione. Avverte inoltre che la Commissione per le questioni regionali non esprimerà il parere, mentre la Commissione Bilancio ha comunicato che si esprimerà direttamente nel corso dell'esame in Assemblea.

Antonio CASO (M5S) preannuncia l'astensione dal voto del gruppo M5S sul provvedimento in esame, evidenziando come la prevista settimana da dedicare alle discipline STEM sia sostanzialmente prevista solo per l'anno 2024 e che servirebbero piuttosto interventi a carattere strutturale di valorizzazione di tali discipline. Auspica pertanto un impegno più ampio e incisivo del Governo in tale direzione.

Irene MANZI (PD-IDP) preannuncia l'astensione dal voto del gruppo del Partito democratico sul provvedimento in esame che, a suo giudizio, reca solo una mera elencazione di buoni propositi senza prevedere lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie che assicurino l'effettiva attuazione delle iniziative proposte. Al riguardo ricorda che il suo gruppo aveva presentato alcune proposte emendative in tal senso che non sono stati accolte dalla maggioranza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.

C. 835 Sasso.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 luglio 2023.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 25 luglio scorso si è concluso l'esame delle proposte emendative; avverte, altresì, che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia (favorevole con osservazioni), Bilancio e Lavoro, che sono in distribuzione, mentre la Commissione per le questioni regionali non esprimerà il parere.

Irene MANZI (PD-IDP) preannuncia l'astensione dal voto del gruppo del Partito democratico sul provvedimento in esame, evidenziando l'importanza di prevedere, oltre che interventi a carattere repressivo, anche iniziative di prevenzione volte ad affrontare i gravi episodi di violenza che avvengono nelle scuole.

Più in generale auspica che nel corso dell'esame in Assemblea del provvedimento possano essere introdotti alcuni miglioramenti del testo anche allo scopo di dare un segnale di attenzione a tutta la comunità scolastica.

Gaetano AMATO (M5S) preannuncia l'astensione dal voto da parte del gruppo M5S sul provvedimento in esame. Al riguardo ritiene opportuno rafforzare le iniziative a carattere preventivo volte a sostenere gli studenti più in difficoltà e a scoraggiare gli

episodi di violenza in ambito scolastico. Auspica pertanto che nel corso dell'esame in Assemblea si possano migliorare anche questi aspetti del testo in esame.

Rossano SASSO, *relatore*, evidenzia come il previsto Osservatorio scolastico abbia proprio la funzione di svolgere un ruolo di mediazione all'interno della comunità scolastica. Preannuncia in ogni caso la piena disponibilità a discutere, nel corso dell'esame in Assemblea, sia proposte emendative che ordini del giorno aventi la finalità di rafforzare tali aspetti dell'intervento legislativo proposto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'auto-rizzazione a riferire oralmente.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 settembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 del centro di responsabilità « Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali » dello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2023, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 65.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

esaminato lo Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 del centro di responsabilità « Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali » dello

stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2023, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto del Governo n. 65),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Emilia-Romagna. Atto n. 66.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

esaminato lo Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con

riferimento alla regione Emilia-Romagna (Atto del Governo n. 66),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Puglia. Atto n. 67.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

esaminato lo Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con

riferimento alla regione Puglia (Atto del Governo n. 67),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.

RELAZIONE APPROVATA

La VII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza,
il disegno di legge C. 1342 Governo, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di

altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio (COM(2022) 672 final).

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Rete Italiana LCA 106

Audizione informale di rappresentanti di Novamont S.p.A. 106

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ENEA 106

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 589 Trancassini e C. 647 Braga, recanti modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale e per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) . 106

Audizione informale di rappresentanti di Anas S.p.A. 106

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) 107

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 109

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 114

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1267 Governo (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 109

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 115

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 60 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione*) 110

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 116

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario degli interventi infrastrutturali di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021. Atto n. 79 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	110
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01340 Foti: <i>Iter</i> del progetto relativo al sistema di collettamento fognario-depurativo del lago di Garda	112
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	117
5-01341 Santillo: Adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione Napoli Est	112
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	119
5-01342 Bonelli: Nomina dei nuovi membri della Commissione prevista per la Riserva Naturale Statale del litorale romano	112
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	120
5-01343 Simiani: Sospensione dell' <i>iter</i> di approvazione del progetto relativo all'impianto eolico « Energia Monte Pizzinnu » (SS)	113
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	121
5-01344 Mazzetti: Normativa relativa alla possibile ricostruzione di un edificio distrutto ubicato nel parco naturale regionale di Portofino	113
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	122

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 settembre 2023.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio (COM(2022) 672 final).

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Rete Italiana LCA.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 9.15.

Audizione informale di rappresentanti di Novamont S.p.A.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.15 alle 9.35.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ENEA.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.35 alle 9.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 settembre 2023.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 589 Trancassini e C. 647 Braga, recanti modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale e per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.45 alle 10.15.

Audizione informale di rappresentanti di Anas S.p.A.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.15 alle 10.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.

La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.

C. 1342 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che l'esame del disegno di legge di delegazione europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del Regolamento, in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, che sarà trasmessa alla XIV Commissione, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. Le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.

Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento, le Commissioni di settore possono esaminare emendamenti al disegno di legge di delegazione europea per le parti di competenza. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno invece essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore po-

tranno essere comunque ripresentati in Assemblea.

Fa presente che, per prassi consolidata, le proposte emendative presentate direttamente presso la XIV Commissione sono trasmesse alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere. Tali pareri avranno effetti sostanzialmente vincolanti, in quanto la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi ad essi, salvo che per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento.

Ricorda infine che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 18 di giovedì 21 settembre 2023 e che possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza della VIII Commissione. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

Gianangelo BOF (LEGA), *relatore*, ricorda che il disegno di legge di delegazione europea, che viene presentato per la prima volta nella legislatura corrente, rappresenta, insieme al disegno di legge europea, uno degli strumenti legislativi che assicurano il periodico adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 30, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, specifica che con la legge di delegazione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei.

Nel rinviare, per una disamina più approfondita, alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che l'articolo 1, al comma 1, reca la delega al Governo per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea indicati nell'articolato del provvedimento in esame, nonché per l'attuazione

delle direttive elencate nell'allegato A, rinviando tra l'altro ai principi ed ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della citata legge n. 234, tra cui – ricorda – il principio della massima semplificazione dei procedimenti, un migliore coordinamento con le discipline vigenti, il divieto di introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (c.d. *gold plating*).

Relativamente all'articolo 4, che reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento – da effettuarsi entro il 17 ottobre 2024 – della direttiva (UE) 2022/2557 del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici, si limita a segnalare che l'introduzione di sanzioni penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive – ove necessario anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente – è motivata, tra l'altro, dalla necessità di tenere conto dell'impatto degli incidenti sull'ambiente.

Nell'articolato del provvedimento, riveste una particolare rilevanza per le competenze della Commissione quanto previsto dall'articolo 9, che reca una serie di principi e criteri direttivi specifici da osservare – in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali a cui ha fatto cenno in precedenza – nell'esercizio della delega per il recepimento, entro il 31 dicembre 2023, delle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959 che hanno modificato la disciplina europea in materia di riduzione delle emissioni di gas serra.

Rientra nell'ambito di tali criteri specifici il rafforzamento della struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente (prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020), in considerazione dell'ampliamento dei compiti da svolgere anche verso nuovi settori, e tenuto conto della incrementata rilevanza, anche in termini economici, dei provvedimenti decisi adottati dalla stessa autorità. Ricorda infatti che le direttive, che dovranno essere recepite, prevedono l'estensione del Sistema per lo scambio delle quote di emissione dell'UE (EU ETS) al nuovo settore del trasporto marittimo, nonché la correla-

zione tra il sistema EU ETS e il nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), che comporterà l'assoggettabilità alla Direttiva ETS di un grande numero di nuovi soggetti, finora estranei al sistema, con un corrispondente incremento dell'attività amministrativa a carico delle autorità designate.

Si prevede inoltre l'istituzione di un'autorità nazionale competente responsabile dell'attuazione della normativa correlata al nuovo sistema ETS II, in ragione dell'autonomia tecnica e normativa nonché della specificità di tale ambito. Segnala in proposito che si tratta di un sistema distinto e parallelo rispetto all'attuale EU ETS che si applicherà, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale e in ulteriori settori.

Ulteriori principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega prevedono di: ottimizzare e informatizzare le rinnovate e aggiuntive procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (EU ETS), allineando e integrando tali procedure con il sistema informatizzato già esistente nel Portale ETS; revisionare e adeguare il sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni anche nei nuovi settori inclusi o ampliati; assegnare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinare gli stessi al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio, nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nell'EU ETS; abrogare espressamente le disposizioni incompatibili e coordinare le correlate disposizioni della disciplina vigente in materia di ETS recata dal decreto legislativo 47/2020, assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione.

Segnala inoltre due ulteriori direttive, che sono incluse nell'Allegato A del disegno di legge, in cui sono elencate le ulteriori

direttive da recepire e i cui schemi di atti normativi saranno sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Si tratta della direttiva 2022/362/UE, che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture, la cui scadenza per il recepimento è fissata al 25 marzo 2024. Segnala che lo scopo fondamentale della direttiva è di far adottare agli Stati membri un sistema di pedaggi e di diritti d'utenza su strade e autostrada che, tra l'altro, promuova la sostenibilità ambientale della circolazione sulle infrastrutture (e quindi – per esempio – possa mantenere o introdurre oneri per i costi esterni in relazione all'inquinamento atmosferico e acustico e alle emissioni di CO₂ dovute al traffico) e muova verso la riduzione della congestione.

Nell'allegato A inoltre è presente la direttiva (UE) 2022/2464, che ha modificato una serie di atti legislativi previgenti dell'Unione al fine di rafforzare la normativa sulla rendicontazione non finanziaria, nell'intento di renderla più idonea alla transizione dell'Unione europea verso un'economia sostenibile. In particolare, si introducono requisiti di rendicontazione più dettagliati, garantendo che le grandi società e le PMI quotate siano tenute a pubblicare informazioni su questioni rilevanti ai fini della sostenibilità, quali diritti ambientali, diritti sociali, diritti umani e fattori di *governance*. Si auspica che l'obbligo per le aziende di divulgare tali informazioni aumenterà la responsabilità aziendale, eviterà discrepanze negli standard di sostenibilità e faciliterà la transizione verso un'economia verde. Il termine per il recepimento della direttiva sopra indicata è fissato al 6 luglio 2024.

In conclusione, nel ribadire l'importanza delle disposizioni in esame, si riserva di presentare la proposta di relazione sul disegno di legge in esame la prossima settimana.

Il sottosegretario Claudio BARBARO si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

C. 1373 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 settembre 2023.

Gianni LAMPIS (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Claudio BARBARO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

C. 1267 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 settembre 2023.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare all'odierna seduta, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Claudio BARBARO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 60.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 13 settembre 2023.

Gianangelo BOF (LEGA), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*), che tiene conto anche delle osservazioni formulate dalle forze di minoranza.

Il sottosegretario Claudio BARBARO concorda con la proposta di parere del relatore.

Marco SIMIANI (PD-IDP) ringrazia il relatore per aver tenuto conto delle osservazioni formulate nel dibattito in relazione agli avanzi di bilancio degli enti parco, che, pur avendo molte opportunità, non riescono a coglierle per carenza di personale. Preannuncia quindi l'astensione del pro-

prio gruppo nella votazione della proposta di parere.

Ilaria FONTANA (M5S) preannuncia l'astensione del proprio gruppo nella votazione della proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 3*).

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario degli interventi infrastrutturali di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021.

Atto n. 79.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Erica MAZZETTI (FI-PPE), *relatrice*, fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame prevede a conferire all'ingegner Francesco Sorrentino l'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, che riguardano talune infrastrutture nelle regioni Sicilia e Calabria.

Passando ad una breve disamina del contenuto del decreto, ricorda che l'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 (c.d. « decreto sblocca cantieri ») ha previsto l'emaneazione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri – su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari – per l'individuazione di interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazio-

nale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato, tra gli altri, il D.P.C.M. 16 aprile 2021, che ha previsto in prima battuta la nomina quale Commissario straordinario dell'ingegner Gianluca Ievolella, Provveditore *pro-tempore* alle opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per lo svolgimento degli interventi indicati nell'allegato 1 del decreto medesimo, riguardanti il centro polifunzionale « Bocca di Falco » di Palermo, il centro polifunzionale « Librino » di Catania, la caserma « Manganelli » di Reggio Calabria, il nuovo fabbricato della questura di Crotona e la riorganizzazione dei presidi di polizia di Reggio Calabria.

Con l'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022 si è poi provveduto a nominare quale nuovo Commissario straordinario l'ing. Tommaso Colabufo, Provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, in luogo del precedente Commissario collocato in quiescenza. Sono state integrate le disposizioni del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di consentire al Commissario straordinario di assumere le funzioni di stazione appaltante, autorizzando l'apertura di apposite contabilità speciali, per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi previsti.

Il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un supporto tecnico per lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle opere previste, per un importo pari a 200.000 euro annui, suscettibili di aumento, in ragione dell'anno di riferimento, del 50 per cento a carico del quadro economico dell'opera, previa autorizzazione della Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero delle infra-

strutture, sulla base di specifiche e motivate esigenze prospettate dal Commissario.

Il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2022 ha nominato l'ingegner Francesco Sorrentino a nuovo Provveditore interregionale alle opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, in sostituzione dell'ingegner Colabufo. In ragione di tale avvicendamento, lo schema in esame dispone quindi la nomina del nuovo Provveditore a Commissario straordinario delle opere prima citate.

Sulla proposta di nomina dell'ingegner Sorrentino a Commissario straordinario come rilevato dalla relazione illustrativa, sono state acquisite le intese con i Presidenti della Regione Siciliana e della Regione Calabria, nonché il « sentito » del Ministero dell'economia e delle finanze. Sono stati altresì acquisiti il *curriculum vitae* e la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, inconfirabilità e conflitto di interesse ad assumere l'incarico.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere sull'atto in esame anche al fine di tenere conto di quanto emergerà nel dibattito in Commissione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 settembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Patty L'ABBATE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.

La seduta comincia alle 15.05.

Patty L'ABBATE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Segnala che l'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

5-01340 Foti: Iter del progetto relativo al sistema di collettamento fognario-depurativo del lago di Garda.

Cristina ALMICI (FDI), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Cristina ALMICI (FDI), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, ma tiene a sottolineare alcune criticità legate al progetto. In primo luogo, osserva che la nomina del Commissario nel 2021 è avvenuta nel presupposto errato di un'emergenza nella condotta sublacuale, ovvero di uno stato di deterioramento tale da permettere la dispersione di reflui nel lago. Fa presente che il percorso legato alla depurazione del lago di Garda da sempre è stato tortuoso e ha portato alla presentazione di numerosi ricorsi, tuttora pendenti. Sottolinea positivamente l'attenzione che la regione Lombardia ha posto sul fiume Chiese, commissionando studi aventi ad oggetto lo scarico dei reflui, che ai sensi della normativa europea dovrebbero essere conferiti nel Mincio. Criticità si rilevano anche con riguardo al finanziamento, dal momento che la sponda veronese necessiterebbe di ulteriori 60 milioni che costituiscono le uniche risorse residue per le due sponde, lasciando così gli interventi sulla sponda bresciana del tutto privi di copertura, con il rischio anche di un ulteriore aumento del fabbisogno finanziario in fase di progettazione esecutiva. Osserva infine che i comuni di Montichiari e Gavardo risultano assenti nei tavoli della cabina di

regia. Infine, prende atto dell'attenzione dichiarata dal Governo nella risposta e manifesta la propria disponibilità ad avviare un confronto costruttivo nel merito.

5-01341 Santillo: Adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione Napoli Est.

Agostino SANTILLO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Agostino SANTILLO (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta che per larga parte ripercorre la cronologia dei fatti già esposta nel testo dell'interrogazione. Rileva che i due precedenti Commissari hanno ridotto da 109 a 74 gli agglomerati non rispondenti alla normativa e che la necessità di pervenire ad una ulteriore e significativa riduzione è imposto dall'ingente somma che a titolo di sanzione il Paese paga all'Europa, pari a 22 milioni di euro a semestre, di cui 4,4 milioni per il solo depuratore di Napoli Est. Osserva che sarebbe opportuno sapere se e come è avvenuto il passaggio di consegne al neo nominato Commissario straordinario, motivo per cui nella riunione dell'Ufficio di presidenza testé svoltasi il proprio gruppo ne ha richiesto l'audizione. In ultimo, sottolinea che non sono stati ancora attribuiti gli incarichi per l'affidamento di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza e auspica che il Governo solleciti in tal senso il Commissario, stante anche il ritardo fisiologico costituito dal tempo di realizzazione dell'opera, pari a due anni – in relazione al quale potrebbe essere necessario un aggiornamento dei prezzi e quindi il reperimento di nuove fonti di finanziamento – al fine di accelerare le procedure e pervenire quanto prima alla realizzazione del depuratore.

5-01342 Bonelli: Nomina dei nuovi membri della Commissione prevista per la Riserva Naturale Statale del litorale romano.

Angelo BONELLI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Angelo BONELLI (AVS), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta superficiale resa dal rappresentante del Governo, che in modo a suo giudizio non rispettoso dei parlamentari interroganti, non reca alcuni elementi dirimenti, come ad esempio il momento nel quale il Governo ha attivato la procedura volta alla ricostituzione della Commissione di cui all'interrogazione. Osserva, inoltre, che se non sono state presentate le candidature da parte di alcune amministrazioni, queste ultime, a suo parere, andrebbero invitate dal Governo, se non addirittura diffidate, a provvedere quanto prima. Sottolinea l'urgenza di pervenire alla costituzione della Commissione, stante anche la situazione di grave degrado del litorale romano e la forte attesa dei cittadini del territorio. Auspica pertanto che il rappresentante del Governo si faccia portatore di tale richiesta anche sollecitando le direzioni competenti.

5-01343 Simiani: Sospensione dell'iter di approvazione del progetto relativo all'impianto eolico « Energia Monte Pizzinnu » (SS).

Silvio LAI (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Silvio LAI (PD-IDP), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta resa dal Sottosegretario Barbaro, in primo luogo perché al momento della presentazione del parere da parte della regione Sardegna, nel mese di gennaio 2023 – data nella quale era opportuno dare un giudizio sulla domanda – le modifiche normative da lui citate non erano vigenti. L'eliminazione di vincoli a posteriori suscita infatti molte perplessità, apparendo come una correzione *ex post*. Osserva che un'altra società

che opera sul territorio con il medesimo intento, nel rispetto della normativa, non ha presentato domanda non essendo in possesso del requisito di un anno di misurazioni anemometriche richieste, a differenza della Fred Olsen Renewable Italy che ha presentato domanda millantando di possedere tale requisito, con il solo obiettivo di avere la priorità. Il Ministero rischia quindi di valutare un progetto che non aveva i requisiti al momento della presentazione della domanda e che sta recuperando i dati richiesti nel tempo.

5-01344 Mazzetti: Normativa relativa alla possibile ricostruzione di un edificio distrutto ubicato nel parco naturale regionale di Portofino.

Erica MAZZETTI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Erica MAZZETTI (FI-PPE), replicando, osserva che la risposta resa dal rappresentante del Governo offre una prospettiva diversa alle persone che abitano il territorio oggetto dell'interrogazione. Sarebbe altresì auspicabile il passaggio da parco regionale a parco nazionale, anche per non dover sottostare a normative territoriali più restrittive. Ritiene che nell'elaborazione del Testo Unico dell'edilizia bisognerà porre attenzione a questa come a molte altre problematiche di conflitto tra normativa statale e regionale che in maniera analoga investono il territorio nazionale. Auspica che il possesso dell'intera documentazione da parte della proprietà, risalente a molti decenni fa, prima ancora della seconda guerra mondiale, costituisca un elemento sufficiente a permettere la ricostruzione con sagoma fedele dell'edificio nel parco di Portofino, che avrebbe in tal modo anche un ulteriore elemento di pregio.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373
Governo.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1373, di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione;

considerato che l'articolo 6 apporta alcune modifiche al reato di incendio boschivo, di cui all'articolo 423-*bis* del codice penale, in particolare aumentando il minimo edittale della pena da quattro a sei anni di reclusione per fattispecie dolosa e da uno a due anni per fattispecie colposa, prevedendo un'aggravante ad effetto speciale, con un aumento della pena da un terzo alla metà, nel caso in cui il reato sia commesso con abuso di poteri o violazione di doveri propri inerenti alla prevenzione e al contrasto degli incendi o per trarne profitto;

condivisa l'esigenza di individuare nuove misure per prevenire e arginare il fenomeno degli incendi boschivi;

segnalata l'esigenza di un approfondimento sulle disposizioni introdotte dalla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 6, laddove si prevede un'aggravante ad effetto speciale nel caso in cui il reato sia commesso con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi

boschivi, anche tenuto conto di quanto rilevato nel parere sul provvedimento espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione dell'aggravio di responsabilità che potrebbe determinarsi per gli operatori che coordinano la gestione degli incendi, come ad esempio i direttori delle operazioni di spegnimento (DOS) siano essi vigili del fuoco, forestali o altri operatori autorizzati;

valutato positivamente quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 10, che proroga il termine ultimo di efficacia dell'incremento del costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di approfondire la portata delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *c*), dell'articolo 6, tenuto conto di quanto rilevato in premessa e dell'esigenza di assicurare l'effettività nel contrasto e nella lotta attiva agli incendi boschivi stessi tutelando l'ambiente e gli ecosistemi.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1267 Governo.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018 (C. 1267 Governo);

valutato positivamente l'obiettivo di consolidamento del partenariato globale tra l'Unione europea e Singapore, attraverso la promozione della cooperazione politica e settoriale, in particolare nei settori dell'ambiente, dei cambiamenti climatici e dell'energia;

sottolineato positivamente che l'articolo 31 dell'Accordo prevede che la cooperazione tra le Parti sia volta alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico, all'utilizzo razionale di risorse, al tra-

sferimento di tecnologie e al contrasto dei cambiamenti climatici;

condividendo l'intensificazione del dialogo in tutti i settori della politica dei trasporti di cui all'articolo 32 dell'Accordo, anche al fine di migliorare la protezione dell'ambiente;

apprezzato l'impegno delle Parti a tutelare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica, quale presupposto dello sviluppo e della prosperità delle generazioni future, nonché ad adoperarsi per proseguire la cooperazione in materia di protezione dell'ambiente incoraggiando la condivisione delle migliori pratiche in una serie di ambiti elencati all'articolo 34 dell'Accordo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 60.**

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi;

valutato positivamente che lo schema di decreto tiene conto delle indicazioni fornite dalla VIII Commissione al Governo in occasione del precedente riparto per l'anno 2022, per quanto concerne la destinazione delle risorse a valere sul fondo di premialità nel rispetto di modalità compatibili con la valorizzazione degli ecosistemi di interesse agricolo, attraverso l'esercizio di attività condotte con sistemi innovativi ovvero con il recupero di sistemi tradizionali funzionali alla protezione ambientale, nonché gli obiettivi specifici concernenti le attività di monitoraggio degli insetti impol-

linatori con l'impiego di buone pratiche agricole volte a garantire la sopravvivenza e il nutrimento degli insetti stessi;

rilevata l'opportunità che gli enti parco nazionali migliorino la promozione del turismo sostenibile nei loro territori e la definizione di strategie in tale ambito che, attraverso l'esercizio di attività eco-compatibili, consentano di disporre di forme di autofinanziamento da destinare, in aggiunta alle risorse statali, alla salvaguardia delle aree protette;

richiamata la necessità di verificare le cause che determinano il mancato impegno delle risorse ovvero l'accumulo di residui, anche al fine di assicurare un migliore livello di gestione del sistema dei parchi ed un più elevato grado di utilizzo delle disponibilità di risorse finanziarie,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

5-01340 Foti: Iter del progetto relativo al sistema di collettamento fognario-depurativo del lago di Garda.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, il Governo conferma la massima attenzione al tema del nuovo impianto di collettamento e di depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda, in quanto investe trasversalmente aspetti cruciali quali la sicurezza ambientale e la qualità delle acque, nonché l'economia turistica del territorio.

Al riguardo, la regione Veneto ha confermato che nel tratto veronese del sistema di propria competenza, le condotte costituiscono un punto critico dell'attuale sistema fognario lacustre, in quanto molto degradate e soggette a lesioni in corrispondenza dei giunti. Come noto, esse in parte veicolano i reflui della sponda bresciana.

Al fine di ovviare a tale significativa criticità, il nuovo sistema fognario di progetto prevede l'eliminazione delle portate bresciane in ingresso al sistema nella centrale di Brancolino e la riduzione delle portate in arrivo a Desenzano del Garda.

Da parte sua, la regione Lombardia conferma di aver avviato uno studio concernente la tematica in questione, volto ad approfondire aspetti legati allo stato ecologico, idrologico e morfologico del fiume Chiese. Le conclusioni dello studio utili a fornire un supporto alla progettazione, ovvero alla predisposizione di un eventuale progetto integrato di riqualificazione del bacino del fiume in parola, ispireranno comunque il futuro operato, anche in considerazione dei rischi ambientali paventati dagli onorevoli interroganti. Lo stato delle condotte sublacuali sono invece monitorate da Acque Bresciane per quanto tecnicamente possibile, viste le profondità di alcuni tratti non ancora esplorati.

Come indicato dall'onorevole interrogante, lo scorso 7 settembre si è svolta una seduta della cabina di regia per la verifica

dello stato attuazione degli interventi e le iniziative messe in atto.

Si rammenta al riguardo che la Cabina di Regia è stata istituita nell'ambito della Convenzione Operativa sottoscritta il 28 dicembre 2017. Ad essa partecipano tutti i sottoscrittori della stessa Convenzione, pertanto il Ministero, la regione Lombardia, la regione Veneto, l'ufficio d'Ambito di Brescia, il Consiglio di bacino Veronese, l'Associazione temporanea di scopo Garda Ambiente.

In tale sede, i rappresentanti dei due versanti hanno descritto i progressi del progetto.

Il rappresentante del Consiglio di Bacino Veronese ha illustrato lo stato di avanzamento degli interventi di competenza, rilevando che fino a quel momento risultava in linea con le previsioni.

Per quanto riguarda la parte bresciana, si è appreso che sono in corso di valutazione le offerte presentate.

Durante la riunione, come rilevato dall'onorevole interrogante, è altresì emerso che il costo degli interventi da realizzare cresciuto sia per la parte bresciana che è per quella veronese. È stata perciò richiesta una quantificazione della carenza finanziaria manifestatasi.

Contestualmente, il rappresentante del Ministero ha affermato che si attiverà per recuperare ulteriori contributi pubblici da destinare agli interventi in argomento. Dunque, il governo si impegna ad individuare le risorse necessarie al finanziamento delle restanti opere per una rapida e completa realizzazione degli interventi.

L'obiettivo è di raggiungere la sicurezza in merito alle condizioni ambientali attuali e future del lago di Garda, senza però far gravare tutti i maggiori costi necessari sulla tariffa del Sistema Idrico Integrato, che

diverrebbe altrimenti insostenibile per i suoi fruitori.

Il Ministero, compulsato ad effettuare un incontro con le regioni Lombardia e

Veneto, competenti sull'opera, rimane disponibile ad ogni confronto con le Autonomie locali, attesa l'importanza della questione.

ALLEGATO 5

5-01341 Santillo: Adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione Napoli Est.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dall'onorevole interrogante, si andranno di seguito ad esporre le informazioni sullo stato di attuazione degli « *Interventi di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione Napoli Est - Comune di Napoli* ».

Tali informazioni sono state estrapolate dalla recente relazione di fine mandato, redatta dal Commissario straordinario, prof. Maurizio Giugni, e inviata al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con nota del 17 luglio 2023, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2020, articolo 3, commi 5 e 7.

Con provvedimento 22 febbraio 2023 n. 23, il Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha approvato, ai soli fini tecnici, il progetto esecutivo dell'intervento di « Adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione di Napoli Est - Napoli », ai sensi dell'articolo 27 del Codice dei contratti pubblici del 2016.

Successivamente, con provvedimento 15 marzo 2023 n. 36, il Commissario Straordinario Unico, sempre ai sensi della predetta disposizione, ha approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo, comprendente gli interventi di Inserimento Paesaggistico, per un importo complessivo di lavori da appaltare di oltre centoventicinque milioni di euro.

Inoltre, con il medesimo provvedimento, il Commissario Straordinario Unico ha de-

mandato tutte le attività connesse alla procedura di gara all'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia S.p.A.), fino alla stipulazione del contratto.

Invitalia, ai sensi degli articoli 37 e 38, comma 1, del Codice dei Contratti, opera in qualità di centrale di committenza per l'aggiudicazione dell'appalto per conto della stazione appaltante, giusta la convenzione stipulata tra il Commissario Straordinario Unico, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2020, e la stessa Invitalia, in data 29 gennaio 2021.

Ancora in seguito, con Provvedimento 2 maggio 2023 n. 67, il Commissario Unico Straordinario ha approvato, ai sensi dell'articolo 32 del Codice dei Contratti pubblici, il Progetto di servizi per l'affidamento della Direzione e del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione di Napoli Est.

Attualmente si è in attesa della pubblicazione del relativo bando di gara, da parte di Invitalia.

Il cronoprogramma prevede l'inizio dei lavori a partire dal dicembre 2023 e fine lavori entro dicembre 2025.

Il Ministero, attese le proprie competenze, continuerà a vigilare e ad intraprendere e portare avanti ogni utile iniziativa volta alla risoluzione delle problematiche inerenti al settore fognario-depurativo.

ALLEGATO 6

5-01342 Bonelli: Nomina dei nuovi membri della Commissione prevista per la Riserva Naturale Statale del litorale romano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto rappresentato dall'interrogante si rappresenta quanto segue.

La Commissione della « *Riserva Naturale Statale del Litorale Romano* » è un organo disciplinato dall'articolo 4 del decreto ministeriale del 29 marzo 1996, che ha il compito di formulare indirizzi proposte, e rendere pareri tecnico-scientifici, nonché rilasciare nulla osta ed infine vigilare sul funzionamento e la gestione unitaria della riserva medesima.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto di istituzione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, la Commissione di Riserva è nominata con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La Commissione è composta oltre che dai rappresentanti del MASE e del Ministero della cultura, anche da rappresentanti della regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma, dall'università locali di Roma, ed infine da associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della legge n. 349 del 1986.

In merito a quanto richiesto dall'onorevole interrogante, si rappresenta che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al fine di garantire la regolare attività e perseguire gli obiettivi istituzionali a cui la Riserva Naturale Statale del Litorale Romano è deputata, ha attivato la procedura volta alla ricostituzione della Commissione di Riserva chiedendo a tutte le amministrazioni competenti le proposte di designazione dei propri rappresentanti.

Tutte le proposte ad oggi pervenute, corredate della documentazione relativa a ciascun soggetto interessato, sono state acquisite per l'istruttoria dalla competente Direzione Generale.

In merito, si rappresenta che mancano ancora alcune candidature da parte di alcune amministrazioni coinvolte.

Pertanto, ottenute, almeno il numero sufficiente di designazioni per istituire la Commissione di Riserva, terminato l'iter valutativo dei requisiti, le relative nomine saranno formalizzate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e istituita la novella Commissione.

ALLEGATO 7

5-01343 Simiani: Sospensione dell'iter di approvazione del progetto relativo all'impianto eolico « Energia Monte Pizzinnu » (SS).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, acquisiti gli elementi tecnici specifici, si osserva quanto segue.

L'opera in esame rientra tra quelle ricomprese nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC).

Inoltre, l'impianto, di nuova realizzazione e non ricadente in aree naturali protette nazionali, di cui alla legge n. 394 del 1991, e comunitarie (ossia, siti della Rete Natura 2000), è stato sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico Ambientale.

Gli Uffici competenti di questo Dicastero seguono con la dovuta attenzione il procedimento in esame, attualmente in fase di istruttoria presso la competente Commissione tecnica PNIEC-PNRR, alla quale sono demandate le valutazioni tecniche di merito.

Pertanto, le criticità rilevate da parte di alcuni comuni e richiamate nell'interrogazione vagliata, saranno esaminate e valutate dalla Commissione tecnica PNIEC-PNRR, che lavora in piena autonomia come previsto dalla normativa vigente.

In merito, questo Ministero ha ricevuto nel gennaio 2023 il parere da parte della regione Sardegna contenente le osservazioni di diversi Enti, di cui la Commissione tecnica PNIEC-PNRR terrà conto nell'ambito della valutazione del progetto.

Nel corso del procedimento in parola, si terranno in considerazione il parere degli Enti coinvolti, nonché le osservazioni eventualmente presentate dai cittadini. Inoltre, potranno essere esaminate l'adeguatezza della documentazione e delle informazioni prodotte dalla società proponente e la compatibilità del progetto con il territorio.

Pertanto, nell'ambito dell'iter della VIA, a valle di tutte le eventuali modifiche progettuali richieste, potrà essere suggerita una eventuale revisione o aggiornamento del piano particellare descrittivo presentato dalla società.

Si evidenzia, comunque, che è nel frattempo entrato in vigore il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (decreto PNRR 3) », il quale, all'articolo 19, ha introdotto nell'ambito dell'articolo 25 del Testo Unico Ambientale, il comma 2-sexies, che non subordina più l'istanza di VIA alla verifica preventiva di interesse archeologico.

La nuova disposizione, sopravvenuta, trova applicazione a tutti i procedimenti di VIA in corso al momento della sua entrata in vigore, dunque anche a quello relativo all'impianto oggetto di interrogazione.

Preme, inoltre, rappresentare che lo studio anemologico allegato al progetto è basato sull'elaborazione di dati specifici, mediante un sofisticato *software* (CFD).

Lo studio è in linea con le aspettative e le conoscenze delle condizioni di vento dell'area in questione, particolarmente vocata ad ospitare un impianto eolico, visto l'elevato potenziale anemologico che la connota.

Inoltre, come suggerito nella relazione redatta da Natural Power, è stata altresì installata una stazione anemometrica per l'avvio di una campagna di misure *in loco* e il completamento della valutazione delle risorse eoliche disponibili.

ALLEGATO 8

5-01344 Mazzetti: Normativa relativa alla possibile ricostruzione di un edificio distrutto ubicato nel parco naturale regionale di Portofino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al quesito posto, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto di seguito.

L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, così come modificato dall'articolo 30, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98 del 2013, ha ricompreso nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza, richiedendo il rispetto della sagoma solo per gli interventi su immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001 prevede che le definizioni di cui al primo comma del medesimo articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.

Si tratta di una prevalenza che vale certamente in ordine alle formule definitorie difformi, fermo restando il ruolo dello strumento urbanistico locale, che rimane arbitro della situazione (per esempio vietando, consentendo, imponendo limiti e così via).

Tanto è stato esplicitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in un parere reso con nota del 28 dicembre 2016

su richiesta dell'Ente Parco di Portofino e indirizzata a questo Ministero e all'Ente Parco medesimo per conoscenza, richiamando giurisprudenza del giudice amministrativo.

Sotto il profilo tecnico, la ricostruzione di un edificio crollato o demolito non può che avvenire nel rispetto dei vincoli normativi o pianificatori vigenti, in virtù delle normative urbanistiche ed edilizie locali, oppure di strumenti di pianificazione di settore, tra cui è compreso il Piano del Parco, che possono prevedere vincoli ambientali, idraulici, idrogeologici e paesaggistici.

Come anche esplicitato dall'onorevole interrogante, il Piano del Parco Naturale Regionale di Portofino, all'articolo 9, comma 4, lettera *b*), ammette la ricostruzione degli edifici in stato di rudere a condizione che risultino ancora visibili i muri perimetrali, con una consistenza pari ad almeno 1/3 della struttura muraria ipotizzata preesistente.

Fermo restando la definizione di rudere, tale disposizione è, dunque, condizione imprescindibile per la ricostruzione dei ruderi stessi.

Questo Ministero continuerà ad attenzione la questione, attesi gli interessi in gioco coinvolti, nei limiti delle proprie competenze in materia di tutela ambientale, anche nell'ambito dell'*iter* istitutivo del Parco nazionale di Portofino.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01345 Caroppo: Disfunzioni nella visione dei canali RAI nelle province di Brindisi e Lecce	124
ALLEGATO 1 (Testo dell'interrogazione)	131
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	132
5-01351 Iaria: Utilizzo dei fondi del PNRR destinati all'ammodernamento della rete fibra	124
ALLEGATO 3 (Testo dell'interrogazione)	133
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)	134
5-01346 Maccanti: Disfunzioni nella visione dei canali RAI in numerose zone del Veneto	124
ALLEGATO 5 (Testo dell'interrogazione)	135
ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)	136
5-01347 Ghirra: Contributo per l'acquisto di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici	124
ALLEGATO 7 (Testo dell'interrogazione)	137
ALLEGATO 8 (Testo integrale della risposta)	138
5-01348 Pastorella: Finanziamento del Fondo Nazionale Innovazione	125
ALLEGATO 9 (Testo dell'interrogazione)	139
ALLEGATO 10 (Testo integrale della risposta)	140
5-01349 Barbagallo: Riduzione dei voli e innalzamento delle tariffe da parte di alcune compagnie low cost	125
ALLEGATO 11 (Testo dell'interrogazione)	141
ALLEGATO 12 (Testo integrale della risposta)	142
5-01350 Cangiano: Telemarketing illegale	125
ALLEGATO 13 (Testo dell'interrogazione)	143
ALLEGATO 14 (Testo integrale della risposta)	144
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (Esame e rinvio)	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le

impres e il made in Italy Fausta BERGAMOTTO.

La seduta comincia alle 14.30.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-01345 Caroppo: Disfunzioni nella visione dei canali RAI nelle province di Brindisi e Lecce.

Mauro D'ATTIS (FI-PPE), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo (*vedi allegato 1*).

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Andrea CAROPPO (FI-PPE), replicando, afferma che provvederà a sollecitare cittadini ed enti locali a ufficializzare le segnalazioni in caso di disservizio. Quanto ai vari sistemi a disposizione, auspica che ad essi – ad esempio, alla *smart card* della piattaforma digitale Tivùsat – venga data una maggiore pubblicità, visto che queste difficoltà tendono purtroppo a ripetersi. Dichiarò infine che sarà sua cura continuare a seguire il problema fino alla definitiva risoluzione.

5-01351 Iaria: Utilizzo dei fondi del PNRR destinati all'ammodernamento della rete fibra.

Antonino IARIA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo (*vedi allegato 3*).

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Antonino IARIA (M5S), replicando, sottolinea che la Commissione deve, quanto alle spese relative all'ammodernamento della rete fibra, avere informazioni chiare e dettagliate, mentre finora ha ricevuto informazioni sui ritardi solo da notizie giornalistiche e dichiarazioni a mezzo stampa del sottosegretario Butti. Il Governo è in carica da un anno, continua, e la situazione non è certo ormai più riconducibile a responsabilità degli Esecutivi precedenti, bensì chia-

ramente frutto di incompetenza. È inutile, conclude, usare la scusa che la competenza non è esclusivamente del Ministero; il suo gruppo richiede dunque che il sottosegretario Butti venga in Commissione a illustrare il piano in quattro punti e a dare in generale informazioni più dettagliate su questo argomento.

5-01346 Maccanti: Disfunzioni nella visione dei canali RAI in numerose zone del Veneto.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo (*vedi allegato 5*).

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), replicando, osserva che la risposta della rappresentante del Governo è molto tecnica e che molto spesso gli utenti del servizio, che sono magari persone anziane, avrebbero invece bisogno di maggiore semplicità. Nel ricordare che non tutti dispongono di un'antenna satellitare, rileva che l'utenza dovrebbe essere facilitata nella fruizione di quello che è a tutti gli effetti un diritto.

5-01347 Ghirra: Contributo per l'acquisto di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra l'interrogazione in titolo (*vedi allegato 7*), sottolineando che si tratta del terzo atto di sindacato ispettivo che presenta sull'argomento.

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Francesca GHIRRA (AVS), replicando, afferma di confidare nella celerità della Corte dei conti, per quanto siano già passati ormai tre mesi. Ricorda che si tratta di una misura assai attesa, finalizzata a promuovere la mobilità elettrica e la transizione ecologica del Paese. Auspica infine di

non doversi trovare nella condizione di presentare una quarta interrogazione.

5-01348 Pastorella: Finanziamento del Fondo Nazionale Innovazione.

Giulia PASTORELLA (A-IV-RE) illustra l'interrogazione in titolo (*vedi allegato 9*).

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Giulia PASTORELLA (A-IV-RE), replicando, manifesta perplessità sul fatto che, a fronte di uno scarso utilizzo del Fondo Nazionale Innovazione, invece di renderlo più efficace si siano allocati 300 milioni di euro in interventi altrettanto distorsivi per il libero mercato. Auspica dunque che il Governo provveda a un maggiore efficienza del Fondo Nazionale Innovazione e in generale non dimentichi un comparto, quello delle *start-up*, che sviluppa un fatturato pari a 9,5 miliardi di euro.

5-01349 Barbagallo: Riduzione dei voli e innalzamento delle tariffe da parte di alcune compagnie low cost.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo (*vedi allegato 11*).

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 12*).

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), replicando, si dichiara insoddisfatto sia per il metodo che per il merito. Nel metodo, l'interrogazione faceva riferimento alla situazione della scorsa estate, fortemente vessatoria per i cittadini del Mezzogiorno e delle isole, laddove l'emendamento illustrato dalla rappresentante del Governo varrà per il futuro. Si chiede, in particolare, se e quando le sanzioni per le violazioni commesse verranno irrogate alle compagnie aeree.

Nel merito, si dichiara in generale poco convinto dall'atteggiamento della maggioranza. Poco fa si è svolto a Palermo l'incontro tra il presidente della Regione Siciliana e l'amministratore delegato di Ryanair, che si è concluso con una piena conciliazione. Ancora una volta, conclude, le compagnie aeree la faranno franca; è intenzione del Partito Democratico vigilare sulla situazione, in particolar modo al momento dell'esame dell'emendamento annunciato dalla sottosegretaria.

5-01350 Cangiano: Telemarketing illegale.

Gerolamo CANGIANO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo (*vedi allegato 13*).

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 14*).

Eliana LONGI (FDI), replicando in qualità di cofirmataria, ringrazia la sottosegretaria per la risposta e in generale per l'azione del Governo contro il fenomeno dello *spoofing*. Ricorda il suo gruppo ha già presentato una proposta di legge a sua prima firma, che individua una soluzione al problema attraverso il riconoscimento del codice di condotta da parte del Garante per la protezione dei dati personali; auspica che essa venga rapidamente calendarizzata e approvata.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 15.10.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.

C. 1342 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che il Regolamento della Camera prevede una disciplina particolare per l'esame in sede consultiva del disegno di legge europea. In questo caso infatti le Commissioni di settore, nel corso del proprio esame, possono approvare emendamenti che la Commissione Politiche dell'Unione europea può successivamente respingere soltanto per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato a martedì 26 settembre, alle ore 10.30.

Ricorda altresì che gli emendamenti possono essere presentati anche in un secondo momento, direttamente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, che provvederà a trasmetterli alle Commissioni competenti per materia.

Enzo AMICH (FDI), *relatore*, rileva che la Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni affronta, per la prima volta nella legislatura corrente, l'esame parlamentare del disegno di legge di delegazione europea, che rappresenta, insieme al disegno di legge europea, uno degli strumenti legislativi che assicurano il periodico adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea.

Ricorda che con la legge di delegazione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro,

nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei.

Si sofferma, in particolare, sulle norme di interesse della Commissione, ricordando che il capo I reca le disposizioni generali per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea, rinviando altresì, quanto ai termini, alle procedure, ai principi ed ai criteri direttivi della delega, alle disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante le norme generali in materia.

L'articolo 3 reca i principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (c.d. « direttiva NIS 2 »). Tale direttiva, il cui termine per il recepimento è fissato al 17 ottobre 2024, abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (c.d. direttiva NIS, *Network and Information Security*), nonché modifica sia il regolamento (UE) n. 910/2014 sull'identità digitale, sia la direttiva (UE) 2018/1972, che ha istituito il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

La direttiva NIS 2 sostituisce il quadro di riferimento in materia, al fine di tener conto di una crescente digitalizzazione del mercato interno e di un panorama in evoluzione delle minacce alla cybersicurezza. L'aggiornamento della direttiva mira inoltre ad eliminare le ampie divergenze tra gli Stati membri che hanno attuato gli obblighi in materia di sicurezza e segnalazione degli incidenti, nonché in materia di vigilanza ed esecuzione, stabiliti dalla direttiva NIS in modi significativamente diversi a livello nazionale, con un effetto potenzialmente pregiudizievole sul funzionamento del mercato interno.

In particolare, la direttiva NIS 2 stabilisce norme minime e meccanismi per la cooperazione tra le autorità competenti di ciascuno Stato membro, aggiornando l'elenco dei settori e delle attività soggetti agli obblighi in materia di cybersicurezza e prevedendo mezzi di ricorso e sanzioni per garantirne l'applicazione. La direttiva, in particolare: a) stabilisce obblighi per gli Stati membri di adottare una strategia nazio-

nale per la cybersicurezza, designare autorità nazionali competenti, punti di contatto unici e CSIRT; *b*) prevede che gli Stati membri stabiliscano obblighi di gestione e segnalazione dei rischi di cybersicurezza per i soggetti indicati come soggetti essenziali nell'allegato I e come soggetti importanti nell'allegato II; *c*) prevede che gli Stati membri stabiliscano obblighi in materia di condivisione delle informazioni sulla cybersicurezza.

Per quanto riguarda le principali novità, la direttiva NIS 2 amplia il campo di applicazione, da un lato, includendovi anche la pubblica amministrazione centrale (lasciando discrezionalità agli Stati membri di inserire gli enti locali in base all'assetto istituzionale), le piccole e microimprese (solo se operano in settori chiave per la società) e, indipendentemente dalle dimensioni, fornitori di servizi di comunicazione elettroniche pubbliche e di reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, e dall'altro lato, aumentando significativamente i settori di applicazione.

Inoltre, mentre ai sensi della precedente direttiva NIS la responsabilità di determinare quali soggetti soddisfacessero i criteri per essere considerati operatori di servizi essenziali spettava agli Stati membri, la nuova direttiva NIS 2 introduce la regola della soglia di dimensione. Ciò significa che tutti i soggetti di medie e grandi dimensioni che operano nei settori o forniscono i servizi contemplati dalla direttiva dovrebbero rientrare nel suo ambito di applicazione.

I principi e criteri direttivi indicati dall'articolo 3 sono i seguenti: *a*) individuare i criteri in base ai quali un ente pubblico può essere considerato pubblica amministrazione ai fini della applicazione della direttiva; *b*) prevedere l'esclusione dall'ambito di applicazione delle disposizioni di recepimento degli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell'attività di contrasto di reati; *c*) avvalersi della facoltà prevista per gli Stati membri di esentare soggetti specifici operanti nei pre-

detti settori o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione, individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri; *d*) confermare la distinzione tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale autorità nazionale competente punto di contatto, e le altre autorità di settore operanti nel sistema; *e*) confermare l'istituzione del CSIRT Italia, prevedendo altresì la collaborazione tra tutte le strutture pubbliche con funzioni di CERT (*Computer Emergency Response Team*) in caso di eventi malevoli per la sicurezza informatica; *f*) definire una disciplina transitoria; *g*) introdurre meccanismi per la registrazione dei soggetti essenziali e importanti ai sensi della direttiva, ai fini della comunicazione dei dati; *h*) assicurare il coordinamento con la normativa vigente; *i*) definire le competenze dell'Agenzia per l'Italia digitale e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in relazione alle attività previste dal regolamento eIDAS; *l*) rivedere il sistema sanzionatorio e di vigilanza, prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, anche in deroga ai limiti previsti dalla legge n. 234 del 2012, introducendo strumenti deflativi del contenzioso quali la diffida ad adempiere, e disponendo la destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni all'incremento della dotazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

L'articolo 4 reca i principi e criteri di delega al Governo per il recepimento – da effettuarsi entro il 17 ottobre 2024 – della direttiva (UE) 2022/2557 del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici (cd. direttiva CER – *Resilience of Critical Entities*), in vigore dal 16 gennaio 2023.

L'atto in questione abroga la direttiva 2008/114/CE, con la quale il Consiglio dell'Unione europea ha disciplinato la procedura per l'individuazione e la designazione da parte degli Stati membri delle Infrastrutture critiche europee (ECI) che si trovano sul loro territorio, definendo altresì un approccio comune per la valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

Come evidenziato nel considerando n. 2 della direttiva CER, la valutazione della direttiva 2008/114/CE, svolta nel 2019, ha fatto emergere l'insufficienza di misure di protezione riguardanti solo singole strutture ad evitare il verificarsi di perturbazioni, a fronte del carattere sempre più interconnesso e transfrontaliero delle operazioni effettuate attraverso infrastrutture critiche. Per queste ragioni è parso necessario modificare il quadro normativo di riferimento attraverso l'introduzione di norme armonizzate volte a garantire la fornitura di servizi essenziali nel mercato interno, ad aumentare la resilienza dei soggetti critici – vale a dire la loro capacità di prevenire, attenuare, assorbire un incidente, di proteggersi da esso, di rispondere, di resistervi, di adattarvisi e di ripristinare le proprie capacità operative – e a migliorare la cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti.

Più specificamente, la direttiva CER prevede, tra l'altro: a porre in capo agli Stati membri diversi obblighi in merito all'adozione di misure specifiche volte a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche siano forniti senza impedimenti nel mercato interno; a stabilire per gli stessi soggetti critici obblighi volti a rafforzare la loro resilienza e la loro capacità di fornire i citati servizi essenziali nel mercato interno; a regolare le modalità di individuazione dei soggetti critici di particolare rilevanza a livello europeo (vale a dire che forniscono servizi essenziali identici o analoghi in sei o più Stati membri); a prevedere misure intese a raggiungere un livello di resilienza elevato dei soggetti critici al fine di garantire la fornitura di servizi essenziali nell'Unione e migliorare il funzionamento del mercato interno.

L'allegato alla direttiva individua 11 settori di riferimento (con i relativi sottosettori e le categorie di soggetti interessati), tra i quali figurano i trasporti e le infrastrutture digitali.

Tra i principi e criteri direttivi è prevista la facoltà di introdurre, ove necessario, misure atte a conseguire un livello

di residenza più elevato per i soggetti critici del settore delle infrastrutture digitali, oltre che del settore bancario e delle infrastrutture dei mercati finanziari.

L'articolo 7 reca i principi e criteri direttivi specifici da osservare in sede di esercizio della delega per il recepimento, entro il 28 dicembre 2023, della direttiva (UE) 2022/2380, nonché per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139, entrambi concernenti l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.

Ricorda che la direttiva (UE) 2022/2380 ha definito ulteriori requisiti essenziali che alcune categorie o classi specifiche di apparecchiature radio devono soddisfare, al fine di limitare – anche nell'ottica del contenimento dei rifiuti ambientali – la frammentazione delle interfacce di ricarica dei telefoni cellulari e di apparecchiature radio analoghe (quali *tablet*, fotocamere digitali, cuffie, cuffie microfono, *console* portatili per videogiochi, altoparlanti portatili, lettori elettronici, tastiere, mouse, sistemi di navigazione portatili, auricolari e *laptop*).

In tale ottica, la direttiva dispone: l'armonizzazione delle interfacce di ricarica e dei protocolli di comunicazione per la ricarica di categorie o classi specifiche di apparecchiature radio ricaricabili mediante cavo; la previsione di offerta ai consumatori e agli altri utenti finali, nonché la possibilità di acquistare l'apparecchiatura radio tra quelle sopra indicate senza alcun dispositivo di ricarica; l'introduzione di un apposito sistema di informazioni e di etichettature indicante la presenza o meno del carica-batterie accluso all'apparecchiatura radio e l'introduzione di informazioni sulle specifiche relative alle capacità di ricarica e ai dispositivi di ricarica compatibili; la modifica della procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio che presentano rischi per la salute o l'incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui alla direttiva 2014/53/UE; la previsione di

un periodo di tempo sufficiente per procedere ai necessari adattamenti delle apparecchiature radio rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva.

Quanto all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139, esso incide sull'allegato 1 della direttiva 2014/53/UE, escludendo dall'ambito di applicazione della normativa le apparecchiature dell'aviazione destinate esclusivamente all'uso in volo e costituite da aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio rientranti nel citato Regolamento e aeromobili senza equipaggio già certificati.

L'articolo 9 reca i principi e criteri direttivi specifici da osservare nell'esercizio della delega per il recepimento, entro il 31 dicembre 2023, delle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959 che hanno modificato la disciplina europea previgente in materia di riduzione delle emissioni di gas serra.

Per ciò che attiene alle competenze della Commissione, segnala che la direttiva 2023/958 modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione, rivedendo la normativa dell'UE in materia di ETS nel settore aereo.

In base alle nuove disposizioni, le quote di emissione a titolo gratuito per il settore del trasporto aereo saranno eliminate gradualmente e, a partire dal 2026, sarà attuata la messa all'asta integrale. Fino al 31 dicembre 2030 saranno riservate 20 milioni di quote per incentivare la transizione degli operatori aerei dall'uso dei combustibili fossili. In particolare, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030, un massimo di 20 milioni del quantitativo totale di quote è riservato agli operatori aerei commerciali, in modo trasparente, equo e non discriminatorio, per l'uso di carburanti sostenibili per l'aviazione e di altri carburanti per l'aviazione che non derivano da combustibili fossili.

Il sistema ETS si applicherà ai voli intraeuropei (compresi i voli in partenza verso Regno Unito e Svizzera), mentre il

sistema CORSIA-*Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation*), uno schema internazionale di regolazione delle emissioni di CO₂ derivanti dall'Aviazione Civile, si applicherà ai voli extraeuropei da e verso i Paesi terzi che vi partecipano dal 2022 al 2027.

Viene inoltre migliorata la trasparenza in materia di emissioni e compensazione degli operatori aerei e istituito un quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO₂. Entro il 1° gennaio 2028, sulla scorta dei risultati di questo quadro, la Commissione proporrà, se del caso, misure di mitigazione per gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO₂.

Per ciò che attiene invece alla direttiva 2023/959/UE, essa, oltre a introdurre obiettivi di riduzione delle emissioni più ambiziosi e a prevedere una riduzione delle quote sul mercato, dispone l'ampliamento del sistema EU-ETS, ossia del sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, a ulteriori settori.

Un primo ampliamento prevede l'inclusione nell'EU-ETS del trasporto marittimo.

In particolare, sono inserite, nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE (« Categorie di attività cui si applica la presente direttiva »), le attività di trasporto marittimo disciplinate dal regolamento (UE) 2015/757, vale a dire alle « navi di stazza lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate per le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di passeggeri o merci a fini commerciali effettuate dall'ultimo porto di scalo di tali navi verso un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all'interno dei porti di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro » (art. 2, par. 1, Reg. 2015/757).

Un ulteriore ampliamento consiste nella previsione di un nuovo e distinto sistema ETS (c.d. ETS II) che si applicherà, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai « combustibili utilizzati per la combustione nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale e in

ulteriori settori » (nuovo allegato III della direttiva 2003/87/CE).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 settembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

ALLEGATO 1

5-01345 Caroppo: Disfunzioni nella visione dei canali RAI nelle province di Brindisi e Lecce.**TESTO DELL'INTERROGAZIONE**

CAROPPO, D'ATTIS e DALLA CHIESA.
— *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* — Per sapere — premesso che:

da diversi giorni nelle città di Brindisi e Lecce, e nei territori circostanti delle rispettive province si registrano gravi disfunzioni relative alla percezione del segnale televisivo con l'impossibilità da parte degli utenti di vedere i canali Rai;

nonostante le segnalazioni inviate al servizio clienti la Rai non ha fornito motivazioni né soluzioni in merito all'impossibilità di accedere alla visione dei propri canali;

tale disfunzione si è già verificata diverse volte in passato e il suo ripetersi, oltre

a negare il diritto di accesso alla visione della televisione pubblica, arreca un ingiusto danno economico ai cittadini interessati che versano il canone di abbonamento per intero —:

quali iniziative di competenza intenda adottare il Ministro interrogato al fine di tutelare il diritto degli utenti alla visione dei canali della televisione pubblica e se non intenda valutare, per quanto di competenza, la possibilità applicativa di una forma risarcitoria proporzionale alle giornate di oscuramento dei canali Rai.

(5-01345)

ALLEGATO 2

5-01345 Caroppo: Disfunzioni nella visione dei canali RAI nelle province di Brindisi e Lecce.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Garantire la qualità del servizio radio televisivo su tutto il territorio nazionale rappresenta un obiettivo importante per il Governo. A riguardo, evidenzio che anche alla luce del vigente contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la Rai, quest'ultima deve garantire la diffusione di tutti i contenuti audiovisivi di pubblico servizio, assicurando la ricevibilità gratuita del segnale al 100 per cento della popolazione via etere o, quando non possibile, via cavo e via satellite.

A tal fine la Rai utilizza la piattaforma digitale gratuita Tivùsat e, con riguardo a quelle zone del territorio nazionale non raggiunte completamente dal digitale terrestre, deve fornire una *smart card* della stessa piattaforma, senza costi aggiuntivi agli utenti che siano titolati a farne richiesta.

Pertanto, con riferimento al disservizio oggetto dell'interrogazione in parola è stata sentita la Concessionaria del servizio pubblico, che ha comunicato quanto segue.

Le problematiche lamentate durante il periodo estivo, circa la difficoltà di ricezione in alcune limitate zone del territorio nazionale, sono da attribuire alle caratteristiche proprie del segnale radioelettrico.

Infatti, nell'eccezionalità climatica di questo periodo dell'anno vengono favoriti fenomeni di anomala propagazione del segnale causate dalle variazioni nell'indice di rifrazione dell'atmosfera. I fenomeni sopra descritti favoriscono l'arrivo *in loco*, anche per sole frazioni di tempo, di segnali di alcuni trasmettitori posti a lunga distanza, favorendo situazioni di auto-interferenze, non altrimenti riscontrate.

Inoltre, si segnala che l'ispettorato Puglia Basilicata e Molise del MIMIt è stato

interessato da un'unica segnalazione riguardante il territorio brindisino ed in particolare il territorio di Torchiarolo (BR), e si è intervenuti prontamente con un sopralluogo tecnico effettuato congiuntamente al segnalante.

Le verifiche effettuate non hanno evidenziato particolari problemi di ricezione televisiva in quanto i segnali televisivi Rai erano regolarmente ricevibili ed esenti da disturbi. Dell'esito delle verifiche svolte sul campo sono stati resi edotti i reclamanti entrambi residenti della zona di Torchiarolo. Allo stato non risulterebbero altre segnalazioni a riguardo.

Gli Ispettorati Territoriali, ove richiesto, potranno in ogni caso effettuare ulteriori accertamenti, eventualmente anche a campione, ove si rinvenisse la necessità.

Tale situazione interferenziale dovuta alle particolarità climatiche – a parere della Concessionaria pubblica – potrebbe conoscere una soluzione definitiva con l'introduzione del DVT-T2 che inizierà ad inizio 2024.

Infine, alla luce della normativa attualmente vigente, per consentire la copertura televisiva in zone non servite dagli operatori di rete, si ricorda che gli enti locali possono procedere anche alla ripetizione dei suddetti programmi, presentando la richiesta di autorizzazione all'attivazione di specifici ripetitori.

Ad ogni modo rimane ferma la disponibilità del Governo a valutare ogni soluzione idonea a garantire la copertura del servizio pubblico su tutto il territorio nazionale nonché di prevedere adeguate forme a tutela degli utenti, ove necessarie.

ALLEGATO 3

5-01351 Iaria: Utilizzo dei fondi del PNRR destinati all'ammodernamento della rete fibra.**TESTO DELL'INTERROGAZIONE**

IARIA, CANTONE, FEDE e TRAVERSI.
— *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* — Per sapere — premesso che:

il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l'innovazione in una recente intervista ha dichiarato che le compagnie telefoniche non hanno rispettato gli impegni presi con il Governo riguardo alla co-

pertura di *internet* veloce e che questa situazione riguarda anche i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) —:

quale sia lo stato attuale dell'utilizzo dei fondi del PNRR destinati all'ammodernamento della rete fibra, e in che misura siano stati impiegati per affrontare questa situazione di ritardo. (5-01351)

ALLEGATO 4

5-01351 Iaria: Utilizzo dei fondi del PNRR destinati all'ammodernamento della rete fibra.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla *question time* faccio presente che alla luce del nuovo quadro istituzionale delineato con l'entrata in vigore del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante « *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri* » le problematiche connesse al consolidamento infrastrutturale di reti fisse e mobili e allo sviluppo e di infrastrutture di nuova generazione, esulano dalla diretta competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* rientrando nell'ambito della competenza del Dipartimento di innovazione e transizione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

In particolare, gli investimenti relativi all'accelerazione della Banda si muovono nell'ambito del nuovo scenario delineato nella Strategia Nazionale 2023-2026, frutto della consultazione con gli operatori di settore e del lavoro del Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale presieduto dal Sottosegretario di Stato Alessio Butti.

Ad ogni modo, rappresento che all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è titolare di 11 misure di investimento e di un progetto di riforma, afferenti a quattro delle sei Missioni del Piano.

L'obiettivo è porre le basi per uno sviluppo duraturo e sostenibile dell'economia, garantendo la rapidità di esecuzione dei

progetti attraverso una semplificazione degli strumenti in modo da favorire un aumento della produttività.

Circa le misure di competenza della missione « *Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo* », che hanno l'obiettivo di favorire l'innovazione in chiave digitale, sostenendo l'infrastrutturazione del Paese e la trasformazione dei processi produttivi delle imprese, faccio presente che il MiMIT attraverso tali interventi punta a sostenere gli investimenti strategici nell'ambito della Transizione 4.0 (che è una misura in via di evoluzione), i progetti innovativi per le filiere strategiche del *Made in Italy*, lo sviluppo del settore spaziale nonché il sistema della proprietà industriale.

Per le citate linee di intervento promosse dal MIMIT nell'ambito della Missione 1 sono stanziati complessivamente 21,528 miliardi di risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC), così ripartite:

Per la Transizione: 13,381 miliardi PNRR + 5,08 miliardi PNC;

Competitività e resilienza delle filiere produttive: 750 milioni PNRR;

Tecnologia satellitare e economia spaziale: 1,487 miliardi PNRR + 800 milioni PNC;

Investimento nel sistema della proprietà industriale: 30 milioni PNRR.

ALLEGATO 5

5-01346 Maccanti: Disfunzioni nella visione dei canali RAI in numerose zone del Veneto.**TESTO DELL'INTERROGAZIONE**

MACCANTI, ANDREUZZA, BISA, BOF, DARA, FURGIUELE, MARCHETTI e PRETTO. — *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* — Per sapere — premesso che:

da circa un anno in molte province del Veneto: Treviso, Veneto orientale da San Donà a Jesolo fino a Portogruaro nonché nei comuni dell'entroterra, si registrano gravi disfunzioni relative alla percezione del segnale televisivo con l'impossibilità da parte degli utenti di vedere i canali Rai;

la Società concessionaria ha confermato che trattasi di un problema esteso a più province e dai controlli effettuati sugli apparecchi non risultano anomalie, neanche collegabili con il recente *switch off*, in quanto è il segnale a risultare assente;

da quanto appreso a livello locale i primi disagi si sono verificati circa un anno fa, si sono acuiti in concomitanza con i mondiali di calcio, ma sono poi proseguiti senza alcun intervento della concessionaria e sempre secondo quanto appreso dagli interroganti il segnale potrebbe essere stato abbassato volutamente per non interferire con quello di regioni vicine;

al momento del *reforming* della banda 700 megahertz in Veneto, per limitare la

necessità degli utenti di intervenire sugli impianti di ricezione nell'area di Verona e Padova, è stato aggiunto, l'impianto di Velo Veronese alla rete di impianti di diffusione del Multiplex macroregionale e, più recentemente, del Multiplex nazionale B-PNAF02;

l'articolo 59 del decreto legislativo n. 208 del 2021 definisce i compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, affidato in concessione alla Rai, e prevede la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio con copertura integrale del territorio nazionale;

nel caso di presunto inadempimento degli obblighi, l'articolo 62 del testo unico prevede un'attività di impulso da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy* verso l'autorità competente e dispone le procedure che l'Agcom deve seguire in termini di procedura istruttoria e sanzionatoria —:

quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda porre celermente in essere per risolvere le criticità esposte in premessa, al fine di garantire a tutti i cittadini il diritto di accesso alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo sull'intero territorio nazionale. (5-01346)

ALLEGATO 6

5-01346 Maccanti: Disfunzioni nella visione dei canali RAI in numerose zone del Veneto.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Come riferito anche in occasione del precedente *question time*, garantire la qualità del servizio radio televisivo su tutto il territorio nazionale rappresenta un obiettivo importante per il Governo, anche alla luce del vigente contratto di servizio con la Rai.

Quest'ultima tuttavia ha evidenziato che in determinate località e in determinati orari del giorno, possono sperimentarsi problemi di ricezione del segnale televisivo, legati a particolari condizioni ambientali e locali.

Nello specifico caso in parola, per risolvere la problematica di ricezione del canale 37 RAI, verificatasi in alcune zone del Veneto Orientale, dietro istanza della concessionaria pubblica, il Ministero ha espresso parere tecnico positivo temporaneo, nelle more del passaggio al DVB-T2, all'attivazione di un impianto operante nel Comune di Jesolo sul canale 30 in deroga al PNAF19.

A riguardo, rappresento che sentita la Rai, quest'ultima ha confermato che l'impianto in questione è stato attivato. Questo dovrebbe segnare il superamento delle criticità evidenziate.

Resta fermo il ruolo del MIMI nelle attività degli Ispettorati territoriali, organi tecnici che svolgono, su tutto il territorio nazionale, la vigilanza e il controllo dell'uso dell'etere anche mediante sopralluoghi tecnici sui luoghi, su richiesta o a campione, per verificare la copertura del segnale.

Si ricorda altresì che in merito alla piattaforma tecnologica satellitare la Rai utilizza la piattaforma gratuita Tivùsat e, con riguardo a quelle zone del territorio nazionale non raggiunte completamente dal digitale terrestre, deve fornire una smart card della stessa piattaforma, senza costi aggiuntivi agli utenti che siano titolati a farne richiesta.

Si prevede che il passaggio alla tecnologia DVB-T2, ormai molto prossimo, previsto per i primi mesi del 2024 risolverà gran parte dei problemi di ricezione locale, di interferenza o disturbo del segnale televisivo.

Nelle more, saranno adottate tutte le misure idonee a garantire la migliore e più diffusa fruizione del servizio da parte dell'utenza.

ALLEGATO 7

5-01347 Ghirra: Contributo per l'acquisto di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.**TESTO DELL'INTERROGAZIONE**

GHIRRA. — *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2022 ha previsto per l'anno 2022 un contributo per l'acquisto di infrastrutture di potenza *standard* per la ricarica di veicoli alimentati a energia elettrica da parte di utenti domestici;

il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha altresì previsto che, con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, vengano individuate le disposizioni procedurali per l'erogazione ai cittadini degli incentivi;

la misura è stata estesa al 2023 e al 2024 dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 198 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023;

l'interrogante ha presentato un'interrogazione a risposta immediata (n. 5-00847) svolta in data 24 maggio 2023 nell'ambito dei lavori della competente Commissione Trasporti della Camera dei deputati;

nel rispondere al quesito posto, il Sottosegretario per le imprese e il *made in Italy*, onorevole Massimo Bitonci, ha dichiarato come il decreto attuativo fosse ormai in fase di pubblicazione;

a oggi, nonostante sia trascorso più di un anno dall'entrata in vigore delle misure di favore per i cittadini e più di quattro mesi dalla risposta del sottosegretario, non risulta che il decreto citato sia stato emanato, con la conseguenza che la disposizione non ha mai avuto concreta attuazione e il contributo non è mai stato erogato, con il risultato finale che tutto è rimasto lettera morta e nessuno ne ha potuto beneficiare —:

quali siano le ragioni dell'inaccettabile ritardo di cui in premessa, e se non si ritenga improcrastinabile dare piena attuazione al contributo previsto più di un anno fa per l'acquisto di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, e ancora mai erogato.

(5-01347)

ALLEGATO 8

5-01347 Ghirra: Contributo per l'acquisto di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Com'è stato ricordato con l'interrogazione in parola il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022, pubblicato in Guri il 4 ottobre 2022, ha previsto per l'anno 2022 un contributo per l'acquisto di infrastrutture di potenza *standard* per la ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici.

La misura è stata estesa al 2023 e al 2024 dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 198 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023.

Per quanto concerne la gestione della misura da parte di quest'Amministrazione, il soprarichiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022, all'articolo 1, comma 2, demanda ad un decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico l'individuazione delle disposizioni procedurali per l'erogazione dei contributi per l'acquisto delle infrastrutture di ricarica.

A riguardo, come ricordato anche in occasione di un precedente *question time*, si rappresenta che sono in corso gli adempimenti amministrativi e tecnici necessari per applicare per la prima volta una misura autonoma destinata a un bacino particolarmente ampio di utenti domestici.

Attualmente, infatti, la Convenzione, stipulata il 28 giugno 2023 con il soggetto gestore della piattaforma, e il relativo decreto direttoriale di approvazione sono al vaglio della Corte dei conti, che ha formulato alcuni rilievi in merito ai quali sono stati forniti prontamente dei chiarimenti.

Si è pertanto in attesa delle determinazioni della Corte stessa, che auspichiamo giungere quanto prima, per poter procedere all'attuazione della misura, nell'ottica di garantire l'utenza, in quanto lo sviluppo della rete di infrastrutture di ricarica costituisce una delle principali condizioni abilitanti per la diffusione della mobilità elettrica e il trasporto sostenibile.

ALLEGATO 9

5-01348 Pastorella: Finanziamento del Fondo Nazionale Innovazione.**TESTO DELL'INTERROGAZIONE**

PASTORELLA e BENZONI. — *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* — Per sapere — premesso che:

nel 2019 veniva istituito il Fondo Nazionale Innovazione — CDP Venture Capital con « l'obiettivo di favorire la crescita delle nuove imprese tecnologiche e supportare l'economia dell'innovazione » con destinatari finali *start-up*, PMI innovative e fondi di *venture capital*;

il 31 maggio 2023 veniva approvato dal Consiglio dei ministri il disegno di legge cosiddetto « Made in Italy », il cui articolo 4, comma 4, lettera *b*), prevede la revoca di 300 milioni di euro destinati al suddetto Fondo per il sostegno al *venture capital* costituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

le principali associazioni di categoria, InnovUp e Italian Tech Alliance, hanno espresso preoccupazione per le conseguenze dannose in un settore che nel 2022 ha riportato un fatturato complessivo di 9,5 miliardi di euro, movimentando oltre 2,5 miliardi di investimenti in capitale di rischio e contribuendo alla crescita occupazionale con un saldo positivo pari a 343 mila posti di lavoro;

le conseguenze negative del taglio di risorse destinato al Fondo Nazionale Innovazione colpiranno sia le *start-up* già finanziate che necessitano di *round* successivi di finanziamento, danneggiate anche

dal possibile crono nelle valutazioni, sia in generale l'ambiente imprenditoriale e l'ecosistema dell'innovazione in Italia;

i rischi di una tale iniziativa includono una potenziale migrazione dei *founder* in Paesi vicini in cui possano reperire i finanziamenti venuti a mancare e, in maniera speculare, una diminuzione negli investimenti dei fondi esteri in Italia, interessati all'acquisto di *start-up* ma non più alla loro permanenza in Italia;

il depotenziamento del settore dell'innovazione avrebbe particolari ricadute sul settore ICT. Secondo l'ultimo monitoraggio realizzato da Anitec-Assinform, sono più di 11.000 le *start-up* e PMI Innovative che operano nel settore ICT, di cui il 70 per cento considerate anche « ICT digitali ». I principali filoni di attività per queste imprese sono le soluzioni digitali, le soluzioni di IoT (12,5 per cento), l'intelligenza artificiale e *machine learning*, l'industria 4.0, le *Mobile app*, l'*e-commerce*, i *big data & data science*, le *blockchain* e la *cybersecurity* —:

quali motivazioni abbiano portato il Governo a prevedere un tale taglio di risorse ad un programma di successo e se si prevedano strumenti alternativi per supportare lo sviluppo di un settore cruciale come quello dell'innovazione, capace di contribuire significativamente alla crescita economica e allo sviluppo di ambiti strategici come l'ICT. (5-01348)

ALLEGATO 10

5-01348 Pastorella: Finanziamento del Fondo Nazionale Innovazione.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Com'è stato ricordato con l'atto in parola, con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 si è prevista un'operazione di rilancio dell'intervento pubblico a sostegno del mercato italiano del *venture capital* attraverso la razionalizzazione dei diversi interventi nazionali esistenti in materia che sono stati accorpati in un unico grande strumento e l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, del Fondo di sostegno al *Venture Capital*, con una dotazione complessiva di oltre 500 milioni di euro.

Nel contesto di operatività del Fondo, l'articolo 10, comma 7-*sexies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, ha previsto che, al fine di favorire il settore del *venture capital*, il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, relativa agli « *Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio* », fosse autorizzato a sottoscrivere fino a un ammontare pari a ulteriori 2 miliardi di euro da versare al Fondo.

In forza di tale previsione normativa, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha sottoscritto quote per 2 miliardi di euro, destinando a CDP Venture Capital, s.g.r. del gruppo CDP, 1 miliardo e 850 milioni e al Fondo europeo per gli investimenti (FEI) 150 milioni, nel quadro dell'iniziativa « *Scale-Up* », promossa per sostenere la crescita delle *start-up* e del mercato del *venture capital* a livello europeo. A sua volta, CDP Venture Capital si è, al momento, impegnata nei confronti dei Fondi sottostanti per 350 milioni.

Pertanto, al netto dei 300 milioni destinati al « *Fondo sovrano* » di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *b*), del ddl cosiddetto « *Made in Italy* » residuano, al momento, 1

miliardo e 550 milioni di euro, interamente destinati al sostegno delle *start-up* innovative.

Rispetto a tale ammontare di risorse disponibili, dall'operatività della misura disciplinata dal suddetto decreto attuativo del luglio 2022 ad oggi, risultano effettuati investimenti in *start-up* per soli 28 milioni di euro. Appare, dunque, evidente come il rifinanziamento di 2 miliardi di euro operato con il decreto-legge n. 121/2021 si sia rivelato, allo stato, sovradimensionato rispetto all'effettiva capacità di assorbimento del mercato del *Venture capital* italiano.

Investire un ammontare di risorse sproporzionato rispetto alle dimensioni del mercato, tramite un unico operatore finanziario, rischia di configurare un intervento distorsivo e spiazzare risorse private piuttosto che attrarle. È necessaria dunque un'allocazione efficace su iniziative meritevoli e innovative e, in tal senso, il rinnovato impegno in questo campo non è affatto smentito dalla scelta di riprogrammare l'importo di 300 milioni di euro – in questo momento – evidentemente non necessario nell'ambito del Fondo nazionale per l'innovazione in favore del nuovo « *Fondo sovrano* », per dotare il Governo di uno strumento utile ad intervenire in imprese nazionali, inserite in filiere strategiche e ad elevato potenziale, ma già consolidate e diverse dalle *start-up* innovative, tipico *target* di un Fondo di *venture capital*.

Diversamente, si sarebbe mantenuto un elevato importo di risorse pubbliche completamente immobilizzato, precludendo all'operatore pubblico la possibilità di intervenire a sostegno del rilancio e della crescita di tutte le imprese nazionali, a beneficio della competitività del Paese e dell'intero sistema produttivo.

ALLEGATO 11

5-01349 Barbagallo: Riduzione dei voli e innalzamento delle tariffe da parte di alcune compagnie *low cost*.**TESTO DELL'INTERROGAZIONE**

BARBAGALLO, BAKKALI, CASU, GHIO e MORASSUT. — *Al Ministro delle imprese e del made in Italy*. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge n. 104 del 2023 vieta la fissazione dinamica delle tariffe aeree, ovvero l'impiego di sistemi automatizzati di *revenue management*, sulle rotte nazionali di collegamento con le isole quando — nei periodi caratterizzati da picchi della domanda legati alla stagionalità o a situazioni di emergenza — essa conduce all'applicazione di prezzi di vendita dei biglietti aerei o dei servizi accessori superiori del 200 per cento alla tariffa media del volo;

la disposizione citata è stata contestata con vigore dalle compagnie aeree, che hanno anche inviato una lettera alla Commissione europea, poiché vi ravviserebbero una illegittima compressione della libertà di fissazione delle tariffe, garantita dall'articolo 22 del Regolamento CE 1008/2008 anche se l'Antitrust, in audizione sul provvedimento, ha chiarito che la norma tutela i consumatori vulnerabili e non sussistono limitazioni alla determinazione delle politiche delle tariffe;

a seguito dell'introduzione del provvedimento, Ryanair ha ridotto del 10 per

cento l'offerta sulla Sardegna dichiarando l'intenzione di farlo anche in Sicilia per il periodo invernale;

il Ministro interrogato ha quindi dichiarato che « L'Italia è un Paese sovrano e non si fa ricattare da alcuno »;

nonostante la disposizione sia già entrata in vigore, i voli continuano ad avere tariffe vessatorie arrivando a costare anche 410 per un volo Olbia-Roma;

è urgente e necessaria una politica di regolamentazione del settore delle *low cost* che protegga il mercato ma che al contempo non crei le condizioni per un difetto di offerta, che possa anche dare spazio alla possibilità di creazione di cartelli tra le compagnie che è uno dei fattori alla base dell'alto costo — ormai strutturale e non episodico — dei collegamenti con le isole —:

in che modo e con quali iniziative si intenda tutelare i consumatori ed i passeggeri dall'annunciata riduzione dei voli domestici ed innalzamento delle tariffe di alcune compagnie aeree *low cost*, realizzando una intesa con le compagnie aeree interessate per garantire la stabilità delle tariffe ed il mantenimento del numero di rotte aeree nazionali con le isole.

(5-01349)

ALLEGATO 12

5-01349 Barbagallo: Riduzione dei voli e innalzamento delle tariffe da parte di alcune compagnie *low cost*.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Annuncio che il Governo ha presentato un emendamento che sostituisce l'articolo 1 del decreto-legge n. 104 del 2023.

Si è irrobustito ulteriormente l'impianto normativo creando le condizioni per un penetrante ed efficace controllo sulle speculazioni che alcune compagnie aeree praticano laddove il mercato è oligopolistico e la domanda cresce repentinamente nel periodo estivo, com'è per le isole, con grande pregiudizio per gli utenti che viaggiano per motivi di salute o di lavoro. Le linee di intervento sono le seguenti:

1. Sconfiggere lo strapotere dell'algoritmo: L'Autorità Garante per la concorrenza avrà finalmente il potere di verificare il comportamento degli algoritmi di fissazione del prezzo e potrà accertare la sussistenza di speculazioni e cartelli anche se questi sono il frutto di una decisione automatica degli algoritmi e non degli uomini. Si tratta di una nuova frontiera del controllo, allineata all'evoluzione tecnologica, che porrà fine alla logica puramente speculativa degli algoritmi. L'incremento del prezzo, oltre il 200 per cento di quello medio, sulle rotte per le isole nel periodo di punta, oppure in situazione di emergenza nazionale, costituiranno indizi qualificati per attivare il potere di accertamento dell'Autorità. Non solo. L'autorità potrà, a valle di una indagine conoscitiva, imporre impegni e vincoli alle compagnie aeree, ove

vengano in rilievo comportamenti distorsivi della concorrenza che producano discriminazione sociale, pregiudizio al diritto alla mobilità e alla tutela della salute, soprattutto nelle rotte in cui la competizione è scarsa.

2. Attenzione ai consumatori: L'emendamento governativo – recependo quanto emerso nei dialoghi bilaterali con le Autorità, gli enti preposti, le realtà di impresa, le altre Amministrazioni – promuove con fermezza il principio di libertà tariffaria nel settore aereo (a beneficio degli utenti) ma al contempo toglie ogni arbitrio ed ogni argomento alle critiche strumentalmente avanzate da alcune compagnie aeree *low cost*.

3. Trasparenza: Abbiamo imposto maggiore trasparenza nell'erogazione di sussidi alle compagnie aeree da parte dei gestori aeroportuali. Dal *report* dell'Autorità per la regolazione dei trasporti emergono, infatti, sussidi per oltre 300 milioni nel 2022 andati per due terzi alla compagnia protagonista nel mercato nazionale (Ryanair). D'ora innanzi i criteri dovranno essere pubblici e conoscibili *ex ante*, così che tutte le Compagnie possano candidarsi.

Come affermato nei tavoli ministeriali presieduti dal Ministro Urso e dal Viceministro Rixi, il mercato dei voli non è un *far west*.

ALLEGATO 13

5-01350 Cangiano: Telemarketing illegale.**TESTO DELL'INTERROGAZIONE**

CANGIANO, RAIMONDO e LONGI. —
Al Ministro delle imprese e del made in Italy.
— Per sapere — premesso che:

il registro pubblico delle opposizioni è uno strumento importante a tutela degli utenti. Inizialmente si applicava alle numerazioni riportate in elenchi di abbonati;

con diverse modifiche normative, l'applicazione è stata estesa alle numerazioni nazionali fisse e mobili così come riportato nel decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26;

com'è stato evidenziato in diverse occasioni anche dal Governo, tale strumento funziona bene verso le imprese iscritte al servizio ma ha limiti di intervento verso il cosiddetto *telemarketing* illegale;

sussistono infatti alcune criticità relative alle tecniche di mascheramento della numerazione (*spoofing*) e all'utilizzo di nu-

merazioni virtuali attive solo per chiamate in uscita;

queste tecniche illegali riescono ad aggirare il sistema di controllo e sanzioni che è stato previsto a riguardo;

senz'altro appare necessario un coordinamento con il Garante per la protezione dei dati personali, il quale — com'è stato riferito in risposta a precedenti interrogazioni — stava predisponendo, in collaborazione con gli operatori del settore, un codice di autoregolamentazione degli attori della filiera per arginare il ricorso a soggetti che non rispettano le regole;

gli interroganti considerano fondamentale tutelare i cittadini dal fenomeno del *telemarketing* aggressivo —:

alla luce della funzione di monitoraggio esercitata dal Ministro interrogato, quale sia lo stato dell'arte in materia di applicazione di tale strumento. (5-01350)

ALLEGATO 14

5-01350 Cangiano: Telemarketing illegale.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'atto in parola si fa riferimento al Registro pubblico delle opposizioni (RPO), e si chiede di conoscere quale sia lo stato dell'arte dell'applicazione del servizio, di fondamentale importanza per tutelare i cittadini dal fenomeno del *telemarketing* aggressivo.

Come noto, con il Registro pubblico delle opposizioni, i cittadini dispongono di un nuovo strumento per tutelare l'utilizzo della propria numerazione telefonica per fini di *telemarketing*, *teleselling* e ricerche di mercato.

Attualmente, sono registrate al servizio RPO più di 28 milioni di numerazioni di contraenti telefonici (3 milioni richieste dai cittadini e 25 milioni iscrizioni di *default* relative alle numerazioni fisse non presenti negli elenchi telefonici pubblici) e circa 1.000 operatori.

Tuttavia, come ricordato dall'interrogante, il Registro tutela dalle chiamate effettuate nel rispetto della legge ma non può impedire la ricezione di telefonate illegali, effettuate da soggetti che raccolgono i dati in maniera illecita e contattano gli utenti senza aver raccolto apposito consenso. Le aziende che non verificano le numerazioni periodicamente oppure non consultano il Registro prima dell'avvio di ogni campagna vanno individuate e sanzionate, come previsto dalla normativa vigente.

Il 9 marzo scorso, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha approvato il Codice di condotta per le attività di *telemarketing* e *teleselling* che stabilisce che, nei contratti stipulati dall'operatore con l'affidatario del servizio, dovrà essere prevista una penale o la mancata

corresponsione della provvigione per ogni vendita di servizi realizzata a seguito di contatto promozionale senza consenso.

Conseguentemente, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* ha emanato il decreto 12 maggio 2023 che fissa le tariffe per l'accesso al Registro pubblico delle opposizioni da parte degli operatori, in modo da favorire la consultazione periodica del servizio.

È stato realizzato, inoltre, un sistema per verificare che i *call center* dichiarati al gestore del RPO siano registrati, secondo la normativa vigente, presso il Registro degli operatori di comunicazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Al fine di impedire comportamenti scorretti, il 19 luglio scorso, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* ha incontrato il Garante per la *Privacy* per parlare della necessità di ulteriori e più efficaci interventi in grado di contrastare l'uso illecito del *telemarketing* e il mancato rispetto del Registro delle opposizioni, accrescendo in questo modo le tutele a favore della *privacy* dei consumatori.

Al fine di contrastare tali fenomeni attraverso un approccio diversificato il Ministero, di concerto con le due Autorità, sta valutando nuovi interventi atti a garantire il rispetto delle regole, ivi comprese possibili proposte normative volte ad agevolare l'identificabilità delle chiamate promozionali, onde evitare che gli operatori svolgano la propria attività alterando il numero chiamante, senza verificare preventivamente le numerazioni con il Registro pubblico delle opposizioni.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	145
Indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano.	
Audizione di rappresentanti di Google Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	146

RISOLUZIONI:

Sui lavori della Commissione	146
7-00050 Appendino, 7-00079 Peluffo e 7-00105 Zucconi: Sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	146

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative. C. 997 Caramanna e C. 1269 Andreuzza (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	147
Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	147

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	154
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	164
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01337 Orlando: Sulla crisi industriale della COMAU S.p.a.	165
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	167
5-01338 Cavo: Sulla vertenza Piaggio Aerospace S.p.a.	165
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	168
5-01339 Pavanelli: Sulle iniziative per il contrasto del caro-carburanti	165
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	169

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano.

Audizione di rappresentanti di Google Italia.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Diego CIULLI, *Head of government affairs and public policy*, e Giulia GIOFREDI, *government affairs and public policy*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Emma PAVANELLI (M5S) e Fabrizio BENZONI (A-IV-RE) per osservazioni e quesiti.

Diego CIULLI, *Head of government affairs and public policy*, replica ai quesiti posti.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Sui lavori della Commissione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima allo svolgimento della discussione congiunta delle risoluzioni, quindi all'esame dei provvedimenti in referente,

poi all'esame del provvedimento in consultiva, quindi allo svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e, infine, allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sui lavori della Commissione, ritiene opportuno portare all'attenzione della Commissione la necessità di audire il Ministro del turismo in merito alla conclusa stagione turistica italiana nonché di esaminare la risposta della Commissione europea in merito al recente parere espresso dalle Commissioni riunite VIII e X sulla Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, COM(2022)677.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, osserva che le questioni esposte dall'onorevole Pavanelli attengono all'organizzazione dei lavori della Commissione avvertendo che potranno essere affrontate in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la cui riunione è, come testé riferito, convocata nella giornata di oggi.

7-00050 Appendino, 7-00079 Peluffo e 7-00105 Zucconi: Sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 30 maggio 2023.

Riccardo ZUCCONI (FDI) in considerazione dell'emersione nel dibattito di talune problematiche, anche comuni alle risoluzioni in discussione congiunta, ritiene opportuno chiedere che la Commissione acconsenta a rinviare il seguito della discussione congiunta al fine di poter approfondire l'argomento e verificare se esistano le condizioni per trovare una soluzione complessiva e il più possibile condivisa.

La Commissione concorda.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative.

C. 997 Caramanna e C. 1269 Andreuzza.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 settembre 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 13 settembre è stata avanzata la proposta di costituire un Comitato ristretto al quale affidare il compito di coordinare gli elementi raccolti in sede istruttoria al fine di predisporre un testo unificato che tenga conto dei differenti contenuti delle proposte di legge o di individuare tra le attuali proposte in esame quale proporre come testo base per il prosieguo dei lavori della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di nomina del Comitato ristretto.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte di riservarsi di designare i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.

C. 1341 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, espone in sintesi i contenuti del disegno di legge in esame avvertendo, innanzitutto, che esso è stato dichiarato, a completamento della manovra di bilancio 2023-2025, quale collegato alla decisione di bilancio con il Documento di economia e finanza 2023.

Fa presente che la relazione illustrativa indica quale obiettivo del disegno di legge il sostegno allo sviluppo e alla modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del *made in Italy* nonché che la medesima relazione sottolinea come il Governo, in sede di elaborazione del disegno di legge, abbia tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'indagine conoscitiva sul tema « *made in Italy*: valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi », svolta dalla X Commissione e conclusasi con l'approvazione di un documento conclusivo il 17 maggio 2023. Ricorda altresì che, da ultimo, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, Adolfo Urso, ha nuovamente sottolineato, in occasione dell'assegnazione del testo alla X Commissione in sede referente, che il disegno di legge nasce anche grazie al risultato e alle evidenze emerse dalla predetta indagine conoscitiva.

Passando ad illustrare l'articolato del disegno di legge, che consta di sei titoli e quarantotto articoli, rileva, in primo luogo, che il titolo I enuncia i « Principi e obiettivi » del disegno di legge. In particolare,

l'articolo 1 chiarisce che il disegno di legge in esame reca disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni d'eccellenza, le bellezze storico artistiche e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell'Unione europea.

L'articolo 2 prevede che le amministrazioni centrali e locali, nell'ambito dell'attuazione della legge in esame, orientino la propria azione ai principi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri, del sostegno ai giovani che operano o intendono impegnarsi nei settori che determinano il successo del *made in Italy*, nonché alla promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche. Le stesse amministrazioni sono tenute ad assicurare che le misure di incentivazione che caratterizzano e qualificano la loro azione siano coerenti con i principi della sostenibilità ambientale, della digitalizzazione, della inclusione sociale e della valorizzazione del lavoro femminile e giovanile.

Segnala, quindi, che l'articolo 3 istituisce la Giornata nazionale del *made in Italy* per celebrare la creatività e l'eccellenza italiana, con ricorrenza il 15 aprile di ciascun anno.

Quanto al titolo II, rubricato «Crescita e consolidamento delle filiere strategiche nazionali», osserva che esso consta di nove articoli e reca al capo I (articoli da 4 a 6) «Misure orizzontali», a favore di tutti i comparti produttivi, e al capo II «Misure settoriali», a sostegno di specifiche attività produttive (articoli da 7 a 12).

Evidenzia quindi che l'articolo 4 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale del *made in Italy*, con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024, con finalità di sostegno alla crescita, al rafforzamento e al rilancio delle filiere strategiche nazionali, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione ener-

getica e allo sviluppo di modelli di economia circolare. Il Fondo è incrementato con risorse provenienti da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni ed è autorizzato a investire, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, nel capitale di società con sede legale in Italia, non operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

Sottolinea poi che l'articolo 5 istituisce un'apposita riserva, per un importo di euro 15 milioni, a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del decreto ministeriale 30 novembre 2004, destinata al finanziamento di iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili.

L'articolo 6 prevede, per l'anno 2024, la concessione alle *start up* innovative e alle micro imprese del Voucher 3I per l'acquisizione di servizi di consulenza utili alla brevettazione di un'invenzione, autorizzando, a tal fine, la spesa di 8 milioni di euro per il 2023 e di un milione di euro per il 2024.

L'articolo 7 introduce alcune misure a sostegno della filiera nazionale del legno e dell'industria per l'arredo: in primo luogo, stanziando 25 milioni di euro per l'anno 2024 per la concessione di contributi a fondo perduto e di finanziamenti a tasso agevolato a sostegno della vivaistica forestale, nonché per la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e dell'industria della prima lavorazione del legno; in secondo luogo, con una novella al Codice dei beni culturali e del paesaggio, sopprime la necessità di una preventiva autorizzazione per gli interventi selvicolturali nei boschi soggetti a vincolo, al fine di semplificare e agevolare il procedimento di approvvigionamento delle materie prime.

L'articolo 8 stanziando 15 milioni di euro per l'anno 2024 per sostenere e promuovere gli investimenti, la ricerca, la sperimentazione e l'innovazione dei processi di produzione di fibre di origine naturale o provenienti da processi di riciclo.

L'articolo 9 prevede una misura di semplificazione per la nautica da diporto, disponendo la riduzione del termine da sessanta a sette giorni per il rilascio dell'iscri-

zione provvisoria di navi o imbarcazioni da diporto.

L'articolo 10 prevede l'individuazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, delle aree di interesse strategico nazionale in relazione alle quali consentire, ai fini del rilascio degli atti concessori o autorizzativi utili ad aumentare la produzione di materie prime critiche della filiera della ceramica, l'esercizio di poteri sostitutivi, in caso di inerzia degli organi competenti, da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy* o, nel caso di atti di competenza di enti territoriali, da parte di un soggetto individuato dal Consiglio dei ministri.

L'articolo 11 prevede l'adozione, da parte del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutare da parte delle stazioni appaltanti. Viene altresì disposto che il livello di ottemperanza a tali parametri qualitativi può essere considerato dalla stazione appaltante tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'articolo 12 istituisce – presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* – una Commissione tecnica avente la finalità di effettuare indagini, approfondimenti tecnici e redigere linee guida che identificano le lavorazioni di particolare qualità nell'ambito del processo produttivo della pasta di semola di grano duro.

Quanto al titolo III, rileva che questo reca disposizioni in materia di « Istruzione e formazione » e si compone di due articoli. In particolare, l'articolo 13 introduce l'opzione « *made in Italy* » nell'ambito dell'articolazione del sistema dei licei, al fine di promuovere le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al *made in Italy*. Dispone, a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2024/2025, la confluenza dell'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, subordinatamente alla sussistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nell'opzione

« *made in Italy* », ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale.

Evidenzia che l'articolo 14 dispone l'istituzione della Fondazione « Imprese e competenze per il *made in Italy* », con il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del *made in Italy* e i Licei del *made in Italy*. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'istruzione e del merito sono designati membri fondatori della fondazione e ne definiscono gli obiettivi strategici mediante atti di indirizzo. Per la costituzione della fondazione e per il funzionamento della stessa sono autorizzate rispettivamente la spesa in conto capitale di un milione di euro per l'anno 2024 e la spesa di 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2024. La fondazione conferisce ogni anno il premio di « Maestro del *made in Italy* » a imprenditori che si sono particolarmente distinti per la loro capacità di trasmettere il sapere e le competenze alle nuove generazioni nei settori di eccellenza del *made in Italy*.

Ricorda poi che il titolo IV reca « Misure di promozione » e consta di sedici articoli.

L'articolo 15 istituisce l'Esposizione nazionale permanente del *made in Italy*, affidandone la cura e la gestione alla fondazione « Imprese e competenze per il *made in Italy* ».

L'articolo 16 attribuisce al Ministero della cultura, nonché – per i profili di competenza – al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alle altre amministrazioni, il compito di valorizzare e salvaguardare il patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese. Il decreto legislativo n. 300 del 1999 è novellato per modificare le attribuzioni del Ministero della Cultura, riferendole ora non solo ai beni culturali materiali ma anche a quelli immateriali.

L'articolo 17 stabilisce che gli istituti e i luoghi della cultura possano registrare il marchio che li caratterizza e concederne l'uso a terzi a titolo oneroso, al fine di

incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacità di autofinanziamento.

L'articolo 18 prevede che il Ministero della cultura stipuli protocolli con l'organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali riferibili a istituti e luoghi della cultura per rafforzarne la tutela e individuare eventuali abusi.

L'articolo 19 reca la definizione di « imprese culturali e creative », rinviando ad un decreto attuativo la definizione delle modalità e delle condizioni del riconoscimento della medesima qualifica. Definisce, poi, *start up* innovative culturali e creative le imprese che rispondono sia alla definizione di *start up* innovativa, che a quella di impresa culturale e ricreativa.

L'articolo 20 istituisce, presso il Ministero della cultura, l'albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale. L'iscrizione importa altresì la registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale (SAN) del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane e di valorizzare le imprese culturali e creative.

L'articolo 21 stanziava 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033 per la concessione da parte del Ministero della cultura di contributi a favore delle imprese culturali e creative.

L'articolo 22 prevede l'adozione, ogni tre anni, da parte del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di un « Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative ».

Evidenzia poi che l'articolo 23 istituisce, presso il Ministero del turismo, un comitato nazionale presieduto da un rappresentante dello stesso Ministero e composto da un delegato per ciascuna regione e provincia autonoma per il coordinamento delle campagne di promozione all'estero dell'Italia come destinazione turistica.

L'articolo 24 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per la promozione dello sviluppo dei mercati ri-

onali e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 per la promozione dello sviluppo del settore fieristico.

L'articolo 25 prevede la possibilità, per i ristoratori che operano all'estero ed i cui esercizi commerciali offrono prodotti enogastronomici tradizionali italiani, di ottenere la certificazione distintiva di « ristorante italiano nel mondo ».

L'articolo 26 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste, un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, finalizzato a promuovere il consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità.

L'articolo 27 reca disposizioni in materia di mutui a tasso agevolato concessi da ISMEA in favore delle imprese agricole finalizzati all'acquisizione di imprese operanti nel medesimo settore.

L'articolo 28 istituisce, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

L'articolo 29 istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato a sostenere le iniziative dei comuni per il ripristino, la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e altre pratiche tradizionali locali

L'articolo 30 istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) un Fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore dei distretti del prodotto tipico italiano. Detti distretti sono riconosciuti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta della regione o della provincia autonoma interessata.

Passando al titolo V, rubricato « Tutela dei prodotti *made in Italy* », fa presente che esso si compone di sedici articoli ripartiti in tre capi: il capo I, in materia di « Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta » (articoli 31-36); il capo II, dedicato alle « Nuove tecnologie » (articoli 37 e 38); il capo III, recante disposizioni in materia di « Lotta alla contraffazione » (articoli 39-46).

Sottolinea, in particolare, che l'articolo 31 dispone l'istituzione di un contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci, che le imprese che producono beni sul territorio nazionale possono, su base volontaria, apporre sui predetti beni.

L'articolo 32, in vista della definizione di un sistema di protezione uniforme a livello europeo basato sulle indicazioni geografiche, demanda alle regioni la possibilità di effettuare una ricognizione delle produzioni artigianali e industriali tipiche già oggetto di forme di riconoscimento o tutela, ovvero per le quali la reputazione e la qualità sono fortemente legati al territorio locale. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai fini della definizione, con decreto adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, di un regime di protezione, uniformemente valido e applicabile per il riconoscimento e la protezione, a livello nazionale, dei prodotti tipici.

L'articolo 33 consente alle associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica l'adozione di disciplinari di produzione e la presentazione alla regione di una dichiarazione di manifestazione di interesse ai fini della ricognizione dei prodotti artigianali e industriali tipici di cui all'articolo 32.

L'articolo 34 prevede che, a tal fine, dette associazioni possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica, purché perseguano, tra gli scopi sociali, la valorizzazione del prodotto oggetto del disciplinare. L'articolo esplicita altresì i compiti di dette associazioni: l'elaborazione del disciplinare, l'esecuzione dei controlli interni, l'esercizio delle azioni legali a tutela dell'indicazione geografica e di qualsiasi altro

diritto di proprietà intellettuale direttamente collegato al prodotto, la promozione di iniziative di sostenibilità e il compimento di azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica.

L'articolo 35 indica gli elementi minimi che deve possedere il disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici e ne prevede l'obbligo di deposito, da parte delle associazioni dei produttori, presso le Camere di Commercio del territorio di riferimento.

L'articolo 36 prevede il riconoscimento alle associazioni di produttori di un contributo per le spese di consulenza sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione. A tale fine, autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2024.

Evidenzia poi che l'articolo 37 autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 26 milioni di euro per l'anno 2024 affinché il Ministero delle imprese e del *made in Italy* promuova la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia *blockchain* per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del *made in Italy*.

L'articolo 38 prevede, per favorire la transizione digitale delle piccole e medie imprese, un'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per il 2024 finalizzata alla concessione di contributi alla realizzazione di progetti per ambienti virtuali immersivi e interattivi, da inserire all'interno dello specifico sistema aziendale.

L'articolo 39 attribuisce al procuratore della Repubblica distrettuale la competenza ad esercitare le funzioni del pubblico ministero per i casi di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

L'articolo 40 prevede misure volte a implementare la formazione specialistica di magistrati e degli altri operatori della giustizia offerta dalla Scuola superiore della magistratura in materia di contrasto alla contraffazione.

L'articolo 41 modifica il sistema sanzionatorio relativo all'acquisto e all'introduzione nel territorio nazionale di merci contraffatte, aumentando la misura minima della sanzione amministrativa prevista e disponendo che gli introiti delle sanzioni

comminate da organi di polizia locale siano versati per intero all'ente locale competente.

L'articolo 42 estende il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'articolo 517 del codice penale, anche a chi detiene la merce per la vendita.

L'articolo 43 modifica l'articolo 260 del codice di procedura penale, in materia di distruzione di cose sequestrate, ampliando la possibilità di procedere alla distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro.

L'articolo 44 prevede specifiche disposizioni volte a semplificare l'attività di verbalizzazione delle operazioni di inventario dei beni contraffatti sequestrati.

L'articolo 45 estende la normativa in materia di azioni sotto copertura alla repressione del delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

L'articolo 46 prevede che, nei casi di condanna dello straniero per i reati in materia di contraffazione, ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, si debba tener conto della collaborazione prestata dallo straniero all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna.

Segnala, infine, che il titolo VI, reca le « Disposizioni finali ».

L'articolo 47 stanziava un milione di euro per l'anno 2023 e due milioni di euro per l'anno 2024 per lo svolgimento di attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti di cittadini e imprese rispetto agli interventi in materia di *made in Italy* previsti dalla legge in esame e per rafforzare la comunicazione istituzionale, anche in inglese, attraverso il sito *internet* istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 48 reca le disposizioni per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni del disegno di legge.

Emma PAVANELLI (M5S) esprime perplessità rispetto al disegno di legge all'esame, tanto per quanto contiene che per quello che non contiene. Lamenta che nella

sua fase di formazione non ci sia stato un sufficiente coinvolgimento delle rappresentanze dei diversi comparti produttivi coinvolti, anche in considerazione di quanto emerso nel corso delle audizioni svolte nel corso dell'indagine conoscitiva promossa dalla X Commissione lo scorso inverno, e al conseguente documento conclusivo approvato, indagine conoscitiva che, senza dubbio, ha creato molte aspettative che con questo testo rimangono in buona parte disattese.

Osserva che le disposizioni contenute nel testo sono talmente minime (dotazione di pochi fondi e solo su pochi comparti), che non hanno destato alcuna particolare attenzione. Stigmatizza che la scelta intrapresa sia stata quella di distribuire piccole somme ad alcuni beneficiari: una manciata di milioni che, ritiene, non cambierà certo le sorti di nessuno degli ambiti economici interessati, a cominciare dai quindici milioni destinati all'imprenditoria femminile contro i quattrocento stanziati invece dal Governo Conte.

Prima di entrare nel merito, come breve inciso, osserva che è discutibile, intanto, che il disegno di legge sia intitolato « per la tutela del *Made in Italy* », cioè con una locuzione in lingua inglese che sembra in aperta contraddizione con quanto dichiarato da diversi componenti della maggioranza che sembrerebbero fare della difesa della lingua italiana un elemento identitario della loro politica.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento all'esame stigmatizza, in primo luogo, l'istituzione del Fondo Strategico Nazionale del *Made in Italy* che ritiene inutile dal momento che esistono già Fondi specifici e importanti come ad esempio quello di Cassa depositi e prestiti. Segnala, peraltro, che già sono state spostate risorse da un fondo all'altro, come è accaduto per le risorse destinate alle *start-up*.

Critica altresì che vengano introdotte nuove misure settoriali a sostegno solo di alcune filiere (legno-arredo, tessile, impresa femminile, nautica, ceramica e prodotti orafi), senza una visione complessiva e con iniziative decisamente insufficienti per affrontare quel che sta accadendo sui

mercati internazionali. Sottolinea inoltre che manca un serio sostegno all'innovazione. Ritiene anche che l'istituzione del Liceo del *Made in Italy* possa essere alla fine dannosa in quanto va a sostituire un segmento scolastico già esistente che funziona.

Sempre nel merito, osserva che il disegno di legge non pone la dovuta attenzione ad uno strumento ritenuto di grande successo, come anche emerso nel corso delle audizioni della citata indagine conoscitiva, e cioè Transizione 4.0, come anche alla questione energia, benché centrale per il livello competitivo delle nostre aziende, non viene data la dovuta attenzione e, ancora, non si sostiene come si dovrebbe il settore della ricerca nel campo delle rinnovabili nel senso di rendere concretamente possibile la brevettazione delle loro invenzioni.

Critica inoltre che non sia stata data la dovuta attenzione alle questioni attinenti al trasporto ferroviario soprattutto locale e all'intermodalità, con interventi in infrastrutture fondamentali per il tessuto economico-produttivo del Paese, anche a favore del turismo e della sostenibilità.

In conclusione esprime contrarietà per il fatto che sia stato dato così poco risalto a quanto emerso nel citato ciclo di audizioni e dichiara lo sconcerto e le perplessità del suo gruppo per un disegno di legge di così modesta portata e inidoneo a rilanciare il Paese che si sta avviando verso un percorso di recessione.

Fabrizio BENZONI (A-IV-RE) concorda con quanto affermato dalla collega Pavanelli e sottolinea con rammarico che dopo tanto lavoro svolto dalla Commissione in sede di indagine conoscitiva il provvedimento oggi all'esame è un contenitore vuoto.

Evidenzia, inoltre, l'insufficienza del testo sia per quanto concerne le risorse stanziare sia per alcune questioni particolari che suscitano perplessità. Si riferisce, ad esempio, al Liceo del *made in Italy* e all'assenza di disposizioni concernenti l'imprenditoria giovanile e il settore digitale solo per citarne alcune.

Nel preannunciare l'impegno del suo gruppo a cercare di migliorare il disegno di legge, ribadisce il disappunto per un prov-

vedimento che non va incontro alle richieste del mondo produttivo.

Andrea ORLANDO (PD-IDP) desidera spezzare una lancia a favore di chi ha scritto il provvedimento in esame. In assenza, infatti, di adeguate politiche industriali, i tentativi contenuti nelle misure oggi in discussione sono senz'altro destinati al fallimento. Si chiede quale sia la visione del Governo sul futuro, ad esempio, degli incentivi di Industria 4.0, ovvero, ancora, quale sia l'orientamento dell'esecutivo su alcune filiere e settori produttivi in crisi che costituiscono l'ossatura economica del nostro Paese. In sostanza, il testo sembrerebbe contenere, quale unica vera innovazione, quella sul Liceo del *made in Italy*, in riferimento alla quale, tuttavia, non è sciolta la relazione con il sistema degli ITS. Chiede inoltre al Presidente di poter ascoltare, sui temi oggetto del disegno di legge, il Ministro Urso, per avere chiarimenti sulle scelte di fondo sottese al provvedimento, nonché su questioni relative al *made in Italy* che sono a suo avviso fondamentali. Si riferisce, ad esempio, alla questione del passaggio all'elettrico del settore *automotive*.

Un altro tema, a suo avviso, cruciale, è rappresentato dalla presenza pubblica in alcuni settori. Pensa, ad esempio, a tutta la tematica relativa alla transizione ecologica, molto sensibile per le nostre industrie di piccole dimensioni.

Andrea GNASSI (PD-IDP) ricorda che la Commissione ha creduto molto all'argomento in oggetto e ha voluto ascoltare il Paese reale facendo emergere, nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul *made in Italy*, problematiche ed esigenze quali quelle dell'*automotive*, del turismo, delle transizioni digitale e verde, delle risorse del PNRR destinate alle filiere produttive. In questo senso, sottolinea, il lavoro della Commissione è stato importante per mettere a fuoco alcune problematiche e per contribuire ad individuare alcuni interventi necessari. Evidenzia che invece il provvedimento all'esame dimostra una sorta di mancato rispetto per il lavoro della Commissione,

recando 48 articoli di modestissima portata che, a suo avviso, a volte contengono il nulla.

Osserva che il Governo ha fatto molti annunci riguardo alle filiere, ai settori produttivi e a piani strategici mentre ora, a distanza di un anno dal suo insediamento, restano soltanto gli slogan. Crede che il contenuto del disegno di legge sia così povero che anche il solo dibatterne, ad esempio per quanto concerne gli articoli 18 e 29 (rispettivamente, relativi all'adozione, ogni tre anni, di un « Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative » e all'istituzione di un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato a sostenere le iniziative dei Comuni per il ripristino, la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e altre pratiche tradizionali locali) potrebbe risultare imbarazzante.

Conclude osservando che il provvedimento all'esame più che un disegno di legge organico per il sistema paese sembra un testo più adatto ad una Proloco che si estende su tutto il territorio nazionale.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, fa presente che gran parte delle misure recate dal testo in discussione sono contenute nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione durata più di tre mesi. Il lavoro della nostra Commissione è stato quindi senz'altro tenuto in considerazione dal Governo; è evidente, tuttavia, che ci sono questioni, quale, ad esempio, quella del Liceo del *made in Italy*, sulle quali sono state fatte scelte diverse da parte dell'esecutivo.

Di recente, il Ministro Urso ha dato nuovamente atto dell'importanza del lavoro svolto dalla nostra Commissione in sede di indagine conoscitiva, le cui conclusioni sono state inserite nel testo del disegno di legge. Quanto al tema degli incentivi del piano Industria 4.0, fa presente che gli stessi potrebbero trovare il loro rifinanziamento in altri provvedimenti. Ricorda, ad esempio, che nel disegno di legge recante

delega fiscale recentemente approvato dal Parlamento è dato ampio spazio al tema dei macchinari e delle assunzioni. Auspica infine che si possa lavorare insieme per migliorare, in fase emendativa, il testo in discussione.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sui lavori della Commissione, chiede se il presidente Gusmeroli sia testé intervenuto in ragione della sua funzione o in veste di deputato giacché riterrebbe irriuale che chi rappresenta tutta la Commissione, svolgendo altresì funzioni di garanzia, esprima tali posizioni riferite al merito.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, replicando a quanto osservato dall'onorevole Pavanelli, fa presente che per l'esame del provvedimento in titolo ricopre e svolge la funzione di relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.55.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.

C. 1342 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Commissione inizia l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1342, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'at-

tuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.

Ricorda che l'esame del disegno di legge di delegazione europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del Regolamento, in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, che sarà trasmessa alla XIV Commissione, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. Le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.

Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento, le Commissioni di settore possono esaminare emendamenti al disegno di legge di delegazione europea per le parti di competenza. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno invece essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore potranno essere comunque ripresentati in Assemblea.

Rammenta che per prassi consolidata, le proposte emendative presentate direttamente presso la XIV Commissione sono trasmesse alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere. Tali pareri avranno effetti sostanzialmente vincolanti, in quanto la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi ad essi, salvo che per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento.

Ricorda infine che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 12 di giovedì 21 settembre 2023 e che possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza della X Commissione. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di compe-

tenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

Quindi, in sostituzione del relatore, on. Di Mattina, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame, predisposto dal Governo in base all'articolo 29 della legge n. 234 del 2012. Ricorda che il disegno di legge contiene le disposizioni di delega necessarie per l'adozione delle direttive dell'Unione europea. Ricorda altresì che in base al citato articolo 29 della legge n. 234 del 2012, infatti, la legge comunitaria annuale è stata sostituita da due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea; la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

Fa presente che il disegno di legge di delegazione europea per il 2022-23 è composto di tredici articoli, divisi in tre Capi. L'articolato contiene principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a sette direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a quattro regolamenti europei. L'annesso Allegato A ha ad oggetto dieci direttive.

In particolare, il disegno di legge in esame introduce principi e criteri direttivi specifici di delega riferiti ai seguenti atti: direttiva (UE) 2022/2555 relativa alla cybersicurezza (articolo 3); direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici (articolo 4); direttiva (UE) 2021/2167 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti (articolo 5); direttiva (UE) 2022/431 relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (articolo 6); direttiva (UE) 2022/2380 relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri inerenti la messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (articolo 7); direttiva (UE) 2022/2438 relativa agli organismi nocivi delle

piante (articolo 8); direttiva (UE) 2023/958 relativa al trasporto aereo (articolo 9); regolamento (UE) 2022/2036, relativo al trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (articolo 10); regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione (articolo 11); regolamento (UE) 2018/848, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (articolo 12); regolamento (UE) 2017/625, relativo alla *governance* europea dei dati (articolo 13).

Passando all'illustrazione dei contenuti del disegno di legge, si sofferma sugli articoli 1 e 2, di portata generale, e sulle disposizioni che investono anche profili di interesse per la Commissione Attività produttive, commercio e turismo (articoli 3, 4, 5, 7, 9, 11 e 13, nonché afferenti le direttive di cui all'Allegato A), rinviando al *dossier* predisposto dai Servizi di documentazione per un'analisi dettagliata dell'intero contenuto del provvedimento.

Fa quindi presente che l'articolo 1, comma 1, reca la delega legislativa al Governo per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea indicati nell'articolato del provvedimento, nonché per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A mentre il comma 2 prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 3, infine, rinvia per la copertura degli eventuali oneri o minori entrate derivanti dagli emanandi decreti legislativi, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, al Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

Segnala poi che l'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega della durata di diciotto mesi per l'emanazione di disposi-

zioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali.

Evidenzia che l'articolo 3 reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersecurity nell'Unione europea (c.d. « direttiva NIS 2 »). Tale direttiva, il cui termine per il recepimento è fissato al 17 ottobre 2024, abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (c.d. direttiva NIS, *Network and Information Security*), nonché modifica sia il regolamento (UE) n. 910/2014 sull'identità digitale, sia la direttiva (UE) 2018/1972, che ha istituito il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. L'adozione della direttiva NIS 2 mira a garantire un aumento del livello di sicurezza cibernetica comune grazie all'armonizzazione delle norme applicabili ai diversi operatori nei diversi Stati membri e al rafforzamento dei livelli standard di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla disciplina vigente, incidendo, in via prioritaria sui seguenti pilastri: 1) capacità degli Stati membri in termini di architettura istituzionale, strategia nazionale e piani di gestione delle crisi cibernetiche; 2) gestione del rischio da parte degli operatori, con misure di sicurezza adeguate e un sistema di notifica degli incidenti che sia efficace e reattivo; 3) cooperazione e condivisione delle informazioni, attraverso diverse modalità di scambio, a livello europeo e nazionale. Il nuovo impianto, dunque, supera e rafforza quanto già previsto dalla precedente direttiva NIS – recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 – in particolare attraverso:

1) l'ampliamento del campo di applicazione, da un lato, includendo anche la pubblica amministrazione centrale (lasciando discrezionalità agli Stati membri di inserire gli enti locali in base all'assetto istituzionale), le piccole e microimprese (solo se operano in settori chiave per la società) e, indipendentemente dalle dimensioni, fornitori di servizi di comunicazione elettronica pubbliche e di reti di comuni-

cazione elettronica accessibili al pubblico, e dall'altro lato, aumentando significativamente i settori di applicazione e introducendo un approccio comprensivo di ogni genere di rischi per la cybersicurezza, che prevede anche l'inclusione di profili di sicurezza fisica delle infrastrutture della tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni (ICT);

2) la revisione del meccanismo di identificazione dei soggetti quali entità importanti o essenziali, prevedendo un criterio omogeneo basato sulla dimensione (cosiddetto « *size-cap rule* »), che estende l'applicazione della direttiva a tutte le medie e grandi imprese che operano nei settori identificati. Con ciò si persegue lo scopo di superare l'attuale disomogeneità nel processo di identificazione dei soggetti da parte degli Stati membri;

3) il rafforzamento dei poteri di supervisione, con indicazioni più dettagliate per la definizione delle misure di sicurezza e l'aggravamento delle sanzioni;

4) l'ampliamento delle funzioni dei gruppi di risposta agli incidenti di sicurezza informatica nazionali (*Computer Security Incident Response Team* – CSIRT), che fungeranno, tra l'altro, da intermediari di fiducia tra i soggetti segnalanti e i fornitori di prodotti e servizi ICT nell'ambito del sistema relativo alla divulgazione coordinata delle vulnerabilità (*Coordinated Vulnerability Disclosure* – CVD);

5) la gestione delle crisi, con la previsione di una strategia in materia e l'istituzionalizzazione della *Cyber Crises Liaison Organisation Network* (CyCLONE), per la gestione coordinata a livello operativo degli incidenti e delle crisi di cybersicurezza su vasta scala.

Segnala altresì che l'articolo 3 contiene, inoltre, uno specifico criterio (lettera l)) volto a rivedere il sistema sanzionatorio e il sistema di vigilanza ed esecuzione sia prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della viola-

zione degli obblighi derivanti dalla direttiva, introducendo altresì strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere, sia prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia.

Rileva che l'articolo 4 reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento – da effettuarsi entro il 17 ottobre 2024 – della direttiva (UE) 2022/2557 del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici, in vigore dal 16 gennaio 2023. L'atto in questione abroga la direttiva 2008/114/CE dell'8 dicembre 2008, con la quale il Consiglio dell'Unione europea ha disciplinato la procedura per l'individuazione e la designazione da parte degli Stati membri delle Infrastrutture critiche europee (ECI) che si trovano sul loro territorio, definendo altresì un approccio comune per la valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

In particolare, tra gli specifici principi e criteri di delega, ricorda che: alla lettera a) si prevede l'esclusione dall'ambito di applicazione delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2022/2557, degli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell'attività di contrasto, compresi l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati, compresi gli organismi di informazione per la sicurezza; alla lettera b) si prevede la possibilità di avvalersi della facoltà di escludere anche specifici soggetti critici, la cui attività principale ricade nei suddetti settori o che forniscano servizi esclusivamente ai suindicati enti della pubblica amministrazione, prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle competenti amministrazioni di settore, siano individuati gli specifici soggetti critici la cui attività principale ricade nei settori ivi indicati o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione all'articolo 1, paragrafo 6, della medesima direttiva, ai quali non si applicano, in tutto o in parte, le

disposizioni di attuazione dell'articolo 11 e dei capi III, IV e VI della medesima direttiva.

Il medesimo articolo 4, inoltre, delega il Governo, tra l'altro, a: avvalersi della facoltà di individuare servizi essenziali aggiuntivi rispetto all'elenco predisposto dalla Commissione europea in esecuzione della delega ricevuta ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (lettera *e*)); prevedere, ove necessario, misure atte a conseguire un livello di resilienza più elevato per i soggetti critici del settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali (lettera *g*)); introdurre sanzioni penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, anche, ove necessario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012 e alla legge 4 novembre 1981, n. 689, introducendo strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere (lettera *h*)). In merito, osserva che la necessità di prevedere un criterio di delega specifico che consenta di derogare ai limiti previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 trova giustificazione nel *considerando* 40 della direttiva, laddove si invita a tenere conto della gravità della violazione e della capacità economica del soggetto interessato. Entrambi questi parametri devono essere letti alla luce delle disposizioni che, ai fini dell'individuazione dei soggetti critici, impongono di tenere conto del numero di utenti che dipendono dal servizio, dell'impatto degli incidenti sulle attività economiche e sociali, l'ambiente, la pubblica sicurezza, l'incolumità e la salute pubblica, dell'estensione dell'area geografica interessata da un incidente. Quanto alla previsione, sempre alla lettera *h*), di un criterio di delega specifico che consenta la possibilità di introdurre strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere, essa risponde da un lato all'esigenza di privilegiare la responsabilizzazione dei soggetti critici ai fini della continuità dell'erogazione dei servizi essenziali e, dall'altro, a quella di tenere conto del carattere sostanzialmente innovativo della disciplina.

Segnala che l'articolo 5 contiene i principi e i criteri di delega al Governo per il

recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti, che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE. In particolare, per l'attuazione del piano d'azione sui crediti deteriorati del 2017 (cosiddetto «NPL Action Plan»), la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva relativa a gestori e acquirenti di crediti (*secondary market directive* – SMD), approvata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea l'8 dicembre 2021, e al meccanismo accelerato di escussione stragiudiziale delle garanzie reali (*accelerated extrajudicial collateral enforcement* – AECE), proposta normativa ancora sottoposta al vaglio del legislatore europeo. La SMD si propone di incoraggiare lo sviluppo di mercati secondari dei crediti deteriorati nell'Unione, eliminando gli ostacoli al trasferimento dei crediti deteriorati da parte di enti creditizi ad acquirenti di crediti e garantendo al tempo stesso la tutela dei diritti dei debitori. La proposta introduce un regime di armonizzazione minima cui i gestori e gli acquirenti devono attenersi per operare all'interno dell'Unione, fissando parametri comuni per garantirne l'idonea condotta e la vigilanza. Si rende pertanto necessario riformare il quadro delle fonti primarie e secondarie (comma 1, lettera *a*)). Specifica delega prevede di designare una o più autorità competenti, dotate di indipendenza anche finanziaria (in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria), per la vigilanza sul rispetto della direttiva (comma 1, lettera *d*)) e per l'emanazione della disciplina secondaria nell'ambito e per le finalità specificamente previste dalla riforma europea (comma 1, lettera *e*)). Specifica delega è prevista, altresì, per il coordinamento dell'intervento normativo con la riforma europea nell'ambito delle fonti relative alle norme antiriciclaggio (comma 1, lettera *b*)), nonché tutela dei consumatori e protezione dei dati personali (comma 1, lettera *c*)). Si prevede, infine, di estendere la disciplina delle sanzioni amministrative alle violazioni delle disposizioni della direttiva (comma 1, lettera *f*)).

Fa poi presente che l'articolo 7 pone al Governo principi e criteri direttivi specifici da osservare in sede di esercizio della delega per il recepimento, entro il 28 dicembre 2023, della direttiva (UE) 2022/2380, nonché per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139. Sia la direttiva (UE) 2022/2380 sia il Regolamento (UE) 2018/1139 apportano modifiche alla direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e già recepita con il decreto legislativo n. 128 del 2016. La direttiva (UE) 2022/2380, anche al fine di ridurre i rifiuti ambientali, è volta a definire ulteriori requisiti essenziali applicabili a determinate categorie o classi specifiche di apparecchiature radio, ivi definite, necessari per limitare la frammentazione delle interfacce di ricarica dei telefoni cellulari e di apparecchiature radio analoghe.

Ricorda che rientrano nel novero di tali apparecchiature analoghe: i *tablet*, le fotocamere digitali, le cuffie, le cuffie microfono, le *console* portatili per videogiochi, gli altoparlanti portatili; i lettori elettronici; le tastiere, i *mouse*, i sistemi di navigazione portatili, gli auricolari e i *laptop*. Gli ulteriori principi e criteri direttivi specifici assegnati al Governo, che vanno ad aggiungersi, come specifica l'articolo 7, ai principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, riguardano le modifiche da apportare al decreto legislativo n. 128 del 2016 – che ha recepito la precedente direttiva 2014/53/UE – per renderlo coerente con il nuovo quadro normativo e, nello specifico, sono i seguenti: *a)* apportare al decreto legislativo n. 128 del 2016 le modifiche e integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 nell'ordinamento nazionale, tenendo anche conto di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima; *b)* introdurre nel medesimo decreto legislativo n. 128 del 2016 ulteriori sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni

degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2022/2380; *c)* apportare al medesimo decreto legislativo n. 128 del 2016 le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la coerenza con il regolamento (CE) n. 2018/1139.

Evidenzia poi che l'articolo 9 prevede una serie di principi e criteri direttivi specifici da osservare nell'esercizio della delega per il recepimento, entro il 31 dicembre 2023, delle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959 che hanno modificato la disciplina europea previgente in materia di riduzione delle emissioni di gas serra. Prevede inoltre che, nell'esercizio della delega per l'attuazione delle predette direttive, il Governo osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: *a)* rafforzare la struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in considerazione dell'ampliamento dei compiti da svolgere anche verso nuovi settori, e tenuto conto della incrementata rilevanza, anche in termini economici, dei provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorità; *b)* costituire una autorità nazionale competente responsabile dell'attuazione della normativa correlata al nuovo istituito ETS II in ragione dell'autonomia tecnica e normativa nonché della specificità di tale ambito; *c)* ottimizzare e informatizzare le rinnovate e aggiuntive procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (*European union emissions trading system* – EU ETS) allineando e integrando tali procedure con il sistema informatizzato già esistente nel Portale ETS di cui all'articolo 4, comma 8 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47; *d)* revisionare e adeguare il sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni anche nei nuovi settori inclusi o ampliati; *e)* assegnare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinazione degli stessi al mi-

glioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra; f) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili e coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione.

Ricorda, in estrema sintesi, che le principali modifiche operate alla direttiva 2003/87/CE dall'articolo 1 della direttiva n. 2023/959 riguardano: obiettivi di riduzione delle emissioni più ambiziosi; riduzione delle quote sul mercato; ampliamento dell'EU ETS a nuovi settori (un primo ampliamento prevede l'inclusione nell'EU ETS del trasporto marittimo; un ulteriore ampliamento consiste nella previsione di un nuovo e distinto sistema ETS (c.d. ETS II) che si applicherà, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai « combustibili utilizzati per la combustione nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale e in ulteriori settori »); ulteriori modifiche quali l'eliminazione graduale delle quote a titolo gratuito per determinati settori, nonché la riscrittura dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE che eleva dal 50 per cento al 100 per cento la quota dei proventi delle aste che gli Stati membri devono destinare a finalità legate al clima. Viene inoltre prevista la destinazione di un importo massimo di 65 miliardi di euro (in parte derivanti dal nuovo sistema ETS previsto per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e per ulteriori settori) al Fondo sociale per il clima, istituito dal regolamento (UE) 2023/955. Sono inoltre previsti maggiori finanziamenti per la decarbonizzazione (Fondo per la modernizzazione e Fondo per l'innovazione).

Osserva che la direttiva 2023/958 modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione, rivedendo la normativa dell'UE in materia di

ETS nel settore aereo. In base alle nuove disposizioni le quote di emissione a titolo gratuito per il settore del trasporto aereo saranno eliminate gradualmente e, a partire dal 2026, sarà attuata la messa all'asta integrale. Fino al 31 dicembre 2030 saranno riservate 20 milioni di quote per incentivare la transizione degli operatori aerei dall'uso dei combustibili fossili. In particolare, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030, un massimo di 20 milioni del quantitativo totale di quote è riservato agli operatori aerei commerciali, in modo trasparente, equo e non discriminatorio, per l'uso di carburanti sostenibili per l'aviazione e di altri carburanti per l'aviazione che non derivano da combustibili fossili. Viene inoltre migliorata la trasparenza in materia di emissioni e compensazione degli operatori aerei e istituito un quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO₂. Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 31 dicembre 2023.

L'articolo 11 contiene la delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021. Il comma 2 condiziona l'adozione dei decreti legislativi, adottati dal Governo, al previo parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali. Il comma 3 stabilisce i principi e criteri direttivi specifici che, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto ad osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevedendo tra l'altro: la realizzazione, a cura delle autorità competenti, di controlli basati sull'analisi dei rischi, anche mediante procedimenti informatici, in conformità all'articolo 5, paragrafo 4, del regola-

mento (UE) 2018/1672; la disciplina dell'istituto del trattenimento temporaneo del denaro contante di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1672, tenuto conto delle disposizioni previste dal codice di procedura penale; la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa, della fase dell'accertamento delle violazioni e dei procedimenti sanzionatori; prevedere che, attraverso apposite campagne di informazione, le persone in entrata o in uscita dall'Unione europea e le persone che inviano o ricevono nell'Unione europea denaro contante non accompagnato siano informate dei loro diritti e obblighi a norma del regolamento (UE) 2018/1672; prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione dei medesimi regolamenti e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

Fa quindi presente che l'articolo 13 conferisce, al comma 1, una delega al Governo per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento UE 2022/868 relativo alla *governance* europea dei dati. Il termine per l'esercizio della delega è quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge. In base all'articolo 38 del Regolamento, l'applicazione dello stesso è invece prevista dal 24 settembre 2023. Il comma 2 individua principi e criteri direttivi specifici per l'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento, oltre a quelli generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, quali, ad esempio, la designazione di una o più autorità quale autorità competente (lettera *a*)), il coordinamento, nel rispetto del principio di leale collaborazione, delle competenze delle autorità designate e delle altre autorità competenti in materia (lettera *b*)), garantire i presupposti di liceità per la trasmissione a terzi di dati personali ai fini del riutilizzo consentito (lettera *e*)), adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo non-

ché il sistema delle tutele amministrativa e giurisdizionale (lettere *f*) e *g*)). In particolare segnala quanto previsto alla lettera *c*), concernente l'introduzione di disposizioni organizzative e tecniche per facilitare « l'altruismo » dei dati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento, per la quale dovranno essere inoltre stabilite le informazioni da fornire agli interessati in ordine al riutilizzo dei loro dati; va infatti considerato che il potenziale economico e sociale dei dati è enorme: può consentire nuovi prodotti e servizi basati su nuove tecnologie, rendere la produzione più efficiente e fornire strumenti per combattere le sfide sociali. Nel settore della salute, ad esempio, i dati possono contribuire a fornire una migliore assistenza sanitaria, migliorare i trattamenti personalizzati e aiutare a curare malattie rare o croniche. È anche un potente motore per l'innovazione e nuovi posti di lavoro e una risorsa fondamentale per le *start-up* e le PMI.

Richiama, infine, le direttive anche di interesse della X Commissione contenute nell'Allegato A, che dovranno essere oggetto di recepimento nell'ordinamento nazionale.

La Direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali. Con tale direttiva, entrata in vigore il 21 dicembre 2021, è stato previsto uno specifico regime di trasparenza per le imprese multinazionali, le quali a partire dal 2024 devono dichiarare pubblicamente le imposte corrisposte all'interno dell'Unione europea e, più in dettaglio, in ciascuno Stato membro (Cbcr – *country by country reporting*). Fa presente che dal sito del Dipartimento per le politiche comunitarie risulta avviata una procedura di infrazione contro l'Italia (allo stato di messa in mora *ex* articolo 258 TFUE) per il mancato recepimento della predetta direttiva (n. 2023_0150). Viene a tal fine modificata la direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese. In sintesi, con il nuovo articolo 48-*ter* della direttiva 2013/

34/UE, gli Stati membri devono assicurare che alcune imprese multinazionali (imprese capogruppo, grandi imprese autonome, imprese « figlie » e succursali), qualora i ricavi alla data di chiusura del loro bilancio abbiano superato per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 milioni di euro, come risulta dal bilancio, redigano, pubblicino e mettano a disposizione una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito relativa al più recente di tali due esercizi consecutivi. Le altre modifiche alla direttiva 2013/34/UE individuano contenuti e modalità di accesso alla richiamata comunicazione, nonché gli obblighi in capo informazioni agli organi apicali delle imprese. In sostanza, i primi obblighi informativi decorrono dal 22 giugno 2024. Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il primo CBCR pubblico riguarderà il 2025, con pubblicazione dei dati entro la fine del 2026.

La Direttiva 2022/362/UE che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture. In via di sintesi, lo scopo fondamentale della direttiva è di far adottare agli Stati membri un sistema di pedaggi e di diritti d'utenza su strade e autostrada. Per quanto riguarda i profili di interesse della X Commissione, segnala che tale sistema di pedaggi non dovrà distorcere la concorrenza (e quindi – per esempio – eliminare, con alcune possibilità di eccezione, a decorrere dal 25 marzo 2030 ogni tassazione per i veicoli pesanti sulla rete centrale transeuropea dei trasporti). La scadenza per il recepimento è fissata al 25 marzo 2024.

La Direttiva (UE) 2022/542 riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto. La Direttiva, tramite una serie di modifiche alla previgente direttiva 2006/112/CE (cd. « direttiva IVA »), prevede la possibilità, per gli Stati membri, di introdurre nuove aliquote di IVA ridotte. In particolare, il testo introduce le seguenti, principali novità: l'aggiornamento dell'elenco di beni e servizi a cui gli Stati membri possono applicare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a

detrazione di IVA, contenuto nell'Allegato III della direttiva 2006/112/CE. Le scelte effettuate dal legislatore unionale mirano al perseguimento delle priorità politiche dell'UE, con particolare riferimento alle transizioni gemelle (digitale ed ecologica) e alla resilienza sanitaria. Così, nell'elenco di beni e servizi a cui possono essere applicate le agevolazioni appaiono: i servizi di accesso a Internet, per intervenire sulla bassa copertura e promuoverne lo sviluppo (punto 8 dell'Allegato III); i pannelli solari (punto 10-*quater*); le biciclette, comprese quelle elettriche (punto n. 25); i servizi di riciclaggio dei rifiuti considerati beni e servizi rispettosi dell'ambiente (punto n. 18); beni e servizi che favoriscono finalità di politica sociale e culturale specifiche (punto 68); il trasporto di passeggeri e di beni al seguito (punto n. 5); l'introduzione di un limite specifico, in termini di tipologia di beni o servizi, a cui è possibile applicare aliquote ridotte, al fine di evitarne la proliferazione. Così, l'articolo 98 della direttiva 2006/112/CE, nel testo modificato, consente l'applicazione di: non più di due aliquote ridotte, fissate a una percentuale della base imponibile non inferiore al 5 per cento, applicabili a un massimo di 24 punti tra quelli elencati nell'Allegato III; un'unica aliquota ridotta inferiore al minimo del 5 per cento ed un'unica esenzione con diritto a detrazione dell'IVA a monte (« aliquota zero »), entrambe applicabili ad un massimo di sette punti dell'Allegato III. Queste possono essere applicate a cessioni di beni o prestazioni di servizi destinati a coprire esigenze di base, collegate quindi alla cessione di prodotti alimentari, acqua, medicinali, prodotti farmaceutici o sanitari o per l'igiene, il trasporto di persone e taluni beni culturali. Vi rientrano anche, in ossequio agli impegni ambientali assunti dall'Unione, i pannelli solari e la promozione dell'uso di fonti energetiche rinnovabili; l'ampliamento a tutti gli Stati membri delle eccezioni pre-esistenti che permettono ad alcuni di essi l'applicazione di aliquote preferenziali ad alcuni prodotti (articolo 105-*bis*, par. 1, c. 4 e par. 3, c. 3; articolo 105-*ter*, c. 3). In linea generale, tali eccezioni sono giustificate da caratteristiche

geografiche specifiche o motivi sociali che vanno a beneficio del consumatore finale o sono nell'interesse generale; l'eliminazione di aliquote ridotte o eccezioni applicate a prodotti con un impatto negativo sull'ambiente, come ad esempio i combustibili fossili, la legna, la torba e altri beni con un impatto analogo sulle emissioni di gas a effetto serra. Tali aliquote cesseranno di applicarsi al più tardi dal 1° gennaio 2030, mentre quelle relative ai pesticidi e fertilizzanti chimici cesseranno di applicarsi entro il 1° gennaio 2032 (nuovo articolo 105-bis, par. 4). L'articolo 3 della direttiva indica il termine del 31 dicembre 2024 per il recepimento della medesima. L'applicazione di tali disposizioni decorrere comunque dal 1° gennaio 2025.

La Direttiva (UE) 2022/2381 riguarda il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure. Le norme UE inoltre intendono introdurre requisiti minimi per le società quotate prive di una rappresentanza di genere equilibrata, relativi alla selezione di candidati per la nomina o l'elezione degli amministratori: essa deve avvenire sulla base di un processo di selezione trasparente e chiaramente definito e di una valutazione comparativa oggettiva delle loro qualifiche in termini di idoneità, competenza e rendimento professionale. La direttiva dispone che gli Stati membri debbano provvedere affinché le società quotate siano soggette al conseguimento di uno dei seguenti obiettivi, entro il 30 giugno 2026: gli appartenenti al sesso sottorappresentato devono occupare almeno il 40 per cento dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi (ovvero che non si occupano della gestione quotidiana della società, ma che svolgono una funzione di sorveglianza); gli appartenenti al sesso sottorappresentato devono occupare almeno il 33 per cento del totale dei posti di amministratore, con e senza incarichi esecutivi. Le società esentate dall'obbligo (piccole, medie e micro imprese) devono invece fissare obiettivi individuali di miglioramento dell'equilibrio di genere tra gli amministratori aventi incarichi esecutivi. Gli Stati devono recepire la direttiva entro il 28 dicembre 2024.

La Direttiva (UE) 2022/2464 modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità. La direttiva (UE) 2022/2464 ha modificato una serie di atti legislativi previgenti dell'Unione al fine di rafforzare la normativa sulla rendicontazione non finanziaria, nell'intento di renderla più idonea alla transizione dell'Unione europea verso un'economia sostenibile. In particolare, si introducono requisiti di rendicontazione più dettagliati, garantendo che le grandi società e le PMI quotate siano tenute a pubblicare informazioni su questioni rilevanti ai fini della sostenibilità, quali diritti ambientali, diritti sociali, diritti umani e fattori di *governance*. Si auspica che l'obbligo per le aziende di divulgare tali informazioni aumenterà la responsabilità aziendale, eviterà discrepanze negli standard di sostenibilità e faciliterà la transizione verso un'economia verde. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 6 luglio 2024.

La Direttiva (UE) 2022/2523 è intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione. La direttiva è volta ad attuare a livello dell'UE la componente relativa all'imposizione minima (secondo pilastro) della riforma in materia di tassazione internazionale dell'OCSE. Nel *considerando* n. 5 della direttiva si dichiara che è necessario stabilire norme al fine di istituire un quadro di riferimento efficiente e coerente per un livello di imposizione minimo globale a livello dell'Unione. Tale quadro di riferimento istituisce un sistema di due regole intrecciate, congiuntamente denominate anche «norme GloBE», attraverso le quali si dovrebbe riscuotere un importo integrativo d'imposta (cosiddetta imposta integrativa) ogniqualvolta l'aliquota effettiva d'imposta di un gruppo multinazionale di imprese in una data giurisdizione sia inferiore al 15 per cento. In tali casi la giurisdizione dovrebbe essere considerata a bassa imposizione. Tali regole hanno l'effetto di introdurre un'imposta complementare corrispondente al livello mi-

nimo, con riferimento a un'aliquota effettiva d'imposta calcolata su una base giurisdizionale e avvalendosi di definizioni comuni riguardo alle imposte contemplate e alla base imponibile, determinata con riferimento all'utile contabile. Esse si applicano alle imprese multinazionali che presentano un fatturato minimo di 750 milioni di euro nei conti finanziari. L'aliquota d'imposta minima di riferimento, sia per l'IIR, che per l'UTPR, è pari al 15 per cento ed è volta a contrastare le pratiche fiscali che mirano a trasferire gli utili verso giurisdizioni con livello di tassazione basso. Le regole GloBE prevedono inoltre un'esclusione *de minimis* per le giurisdizioni in cui l'impresa multinazionale realizza un fatturato inferiore a 10 milioni di euro e utili inferiori a 1 milione di euro. Nel *considerando* n. 18 della direttiva, a tale proposito, si legge che al fine di conseguire un equilibrio fra gli obiettivi della riforma relativa a un'imposizione minima globale e gli oneri amministrativi a carico delle amministrazioni fiscali nonché dei contribuenti, la presente direttiva dovrebbe contemplare un'esclusione *de minimis* dei gruppi multinazionali di imprese e dei gruppi nazionali su larga scala aventi un ricavo medio inferiore a 10.000.000 di euro e un reddito o una perdita qualificante inferiore a 1.000.000 di euro in una data giurisdizione. Tali gruppi multinazionali di imprese e gruppi nazionali su larga scala non dovrebbero versare un'imposta integrativa anche se la loro aliquota effettiva d'imposta è inferiore all'aliquota minima d'imposta in detta giurisdizione. Secondo le stime dell'OCSE le entrate fiscali aggiuntive che dovrebbero prodursi grazie al meccanismo ammonteranno a circa 150 miliardi di dollari ogni anno. L'articolo 56 della direttiva stabilisce che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima entro il 31 dicembre 2023. Tuttavia, essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 12, 13 e 14 in relazione agli esercizi fiscali che iniziano a decorrere dal 31 dicembre 2024.

Ricorda, infine, la direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, intesa a stabilire prescrizioni minime per rafforzare l'applicazione del principio della parità retributiva per uno stesso lavoro tra uomini e donne e il divieto di discriminazione in materia di occupazione e impiego per motivi di genere (articolo 1). Per il conseguimento delle suddette finalità, si stabiliscono sia obblighi di trasparenza e di informazioni in materia di retribuzioni sia obblighi di adeguamento, in caso di sussistenza di discriminazioni retributive di genere immotivate, e si prevedono garanzie di accesso a connessi strumenti di tutela amministrativa o giurisdizionale in favore dei lavoratori. Il termine finale per il recepimento della direttiva in commento è fissato al 7 giugno 2026. Le norme della direttiva concernono tutti i datori di lavoro, del settore pubblico e del settore privato, e tutti i lavoratori, aventi un contratto o un rapporto di lavoro (articolo 2). Anche i candidati sono destinatari delle norme relative alla trasparenza contributiva pre-assunzione (articolo 5).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 settembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAVO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 15.10.

Ilaria CAVO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmis-

sione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati

5-01337 Orlando: Sulla crisi industriale della CO-MAU S.p.a.

Andrea ORLANDO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Andrea ORLANDO (PD-IDP), replicando, si dichiara non soddisfatto da quanto riferito dal rappresentante del Governo che, a suo avviso, non può essere considerato una risposta all'interrogazione presentata. In primo luogo, pur apprezzando la clausola stilistica utilizzata dal Governo, secondo cui esso ha dovuto recuperare, rispetto al passato, un dialogo con il gruppo Stellantis, definito poi « tuttora costante, virtuoso e positivo », rileva che quando si afferma che sarà insediato un Tavolo di sistema insieme ai sindacati, alle aziende e alle regioni per giungere ad un piano che impegnerà la multinazionale a rivedere il piano in atto per garantire produzione e occupazione in Italia, significa in buona sostanza che passerà molto tempo con il risultato che l'operazione oggetto dell'interrogazione in titolo potrebbe, nelle more, realizzarsi e passare sulla testa del Governo.

Evidenza che quanto segnalato nell'interrogazione concerne un operatore assai rilevante per l'innovazione nel mondo dell'industria italiana e, per questo motivo, conferma la propria insoddisfazione per quanto espresso in questa sede dal Governo.

5-01338 Cavo: Sulla vertenza Piaggio Aerospace S.p.a.

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la ricostruzione dettagliata dell'oggetto della sua interrogazione. Nel sottolineare che la vicenda di Piaggio Aerospace era stata oggetto di suoi atti di sindacato ispettivo, accoglie con favore la notizia dell'ammissione alla fase di *due diligence* di quattordici soggetti. Fa presente, inoltre, che è sua intenzione affrontare nuovamente sul tema una volta che sarà formulata un'offerta vincolante e garantita da cauzione. Esprime apprezzamento sul fatto che il Governo non pensi ad una amministrazione straordinaria dell'azienda e che la risposta contenga un orizzonte temporale preciso, ossia la fine di quest'anno per la sua conclusione. Monitorerà quindi la situazione auspicando un dialogo con i territori e i sindacati.

5-01339 Pavanelli: Sulle iniziative per il contrasto del caro-carburanti.

Emma PAVANELLI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Emma PAVANELLI (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatta in quanto la risposta recata sembra non considerare affatto la platea degli interessati nella loro globalità. Pur prendendo atto di quanto recentemente dichiarato dal ministro Urso, ricorda infatti che il prezzo dei carburanti ha immediate ripercussioni su tutta una serie di attività che poi si ripercuotono sui prezzi dei beni acquistati dalle famiglie: ad esempio, ricorda le conseguenze sui costi relativi alla logistica che poi ricadono direttamente sui prezzi dei beni di consumo con le note conseguenze per le famiglie e per tutti i consumatori.

Ribadisce quanto il suo gruppo ha già avuto modo di affermare in occasione del-

l'esame del decreto-legge che ha imposto l'esposizione del cartello con il prezzo medio del carburante presso i distributori e cioè che questa non avrebbe contribuito ad abbassare i prezzi ma, al contrario, ad aumentarli.

Ilaria CAVO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

5-01337 Orlando: Sulla crisi industriale della COMAU S.p.a.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Comau è una società del gruppo Stellantis specializzata nell'automazione industriale, attore importante dello sviluppo industriale del nostro Paese.

Tra le altre cose, Comau è *partner* e socio fondatore del *Competence Center* «MADE», creato con il sostegno e su iniziativa del MIMIT per avvicinare le imprese italiane all'industria 4.0, fornendo servizi di orientamento per la conoscenza e l'utilizzo di tecnologie innovative e attività di formazione per aiutarle nei propri processi produttivi e supporto per la realizzazione di progetti.

Inoltre, nel recente passato, il MIMIT ha autorizzato un accordo per l'innovazione per un investimento complessivo di 18 milioni di euro, con le regioni Lombardia e Sicilia e le aziende STMicroelectronics, FCA Italy e Comau, per la realizzazione di un progetto innovativo nel settore delle produzioni microelettroniche.

Forte, pertanto, è l'attenzione che il MIMIT ha verso la società Comau, come

forte è l'attenzione verso il gruppo Stellantis nel suo complesso.

Orbene, come ha recentemente ricordato il Ministro Urso in Aula Camera, la questione Stellantis è articolata e complessa.

Il Governo ha dunque dovuto recuperare – rispetto al passato – un dialogo con il Gruppo, che è tuttora costante, virtuoso e positivo.

Tra gli obiettivi vi sono senz'altro quelli di garantire l'aumento della produzione dei veicoli, l'aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo, nonché il coinvolgimento della filiera dell'indotto nel processo di trasformazione industriale, invertendo, così, la tendenza rispetto a quello che è accaduto negli ultimi vent'anni.

A breve sarà, dunque, insediato un Tavolo di sistema insieme ai sindacati, alle aziende e alle regioni, per giungere ad un Piano, che impegnerà la multinazionale a rivedere il piano in atto per garantire la produzione e l'occupazione delle diverse società del Gruppo in Italia.

ALLEGATO 2

5-01338 Cavo: Sulla vertenza Piaggio Aerospace S.p.a.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'argomento in parola è stato oggetto di numerose interrogazioni.

In tale occasione, si ribadisce che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* segue con attenzione la procedura selettiva descritta, al fine di garantire che venga individuata un'offerta che assicuri solidità finanziaria, accompagnata da un piano industriale che garantisca il futuro dei siti produttivi e la salvaguardia dei livelli produttivi ed occupazionali.

Come ricordato anche dal Ministro Urso in Aula Camera nel luglio scorso, la Piaggio Aerospace non merita di rimanere per anni in amministrazione straordinaria.

Per questo motivo, è stata integrata la gestione commissariale con due figure professionali dotate di grande esperienza in politica industriale aerospaziale e in amministrazione straordinaria ed è stata assicurata la massima pubblicità e la massima trasparenza nello svolgimento della procedura per la terza gara. L'auspicio è quello di giungere, finalmente, all'aggiudicazione entro la fine di quest'anno.

Con riferimento all'attuale procedura di vendita, rappresento che in data 3 maggio

2023 è stata rilasciata l'autorizzazione per l'avvio della terza gara finalizzata alla cessione degli *asset* di Piaggio Aero e Piaggio Aviation, società in amministrazione straordinaria che operano sotto il marchio Piaggio Aerospace.

A seguito della chiusura dell'Avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse, pubblicato il 10 maggio scorso, risultano pervenute alla Procedura 18 manifestazioni di interesse.

Degli originari 18 soggetti che hanno inviato la manifestazione d'interesse all'acquisto dei complessi aziendali, inizialmente sono stati ammessi alla fase di *due diligence* 13 soggetti. Poi, nel mese di agosto scorso, previa autorizzazione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, è stato ammesso un ulteriore soggetto.

In totale, dunque, i soggetti ammessi alla fase di *due diligence* sono 14.

Allo stato, i Commissari stanno procedendo alla valutazione delle osservazioni formulate dai concorrenti e, in seguito, all'invio dell'invito a formulare l'offerta vincolante e cauzionata di acquisto dei complessi aziendali.

ALLEGATO 3

5-01339 Pavanelli: Sulle iniziative per il contrasto del caro-carburanti**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione del caro carburanti ha la massima attenzione del Governo. A seguito del decreto-legge n. 5 del 2023 (decreto Carburanti) e del decreto ministeriale 31 marzo 2023 il monitoraggio dei prezzi è garantito dalla collaborazione di più organi:

l'Osservatorio prezzi carburanti, presso il MIMIT, che tramite il proprio sito (Osservaprezzi carburanti) permette di consultare in tempo reale i prezzi dei carburanti praticati presso gli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, come comunicati dagli esercenti;

il Garante per la sorveglianza dei prezzi, i cui poteri sono stati rafforzati con decreto-legge n. 21 del 2022 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e che ha funzione di controllo e verifica, su segnalazione dei cittadini, per arginare i fenomeni speculativi;

la Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, che monitora la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo in relazione agli effetti derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali, anche con riferimento alla filiera dei prezzi dei carburanti;

l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM o *Antitrust*);

la Guardia di Finanza.

Al tema specifico del rincaro dei prezzi è altresì dedicato il Tavolo tecnico sui rincari dei prezzi dei carburanti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, che riunisce i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e il Garante per la sorveglianza dei prezzi.

Gli Onorevoli interroganti con il *question time* in parola, alla luce del constatato incremento dei prezzi dei carburanti, si soffermano, in particolare, sul meccanismo di rideterminazione delle aliquote di accisa sui carburanti previsto dall'articolo 1, commi 290 e ss. della legge n. 244 del 2007, il quale è operato con decreto ministeriale adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in corrispondenza di un maggior gettito IVA.

A riguardo si rappresenta che il comma 291 della citata disposizione stabilisce che tale decreto può essere adottato quando sia superato il valore di riferimento del *brent* indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Il successivo comma 292 del medesimo articolo 1 della legge n. 244 del 2007 ribadisce, in particolare, la necessità che il decreto in parola garantisca comunque l'invarianza di gettito.

Il Governo sta quindi valutando con la massima attenzione la tematica in parola, alla luce di un'approfondita analisi costi/benefici. Nel frattempo, si sta comunque riflettendo sull'opportunità di ulteriori misure che possano ristorare e assicurare la capacità di spesa ai soggetti più deboli (sui quali il costo del carburante incide maggiormente). È chiaro che il tema delle risorse finanziarie sarà dirimente e a tal proposito assumeranno anche molta importanza i dati che emergeranno dalla NA-DEF.

Come appena comunicato anche dal Ministro Urso a margine di un convegno di CNA « I provvedimenti inerenti il caro benzina pensiamo di poterli configurare già nel prossimo consiglio ministri, comunque dopo il confronto con i sindacati ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	171
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	177
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1267 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	171
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	178
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	171

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti e C. 1128 Rizzetto (<i>Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	174
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-01051 Nisini: Procedure di accesso e di funzionamento del Fondo nuove competenze per i settori turistico e termale	175
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	179
5-00687 Stefani: Sulla grave carenza di personale dell'Inps di Treviso	175
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	180
5-00636 Boldrini: Sulla mancata divulgazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile	175
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	182
5-00657 Barzotti: Iniziative volte a garantire la continuità del lavoro degli ispettori nell'espletamento dei controlli sui luoghi di lavoro	175
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	184
5-00918 Soumahoro: Sulla precarietà del rapporto di lavoro dei lavoratori impiegati presso l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo	176
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	185

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	176
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL sulla questione degli esuberanti di personale nel settore delle telecomunicazioni	176
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione riprende l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 settembre scorso.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la relatrice ha svolto la relazione introduttiva e che nella seduta odierna la Commissione procederà all'espressione del parere di competenza.

Invita, quindi, la relatrice a formulare la sua proposta di parere.

Tiziana NISINI (LEGA), *relatrice*, formula una proposta di parere (*vedi allegato 1*), di cui raccomanda l'approvazione.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

C. 1267 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione riprende l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 settembre scorso.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che nella seduta di mercoledì 13 settembre scorso è stato illustrato il provvedimento.

Illustra, quindi, la proposta di parere (*vedi allegato 2*), in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di verificare con attenzione l'esito della votazione che sta per avere luogo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, invita i deputati segretari a verificare con attenzione il corretto svolgimento della votazione sulla proposta di parere in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo nuovamente sull'ordine dei lavori, prende atto che nella maggioranza persiste un serio problema politico, atteso che, come già avvenuto in passato, il centrodestra riesce a far approvare i suoi provvedimenti esclusivamente grazie al voto decisivo del presidente.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ritiene comprensibile l'atteggiamento dei gruppi di opposizione dinanzi al verificarsi di talune specifiche circostanze.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.

C. 1342 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, per l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1342, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e

l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.

Avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il regolamento del 4 novembre 2020.

Ricorda, inoltre, che le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e approvano una relazione sul disegno di legge di delegazione europea, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. La relazione, trasmessa alla XIV Commissione, potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati dalle Commissioni.

Fa presente che possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente. Gli emendamenti presentati saranno quindi sottoposti allo specifico vaglio da parte della Presidenza della Commissione ai fini della verifica della loro ammissibilità. Fa presente, in ogni caso, che i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore e trasmessi alla XIV Commissione potranno essere da questa respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, ma potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Ricorda, infine, che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.

Illustrando il provvedimento, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, osserva che la Commissione è chiamata a esprimersi, in sede consultiva, sul disegno di legge n. 1342, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-23.

Con riferimento alla legge di delegazione europea, ricorda preliminarmente che essa, unitamente alla legge europea, consente il periodico aggiornamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, sulla base della legge n. 234 del 2012. In particolare, la legge di delegazione europea, come previsto dagli articoli 29 e 30 della legge n. 234, reca esclusivamente le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale. Nell'esercizio delle deleghe legislative conferite, il Governo è tenuto al rispetto dei principi e criteri generali di delega, nonché di eventuali ulteriori specifici principi e criteri direttivi aggiuntivi.

Passando al contenuto del disegno di legge in esame, rileva che esso si compone di tredici articoli, divisi in tre Capi, e di un Allegato A. L'articolato contiene principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 7 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 4 regolamenti europei, mentre l'annesso Allegato A ha ad oggetto 10 direttive, da recepire con la delega conferita dall'articolo 1, da attuare secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di carattere generale indicati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

A tale riguardo, con riferimento all'elenco dell'Allegato A e in relazione alle materie di interesse della XI Commissione, segnalo la direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, che è volta a migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell'Unione, in particolare attraverso l'adeguatezza dei salari minimi per i lavoratori al fine di contribuire alla convergenza sociale verso l'alto e alla riduzione delle di-

suguglianze retributive. Il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al 15 novembre 2024. Viene altresì specificato che la direttiva – che si applica ai lavoratori dell’Unione che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro (tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia) (articolo 2) – non configura l’obbligo per gli Stati membri di introdurre un salario minimo legale, laddove la formazione dei salari sia garantita esclusivamente mediante contratti collettivi, né quello di dichiarare un contratto collettivo universalmente applicabile (articolo 1, paragrafo 4). Il salario minimo può essere pertanto stabilito per legge (salario minimo legale), dalla contrattazione collettiva, o dalla combinazione della fonte normativa con quella negoziale. Per la realizzazione dei suddetti obiettivi, la direttiva in esame interviene principalmente nei seguenti ambiti, nel pieno rispetto dell’autonomia delle parti sociali (articolo 1, paragrafi 1 e 2): promozione della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari; adeguatezza dei salari minimi legali; accesso effettivo dei lavoratori alla tutela garantita dal salario minimo.

Nell’ambito delle disposizioni generali del Capo I (articoli 1-4), l’articolo 4 della direttiva mira alla promozione della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari e ad aumentare la copertura della contrattazione collettiva. A tal fine, gli Stati membri, in consultazione con le parti sociali, sono tenuti ad adottare almeno misure volte a promuovere la capacità delle parti sociali di partecipare alla contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari a livello settoriale o intersettoriale e a incoraggiare negoziazioni costruttive, significative e informate in materia di salari.

Nell’ambito del Capo II (articoli 5-8), che concerne i salari minimi legali e si applica solo agli Stati membri in cui sono previsti salari minimi legali, con gli articoli da 5 a 7, la direttiva chiede agli Stati membri in cui sono previsti salari minimi legali di istituire le necessarie procedure per la determinazione e l’aggiornamento di

tali salari, che deve avvenire almeno ogni due anni (almeno ogni quattro per gli Stati membri che ricorrono ad un meccanismo di indicizzazione automatica). L’articolo 8 prevede che gli Stati membri, con la partecipazione delle parti sociali, adottano misure per migliorare l’accesso effettivo dei lavoratori alla tutela garantita dal salario minimo legale. I Capi III e IV recano, rispettivamente, disposizioni orizzontali e finali.

Ricorda che tale direttiva trae origine dalla proposta della Commissione europea COM (2020) 682, del 28 ottobre 2020. La suddetta proposta fu esaminata, nella XVIII Legislatura, dalle Commissioni Lavoro della Camera e del Senato che adottarono, rispettivamente, una risoluzione (DOC XVIII, n. 22) e un documento finale. In occasione dell’esame da parte delle Camere, il Governo presentò il 25 novembre 2020 una Relazione sulla proposta di direttiva trasmessa ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012.

Sempre nell’ambito del richiamato Allegato A, si segnala, quindi, la Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.

Tale direttiva è intesa a stabilire prescrizioni minime per rafforzare l’applicazione del principio della parità retributiva per uno stesso lavoro tra uomini e donne e il divieto di discriminazione in materia di occupazione e impiego per motivi di genere (articolo 1). Per il conseguimento delle suddette finalità, si stabiliscono sia obblighi di trasparenza e di informazioni in materia di retribuzioni sia obblighi di adeguamento, in caso di sussistenza di discriminazioni retributive di genere immotivate, e si prevedono garanzie di accesso a connessi strumenti di tutela amministrativa o giurisdizionale in favore dei lavoratori. Il termine finale per il recepimento della direttiva in commento è fissato al 7 giugno 2026.

Per quanto attiene alle norme di competenza della XI Commissione, segnala quindi l'articolo 6 del disegno di legge in esame, che reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022; quest'ultima modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e ne estende l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana (in relazione a quest'ultima estensione, viene integrato anche il titolo della suddetta direttiva 2004/37/CE). Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva (UE) 2022/431 entro il 5 aprile 2024. I principi e criteri direttivi specifici di cui al presente articolo 6 – i quali si aggiungono a generali (ove inerenti) posti dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con riferimento all'esercizio di deleghe per il recepimento di direttive dell'Unione europea – prevedono di: a) apportare alla normativa vigente le modifiche necessarie ad assicurare la corretta applicazione della suddetta direttiva (UE) 2022/431, in particolare attraverso la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione ovvero informazione, in ragione dei nuovi livelli di rischio individuati; b) aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine del suo adeguamento alla valutazione dello stato di salute dei lavoratori adibiti ad attività nelle quali sono o possono essere esposti a specifici agenti cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione umana.

Avverte, infine, che, come convenuto nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 10 della giornata di domani.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti e C. 1128 Rizzetto.

(Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 13 settembre 2023.

Walter RIZZETTO, *presidente*, facendo seguito a quanto già convenuto in occasione dell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, propone di procedere all'istituzione di un Comitato ristretto, con il compito di procedere alla predisposizione di un testo da sottoporre come proposta di testo base alla Commissione plenaria.

La Commissione delibera di costituire un Comitato ristretto per il seguito dell'esame delle proposte di legge in titolo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato ristretto sulla base delle indicazioni dei gruppi, invitando questi ultimi a far pervenire quanto prima tali indicazioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO, indi della vicepresidente Tiziana Nisini. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.35.

5-01051 Nisini: Procedure di accesso e di funzionamento del Fondo nuove competenze per i settori turistico e termale.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Tiziana NISINI (LEGA), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per l'esauriente risposta, auspicando che sia assicurata la continuità nella formazione aziendale anche dinanzi all'elevato *turn over* caratteristico di certi settori, come quello turistico e termale.

5-00687 Stefani: Sulla grave carenza di personale dell'Inps di Treviso.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Tiziana NISINI (LEGA), in qualità di confermataria dell'interrogazione in titolo testé sottoscritta, ringrazia il Governo per l'attenzione prestata alla questione della grave carenza di personale dell'Inps di Treviso, confidando che sarà garantita la funzionalità di servizi fondamentali alla collettività in tale territorio.

5-00636 Boldrini: Sulla mancata divulgazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Laura BOLDRINI (PD-IDP), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, che giudica burocratica e insufficiente. Ritiene che la mancata divulgazione da parte del Governo del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, in merito alle retribuzioni corrisposte, sia grave e vanifichi il lavoro svolto dalle imprese, che invece hanno ottemperato ai propri obblighi di comunicazione, come previsto dalla normativa vigente. Evidenzia come l'interrogazione in oggetto sia stata sottoscritta da diversi gruppi, in rappresentanza dell'intergruppo costituito alla Camera sulle questioni di genere, proprio al fine di porre all'attenzione il tema della disparità salariale tra uomini e donne. Riprendendo quanto già denunciato dall'ONU, ritiene che sia una clamorosa ingiustizia che le donne siano pagate la metà degli uomini a fronte dello svolgimento delle medesime mansioni, giudicando incomprendibile come su una materia così delicata il Governo dimostri una simile mancanza di trasparenza.

5-00657 Barzotti: Iniziative volte a garantire la continuità del lavoro degli ispettori nell'espletamento dei controlli sui luoghi di lavoro.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Valentina BARZOTTI (M5S), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, dalla quale si desume l'assoluta inadeguatezza del Governo nell'affrontare il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. Giudica assurdo che in un periodo storico come quello attuale, caratterizzato ogni giorno da un elevato numero di morti sul lavoro, si possa pensare di distogliere gli ispettori del lavoro dal loro compito volto ad arginare il fenomeno degli infortuni sul lavoro per destinarli allo svolgimento di funzioni di sicurezza generale, connesse al mantenimento dell'ordine pubblico.

5-00918 Soumahoro: Sulla precarietà del rapporto di lavoro dei lavoratori impiegati presso l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO), replicando, ritiene che il Governo non abbia fornito risposte adeguate, non mostrando di aver compreso la gravità della problematica illustrata nell'interrogazione. Fa notare che il personale in questione, impiegato presso l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, nonostante abbia maturato un'esperienza importante e svolto compiti delicati, viene privato di garanzie fondamentali, costretto ad uno stato di precarietà. Ritiene necessario che il Governo verifichi se i rapporti instaurati con tali lavoratori siano realmente autonomi e assuma quanto prima iniziative al fine di garantire la stabilità occupazionale di tali lavoratori, soprattutto in un periodo, come quello at-

tuale, caratterizzato da rilevanti fenomeni migratori.

Tiziana NISINI, *presidente*, dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 settembre 2023.

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL sulla questione degli esuberanti di personale nel settore delle telecomunicazioni.

L'audizione è stata svolta dalle 15.20 alle 16.

ALLEGATO 1

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373
Governo.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1373, di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione;

preso atto delle disposizioni recate dall'articolo 4, riguardanti i corsi di formazione per partecipare ai concorsi per l'attribuzione di incarichi direttivi e semidirrettivi per magistrati, dall'articolo 5, in tema di conferimento degli incarichi dirigenziali superiori nell'ambito della esecuzione penale esterna (EPE) e degli istituti penali minorili, dall'articolo 10, in tema di riordino delle aree funzionali e riorganizzazione su base dipartimentale del Ministero della cultura;

considerato, per quanto concerne le norme di più diretto interesse della XI Commissione, che l'articolo 11, al comma 1, reca una norma transitoria che consente

alle pubbliche amministrazioni, per un periodo in ogni caso non eccedente il 31 dicembre 2026, il trattenimento in servizio – oltre il limite anagrafico per il collocamento a riposo di ufficio – dei dirigenti generali titolari della direzione di dipartimenti, o di strutture corrispondenti a questi ultimi (secondo i rispettivi ordinamenti), con esclusivo riferimento ai dipartimenti o strutture che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza;

osservato poi che il comma 2 di tale articolo 11 introduce un'esclusione dalla disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori pubblici o privati e collocati in quiescenza, concernente il conferimento di incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione di autorità politiche, stabilendo, inoltre, che resta ferma l'applicazione (ove ne sussistano i presupposti) delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1267 Governo.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1267, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018;

rilevato che l'Accordo di cui si propone la ratifica contribuisce al consolidamento del partenariato globale tra l'Unione europea e Singapore, promuovendo la cooperazione politica e settoriale e le azioni congiunte su questioni di reciproco interesse, anche in relazione alle complesse crescenti sfide regionali e mondiali, disciplinando la cooperazione in campi quali il commercio e gli investimenti, la politica industriale, la sanità, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'energia, la fiscalità, l'istruzione e la cultura, il lavoro, l'occupazione e gli affari sociali, la scienza e la tecnologia e i trasporti;

preso atto, per quanto concerne gli ambiti di competenza della XI Commissione, di quanto previsto all'articolo 35

dell'Accordo, laddove si prevede l'impegno delle Parti nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, investendo, in particolare, la dimensione regionale e sociale, la salute e la sicurezza sul lavoro, la parità tra i sessi, il lavoro dignitoso e il dialogo sociale, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione, secondo un'esigenza ripetutamente ribadita da parte italiana in seno alle competenti assise europee;

osservato che, con il predetto articolo 35, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla loro adesione all'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), le Parti si impegnano altresì a rispettare, promuovere e applicare i diritti fondamentali nel lavoro, quali la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva, l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato od obbligatorio, l'abolizione effettiva del lavoro infantile e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di occupazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

5-01051 Nisini: Procedure di accesso e di funzionamento del Fondo nuove competenze per i settori turistico e termale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'Onorevole interrogante per il quesito posto e passo ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo.

La finalità del Fondo Nuove Competenze è di attuare politiche attive del lavoro favorendo l'innalzamento del livello del capitale umano, offrendo ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti per adattarsi alle mutate condizioni del mercato del lavoro, supportando le imprese nel processo di adeguamento a nuovi modelli organizzativi e produttivi.

Il Fondo Nuove Competenze è stato avviato con la prima edizione pilota durante l'esercizio finanziario 2020, inizialmente con la finalità di contrastare gli effetti economici derivanti dalla pandemia COVID-19, supportando i datori di lavoro nel processo di adeguamento alle nuove esigenze produttive, che hanno comportato, peraltro, l'adozione di nuove tecniche di produzione emergenziali.

Il Fondo, dopo la prima sperimentazione, è stato oggetto di alcuni interventi normativi che hanno ridefinito, tra gli altri, i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo e le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale.

Con riferimento alla possibilità che « la formazione sia legata alla figura professionale e non già ad uno specifico codice fiscale » nonché all'opportunità di « prevedere, in caso di cessazione di un rapporto di lavoro, che le risorse rimangano nelle

disponibilità dell'azienda per essere destinate alla formazione del neo-assunto in sostituzione del personale cessato », l'Anpal, in qualità di Autorità di gestione del Fondo nuove competenze, ha riferito che un'eventuale variazione delle modalità attuative mediante l'introduzione della possibilità di variare i lavoratori indicati nell'istanza oppure con la possibilità di mantenere nella disponibilità del datore di lavoro le risorse non utilizzate per essere destinate alla formazione del personale neo assunto, determinerebbe, allo stato attuale, una disparità di trattamento sia nei confronti dei datori di lavoro che hanno già fruito del finanziamento, sia di coloro che non sono ammessi al finanziamento per la saturazione del *budget* disponibile, sia nei confronti dei datori di lavoro che non hanno presentato istanza di accesso al fondo nuove competenze, alle condizioni previste nell'avviso.

Sul punto il Ministero del turismo, interpellato sulla questione, ha comunicato di condividere la necessità di assicurare la continuità nella formazione aziendale a fronte del continuo *turnover* che caratterizza il settore turistico-termale.

Ciò detto, considerata l'importanza di assicurare continuità nella formazione dei lavoratori del settore turistico termale, si manifesta la disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valutare modalità diverse di finanziamento, nelle prossime edizioni dell'intervento, tenuto anche conto che il Fondo Nuove Competenze è inserito tra gli interventi che completano il Piano Nazionale Nuove Competenze previsto dal PNRR.

ALLEGATO 4

5-00687 Stefani: Sulla grave carenza di personale dell'Inps di Treviso.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Con riferimento al presente atto di sindacato ispettivo, l'Onorevole interrogante chiede di conoscere quali iniziative di competenza si intendono assumere per far fronte ad una carenza di organico dell'INPS di Treviso, unitamente ai dati riguardanti il personale INPS.

In via preliminare, rappresento che sono stati acquisiti tutti gli elementi utili da parte dell'INPS.

In merito alla riferita carenza di organico presso la sede INPS di Treviso, l'Istituto ha evidenziato che il « Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 » è stato aggiornato proprio al fine di allineare la consistenza del personale con l'assolvimento dei numerosi e complessi compiti istituzionali attribuiti.

Con deliberazione n. 17 del 14 febbraio 2023, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale del concorso pubblico a 1.858 posti di Consulente di protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* IV serie speciale « Concorsi ed esami » n. 78 del 1° ottobre 2021.

La procedura concorsuale è stata preceduta dall'attivazione di una procedura di mobilità regionale e, successivamente, nazionale, collegate — quanto all'impatto — anche al successivo procedimento di assunzione.

Proprio al fine di attivare i procedimenti di mobilità regionale, si è quindi proceduto a stimare la distribuzione di potenziali nuovi assunti ad inizio 2023.

A tal fine sono stati utilizzati parametri oggettivi quali il carico di lavoro annuo, lo standard di produttività richiesto alle strutture di produzione e le risorse in forza.

Il procedimento di distribuzione del personale è stato dunque gestito in collega-

mento con l'attivazione del procedimento di mobilità nazionale e con il procedimento di assunzione delle nuove risorse, utilizzando gli stessi parametri ma aggiungendo anche le proiezioni dei pensionamenti del personale attualmente in forza.

Con riferimento alla procedura concorsuale, in esito alla prima chiamata — 17 aprile scorso — e al successivo scorrimento della graduatoria — 5 giugno scorso — sono stati assegnati alla Direzione regionale Veneto complessivamente n. 269 candidati.

Tra questi, hanno sottoscritto il contratto di lavoro 237 unità, 5 delle quali dimessesi prima della conclusione del periodo di prova, mentre per 1 candidato si è in attesa dell'immissione in servizio.

Con specifico riferimento alla sede di Treviso, sono stati complessivamente assegnati 44 candidati e sono state registrate solo 2 rinunce; ad oggi, presso la predetta sede risultano 24 posti da assegnare a fronte dei 66 inizialmente disponibili.

L'Istituto si appresta, inoltre, ad immettere in ruolo ulteriori risorse, scorrendo la graduatoria di 719 posizioni, nell'ambito del contingente di assunzioni recentemente autorizzato.

Con tale prossimo scorrimento si provvederà a completare l'assegnazione dei candidati alle sedi della Direzione regionale Veneto.

Relativamente agli ulteriori quesiti posti dall'interrogante, l'INPS ha comunicato i dati richiesti in merito al rapporto, per il 2022, tra numero di dipendenti Inps e di cittadini suddivisi per regione e province autonome.

Consegno, ad ogni modo, all'Onorevole interrogante e alla Commissione la tabella riportante i dati citati, che allego alla presente risposta, unitamente alla tabella sulla mobilità interna.

Per quanto riguarda, infine, le informazioni richieste sul lavoro straordinario, l'istituto ha comunicato che lo stesso è una leva gestionale che viene utilizzata non per l'esercizio delle attività ordinarie ma per raggiungere obiettivi specifici a livello centrale o locale.

Rassicuro, in conclusione, l'Onorevole interrogante che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigilerà sulla questione posta e che, ad ogni modo, l'INPS ha garantito la propria presenza sul territorio della provincia di Treviso.

ALLEGATO 5

5-00636 Boldrini: Sulla mancata divulgazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per la questione posta in merito alle iniziative che il Ministero intende intraprendere al fine di garantire la diffusione e la libera consultabilità dei rapporti aziendali sulla situazione del personale maschile e femminile.

In via preliminare, ricordo che la redazione dei già menzionati rapporti costituisce un obbligo per le imprese pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti, mentre per quelle più piccole costituisce un adempimento esclusivamente volontario.

Mi preme evidenziare poi che l'articolo 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006, istitutivo di tale obbligo, non prevede né la pubblicazione sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, né la divulgazione con altri mezzi bensì la sola trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La disposizione normativa prevede, inoltre, che i rapporti siano presentati esclusivamente in modalità telematica dall'azienda interessata attraverso il sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che ad essi possano accedere le consigliere e i consiglieri regionali di parità al fine di elaborare i relativi dati — per i territori di rispettiva competenza — e di trasmettere i risultati alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Dipartimento per le pari opportunità.

Più di recente, la legge n. 162 del 2021, modificando il suddetto decreto legislativo, ha ampliato il novero dei soggetti a cui le consigliere e i consiglieri regionali sono tenuti a trasmettere dette elaborazioni, includendovi anche le sedi territoriali dell'ispettorato nazionale del lavoro, l'istituto nazionale di statistica e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

L'accesso alla piattaforma è poi consentito alle consigliere provinciali e delle città metropolitane, sempre con riferimento al territorio di rispettiva competenza, nonché ai lavoratori delle imprese che abbiano presentato il rapporto, ai fini della eventuale tutela giudiziaria.

Sempre in attuazione della legge n. 162 del 2021, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha adottato il 29 marzo 2022 — di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia — il decreto interministeriale con cui sono state ridefinite le modalità di redazione dei rapporti oggetto dell'interrogazione, adeguando alle nuove previsioni normative l'apposito applicativo informatico disponibile sul portale istituzionale del Ministero.

Sottolineo nuovamente che, al di fuori dei casi sopra illustrati, non esiste alcun obbligo di comunicazione o di diffusione dei rapporti biennali, attività che — in virtù dei dati personali anche indirettamente desumibili dagli stessi — potrebbe dar luogo ad un trattamento non consentito ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

In merito, comunico che il Ministero che rappresento sta ultimando le procedure al fine di provvedere alla pubblicazione — in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale — dell'elenco delle imprese che hanno ottemperato all'obbligo di trasmissione del rapporto e di quelle inadempienti.

In proposito, al fine di individuare con esattezza la platea delle aziende obbligate, la Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha provveduto ad acquisire dall'INPS gli elenchi delle imprese con più di cinquanta

dipendenti attive, distinte in pubbliche e private.

I dati così ottenuti sono stati già trasmessi alle consigliere di parità regionali affinché possano avviare le verifiche di competenza sui territori di riferimento.

Informo poi gli Onorevoli interroganti che il 29 dicembre 2022 la summenzionata Direzione Generale ha stipulato con l'Istituto nazionale di analisi delle politiche pubbliche (INAPP) uno specifico Accordo di programma per la realizzazione di puntuali attività di analisi che avranno, tra l'altro, ad oggetto i dati contenuti nei Rapporti biennali riferiti ai periodi 2020-2021 — presentati entro il 14 ottobre 2022 — e 2022-2023.

Questa attività potrà consentire ai diversi attori istituzionali di avere un quadro di sintesi della situazione emergente a livello nazionale dai rapporti biennali e valutare l'adozione degli interventi più opportuni.

Infine, ricordo che i dati emergenti dall'analisi dei rapporti biennali 2020-2021 saranno parte della prevista relazione, in fase di ultimazione, che la Consigliera nazionale di parità presenterà a breve al Parlamento.

In conclusione, ribadisco l'impegno costante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in relazione alla questione della garanzia della parità di genere all'interno dei luoghi di lavoro.

ALLEGATO 6

5-00657 Barzotti: Iniziative volte a garantire la continuità del lavoro degli ispettori nell'espletamento dei controlli sui luoghi di lavoro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'Onorevole interrogante per il quesito posto e passo ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo.

La salute e la sicurezza sul lavoro costituisce un tema di importanza fondamentale che il Governo, sin dal suo insediamento, ha inserito tra le priorità da affrontare. È stato, infatti, subito istituito il tavolo tecnico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro che, ascoltando e valutando le proposte di tutti gli attori coinvolti, ha lo scopo di elaborare una proposta di revisione dell'impianto normativo vigente per renderlo più attuale, aderente al tessuto produttivo odierno.

Si segnala, altresì, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è fatto promotore della stipula di un protocollo di intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito, l'INAIL e INL, volto a promuovere la cultura della sicurezza nei luoghi di studio, vita e lavoro attraverso iniziative di sensibilizzazione, responsabilizzazione e promozione della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il Ministero dell'interno, interpellato sul tema, ha riferito che, al fine di fronteggiare particolari esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica si prevede la realizzazione di servizi straordinari di controllo del territorio « ad alto impatto » per i quali, i Prefetti potranno valutare l'utilizzo di tutte le forze a disposizione, mediante il concorso di dipendenti di enti

diversi, secondo un approccio integrato, e, se del caso, potranno ricorrere anche all'impiego degli Ispettori del lavoro che saranno impiegati esclusivamente nello svolgimento dei compiti di loro competenza.

Per quanto riguarda l'attività di vigilanza e controllo, si evidenzia che è stata intensificata l'attività ispettiva su tutto il territorio nazionale ed è in corso il rafforzamento delle strutture ispettive con l'ingresso di nuovo personale qualificato: tra luglio e settembre 2023, difatti, sono stati assunti dall'ispettorato nazionale del lavoro 800 ispettori tecnici da destinare agli uffici territoriali del lavoro.

In tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, si rappresenta che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha messo già in atto anche diversi interventi normativi: come noto, un pacchetto di prime misure di intervento in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia sul piano delle tutele assicurative sia per il mondo della scuola è contenuto nel decreto-legge n. 48 del 2023.

In conclusione, si assicura che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà a riservare la massima attenzione al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro soprattutto in ordine ai controlli ispettivi, nella consapevolezza che il diritto al lavoro e il diritto alla salute sono diritti riconosciuti e garantiti dalla nostra Costituzione.

ALLEGATO 7

5-00918 Soumahoro: Sulla precarietà del rapporto di lavoro dei lavoratori impiegati presso l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'Onorevole interrogante per la questione posta in merito alla situazione dei lavoratori e delle lavoratrici somministrati nell'Ufficio europeo di sostegno all'asilo (EASO), ora Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA).

Preliminarmente, ritengo necessario ricordare che la citata Agenzia è un ente decentrato dell'Unione europea, che fornisce sostegno operativo, tecnico e alla formazione alle autorità nazionali dei paesi dell'Unione, aiutandoli a dare attuazione alla legislazione europea in materia di asilo e a favorire una maggiore convergenza nelle procedure di asilo e nelle condizioni di accoglienza.

Istituita con il Regolamento (UE) 2021/2303, l'Agenzia ha assunto maggiori poteri operativi e tecnici, in confronto al preesistente Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, al fine di facilitare la cooperazione tra gli Stati membri e contribuire alla convergenza delle norme.

Il Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno hanno comunicato di aver sottoscritto, attraverso i relativi Dipartimenti competenti, dei piani operativi con la suddetta Agenzia.

In particolare, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ha sottoscritto il 21 dicembre 2021 un Piano per il triennio 2022-2024.

Complessivamente, tale Piano destina n. 117 unità al fabbisogno del Dipartimento (n. 99 comprese le risorse che spiegano la propria attività presso le prefetture) e della Commissione nazionale per il diritto d'asilo (n. 18 risorse).

Le misure specificamente rivolte al sostegno delle attività svolte dal Dipartimento attengono principalmente alla gestione e al monitoraggio dell'accoglienza, al meccanismo di cooperazione tra Stati membri dell'Unione europea, nell'ambito degli eventi di sbarco a seguito di soccorso in mare e di ricollocazione volontaria, alle attività dell'Unità Dublino per l'individuazione dello Stato competente all'esame delle domande di asilo, alle attività di informazione, presso le strutture di prima accoglienza (*hotspot*, CAS e CARA), sulle procedure di asilo e di individuazione dei soggetti vulnerabili.

Per quanto attiene all'attività di supporto fornita alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, la stessa riguarda il coordinamento del complessivo Sistema asilo e i procedimenti di cessazione e revoca della protezione internazionale.

Con riferimento al Ministero della giustizia, il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ha sottoscritto un piano operativo, ugualmente valido per il triennio 2022-2024, in forza del quale l'Agenzia fornisce supporto alle Sezioni Giurisdizionali Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione, mettendo a disposizione risorse esperte come ausilio per la ricerca di informazioni sul Paese di origine del richiedente asilo e le attività di traduzione e mediazione culturale durante l'audizione dello stesso.

L'Agenzia fornisce, inoltre, sostegno alla Scuola Superiore della Magistratura nell'organizzazione delle attività di forma-

zione professionale di magistrati e giudici onorari appartenenti alle Sezioni giurisdizionali specializzate.

Mi preme ricordare che i costi dell'attività di supporto svolta dagli esperti dell'Agenzia sono a carico di quest'ultima così come previsto dall'articolo 28 del citato

Regolamento (UE) 2021/2303, che ha la piena autonomia nelle modalità di gestione e di impiego delle risorse umane.

In ogni caso, il Ministero del lavoro, per quanto di competenza, garantirà l'attenzione alla questione posta dall'interrogante.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE. Atto n. 61. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	187
Schema di decreto legislativo in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità. Atto n. 69. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	191
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo. (<i>Relazione alla XIV Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	194
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	195

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE.

Atto n. 61.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono par-

tecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che il termine per l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo in esame scadrà il 15 ottobre prossimo.

Avverte, altresì, che la richiesta di parere del Governo è stata assegnata, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 25 settembre 2023.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Maccari, per lo svolgimento della relazione.

Carlo MACCARI (FDI), *relatore*, fa presente che, a decorrere dal 28 gennaio 2022, è divenuto applicabile in tutti i Paesi dell'Unione europea il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari, che abroga la direttiva 2001/

82/CE. Il regolamento stabilisce norme per la vendita, la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la fornitura, la distribuzione, il controllo e l'uso di medicinali veterinari (VMP), allo scopo di: modernizzare la legislazione, stimolare l'innovazione nel campo dei medicinali veterinari e aumentarne la disponibilità, rafforzare la campagna dell'UE per fronteggiare la resistenza antimicrobica. Esso promuove un uso più consapevole dei medicinali veterinari, la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi, il rafforzamento del mercato interno e una maggiore disponibilità di medicinali veterinari, con l'obiettivo di garantire al tempo stesso il massimo livello di protezione della salute pubblica, della sanità animale e dell'ambiente.

Osserva che lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione è stato predisposto ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 127 del 2022 (Legge di delegazione europea 2021). Tale disposizione contiene principi e criteri direttivi specifici che riguardano: l'individuazione del Ministero della salute e delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti, secondo le rispettive competenze, e la previsione di forme di coordinamento tra le medesime autorità (lettera *a*); la definizione dei contenuti, dei tempi e delle modalità di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori all'ingrosso nonché le farmacie e altri rivenditori al dettaglio, i veterinari e gli allevatori sono tenuti a comunicare al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano (lettera *b*); la rimodulazione del sistema delle tariffe sulla base dei compiti effettivi previsti dal regolamento (UE) 2019/6 (lettera *c*); la previsione della pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico (lettera *d*); la previsione dell'adeguamento e il coordinamento dei

sistemi informatici nazionali rispetto ai sistemi informatici istituiti con il regolamento (UE) 2019/6 e gestiti dall'Agenzia europea per i medicinali (lettera *e*); la ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni (lettera *f*); la previsione della facoltà, per il medico veterinario, di consegnare, nell'ambito della propria attività, all'allevatore o al proprietario degli animali medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, ove disponibili sul mercato, corredate di supporto informativo conforme, allo scopo di attuare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale (lettera *g*); la previsione, nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione di alimenti, che il medico veterinario registri in un sistema digitale lo scarico delle confezioni o quantità di medicinali veterinari della propria scorta da lui utilizzate nell'ambito dell'attività zootica, o cedute (lettera *h*).

Passando al provvedimento in esame, segnala che esso si articola in 7 Titoli ed è composto da 46 articoli e da 5 allegati. Pertanto, precisa che nella sua relazione procederà a illustrare sinteticamente il contenuto delle diverse disposizioni, facendo rinvio alla documentazione predisposta dal Servizio Studi per gli elementi di dettaglio.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, lo schema di decreto legislativo è diretto a introdurre le sole disposizioni che, negli ambiti e per le finalità individuate nei criteri di delega, si ritengono necessarie a consentire un'applicazione delle norme del regolamento che sia efficiente ed efficace, conforme all'ordinamento nazionale e all'assetto costituzionale e che tenga conto anche dell'attuale assetto normativo. La finalità dell'intervento è rendere conforme la normativa vigente nazionale ai principi e alle norme generali dettati dal regolamento, introducendo procedure attuative di dettaglio rispetto a norme europee più generali e individuando, per ogni

adempimento od obbligo previsto dal regolamento, le autorità competenti e i soggetti destinatari di responsabilità e vincoli.

Ricorda che la materia è attualmente regolata nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 193 del 2006, del quale l'articolo 44 del provvedimento in esame reca l'abrogazione.

Entrando nel merito del contenuto, rileva che il Titolo I (articoli 1-3) prevede le disposizioni generali. L'articolo 1 individua le finalità del provvedimento. L'articolo 2 esplicita le definizioni recate dal provvedimento, mentre l'articolo 3 qualifica il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, come « autorità competenti ».

Fa presente che il Titolo II (articoli 4-16) si compone di 6 Capi. Il Capo I si compone del solo articolo 4, nel quale sono disciplinate le sperimentazioni cliniche.

Il Capo II (articoli 5-8) disciplina l'autorizzazione all'immissione in commercio.

In particolare, l'articolo 5 disciplina in linea generale la procedura relativa all'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari, prevedendo in primo luogo che un medicinale veterinario sia immesso in commercio sul territorio nazionale soltanto a seguito dell'autorizzazione all'immissione in commercio da parte del Ministero della salute o della Commissione europea. L'articolo 6 disciplina la classificazione dei medicinali veterinari prevedendo che, fatte salve le norme nazionali o dell'Unione più restrittive, il Ministero della salute classifica i medicinali veterinari autorizzati all'immissione in commercio o registrati secondo i criteri di cui all'articolo 34 del regolamento. Nell'Allegato I al decreto sono indicate le tipologie di medicinali che, in ragione degli speciali accorgimenti e delle specifiche competenze richieste possono essere somministrati soltanto dal medico veterinario. L'articolo 7 attribuisce al Ministero della salute il compito di approvare il riassunto delle caratteristiche del prodotto.

L'articolo 8 disciplina l'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali

veterinari per animali tenuti esclusivamente come animali da compagnia.

Il Capo III (articoli 9-10) reca le disposizioni relative ai medicinali omeopatici, con particolare riferimento alla modalità della loro registrazione (articolo 9) e all'impiego dei medicinali omeopatici ad uso umano (articolo 10).

I successivi articoli dall'11 al 13 rientrano nel Capo IV, relativo alla farmacovigilanza.

L'articolo 11 delinea l'ambito del Sistema nazionale di farmacovigilanza, interconnesso e integrato con il sistema di farmacovigilanza dell'Unione, in modo che garantisca il completo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative alla sicurezza e all'efficacia dei medicinali in oggetto. All'articolo 12 sono definiti i compiti e le funzioni delle autorità competenti nel Sistema nazionale di farmacovigilanza, mentre l'articolo 13 disciplina i casi di segnalazione di sospetti eventi avversi.

Gli articoli 14 e 15, che costituiscono il Capo V, dettano disposizioni in materia di fabbricazione. In particolare, l'articolo 14 detta disposizioni sull'autorizzazione alla fabbricazione di medicinali veterinari e certificati di buona pratica di fabbricazione e l'articolo 15 dispone norme sulla registrazione delle attività di importazione e di fabbricazione delle sostanze attive ad uso veterinario.

Il Capo VI, formato dal solo articolo 16, reca le disposizioni riguardanti la tracciabilità dei medicinali veterinari e i sistemi informativi necessari a garantirla, attuando in particolare lo specifico criterio di delega di cui al comma 2, lettera e), del citato articolo 17 della norma di delega.

Il Titolo III (articoli da 17 a 30) disciplina la detenzione, la fornitura e l'impiego dei medicinali veterinari. In particolare, l'articolo 17 dispone circa l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali veterinari, prevedendo che le autorità competenti siano le regioni e le province autonome ove è ubicato il sito di distribuzione. L'articolo 18 dispone circa la distribuzione all'ingrosso da parte dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio (AIC). All'articolo 19 si dispone che le pre-

visioni del Titolo II, relativo all'immissione in commercio, si applichino anche alle attività di coloro che detengono e distribuiscono all'ingrosso medicinali veterinari sulla base di contratti di deposito. Previsioni specifiche sono disposte all'articolo 20, con riferimento alla fornitura di ossigeno e di altri gas medicinali, e all'articolo 21 in relazione alla distribuzione di sostanze attive.

Specifiche disposizioni sono altresì previste dall'articolo 22, per quanto riguarda il commercio parallelo sul territorio nazionale avente ad oggetto medicinali veterinari autorizzati in altro Stato membro rispetto ai quali sul territorio nazionale sono stati autorizzati all'immissione in commercio medicinali veterinari che hanno « un'origine comune » a quelli che si intendono commercializzare.

L'articolo 23 prescrive norme sulla vendita al dettaglio e vendita diretta dei medicinali veterinari, prescrivendo, che le categorie di soggetti autorizzati, in via ordinaria, ad effettuare la « vendita al dettaglio » devono essere espressamente elencate, così come le attività e le modalità in cui tale tipologia di vendita è consentita. Si ammette, quindi, la vendita di medicinali veterinari dietro presentazione di prescrizione veterinaria, nel caso in cui questa sia obbligatoria, in presenza del farmacista, sia in farmacia sia nelle cosiddette parafarmacie.

L'articolo 24 detta norme sulle prescrizioni a carico del titolare dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio o diretta mentre l'articolo 25 norma i casi particolari di dispensazione dei medicinali veterinari. In merito alla vendita in altri esercizi commerciali. L'articolo 26 ripropone una disposizione di portata specifica e derogatoria, già contenuta nell'articolo 90 del Codice dei medicinali veterinari (decreto legislativo n. 193 del 2006), relativa ai soli medicinali veterinari destinati a essere impiegati sugli animali da compagnia.

Con riferimento alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari a distanza, l'articolo 27 ammette tale tipologia di vendita per i soli medicinali veterinari non soggetti all'obbligo di prescrizione veterinaria. L'ar-

ticolo 28 riguarda le norme sulla prescrizione veterinaria e prevede una modifica degli attuali termini di validità delle prescrizioni, stabilendola in sei mesi per la prescrizione veterinaria ripetibile e in 30 giorni per la prescrizione veterinaria non ripetibile. Sono fatte salve le norme specifiche, che prevedono una validità di 5 giorni per le prescrizioni di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope e di quelle dei medicinali antimicrobici di cui all'articolo 105, paragrafo 10, del suddetto regolamento. L'articolo 29 reca norme specifiche sull'impiego di medicinali antimicrobici.

Sull'impiego di medicinali veterinari non autorizzati in Italia, l'articolo 30 dispone che, in continuità con la normativa vigente, il Ministero della salute è individuato quale autorità competente a rilasciare l'autorizzazione all'importazione di medicinali veterinari autorizzati in Paesi terzi per animali destinati alla produzione di alimenti.

Il Titolo IV (articoli 31-37) dispone circa le scorte dei medicinali veterinari, riproponendo la disciplina nazionale in materia di scorte di medicinali veterinari già contenuta nel decreto legislativo n. 193 del 2006 (articoli 80-86), non essendo tali disposizioni espressamente previste a livello europeo, anche con l'obiettivo di semplificare le relative procedure amministrative.

L'articolo 31 prevede che l'autorità territorialmente competente possa consentire la detenzione di adeguate scorte di medicinali presso gli stabilimenti. Tale norma, come sottolineato dalla relazione illustrativa, è stata concertata come soluzione condivisa con le autonomie territoriali, come mediazione a salvaguardia dei principi della tutela della salute pubblica e della salute animale. La figura professionale del medico veterinario è inoltre individuata come l'unica figura responsabile della detenzione delle scorte di medicinali e della loro utilizzazione, nonché delle relative registrazioni nel sistema informativo della tracciabilità.

L'articolo 32 prevede che gli operatori degli stabilimenti ove si allevano o si detengono gli animali comunichino all'auto-

rità territorialmente competente la necessità di detenere scorte di medicinali.

L'articolo 33 detta disposizioni circa le modalità di tenuta e gestione delle scorte presso le strutture di cura degli animali, individuando nel direttore sanitario il medico veterinario responsabile, mentre l'articolo 34 disciplina le modalità di tenuta e gestione delle scorte da parte del medico veterinario nell'esercizio dell'attività zootecnica. L'articolo 35 detta norma sull'utilizzo dei medicinali negli stabilimenti di utilizzazione degli animali a fini scientifici.

L'articolo 36 detta disposizioni circa le modalità di conservazione e di utilizzo delle rimanenze di medicinali.

Fa presente che l'articolo 37 prevede disposizioni che regolano la cessione dei medicinali veterinari, in attuazione del principio di delega contenuto all'articolo 17, comma 2, lettera g), della legge di delegazione, relativo alla previsione che il medico veterinario, nell'ambito della propria attività, possa consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali i medicinali veterinari della propria scorta, in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale, e realizzando in tal modo l'armonizzazione di tale principio con quanto già previsto dalla disciplina vigente.

Il Titolo V (articoli 38-40) detta disposizioni sulla pubblicità dei medicinali veterinari.

In particolare, l'articolo 38 dispone il richiamo alle norme generali del regolamento di riferimento dedicate a tale disciplina, secondo le modalità indicate nell'Allegato V dello schema in esame. Particolari disposizioni sono previste dall'articolo 39 con riferimento alla pubblicità di medicinali veterinari immunologici. L'articolo 40 detta la disciplina sui campioni gratuiti dei medicinali veterinari.

Il Titolo VI (articoli 41-42) definisce i controlli e le sanzioni in caso di violazione delle norme esaminate. In particolare, l'articolo 41 individua nel Ministero della salute l'autorità competente, mentre il successivo articolo 42 reca l'intero quadro delle sanzioni previste, in ottemperanza del principio di delega di cui all'articolo 17, comma 2, lettera f), della legge di delega-

zione europea, che prevede la ridefinizione del sistema.

Il Titolo VII reca le disposizioni finali. In particolare, l'articolo 43 riguarda le disposizioni tariffarie, mentre l'articolo 44 dispone, come già segnalato, l'abrogazione del decreto legislativo n. 193 del 2006, di attuazione della direttiva 2004/28/CE. L'articolo 45 detta le disposizioni transitorie e finali, prevedendo che restino ferme le norme in vigore di disciplina delle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari adottate a norma dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, ai sensi di quanto previsto dell'Allegato II, numero 4, del regolamento. L'articolo 46 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Come è emerso dall'illustrazione del contenuto, lo schema in esame è altresì corredato da 5 allegati: l'Allegato I elenca le tipologie di medicinali veterinari la cui somministrazione deve essere effettuata soltanto dal medico veterinario; l'Allegato II definisce le modalità di impiego del codice a lettura ottica di identificazione sulle singole confezioni dei medicinali veterinari immessi in commercio; l'Allegato III indica la documentazione tecnica da allegare alla domanda di autorizzazione semplificata dei medicinali veterinari destinati a essere utilizzati per gli animali tenuti esclusivamente come animali da compagnia; l'Allegato IV riguarda il Sistema informativo di tracciabilità; l'Allegato V contiene alcune disposizioni di dettaglio riguardanti la pubblicità dei medicinali veterinari.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità.

Atto n. 69.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che il termine per l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo in esame scadrà il 15 ottobre prossimo.

Avverte, altresì, che la richiesta di parere del Governo è stata assegnata, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 15 ottobre 2023.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Panizzut, per lo svolgimento della relazione.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione Affari sociali è stato predisposto ai sensi della legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante delega al Governo in materia di disabilità. Si tratta del primo schema di decreto presentato alle Camere ai sensi della suddetta disciplina di delega. Esso concerne la riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità da parte dei soggetti con disabilità, ivi compresi i profili di inclusione e accessibilità inerenti ai lavoratori pubblici con disabilità, in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), della citata legge n. 227 del 2021.

Sullo schema di decreto è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali – nella seduta del 7 giugno 2023 – ed è stato espresso il parere del Consiglio di Stato, in data 25 luglio 2023.

Passando ai contenuti del provvedimento, osserva che l'articolo 1 ne reca le finalità. Esso è volto a garantire l'accessibilità alle pubbliche amministrazioni da parte dei cittadini con disabilità e l'uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità presso le pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale, al fine della loro piena inclusione. Si specifica che, ai fini della disciplina in esame, per accessibilità deve intendersi l'accesso e la fruibilità, su

base di eguaglianza con gli altri, dell'ambiente fisico e dei servizi pubblici, da conseguirsi anche mediante l'adozione di misure specifiche per le varie disabilità e di meccanismi di assistenza e attraverso la predisposizione di accomodamenti ragionevoli.

L'articolo 2 individua l'ambito di applicazione dello schema di decreto in oggetto. Esso si applica alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché, limitatamente agli articoli 7 e 8 (relativi alla carta dei servizi e all'istituto del « ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici »), ai concessionari dei pubblici servizi. Le autorità indipendenti, gli organi costituzionali e quelli di rilievo costituzionale adeguano i propri ordinamenti ai principi della disciplina in commento nell'ambito della propria autonomia regolamentare e organizzativa.

L'articolo 3 interviene integrando la disciplina del Piano integrato di attività e organizzazione che – si ricorda – deve essere adottato, con cadenza triennale e con aggiornamento annuale, dalle pubbliche amministrazioni con almeno cinquanta dipendenti (escluse le scuole e le altre istituzioni educative). La novella integrativa di cui al capoverso 2-*bis* prevede che le pubbliche amministrazioni demandino la definizione delle modalità e delle azioni per il conseguimento della piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità, e la formulazione della proposta di definizione dei principali contenuti del Piano (obiettivi programmatici e strategici, strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, obiettivi formativi annuali e pluriennali) a un dirigente amministrativo in servizio ovvero a un altro dipendente equiparato, dotato di adeguata professionalità o esperienza, comprovata anche da specifica formazione, oppure al responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro. I nominativi dei soggetti individuati sono comunicati al Dipartimento della funzione pub-

blica. La novella di cui al capoverso 2-ter prevede che le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, che in base alla disciplina già vigente sono tenute solo alla definizione di alcuni contenuti del Piano, possano individuare la figura prevista dal precedente capoverso 2-bis anche ricorrendo a forme di gestione associata.

Segnala che l'articolo 4 introduce alcuni riferimenti agli obiettivi per l'effettiva inclusione sociale e la possibilità di accesso delle persone con disabilità nella disciplina relativa alla *performance* individuale e organizzativa nelle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009. La novella di cui alla lettera b) prevede che gli obiettivi delle pubbliche amministrazioni, sia quelli generali (riguardanti cioè tutte le pubbliche amministrazioni) sia quelli specifici della singola amministrazione, anche nell'ottica di una corretta allocazione delle risorse, assicurino l'effettiva inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità. La novella di cui alla lettera a) dispone che nella valutazione della *performance* individuale e organizzativa si tenga conto del raggiungimento o meno dei suddetti obiettivi per l'effettiva inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità. La novella di cui alla lettera c) dispone che la misurazione e la valutazione della *performance* individuale dei dirigenti e del personale responsabile di un'unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità siano collegate anche agli indicatori di *performance* relativi al raggiungimento degli obiettivi citati.

L'articolo 5 prevede che le associazioni rappresentative delle persone con disabilità, iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, partecipino alla formazione della sezione del Piano integrato di attività ed organizzazione relativa alle modalità e alle azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, e concorrano inoltre alla predisposizione delle proposte di definizione degli obiettivi programmatici e strategici della *performance* e della strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e degli obiettivi formativi annuali e pluriennali. Tali attività

devono essere svolte nel rispetto dei criteri di maggiore rappresentatività nazionale o territoriale e sulla base di specifiche competenze per materia. Le predette associazioni possono formulare proprie osservazioni al Piano della *performance*, se da redigere, e alla Relazione sulla *performance*, relativamente ai profili che riguardano le possibilità di accesso e l'inclusione sociale delle persone con disabilità.

L'articolo 6 interviene sulla disciplina della figura del responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro. Si stabilisce, anzitutto, che la nomina del responsabile è finalizzata non solo a garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità (come già previsto), ma anche a far sì che le pubbliche amministrazioni garantiscano l'assenza di ogni forma di discriminazione, anche relativa alla disabilità, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. In secondo luogo, si obbligano tutte le pubbliche amministrazioni a dotarsi del responsabile, e non più solo quelle con più di duecento dipendenti, come attualmente previsto. Il responsabile è preposto ai processi di inserimento in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, e deve essere individuato tra i dirigenti in servizio ovvero tra gli altri dipendenti e scelto prioritariamente tra coloro i quali abbiano esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità anche comprovata da specifica formazione. Come già indicato in relazione all'articolo 3, al responsabile potranno peraltro essere affidate anche le funzioni relative alla elaborazione del Piano integrato di attività ed organizzazione.

Rileva come l'articolo 7 prescriva alcuni contenuti obbligatori della carta dei servizi, in tema di accessibilità delle prestazioni per le persone con disabilità. Sia le pubbliche amministrazioni sia i concessionari di pubblici servizi sono tenuti a indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato relativamente alla effettiva accessibilità delle prestazioni per le per-

sone con disabilità, evidenziando quanto previsto dalla normativa specifica vigente e indicando, per le varie disabilità, i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere, nonché le modalità con cui esigerli.

L'articolo 8 introduce la mancata attuazione o la violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità, contenuti nelle carte dei servizi, tra i presupposti giuridici che legittimano i titolari di interessi omogenei ad agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni pubbliche in rappresentanza di una pluralità di utenti.

Fa presente, infine, che l'articolo 9 dispone l'invarianza finanziaria relativamente al provvedimento in esame, mentre l'articolo 10 ne dispone l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.35.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.

C. 1342 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, per l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge recante delega al Governo per il re-

cepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023 (C. 1342 Governo).

Avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza del disegno di legge di delegazione europea e deliberano una relazione, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea. La relazione sarà trasmessa alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati dalla Commissione.

In ogni caso, i deputati hanno la facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini che saranno dalla stessa stabiliti. Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere.

Ricorda, infine, che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti presso la XII Commissione, per le parti di competenza, è stato fissato alle ore 12 di giovedì 21 settembre 2023.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice*, ricorda preliminarmente che la legge di delegazione europea è uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

In base all'articolo 29 della legge n. 234 del 2012, infatti, la legge comunitaria annuale è stata sostituita da due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea; la legge europea, che contiene

norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

Il disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 consta di tredici articoli, divisi in tre Capi. L'articolato contiene principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a sette direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a quattro regolamenti europei. L'annesso Allegato A ha ad oggetto dieci direttive per i quali si applicano i principi e criteri direttivi generici previsti dall'articolo 1.

Per quanto riguarda le deleghe con principi e criteri direttivi specifici, segnala l'articolo 6, concernente il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e ne estende l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana. Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi direttiva entro il 5 aprile 2024.

I principi e criteri direttivi specifici introdotti con tale articolo prevedono di: apportare alla normativa vigente le modifiche necessarie ad assicurare la corretta applicazione della suddetta direttiva (UE) 2022/431, in particolare attraverso la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione ovvero informazione, in ragione dei nuovi livelli di rischio individuati; aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine del suo adeguamento alla valutazione dello stato di salute dei lavoratori adibiti ad attività nelle quali sono o possono essere esposti a specifici agenti cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione umana.

Per quanto concerne le direttive riportate nell'allegato A, fa presente che il 6 aprile 2022 è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea la diret-

tiva (UE) 2022/542 la quale, tramite una serie di modifiche alla previgente direttiva 2006/112/CE (cosiddetta « direttiva IVA »), prevede la possibilità, per gli Stati membri, di introdurre nuove aliquote di IVA ridotte. Il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al 31 dicembre 2024.

L'intervento legislativo parte dalla premessa per cui le aliquote ridotte dovrebbero rimanere un'eccezione rispetto all'aliquota normale. I beni e servizi che possono beneficiarne dovrebbero non solo costituire un beneficio del consumatore finale ma perseguire obiettivi di interesse generale. In quest'ottica, è richiesta una coerenza con le altre politiche dell'Unione europea e, in particolare, per quanto concerne le competenze della Commissione, con il rafforzamento della resilienza dei sistemi sanitari, estendendo l'ambito di applicazione dei beni e servizi considerati essenziali per sostenere la prestazione di assistenza sanitaria e per compensare e superare le disabilità.

Andrea QUARTINI (M5S), partendo dalla considerazione che il Piano europeo di lotta contro il cancro dovrebbe essere applicato in maniera integrale, evidenzia la necessità di un controllo efficace delle sostanze tossiche ambientali. Nel rilevare che sulla tutela della salute influiscono decisioni politiche relative a numerosi settori, ribadisce l'obiettivo di assicurare una protezione dei lavoratori da tutte le sostanze nocive, a partire dall'asbesto, il nichel e il benzene.

Preannuncia, pertanto, la presentazione da parte del suo gruppo di proposte emendative al riguardo.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'anno 2023, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 64 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	196
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	205

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	197
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività di guida professionale di pesca. C. 1029 Andreuzza e altri (<i>Esame e rinvio</i>)	199
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	201
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	204
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la castanicoltura. C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani, C. 754 Caretta e C. 992 Caramiello	204
--	-----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'anno 2023, relativo a con-

tributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 64.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 settembre 2023.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 13 settembre

scorso il relatore, onorevole Gatta, ha introdotto il provvedimento.

Ricorda, altresì, che il termine per l'espressione del parere scadrà il prossimo 25 settembre, per cui la Commissione è chiamata ad esprimere il parere nella seduta odierna.

Chiede, pertanto, al relatore di illustrare la proposta di parere, già inviata per le vie brevi ai componenti della Commissione.

Giandiego GATTA (FI-PPE), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

La seduta comincia alle 13.55.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.

C. 1342 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, ricorda che l'esame del disegno di legge di delegazione europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-*ter*, comma 1, del Regolamento (per il « disegno di legge comunitaria »), in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando, altresì, un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione.

Comunica che la relazione approvata e le eventuali relazioni di minoranza sono, altresì, trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.

Ricorda che l'articolo 126-*ter*, comma 5, del Regolamento, prevede che le Commissioni di settore possano esaminare e approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di competenza. Fa presente, quindi, che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Comunica che in distribuzione è reperibile la disciplina in ordine all'ammissibilità degli emendamenti relativi al provvedimento in esame.

Rammenta, infine, che il termine per la presentazione di emendamenti è stato già fissato dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, alle ore 12 di venerdì 22 settembre.

Cristina ALMICI (FDI), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 consta di 13 articoli, divisi in tre Capi. Sottolinea che l'articolato contiene principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 7 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 4 regolamenti europei. Osserva che l'annesso Allegato A ha ad oggetto 10 direttive.

Ricorda che la legge di delegazione europea è uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Rammenta che, in base all'articolo 29 della legge n. 234 del 2012, infatti, la legge comunitaria annuale (prevista dalla legge n. 11 del 2005) è stata sostituita da due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea, e la legge europea, che contiene norme di di-

retta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

Ciò premesso, con riferimento al provvedimento in esame, segnala che le disposizioni rientranti nei profili di specifica competenza della Commissione XIII sono contenute nell'articolo 8 del provvedimento.

In particolare, evidenzia che l'articolo 8, comma 1, elenca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare – oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 – nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2438, relativa organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

Segnala che le modifiche interesseranno il decreto legislativo n. 18 del 2021, che reca norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive. Ricorda che tale provvedimento stabilisce, in particolare, le norme per la produzione, la certificazione, la commercializzazione nell'Unione europea dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e delle piante da frutto dei generi e delle specie elencate nell'Allegato I, sezione A, del medesimo decreto, e dei loro ibridi, dei portainnesti e di altre parti di piante di altri generi o specie e dei loro ibridi, se i materiali dei generi o delle specie elencati nell'Allegato I, sezione A, o i loro ibridi, sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi, nonché i materiali delle piante erbacee a moltiplicazione agamica. Sottolinea, inoltre, che il decreto n. 18 del 2021 prevede le norme per la commercializzazione nell'Unione europea delle piantine di piante ortive e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive, ad eccezione delle sementi, dei generi e delle specie elencati nell'Allegato I, sezione B, del medesimo decreto, e dei loro ibridi, nonché

dei portainnesto e di altre parti di piante di altri generi o specie e dei loro ibridi se i materiali dei generi o specie elencati nell'Allegato I, sezione B, o i loro ibridi sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi. Fa presente che il decreto disciplina, infine, l'organizzazione e l'articolazione del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, la definizione e l'attuazione delle fasi della qualificazione, la definizione delle categorie dei materiali di qualificazione e il riconoscimento di accessioni di *cultivar*, cloni e selezioni da sottoporre a qualificazione volontaria. Osserva che il decreto non si applica, invece, alle varietà geneticamente modificate e ai materiali di moltiplicazione né alle piante di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in Paesi terzi, qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati, né ai materiali destinati a prove per scopi scientifici o lavori di selezione, fino al momento della loro commercializzazione.

Rileva che il termine di recepimento della direttiva in esame è scaduto il 30 giugno 2023 e la banca dati del Governo Eurinfra riporta l'avvenuta apertura, in data 19 luglio 2023, di una procedura di infrazione per mancato recepimento della direttiva di esecuzione 2022/2438, attualmente allo stato di messa in mora in base all'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Evidenzia che i criteri e principi direttivi della delega sono enunciati al comma 1 dell'articolo in esame, in cui si chiede al Governo di apportare le modifiche e le integrazioni necessarie al decreto legislativo n. 18 del 2021, e più precisamente:

alla lettera *a*):

di inserire la deroga per i materiali di pre-base (numero 1), per i materiali di base (numero 2), per i materiali certificati (numero 3) e per i materiali CAC (conformità agricola comunitaria) (numero 4), qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;

e di modificare l'allegato II, parti 1, 2 e 4, del decreto legislativo n. 18 del 2021, relativamente all'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena e le azioni da intraprendere contro di essi (numero 5);

alla lettera b), di trasporre nell'ordinamento interno la facoltà di commercializzare sementi e plantule prodotti a partire da piante madri di pre-base, di base e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017 ed ufficialmente certificati o capaci di soddisfare le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2029;

alla lettera c), di correggere il difetto di coordinamento ravvisabile tra il comma 7, relativo al riconoscimento di idoneità delle strutture già individuate per le prove di coltivazione delle varietà di piante da frutto ai fini dell'iscrizione del Registro nazionale e al rilascio di titoli di protezione per nuove varietà, e i restanti commi dell'articolo 86;

alla lettera d), di rettificare gli articoli 37, comma 2, in materia di requisiti fitosanitari per le piante madri di « Base » e per i materiali di « Base », 40, comma 1, in materia di requisiti relativi alla moltiplicazione e alla propagazione delle piante madri di categoria « Base », e 56, comma 5, in materia di condizioni generali per la commercializzazione, al fine di garantire una corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni in questione. Sottolinea che si tratta della correzione di errori materiali e refusi di scrittura riscontrati negli articoli appena elencati.

Evidenzia che il comma 2 prevede che i decreti legislativi attuativi della delega in esame siano adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Infine, segnala che il comma 3 dell'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Andrea ROSSI (PD-IDP) chiede alla presidenza di chiarire quando verranno discusse le eventuali proposte emendative presentate.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, replicando all'onorevole Andrea Rossi, comunica che le proposte emendative presentate saranno esaminate nella seduta di martedì della prossima settimana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

La seduta comincia alle 14.

Disciplina dell'attività di guida professionale di pesca. C. 1029 Andreuzza e altri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore*, fa presente che la proposta di legge, di cui la Commissione avvia oggi l'esame in sede referente, reca disposizioni in materia di disciplina dell'attività di guida professionale di pesca e si compone di 4 articoli.

Segnala che l'articolo 1 definisce le finalità della legge, prevedendo, al comma 1, che essa è volta a stabilire i principi che regolano la professione di guida professionale di pesca ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che definisce le materie di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni. Evidenzia che, in base al comma 2, ed in ragione al richiamo del citato dettato costituzionale, le regioni disciplinano la professione di guida professionale di pesca nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge.

Osserva che l'articolo 2, comma 1, definisce « guida professionale di pesca » chi

svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento di persone nell'attività di pesca ricreativa, promuovendone l'esercizio corretto e favorendo la fruizione turistica del territorio nazionale e regionale e sia in possesso dei seguenti requisiti:

iscrizione a un'associazione professionale inserita nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 2013, recante disposizioni in materia di disciplina delle professioni non organizzate in ordini o collegi;

attestazione degli *standard* qualitativi e di qualificazione professionale rilasciata ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge n. 4 del 2013.

Evidenzia che il comma 2 dell'articolo 2 dispone che l'attività di guida professionale di pesca è volta a promuovere il patrimonio naturalistico degli ambienti acquatici tramite la valorizzazione turistica dell'attività della pesca e consiste nello svolgimento di attività rivolte a:

procurare i permessi necessari quando richiesto;

indicare le tecniche di pesca ricreativa e quelle maggiormente proficue rispetto al contesto ambientale specifico;

reperire i materiali tecnici, le attrezzature, le esche naturali o artificiali necessari nel rispetto della normativa vigente che ne regola l'uso;

istruire i pescatori sulle regole e sulla normativa vigente in materia di pesca nonché fornire supporto tecnico e cognitivo per praticare l'attività di pesca ricreativa;

consigliare le tecniche migliori e il modo ideale per insidiare le prede;

verificare che le catture rispettino la misura minima legale secondo la normativa vigente, qualora ne sia previsto il trattamento;

accompagnare i pescatori a piedi o con altri mezzi, possedendo i titoli per condurli, tenuto conto del tipo di pesca, del luogo di pesca, del momento stagionale e del numero di pescatori presenti;

effettuare le uscite preparatorie per l'individuazione dei luoghi idonei al fine di avere una conoscenza dettagliata dei posti di pesca.

Segnala che l'articolo 3 disciplina l'esercizio dell'attività professionale, prevedendo che la guida professionale di pesca non è soggetta al numero massimo di giornate di pesca ricreativa previsto dalla legislazione vigente (comma 1) né al requisito del possesso della licenza di pesca o dei permessi locali e adotta la pratica del rilascio immediato del pescato (cosiddetta « *no kill* »), se consentito dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea (comma 2).

Evidenzia, infine, che l'articolo 4 reca le norme transitorie e finali, prevedendo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, provvedano, ove necessario, ad aggiornare la rispettiva legislazione in conformità a quanto disposto dalla medesima legge, e introducendo una clausola di invarianza finanziaria.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), in quanto prima firmataria del provvedimento in esame, evidenzia che la proposta di legge, oltre a riguardare il settore della pesca, è fortemente correlata a quello del turismo, materia di cui è competente la X Commissione, cui ella fa parte. Auspica, pertanto, che la XIII Commissione possa svolgere un lavoro proficuo sulla proposta di legge a sua prima firma, anche con la preziosa collaborazione della Commissione attività produttive. Evidenzia, infatti, quanto sia prioritario regolamentare nuove professioni che valorizzano il settore turistico in relazione ad attività legate all'ambiente, quali la pesca. In proposito, sottolinea il ruolo di presidio per la tutela dell'ambiente rappresentato da chi svolge un'attività professionale regolamentata in mare e nelle acque interne.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, avvisa che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in esame da parte della Commissione è fissato al prossimo 18 ottobre. Avverte, altresì, che il Presidente della Camera ha comunicato che lo schema, non corredato dal prescritto parere della Conferenza Stato-regioni e del Consiglio di Stato, è stato, tuttavia, assegnato, in considerazione del termine stabilito per l'esercizio della delega e dell'urgenza segnalata dal Governo. Segnala che il Presidente ha conseguentemente richiamato l'esigenza che la Commissione non si pronunci prima che sia stato trasmesso il suddetto parere.

In sostituzione del relatore, on Nevi, fa presente che il provvedimento reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (Atto del Governo n. 78).

Prima di soffermarsi sul contenuto del provvedimento in esame, richiama brevemente il quadro normativo di riferimento, rinviando alla documentazione prodotta dal

Servizio Studi per ulteriori approfondimenti.

Segnala, quindi, che lo schema di decreto legislativo è sottoposto al parere parlamentare sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 18 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021). In particolare, sottolinea che il citato articolo 18 reca una delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento. Evidenzia che, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

prevedere specifiche e progressive misure finalizzate ad introdurre, entro il 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus* provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, ad eccezione dei casi in cui l'abbattimento dei pulcini sia stato prescritto ai sensi della normativa vigente che disciplina le malattie animali oppure sia necessario, in casi specifici, per motivi connessi alla protezione degli animali;

garantire alle aziende di produzione di pulcini (incubatoi), anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni nazionali di categoria, nel rispetto dei citati termini di decorrenza, congrui tempi di adeguamento alla normativa per l'aggiornamento delle procedure di lavoro e dello stato tecnologico delle medesime imprese;

favorire l'introduzione e lo sviluppo e promuovere la conoscenza di tecnologie e strumenti per il sessaggio degli embrioni in ovo (cosiddetto « *in ovo sexing* ») in grado di identificare il sesso del pulcino ancora prima della schiusa, al fine di scartare le uova che contengano pulcini maschi, o di altre tecnologie innovative che offrano una valida alternativa alla pratica dell'abbattimento dei pulcini;

promuovere appropriate politiche di incentivazione, promozione e sostegno delle

tecnologie e degli strumenti richiamati, anche al fine di favorire la tutela del benessere degli animali;

adottare i provvedimenti necessari affinché le autorità sanitarie territorialmente competenti procedano ad ispezioni negli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al medesimo articolo 18 della legge n. 127 del 2022.

Fa presente che, da quanto si evince nella relazione illustrativa al provvedimento in esame, la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di conseguire gli obiettivi evidenziati in precedenza ha coinvolto, fin dal mese di ottobre 2022, le Associazioni di categoria più rappresentative (Assoavi e Unaitalia) e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, organizzando riunioni tecniche finalizzate a predisporre uno schema di provvedimento legislativo, che prevedesse «azioni concrete dal punto di vista logistico e etico». Segnala che dagli approfondimenti effettuati è emerso che l'ideazione e la progettazione degli incubatoi specializzati in questo tipo di produzione è risalente nel tempo e non ha contemplato l'adozione di misure organizzative e tecniche funzionali al sessaggio delle uova.

Osserva, pertanto, che il complesso e delicato processo volto a garantire il rispetto delle prescrizioni recate dallo schema di decreto in commento necessita di una peculiare attività di progettazione, programmazione, adozione ed implementazione di adeguate misure procedurali ed organizzative, in conformità alle più avanzate tecnologie disponibili sul mercato. Nello specifico, osserva che la relazione illustrativa al provvedimento richiama quella che è la tecnologia attualmente disponibile nel nostro Paese, ossia l'AAT (*Agricultural Advanced Technology*), utilizzata solo sulle uova della linea di galline *brown*, con un ridottissimo margine di errore nell'individuazione degli embrioni maschi. Fa presente

che, invece, il sessaggio delle uova bianche risulta, ad oggi, ancora problematico e non particolarmente attendibile, in quanto caratterizzato da elevati margini di errore, tali da ledere o comprimere fortemente gli stessi interessi pubblicitari relativi alla protezione degli animali e al loro benessere, oltre che quelli di carattere privatistico ed imprenditoriale relativi al processo produttivo degli incubatoi.

Segnala che la relazione illustrativa evidenzia che attualmente in Italia la produzione del pulcino femmina per la produzione di uova da consumo è soddisfatta da due incubatoi principali a cui si aggiunge un incubatoio «in conto lavorazione» di minore capacità. Sottolinea che la consistenza attuale di galline in deposizione, comprensiva delle linee *white* e *brown* si attesta tra i 40 e i 42 milioni di capi, di cui tra 31 e 33 milioni di linea *brown* e tra 8 e 10 milioni di linea *white*.

Osserva che, in base alle valutazioni del Governo, il divieto di abbattimento e le prescrizioni in tema di obbligatorietà delle misure alternative alla macerazione contenuti nello schema di decreto legislativo in esame implicheranno l'adozione di un nuovo *standard* di produzione idoneo a soddisfare i pilastri fondamentali della nostra filiera produttiva in termini di biosicurezza, sicurezza sul lavoro, salubrità del prodotto finale e impatto economico e sociale.

Passando, quindi, all'illustrazione dei contenuti del provvedimento in esame, segnala che l'articolo 1 definisce il suo ambito di applicazione, mentre l'articolo 2 elenca le definizioni contenute nel regolamento (CE) 1099/2009 e nel regolamento UE 2026/429, introducendo, in particolare, le definizioni di «situazione di emergenza», «macerazione» e «incubatoio».

Fa presente che l'articolo 3 disciplina il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus*, provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, dando, quindi, attuazione al principio di delega di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 18 della legge n. 127 del 2022. Segnala che il

comma 2 elenca le ipotesi di inapplicabilità del divieto relative, in particolare, a:

situazioni per cui, a causa del ricorrere di interruzioni impreviste del processo di sessaggio ovvero di altre ipotesi di errori di identificazione ovvero di impossibilità di procedere tempestivamente alle identificazioni, l'incubatoio non abbia potuto procedere a rilevare in tempo utile il sesso. Sottolinea che si tratta di situazioni che valgono ad integrare ipotesi di « caso fortuito », ovvero di « forza maggiore », tali da escludere *in nuce* ogni soggettiva imputabilità della condotta « inadempiente » all'incubatoio e, quindi, giustificare la inapplicabilità del divieto di abbattimento;

casi in cui, nel piano di azione adottato dall'autorità competente responsabile ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1099/2009, è contemplato lo spolamento;

ipotesi in cui l'abbattimento dei pulcini si rende necessario in osservanza della disciplina riguardante le malattie animali ovvero, in casi particolari, per motivi connessi alla protezione degli animali o della salute e sicurezza delle persone;

casi in cui all'abbattimento si procede nel corso di esperimenti scientifici svolti sotto il controllo dell'Autorità competente, come individuata ai sensi del decreto legislativo n. 26 del 2014.

Fa presente che il comma 3 vieta la metodica della macerazione dei pulcini maschi, prevedendo l'utilizzo di metodi alternativi alla macerazione, contemplati all'allegato I, capo I, tabella I, punto 4, del regolamento (CE) 1099/2009. Evidenzia che il comma 4, infine, dispone che l'applicazione dei metodi alternativi alla macerazione avviene, comunque, sotto la vigilanza e il controllo del medico veterinario ufficiale dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.

Segnala che l'articolo 4, comma 1, dispone che gli incubatoi, al fine di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 3, si dotino

di strumenti che consentono di determinare il sesso dell'embrione prima possibile e, comunque, non oltre il quattordicesimo giorno dell'incubazione, al fine di evitare sofferenza e dolore agli embrioni. Sottolinea che nella relazione illustrativa il Governo chiarisce che il termine di quattordici giorni costituisce il punto di equo e ragionevole contemperamento tra l'interesse alla protezione e al benessere degli animali e quello dei soggetti obbligati, tenuto conto della peculiare complessità dell'attività di ovosessaggio.

Osserva che l'articolo 5 reca misure per implementare le tecnologie per il sessaggio. In particolare, fa presente che il comma 1 prevede che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, vengano stabilite:

linee guida per promuovere l'utilizzo dei macchinari in grado di determinare il sesso dell'embrione, secondo le più avanzate tecnologie, il prima possibile e comunque non oltre il quattordicesimo giorno dall'incubazione;

linee guida per sostenere il sessaggio in ovo, attraverso la promozione del miglioramento tecnologico e il monitoraggio dei risultati, con particolare riguardo ai tempi di rilevazione del sesso dell'embrione e alla percentuale di errore di sessaggio;

sentite le associazioni nazionali di categoria, linee guida per favorire l'adeguamento strutturale degli incubatoi e l'implementazione delle tecnologie disponibili più avanzate, volte ad evitare l'abbattimento dei pulcini maschi.

Evidenzia che il comma 2 prevede che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, vengano individuate linee guida per promuovere campagne informative sulla filiera di provenienza delle uova e degli ovoidotti, attraverso un adeguato sistema di etichettatura.

Segnala che l'articolo 6 dispone che i pulcini maschi nati nonostante le misure adottate ai sensi dell'articolo 3 possono essere affidati ad enti e associazioni, aventi ad oggetto la protezione degli animali, i cui requisiti sono individuati, con provvedimento del Ministero della salute, o utilizzati per l'alimentazione animale. Sottolinea che nella relazione illustrativa si precisa che si tratta dell'ipotesi di utilizzo di pulcini, provenienti dagli incubatoi e nati per errori di sessaggio, destinati ad alimentazione animale, ad esempio a quella di rettili o rapaci.

Osserva che l'articolo 7, dando attuazione al principio di delega di cui all'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge n. 127 del 2022, reca disposizioni in materia di vigilanza sugli incubatoi, disponendo che il Ministero della salute, le regioni, le province autonome e le ASL, nell'ambito delle rispettive competenze, costituiscono le autorità competenti designate ad effettuare il controllo e la vigilanza sugli incubatoi, anche attraverso ispezioni volte alla verifica dell'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo e all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto legislativo secondo le modalità previste dalla legge n. 689 del 1981. Viene fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti commessi in connessione obiettiva di reato.

Segnala che l'articolo 8, comma 1, dispone che, salvo che il fatto costituisca

reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. Evidenzia che, in base al comma 2, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro.

Infine, fa presente che l'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 settembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 20 settembre 2023.

Disposizioni per la castanicoltura.

C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani, C. 754 Caretta e C. 992 Caramiello.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

ALLEGATO

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'anno 2023, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 64.**

PARERE APPROVATO

La Commissione XIII,

esaminato lo schema di decreto ministeriale in oggetto, concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'anno 2023, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto del Governo n. 64);

premesso che:

il provvedimento in esame provvede al riparto della somma stanziata sul capitolo 2200 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che, per l'anno 2023, presenta una disponibilità di risorse finanziarie pari a 300.000 euro. Rispetto alla citata disponibilità di risorse finanziarie, le somme che risultano oggetto di ripartizione per l'anno 2023 ammontano ad un totale di 281.820 euro;

preso atto che:

dalla relazione tecnica annessa al provvedimento si evince che:

lo schema di riparto dei contributi è stato predisposto a seguito della procedura

di selezione indetta sulla base del decreto dirigenziale MIPAAFT n. 608742 del 19 novembre 2021, recante « Criteri per la selezione di domande per la concessione di contributi a favore di enti non a scopo di lucro, istituzioni di alta cultura, associazioni e fondazioni che si propongono di contribuire al progresso della ricerca e alla sua applicazione al settore agricolo »;

con la comunicazione del Direttore Generale dello sviluppo rurale n. 46199 del 31 gennaio 2023 sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di concessione del contributo per l'anno 2023 e con successivo decreto n. 216433 del 21 aprile 2023 è stata istituita la Commissione con il compito di valutare le richieste;

considerato

l'elenco trasmesso relativo ai soggetti ammessi al contributo, definito in base alla graduatoria di merito approvata con decreto direttoriale n. 286958 del 5 giugno 2023 e contenente i soggetti le cui le istanze risultano identificate come idonee, avendo ottenuto un punteggio superiore a 30/50;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di *governance* (ESG). COM(2023) 314 (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (*Esame e rinvio*) 207

Sull'ordine dei lavori 211

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 211

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del prof. Massimo Condinanzi, coordinatore della Struttura di missione per le procedure d'infrazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1342 Governo, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023 » 211

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE. Atto n. 61 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 211

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 221

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Atto n. 70 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 214

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 222

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 e che abroga la direttiva 90/167/CEE. Atto n. 71 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 217

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla Commissione*) 223

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022. C. 924 Governo (*Parere alla III Commissione*) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 218

ALLEGATO 4 (*Parere approvato dalla Commissione*) 224

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché della destinazione dei beni confiscati fatto a Roma il 26 maggio 2021. C. 1124 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	219
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	225

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.50.

Proposta di regolamento sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG).

COM(2023) 314.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, rileva che la proposta di regolamento in esame introduce un quadro normativo dell'UE volto a migliorare la qualità e la trasparenza dei rating ambientali, sociali e di *governance* (ESG).

Ricorda che il rating ESG, come precisato dall'articolo 3 della proposta, è « un parere, un punteggio o una combinazione di entrambi, in merito a un soggetto, a uno strumento finanziario, a un prodotto finanziario, al profilo o alle caratteristiche ambientali, sociali e di *governance* di un'impresa o all'esposizione a rischi ESG o all'impatto sulle persone, sulla società e sull'ambiente, che si basa su una metodologia consolidata e su un sistema di classificazione definito costituito da categorie di rating e che è fornito a terzi » indipendentemente dalla sua denominazione.

La Commissione sottolinea, a fondamento dell'intervento prospettato, che i ra-

ting ESG sono sempre più utilizzati dagli investitori nell'ambito delle loro strategie di investimento per tenere conto dei rischi e/o degli impatti legati alle questioni ambientali, sociali e di *governance*. Le imprese li utilizzano per cercare opportunità di investimento e tenere conto dei rischi operativi e/o per verificare la loro performance ambientali, sociali e di *governance*, anche rispetto ai loro concorrenti.

Gli investimenti che tengono conto dei fattori ESG hanno raggiunto un valore, secondo alcune stime dell'OCSE, di circa 40 mila miliardi di dollari a livello mondiale.

In tale contesto, si è sviluppato un ecosistema di investimenti che comprende la fornitura di rating ESG da parte di agenzie specializzate. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha stimato la presenza di 59 fornitori di rating ESG operanti nell'UE, composti da alcuni grandi fornitori (soprattutto extra-UE) e da un grande numero di entità più piccole (principalmente dell'UE). Secondo le previsioni, il mercato dei rating ESG continuerà a crescere in modo sostanziale nei prossimi anni.

Malgrado la loro rilevanza, le agenzie di rating ESG non sono attualmente soggette ad autorizzazione o vigilanza a livello dell'UE o nazionale e, in assenza di un quadro normativo adeguato, il mercato odierno dei rating ESG presenta lacune e non funziona correttamente, come è stato messo in evidenza anche dai contributi e dalle consultazioni di portatori di interessi e operatori del mercato richiamati dalla Commissione europea.

Si ravvisano due problemi in particolare: la mancanza di trasparenza in merito alle caratteristiche dei rating ESG, alle metodologie e alle fonti di dati; la mancanza di chiarezza in merito al modo in cui operano i fornitori di rating ESG, in par-

ticolare sul modo in cui gestiscono potenziali conflitti di interesse. Diverse sono le conseguenze negative evidenziate dalla Commissione. In primo luogo, gli investitori non sono in grado di tenere sufficientemente conto, nelle loro decisioni di investimento, dei rischi e delle opportunità legati alla sostenibilità e sono meno in grado di incanalare risorse finanziarie verso imprese e attività economiche che affrontano e non aggravano i problemi sociali e ambientali. Le imprese, inoltre, non possono prendere in considerazione tutti i rischi e tutte le opportunità potenziali derivanti dalla loro attività e incanalare gli investimenti di conseguenza. In aggiunta a ciò, un soggetto valutato può ricevere un rating ESG in relazione a elementi obsoleti o errati, una circostanza questa che può incidere sulle condizioni di accesso ai finanziamenti, mentre le organizzazioni non governative, i sindacati e altri portatori di interessi sono meno in grado di chiedere alle imprese di rendere conto del loro impatto sulla società e sull'ambiente.

Vi è anche un aumento del rischio di *greenwashing* (ossia il ricorso al marketing per descrivere i prodotti, le attività o le politiche di un'organizzazione come eco-compatibili quando non lo sono) per tutti gli utilizzatori di tali rating, compresi gli investitori al dettaglio. L'obiettivo della nuova disciplina è quindi quello di consentire agli investitori di prendere decisioni di investimento più informate riguardo agli obiettivi di sostenibilità e alle imprese di comprendere meglio le proprie prestazioni in termini di sostenibilità.

Essa intende, inoltre, fare maggiore chiarezza sulle operazioni dei fornitori di rating ESG, in particolare per prevenire e attenuare i potenziali rischi associati ai conflitti di interesse. In linea più generale, l'iniziativa mira a contribuire alla transizione verso un sistema economico e finanziario pienamente sostenibile e inclusivo, in linea con il *Green Deal* e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, e al buon funzionamento del mercato interno, conseguendo, nel contempo, un livello elevato di protezione dei consumatori

e degli investitori e prevenendo il *greenwashing* o altri tipi di disinformazione.

Illustra successivamente le principali misure presentate, rinviando alla documentazione prodotta dall'Ufficio per i Rapporti con l'UE per ulteriori approfondimenti. Il regolamento si applica alle attività di rating ESG svolte da fornitori operanti nell'UE.

Non si applica ai rating ESG privati prodotti in seguito a un singolo ordine e forniti esclusivamente alla persona che li ha commissionati e non destinati alla comunicazione al pubblico o alla distribuzione previo abbonamento o altri mezzi né ai rating ESG prodotti da imprese finanziarie europee che sono utilizzati per finalità interne.

Anche i rating ESG elaborati dalle autorità europee o nazionali e dalle banche centrali sono esentati dalle disposizioni del regolamento. Infine, non si applica alla fornitura di dati ESG che non contengono un elemento di rating o di punteggio e che non sono soggetti ad alcuna modellizzazione o analisi che determini lo sviluppo di un rating ESG.

La proposta introduce una serie di requisiti per le attività dei fornitori di rating ESG che offrono servizi agli investitori e alle società nell'UE. Per operare, essi dovranno essere autorizzati dall'ESMA. Sono previste anche norme per la fornitura di rating ESG nell'UE da parte di soggetti di paesi terzi. I fornitori di rating ESG dovranno inoltre utilizzare metodologie di rating rigorose, sistematiche, obiettive e soggette a convalida, che dovranno essere riviste su base continuativa e almeno una volta all'anno. Dovranno fornire rating ESG indipendenti, obiettivi e di qualità adeguata, anche adottando requisiti organizzativi che assicurano la prevenzione e l'attenuazione di potenziali conflitti di interesse.

Tra l'altro, la proposta prevede misure atte a garantire che le attività di rating ESG siano separate da una serie di altre attività commerciali e che gli analisti di rating, i dipendenti e le altre persone coinvolte nella fornitura di rating ESG dispongano delle conoscenze e dell'esperienza necessarie per

svolgere le funzioni e i compiti loro attribuiti.

Per quanto riguarda la trasparenza, i fornitori dovranno comunicare informazioni al pubblico (e informazioni più dettagliate agli abbonati ai rating ESG e ai soggetti valutati) sulle metodologie, i modelli e le principali ipotesi che utilizzano nelle loro attività di rating ESG e in ciascuno dei relativi prodotti.

Circa la prevenzione e l'attenuazione di potenziali conflitti di interesse, in linea generale i fornitori dovranno garantire che i rating ESG non siano influenzati da alcun conflitto di interessi, esistente o potenziale e comunicare all'ESMA tutti i conflitti di interessi esistenti o potenziali, compresi quelli derivanti dalla proprietà o dal controllo di fornitori di rating ESG. I fornitori dovranno altresì riesaminare la loro attività con cadenza almeno annuale al fine di individuare potenziali conflitti di interessi.

Sono poi fissate disposizioni specifiche per la gestione di potenziali conflitti di interessi dei dipendenti coinvolti nella fornitura di rating ESG, compresa l'istituzione di meccanismi di controllo interno e una procedura di approvazione interna da parte della dirigenza prima della diffusione del rating ESG.

L'Esecutivo europeo specifica che la proposta non armonizza le metodologie di calcolo dei rating ESG, ma ne intende aumentare la trasparenza. I fornitori di rating ESG manterranno quindi il pieno controllo delle metodologie che utilizzano e continueranno a essere indipendenti nella loro scelta, al fine di garantire che nel mercato dei rating ESG siano disponibili approcci diversi.

I fornitori saranno altresì soggetti alla vigilanza dell'ESMA che potrà disporre di una serie di poteri, tra cui richiedere informazioni, svolgere indagini generali, condurre ispezioni in loco. Potrà anche adottare una o più misure di vigilanza se constatata che un fornitore di rating ESG non ha rispettato gli obblighi che gli incombono ai sensi del presente regolamento.

Tra le misure, vi sono la revoca dell'autorizzazione, il divieto temporaneo di fornire rating ESG o la sospensione dell'uti-

lizzo dei rating ESG fino a quando la violazione non sia cessata, l'imposizione di porre fine alla violazione, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e di sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento. La proposta stabilisce anche i principi relativi alla cooperazione tra l'ESMA e le autorità nazionali competenti. L'ESMA è autorizzata a riscuotere contributi dai fornitori di rating ESG per le attività di autorizzazione e vigilanza. L'ammontare di un contributo individuale è proporzionato al fatturato netto annuo del fornitore di rating ESG interessato.

La proposta prevede, inoltre, una serie di misure specifiche per i fornitori di rating ESG più piccoli tra cui la possibilità per l'ESMA di esentarli da una serie di requisiti organizzativi qualora soddisfino determinati criteri, un regime transitorio per facilitare la fase iniziale di applicazione del regolamento e, come appena detto, un sistema di contributi all'ESMA per le sue attività di autorizzazione e vigilanza proporzionato al fatturato netto annuo del fornitore di rating ESG interessato.

Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 114 del TFUE, che prevede la possibilità di adottare misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

L'articolo 114 TFUE consente all'Unione di adottare misure non soltanto destinate ad eliminare gli ostacoli esistenti all'esercizio delle libertà fondamentali, ma anche per prevenire il probabile emergere di tali ostacoli in futuro. Rientrano, ad avviso della Commissione, in tale contesto gli ostacoli che rendono difficile ai partecipanti al mercato, quali i fornitori di rating ESG o gli investitori, sfruttare appieno i vantaggi del mercato interno.

Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione rileva che gli obiettivi della iniziativa non possono essere conseguiti in modo ade-

guato da Stati membri agendo in modo indipendente. Essi infatti potrebbero intervenire individualmente per migliorare l'affidabilità e la trasparenza dei rating ESG, ma è probabile che tali misure differirebbero notevolmente da uno Stato membro all'altro; ciò potrebbe determinare livelli divergenti di trasparenza, ostacoli per i partecipanti al mercato e difficoltà per coloro che operano a livello transfrontaliero, oltre a limitare la comparabilità tra i rating. In alternativa, in assenza totale di norme sull'attività dei fornitori di rating ESG, la situazione attuale potrebbe addirittura peggiorare. La normativa proposta inoltre non sostituirebbe la legislazione nazionale in quanto attualmente nessuno Stato membro dispone di una normativa che disciplini il funzionamento dei fornitori di rating ESG.

Per quanto riguarda, invece, la conformità della proposta al principio di proporzionalità, la Commissione sostiene che le misure proposte si limitano a quanto necessario per affrontare e porre rimedio nel modo più efficace alle carenze del mercato citate precedentemente. In particolare, sono previste una serie di misure specifiche per i fornitori di rating ESG più piccoli che rendono proporzionato l'impatto della nuova disciplina sui medesimi. Al riguardo, nel corso del nostro esame sarà importante valutare, anche acquisendo l'avviso del Governo e dei rappresentanti del settore, se tali disposizioni siano effettivamente in grado di evitare un impatto sproporzionato della normativa sui piccoli fornitori in termini di maggiori costi e perdita di quote di mercato.

La valutazione d'impatto predisposta dalla Commissione stima in effetti un aumento dei costi dell'attività d'impresa a breve termine, ma sostiene che una maggiore fiducia nei rating ESG potrebbe rafforzare la crescita del mercato, stimolando in ultima analisi la redditività. Le nuove funzioni dell'ESMA di autorizzazione e di vigilanza comporteranno un aumento totale annuo dei costi di circa 3,7-3,8 milioni di euro. Tale importo non sarà sostenuto dal bilancio dell'UE, ma dai citati contributi corrisposti dai fornitori di rating.

Circa la scelta dell'atto giuridico, la Commissione sostiene che il regolamento costituisce lo strumento migliore, in linea con l'approccio adottato per altri partecipanti ai mercati finanziari e con la legislazione pertinente, ad esempio il regolamento sugli indici di riferimento UE, il regolamento sulle agenzie di rating del credito e la proposta di norma UE per le obbligazioni verdi. Il ricorso a misure non vincolanti e a codici di condotta conseguirebbe soltanto parzialmente gli obiettivi, in quanto non vi sarebbe alcun incentivo a elaborare un codice di condotta sufficientemente rigoroso.

Particolare rilevanza ai fini del nostro esame assume il fatto che la proposta attribuisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati ed esecutivi per quanto riguarda aspetti di dettaglio molto rilevanti della nuova normativa. Per tener conto degli sviluppi, anche internazionali, nei mercati finanziari, specie in relazione alla finanza sostenibile, la Commissione può ad esempio adottare misure per modificare gli allegati della proposta mediante atti delegati. Gli allegati contengono norme dettagliate sulle informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione alla fornitura di rating ESG nell'Unione, sulle informazioni in merito alla conservazione delle registrazioni da parte dei fornitori di rating ESG e sugli obblighi di informativa dei fornitori stessi.

Inoltre, al fine di specificare ulteriori elementi tecnici del regolamento, si delega alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE in relazione alle specifiche della procedura ai fini dell'irrogazione di sanzioni pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, comprese disposizioni temporali, disposizioni sui diritti di difesa, sulla riscossione di sanzioni pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, oltre a norme dettagliate sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione di sanzioni e il tipo di contributi da versare, in particolare la destinazione, l'ammontare e le modalità di versamento di tali contributi. Anche sull'ambito e la portata dei poteri delegati della

Commissione sarà importante acquisire l'avviso del Governo. A questo riguardo, segnala che non è pervenuta la relazione del Governo ai sensi della legge 234 del 2012.

Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 5 ottobre 2023, propone, per meglio apprezzare i contenuti richiamati, di svolgere un breve ciclo di audizioni, che coinvolga anche i rappresentanti del Governo, la CONSOB, esperti e associazioni di settore.

La seduta termina alle 13.55.

Sull'ordine dei lavori.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di svolgere prima la riunione dell'Ufficio di Presidenza e, successivamente, di passare all'audizione informale del prof. Massimo Condinanzi.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 settembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 settembre 2023.

Audizione informale del prof. Massimo Condinanzi, coordinatore della Struttura di missione per le procedure d'infrazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1342 Governo, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023 ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE.

Atto n. 61.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere un parere sullo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, su cui le Commissioni competenti sono chiamate ad esprimere il parere entro il 15 ottobre 2023.

In premessa, segnala che il provvedimento in esame, adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge di delegazione europea 2021 (*legge n. 127 del 2022*). Tra i principi e criteri direttivi specifici della delega, vi è anzitutto l'individuazione del Ministero della salute e delle Regioni e Province autonome quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti, secondo le rispettive competenze, e la previsione di forme di coordinamento tra le medesime autorità.

Ricorda che Regolamento (UE) 2019/6, divenuto applicabile in tutta l'Unione europea a decorrere dal 28 gennaio 2022, stabilisce norme per la vendita, la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la fornitura, la distribuzione, il controllo e l'uso di medicinali veterinari, allo scopo di modernizzare la legislazione, stimolare l'in-

novazione nei medicinali veterinari e aumentarne la disponibilità, nonché rafforzare la campagna dell'UE per fronteggiare la resistenza antimicrobica.

Esso promuove, inoltre, un uso più consapevole dei medicinali veterinari, la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi e il rafforzamento del mercato interno, con l'obiettivo di garantire al tempo stesso il massimo livello di protezione della salute pubblica, della sanità animale e dell'ambiente.

Venendo al contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, esso si articola in 7 Titoli ed è composto da 46 articoli e da 5 allegati.

Illustra quindi le disposizioni di maggior rilievo ed interesse per la nostra Commissione, rinviando per ogni ulteriore approfondimento alla documentazione predisposta dal Servizio studi.

In primo luogo, segnala che l'articolo 3 individua il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali nell'ambito delle rispettive competenze, quali autorità competenti a:

a) rilasciare i provvedimenti necessari all'esercizio delle attività relative alla fabbricazione, all'importazione, all'esportazione, all'immissione in commercio, alla fornitura, alla distribuzione, alla pubblicità, nonché i provvedimenti relativi alla detenzione di scorte e all'impiego dei medicinali veterinari;

b) adottare i provvedimenti necessari all'esercizio delle attività relative alla fabbricazione, all'importazione e alla distribuzione all'ingrosso delle sostanze farmacologicamente attive;

c) adottare i provvedimenti di autorizzazione delle sperimentazioni cliniche;

d) classificare i medicinali veterinari autorizzati all'immissione in commercio, nonché i medicinali veterinari omeopatici registrati;

e) svolgere attività di farmacovigilanza;

f) assicurare l'adeguamento e il coordinamento dei sistemi informatici nazionali e l'interconnessione ai sistemi informatici istituiti con il regolamento e gestiti dall'Agenzia europea per i medicinali;

g) effettuare controlli e ispezioni e, in caso di accertamento di violazione delle disposizioni di cui al presente decreto, provvedere all'applicazione delle sanzioni.

In base all'articolo 5, un medicinale veterinario è immesso in commercio sul territorio nazionale soltanto a seguito dell'autorizzazione all'immissione in commercio da parte del Ministero della salute o della Commissione europea. Nell'esame della domanda di autorizzazione il Ministero della salute può avvalersi del parere dell'Istituto superiore di sanità o di altri enti pubblici o di enti privati accreditati dal medesimo Ministero.

Analogamente, il Ministero della salute è l'autorità competente all'adozione delle misure di restrizione temporanea per motivi di sicurezza, nonché all'adozione dei provvedimenti di sospensione, revoca e variazione delle autorizzazioni all'immissione in commercio.

Parimenti rilevante è l'articolo 11, che prevede che il sistema nazionale di farmacovigilanza – gestito, ognuno per gli aspetti di competenza, dal Ministero della salute, che svolge anche le funzioni di coordinamento, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano – è interconnesso e integrato con il sistema di farmacovigilanza dell'Unione, in modo da consentire una valutazione continua del rapporto beneficio/rischio dei medicinali veterinari autorizzati o registrati, nonché dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi.

A tal fine, in base all'articolo 12, il Ministero della salute adotta congiuntamente alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano misure volte a promuovere le segnalazioni di sospetti eventi avversi e coordina, anche in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, studi e ricerche sull'impiego dei medicinali e sull'epidemiologia.

Da parte loro, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze assicurano:

a) la formazione dei medici veterinari e di altri professionisti del settore sanitario;

b) l'esame delle segnalazioni di sospetti eventi avversi pervenute attraverso il sistema nazionale di farmacovigilanza;

c) la predisposizione e l'esecuzione di esami di laboratorio clinici;

d) la trasmissione della segnalazione al Ministero della salute, affinché venga registrata nella banca dati di farmacovigilanza dell'Unione;

e) la diffusione delle informazioni al personale sanitario e alle autorità territorialmente competenti ove emergano rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per l'ambiente.

Peraltro, l'articolo 13 precisa che anche medici veterinari, farmacisti e gli altri professionisti del settore sanitario accreditati nel sistema nazionale di farmacovigilanza sono tenuti a segnalare ogni sospetto evento avverso derivante dall'utilizzo di un medicinale veterinario, di un mangime medicato o di un prodotto intermedio attraverso il medesimo sistema.

Merita segnalare, altresì, che l'articolo 21 introduce l'obbligo per i distributori all'ingrosso stabiliti sul territorio nazionale, ai fini della successiva distribuzione o importazione di sostanze attive, di registrare la propria attività presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché presso il Ministero della salute ai fini dell'iscrizione nella banca dati della fabbricazione e della distribuzione all'ingrosso.

Ai sensi del successivo articolo 22, il Ministero della salute è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione al commercio parallelo sul territorio nazionale di medicinali veterinari autorizzati in un altro Stato membro.

Per quanto concerne l'impiego di medicinali antimicrobici, l'articolo 28 stabilisce che il Ministero della salute fornisce orientamenti sui rischi associati alla metafilassi, su alternative adeguate all'impiego di medicinali antimicrobici, nonché sui casi eccezionali di un loro utilizzo per profilassi. Tali orientamenti sono oggetto di revisione costante alla luce dei nuovi dati scientifici. In ogni caso, l'impiego degli antimicrobici deve essere prudente, nonché debitamente giustificato e documentato.

Come menzionato, il Ministero della salute è l'autorità competente alla adozione del provvedimento di autorizzazione alla importazione di medicinali veterinari autorizzati in Paesi terzi. È tuttavia previsto che, qualora non sia disponibile un medicinale, il veterinario responsabile può – sotto la sua diretta responsabilità e, in particolare, al fine di evitare sofferenze inaccettabili – trattare in via eccezionale un animale non destinato alla produzione di alimenti con un medicinale veterinario autorizzato in un Paese terzo, notificando l'importazione all'autorità territorialmente competente (*articolo 30*).

Ulteriori disposizioni prevedono a: consentire che il medico veterinario, nell'ambito della propria attività, possa consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali, medicinali veterinari della propria scorta, allo scopo di attuare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale (*articolo 37*); consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici rivolta ad allevatori professionisti, purché inviti esplicitamente questi ultimi a consultare il veterinario in merito al medicinale (*articolo 39*); ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (*articolo 42*); rimodulare il sistema delle tariffe dovute per ottenere e mantenere un'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari (*articolo 43*).

L'articolo 46 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-

blica: pertanto, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Quanto agli allegati:

l'Allegato I elenca le tipologie di medicinali veterinari la cui somministrazione deve essere effettuata soltanto dal medico veterinario;

l'Allegato II definisce le modalità di impiego del codice a lettura ottica di identificazione sulle singole confezioni dei medicinali veterinari immessi in commercio;

l'Allegato III indica la documentazione tecnica da allegare alla domanda di autorizzazione semplificata dei medicinali veterinari destinati ad essere utilizzati per gli animali tenuti esclusivamente come animali da compagnia;

l'Allegato IV riguarda il Sistema informativo di tracciabilità;

infine, l'Allegato V contiene alcune disposizioni di dettaglio riguardanti la pubblicità dei medicinali veterinari.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore, on. Pietrella.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

Atto n. 70.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Cristina ROSSELLO (FI-PPE), *relatrice*, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere un parere sullo schema

di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

In premessa, segnala che il provvedimento in esame, adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge di delegazione europea 2021 (*legge n. 127 del 2022*), si compone di 8 articoli. Su di esso le Commissioni competenti sono chiamate ad esprimere il parere entro il 15 ottobre 2023.

Come menzionato, il provvedimento è volto ad adeguare la normativa processuale italiana alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805, che si compone di quarantuno articoli, contenuti in cinque Capi, e di due Allegati.

Al Capo I sono descritti l'oggetto, le definizioni e l'ambito di applicazione. Il Capo II tratta la trasmissione, il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento, mentre il Capo III affronta la tematica della trasmissione, del riconoscimento e dell'esecuzione del provvedimento di confisca. Infine, i Capi IV e V definiscono rispettivamente le disposizioni generali e finali.

Il Regolamento stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio un provvedimento di congelamento o di confisca emesso da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento penale. Inoltre, definisce cosa si intende per provvedimento di confisca, di congelamento, bene, provento, beni strumentali, Stato di emissione, Stato di esecuzione, autorità di emissione e autorità di esecuzione. Infine, vengono elencate le figure di reato e vengono definiti i principi secondo i quali i provvedimenti di congelamento e di confisca non possono essere rifiutati in base al requisito della doppia incriminabilità.

Dal punto di vista procedurale, i provvedimenti di congelamento e di confisca vengono trasmessi dall'autorità di emissione – attraverso un certificato *standard* di congelamento o di confisca – all'autorità di esecuzione, ovvero ad una o più autorità

centrali designate dallo Stato di esecuzione del provvedimento quali responsabili della trasmissione e della ricezione amministrativa dei certificati di congelamento e di confisca. Tali certificati contengono, tra l'altro, le istruzioni relative ai beni da congelare o confiscare.

Se non sussistono ragioni di rifiuto, le autorità competenti procedono all'esecuzione dei provvedimenti. L'autorità di esecuzione può legittimamente rifiutare e non riconoscere il provvedimento:

qualora l'esecuzione dello stesso sia contraria al principio del *ne bis in idem*;

se vi sono privilegi o immunità a norma del diritto dello Stato di esecuzione che impediscono il congelamento dei beni interessati o la loro confisca;

se il certificato di congelamento o di confisca è incompleto o manifestamente inesatto ovvero non è stato adeguatamente compilato;

se il provvedimento da eseguire si riferisce ad un reato commesso in tutto o in parte al di fuori del territorio dello Stato di emissione e in tutto o in parte nel territorio dello Stato di esecuzione, e la condotta per la quale il provvedimento è stato emesso non costituisce reato secondo il diritto dello Stato di esecuzione;

in altre situazioni eccezionali qualora sussistano seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici ed oggettivi, che l'esecuzione del provvedimento comporti una palese violazione di diritti fondamentali previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, ed in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa.

Ad ogni modo, l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e confisca avviene secondo la legge dello Stato di esecuzione, così come la gestione e la destinazione dei beni ablati.

Venendo al contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, esso si com-

pone – come accennato – di otto articoli, ripartiti in tre Capi.

Più nel dettaglio l'articolo 1, comma 2, prevede che il riconoscimento e l'esecuzione sono subordinati alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all'adozione dei provvedimenti di sequestro o confisca siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica ad essi attribuita nell'ordinamento giuridico dello Stato di emissione. Viene quindi stabilita, in linea generale, l'operatività della doppia punibilità.

Sono nel contempo fatte salve le previsioni del Regolamento che escludono la verifica in questione per trentadue fattispecie di reato, tra cui, si segnalano: terrorismo; partecipazione ad un'organizzazione criminale; pedopornografia; traffico illecito di armi e sostanze stupefacenti; corruzione; frode; riciclaggio; favoreggiamento dell'ingresso e soggiorno illegali; criminalità informatica ed ambientale; omicidio volontario; traffico illecito di organi e tessuti umani. Sono inoltre fatte salve le disposizioni del Regolamento che, in materia di reati tributari, doganali e valutari precludono il potere di rifiuto « a motivo del fatto che il diritto dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio ».

Merita menzionare anche il comma 4 del medesimo articolo 1, che, nel mantenere ferma la possibilità di trasmissione diretta dei certificati tra autorità di emissione e autorità di esecuzione, attribuisce al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria il ruolo di autorità centrale responsabile per la ricezione e trasmissione amministrativa dei certificati di congelamento e confisca e per la relativa corrispondenza, nonché per l'assistenza da fornire alle autorità giudiziarie nazionali.

Sempre il comma 4 prevede che l'autorità giudiziaria nazionale, nei casi di trasmissione diretta, debba informare – a fini statistici – il Ministero della Giustizia dei

provvedimenti di sequestro e di confisca ricevuti o trasmessi per l'esecuzione.

In base al comma 5, lo stesso Ministro della Giustizia riveste anche il ruolo di autorità competente a richiedere allo Stato di emissione il rimborso, totale o parziale, degli importi versati dallo Stato italiano ai soggetti colpiti dal provvedimento di congelamento o dal provvedimento di confisca, prevedendo la destinazione degli importi ricevuti al Fondo unico giustizia.

L'articolo 2 detta specifiche regole sul riconoscimento, l'esecuzione e la trasmissione dei provvedimenti di sequestro. In particolare, si prevede che l'esecuzione, la revoca e l'impugnazione di riconoscimento siano sottoposte alle ordinarie norme del codice di procedura penale in materia di sequestro preventivo, ovvero lo strumento che nel nostro ordinamento è finalizzato ad impedire il verificarsi di ulteriori fattispecie di reato o il protrarsi degli effetti di quello commesso.

Inoltre, il medesimo articolo disciplina le ipotesi di « concorso di provvedimenti », che si verificano quando l'autorità di esecuzione riceve due o più provvedimenti di sequestro o di confisca dello stesso bene specifico, ovvero emessi da diversi Stati membri contro un medesimo soggetto che non disponga nello Stato di esecuzione di beni sufficienti.

L'articolo 3 implementa la procedura di reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri UE dei provvedimenti di confisca, disciplinando la loro trasmissione per l'esecuzione, a condizione che il fatto da cui scaturisca l'emissione del provvedimento sia previsto come reato dalla legge italiana, elemento essenziale anche per il riconoscimento del provvedimento di congelamento dei suddetti beni.

Più nel dettaglio, l'articolo in questione individua nella Corte di appello l'autorità di esecuzione dei provvedimenti di confisca e disciplina i casi di rinvio dell'esecuzione (ad esempio, qualora possa pregiudicare un'indagine penale in corso). Quanto all'impugnazione della sentenza, si prevede l'esperibilità del ricorso per Cassazione, limitato peraltro alla violazione di legge. Solo dopo che è divenuta irrevocabile, la

sentenza di riconoscimento del provvedimento di confisca può essere trasmessa al Procuratore generale presso la Corte d'appello, che ne curerà l'esecuzione.

Riguardo alla disciplina dei beni confiscati, la disciplina stabilisce che, salvo diverso accordo con lo Stato di emissione, le somme conseguite dallo Stato italiano quale Stato di esecuzione affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, secondo i seguenti criteri:

nei casi in cui l'esecuzione ha riguardato una somma pari o inferiore a 10 mila, per l'intero importo;

nei casi in cui l'esecuzione ha riguardato una somma superiore a 10 mila euro, per una misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto, con restituzione allo Stato di emissione del residuo.

Nei casi in cui l'esecuzione ha avuto ad oggetto un bene diverso dal denaro e il bene può essere venduto, le somme ricavate dalla vendita dei beni sono ripartite secondo i criteri appena citati.

L'articolo 4, attraverso modifiche ad alcune disposizioni del codice di procedura penale, prevede l'integrazione del contenuto dei provvedimenti di instaurazione della fase processuale in modo da consentire all'imputato di essere « informato in tempo utile del fatto che un tale provvedimento di confisca poteva essere emesso in caso di sua mancata comparizione in giudizio ».

I successivi articoli 5 e 6 recano interventi diretti ad uniformare alle nuove disposizioni quelle già contenute nei decreti legislativi n. 137 del 2015 e n. 35 del 2016, che hanno dato attuazione, rispettivamente, alla Decisione quadro 2006/783/GAI in materia di confisca e alla Decisione quadro 2003/577/GAI, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio.

L'articolo 7 prevede l'inapplicabilità delle norme del presente provvedimento ai procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore dello stesso, le autorità nazionali di

emissione e di esecuzione hanno già trasmesso o ricevuto le decisioni e i certificati di sequestro o di confisca, nonché ai procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli avvisi di fissazione di udienza preliminare e i decreti che dispongono il giudizio o che citano l'imputato a giudizio sono stati già emessi.

L'articolo 8 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: pertanto, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice, on. Rosello.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2005 e che abroga la direttiva 90/167/CEE.

Atto n. 71.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione ha lo scopo di estendere la cooperazione giudiziaria bilaterale con la Repubblica di San Marino al settore disciplinato, nell'ambito del Consiglio d'Europa, dalla Convenzione sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione, firmata a Strasburgo il 30 novembre 1964 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 15 novembre 1973, n. 772.

Ricorda sinteticamente che con la Convenzione di Strasburgo del 1964 le Parti contraenti si sono impegnate a prestarsi assistenza al fine della riabilitazione sociale dell'individuo che, nel loro territorio, sia oggetto di una condanna giudiziaria accompagnata da una sospensione condizionale della pena o di una condanna a pena detentiva o misura privativa della libertà personale.

Rispetto a tale Convenzione l'ambito di applicazione è ampliato dal presente accordo a tutte le misure, *lato sensu* intese, che ricadano sotto la disciplina della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, attuata in Italia dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38.

A tale proposito si limita a ricordare che la decisione quadro 2008/947/GAI estende il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale e fissa le norme che ogni Stato membro deve seguire per svolgere la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive emesse da un altro Stato membro. Essa sostituisce perciò le disposizioni corrispondenti della richiamata Convenzione del Consiglio d'Europa.

In relazione agli ambiti di competenza della Commissione riveste particolare rilievo la previsione di cui all'articolo 3 del disegno di legge di conversione, che riguarda le norme applicabili per l'attuazione dell'Accordo.

Secondo il comma 1, infatti, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, quando le sue disposizioni manchino o non dispongano diversamente, si osservano, se compatibili, quelle contenute nel sopra citato decreto legislativo n. 38 del 2016.

La disciplina complessiva dell'intesa è mutuata dall'analoga disciplina di matrice unionale, come si ricava dall'esplicito riferimento al reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e, più in generale, dall'impianto complessivo dell'articolato, sulla scorta di quanto oramai prevedono praticamente tutti gli strumenti comunitari di cooperazione giudiziaria penale.

Propone pertanto la presentazione di una proposta di parere favorevole sul di-

segno di legge che non presenta profili di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, ma al contrario richiama espressamente, ai fini dell'attuazione dell'accordo, l'applicabilità di talune disposizioni del richiamato decreto legislativo n. 38/2016.

Formula quindi una proposta di parere favorevole, di cui dà lettura (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022.

C. 924 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge al nostro esame ha lo scopo è quello di estendere la cooperazione giudiziaria bilaterale con la Repubblica di San Marino al settore disciplinato, nell'ambito del Consiglio d'Europa, dalla Convenzione sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione, firmata a Strasburgo il 30 novembre 1964 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 15 novembre 1973, n. 772.

Ricorda sinteticamente che con la Convenzione di Strasburgo del 1964 le Parti

contraenti si sono impegnate a prestarsi assistenza al fine della riabilitazione sociale dell'individuo che, nel loro territorio, sia oggetto di una condanna giudiziaria accompagnata da una sospensione condizionale della pena o di una condanna a pena detentiva o misura privativa della libertà personale.

Rispetto a tale Convenzione l'ambito di applicazione è ampliato dal presente accordo a tutte le misure, *lato sensu* intese, che ricadano sotto la disciplina della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, attuata in Italia dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38.

A tale proposito si limita a ricordare che la decisione quadro 2008/947/GAI estende il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale e fissa le norme che ogni Stato membro deve seguire per svolgere la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive emesse da un altro Stato membro. Essa sostituisce perciò le disposizioni corrispondenti della richiamata Convenzione del Consiglio d'Europa.

Per quanto attiene i profili di competenza della XIV Commissione, sottolinea il particolare rilievo della la previsione di cui all'articolo 3 del disegno di legge di conversione, che riguarda le norme applicabili per l'attuazione dell'Accordo. Secondo il comma 1, infatti, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, quando le sue disposizioni manchino o non dispongano diversamente, si osservano, se compatibili, quelle contenute nel sopra citato decreto legislativo n. 38 del 2016.

La disciplina complessiva dell'intesa è mutuata dall'analoga disciplina di matrice unionale, come si ricava dall'esplicito riferimento al reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e, più in generale, dall'impianto complessivo dell'articolato, sulla scorta di quanto oramai prevedono praticamente tutti gli strumenti comunitari di cooperazione giudiziaria penale.

Propone pertanto la presentazione di una proposta di parere favorevole sul disegno di legge che non presenta profili di compatibilità con l'ordinamento comunita-

rio, ma al contrario richiama, ai fini dell'attuazione dell'accordo, l'applicabilità di talune disposizioni del richiamato decreto legislativo n. 38/2016.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole, di cui dà lettura (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice, on. Scutellà.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché della destinazione dei beni confiscati fatto a Roma il 26 maggio 2021.

C. 1124 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Isabella DE MONTE (A-IV-RE), *relatrice*, segnala che l'Accordo oggetto di questo provvedimento di ratifica mira ad agevolare il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse dalle autorità giudiziarie dei due Paesi, riguardanti il sequestro e la confisca dei proventi illeciti, diretti e indiretti, nonché la suddivisione dei beni sottoposti a tale confisca o del ricavato della loro vendita tra le Parti contraenti, migliorando quindi i rapporti di cooperazione tra i due Stati.

L'intesa mira pertanto ad estendere e rafforzare i meccanismi di cooperazione già previsti dalle Convenzioni stipulate in materia nell'ambito del Consiglio d'Europa, facilitando il reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di sequestro e confisca dei proventi illeciti diretti e indiretti, anche al fine di suddividere tra le Parti i beni sottoposti a confisca o il ricavato della relativa vendita.

Venendo ai contenuti dell'Accordo, composto di dodici articoli, rileva che l'articolo 1 contiene le definizioni dei principali termini, delimitandone l'ambito di applica-

zione, in particolare nelle categorie del sequestro, della confisca, della cooperazione e dei beni.

L'articolo 2 stabilisce che la Parte a cui viene chiesto di prestare collaborazione, a seguito del riconoscimento e dell'esecuzione di una decisione di sequestro o confisca di beni emessa dall'altra Parte, adotti tutti i provvedimenti necessari ad impedirne la dispersione, prendendo contatto con le autorità della Parte richiedente al fine di ottenere informazioni sul rischio di dispersione di tali beni e per concordare le modalità per la migliore esecuzione dei provvedimenti in oggetto, anche eventualmente nominando un amministratore dei suddetti beni.

L'articolo 3 sulla conservazione, destinazione e riparto dei beni sottoposti a sequestro, prevede che questi rimangano nella disponibilità e sotto la custodia della Parte richiesta fino all'emissione del provvedimento di confisca ad opera della Parte richiedente. Inoltre, salvo differente accordo tra le Parti, le somme ottenute a seguito dell'esecuzione dei provvedimenti di confisca e (eventualmente) vendita dei beni in questione, nel caso in cui i proventi siano al di sotto dei 10.000 euro (comma 2 lettera *a*)), si stabilisce che queste siano integralmente trattenute dalla Parte richiesta, mentre se tali proventi risultano essere di importo eguale o superiore alla soglia dei 10.000 euro, il 50 per cento degli stessi saranno trasferiti dalla Parte richiesta a quella richiedente (comma 2, lettera *b*)).

Secondo l'articolo 4, il ricavato della vendita, sempre salvo diverso accordo tra le Parti, sarà trasferito con modalità elettroniche nella valuta della Parte richiesta sui conti indicati al comma 2, a meno che i beni in questione non debbano essere restituiti alle parti offese, danneggiate o che comunque abbiano diritto alla loro restituzione o al risarcimento dei danni (articolo 7), senza che la Parte richiesta abbia la possibilità di imporre condizioni riguardo all'utilizzo delle somme oggetto di trasferimento (articolo 5).

Nel caso in cui la vendita dei beni confiscati non risulti conveniente, la Parte richiesta è obbligata a trasferire tali beni alla

Parte richiedente, che ha comunque la possibilità di rifiutare il trasferimento, non potendo comunque pretendere oneri e spese dalla Parte richiesta (articolo 3, comma 3, lettera *b*)).

È inoltre prevista la possibilità di destinare i suddetti beni ad altre finalità, preferibilmente di utilità sociale, se vi sia accordo tra le Parti, nel caso non sia stato possibile vendere o trasferite i beni in questione. Inoltre, nel caso i beni sequestrati o confiscati siano demaniali o parte del patrimonio indisponibile delle Parti, le suddette disposizioni non possono essere applicate e le Parti hanno rispettivamente il diritto di trattenerli o di averli in restituzione senza corrispettivo (articolo 3, comma 4).

L'articolo 6 specifica quali siano le autorità preposte alle comunicazioni e alla trasmissione di atti e documenti fra le Parti: il Ministero della giustizia (Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria – Ufficio I), per la Repubblica italiana, e la Segreteria di Stato per la giustizia, per la Repubblica di San Marino.

L'articolo 8 disciplina il trattamento dei dati personali, mentre l'articolo 9 contiene una clausola di compatibilità con il diritto internazionale e dell'Unione europea. Proprio con riferimento a quest'ultimo articolo, ricordo che, sia riguardo ai provvedimenti preventivi diretti a congelare i beni sia riguardo ai provvedimenti di destinazione dei beni medesimi, trova applicazione nel nostro ordinamento il regolamento UE 2018/1805, normativa che am-

plia in misura significativa l'esecuzione transfrontaliera delle misure di recupero dei beni di provenienza illecita nell'Unione europea. Segnalo, in questo quadro, che in Italia opera l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

L'articolo 10 tratta delle consultazioni e dei negoziati diretti tra le Parti nel caso si debba risolvere eventuali controversie.

L'articolo 11 specifica che l'Accordo si applicherà alle richieste di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti di sequestro e confisca presentate in procedimenti penali iscritti dopo la sua data di entrata in vigore, la quale, secondo l'articolo 12, avrà data dalla ricezione della seconda delle due notificazioni con cui le Parti si comunicheranno, per via diplomatica, il completamento delle rispettive procedure di ratifica (comma 1). Il comma 2 dell'articolo 12 stabilisce la durata illimitata dell'Accordo, che può essere modificato in modo concordato e bilaterale e da cui (comma 3) ogni Parte può recedere con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica.

In considerazione della piena compatibilità del disegno di legge con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, anticipa la presentazione di una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice, on. De Monte.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE. Atto n. 61.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (atto del Governo n. 61);

considerato che il provvedimento, adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge di delegazione europea 2021 (legge n. 127 del 2022), prevede, tra i principi e criteri direttivi specifici della delega, l'individuazione del Ministero della salute e delle Regioni e Province autonome quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti, secondo le rispettive competenze, e la previsione di forme di coordinamento tra le medesime autorità;

ritenuto che l'intervento normativo proposto si è reso necessario a seguito della revisione a livello unionale della normativa in materia di medicinali veterinari attraverso l'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio del regolamento (UE) 2019/6, che costituiva il quadro normativo dell'Unione per l'immissione sul mer-

cato, la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la fornitura, la distribuzione, la farmacovigilanza, il controllo e l'impiego dei medicinali veterinari;

ritenuto altresì che la direttiva, è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 193 del 2006 e successive modificazioni, che ha tenuto conto del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento e del Consiglio del 31 marzo 2004, che ha dettato procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario ed istitutivo dell'Agenzia europea per i medicinali;

evidenziato che lo schema di decreto legislativo contiene è pienamente compatibile con l'ordinamento europeo in quanto opera sia in ambiti in cui il richiamato regolamento (UE) 2019/6 demanda al legislatore nazionale la previsione di una disciplina interna, sia su specifiche disposizioni in cui è previsto come facoltativo un intervento regolatorio a livello nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Atto n. 70.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (atto del Governo n. 70);

premesso che il provvedimento in esame, adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge di delegazione europea 2021 (legge n. 127 del 2022), si compone di 8 articoli, ripartiti in tre distinti capi riguardanti, rispettiva-

mente, le disposizioni strettamente necessarie all'adeguamento del diritto nazionale al regolamento (Capo I), taluni circoscritti interventi diretti a uniformare alle nuove disposizioni quelle già vigenti, come richiesto da un criterio di cui alla norma di delega (Capo II) e le norme transitorie e finali (Capo III);

considerato che lo schema di decreto legislativo non evidenzia aspetti d'interferenza o d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 e che abroga la direttiva 90/167/CEE. Atto n. 71.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo in titolo inteso ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 4/2019, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 e che abroga la direttiva 90/167/CEE;

considerato che la vigente normativa nazionale in materia di mangimi medicati e prodotti intermedi discende dalla Direttiva 90/167CEE, con la quale sono state stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità, la quale è stata abrogata in applicazione del regolamento (UE) 4/2019, a partire dal 28 gennaio 2022;

preso atto che il citato regolamento, operando l'abrogazione della suddetta direttiva, ha determinato altresì l'abrogazione tacita della normativa nazionale di recepimento, rendendo con ciò inapplicabili le disposizioni di diritto interno incompatibili con il regolamento stesso, ma lasciando in vigore quelle compatibili con esso;

rilevata, pertanto, la necessità di armonizzare la normativa nazionale con i dettami del regolamento, nonché di allinearla alla più recente regolamentazione di altre aree del settore dell'alimentazione animale, per ripianare le incertezze applicative e gli appesantimenti normativi che inficiano sia l'attività di controllo ufficiale sia lo svolgimento della regolare attività amministrativa;

atteso che il presente intervento normativo si inserisce tra quelli necessari a dare attuazione alla legge 127/2022 recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 », in particolare all'articolo 16 che fornisce la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) richiamato;

evidenziato che il provvedimento, espressamente finalizzato a conformare il nostro ordinamento al contenuto del regolamento (UE) 4/2019, non presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'UE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022. C. 924 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, inteso ad estendere la cooperazione giudiziaria bilaterale con la Repubblica di San Marino al settore disciplinato, nell'ambito del Consiglio d'Europa, dalla Convenzione sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione, firmata a Strasburgo il 30 novembre 1964 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 15 novembre 1973, n. 772;

considerato che, rispetto a tale Convenzione, l'ambito di applicazione è ampliato dall'Accordo a tutte le misure, *lato sensu* intese, che ricadano sotto la disci-

plina della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, attuata in Italia dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38;

ritenuto che la disciplina complessiva delineata dall'intesa è mutuata dall'analoga disciplina di matrice unionale, come si ricava dall'esplicito riferimento al reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e, più in generale, dall'impianto complessivo dell'articolato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché della destinazione dei beni confiscati fatto a Roma il 26 maggio 2021. C. 1124 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché della destinazione dei beni confiscati fatto a Roma il 26 maggio 2021 » (C. 1124);

considerato che l'Accordo mira ad agevolare il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse dalle autorità giudiziarie dei due Paesi, riguardanti il sequestro e la confisca dei proventi illeciti, diretti e indiretti, nonché la suddivisione dei beni sottoposti a tale confisca o del ricavato della loro vendita tra le Parti contraenti, migliorando quindi i rapporti di cooperazione tra i due Stati;

evidenziata, in particolare, la clausola di compatibilità con il diritto dell'UE di cui all'articolo 9 dell'Accordo, che richiama espressamente, per quanto riguarda la Parte italiana, il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea;

rilevato che, sia riguardo ai provvedimenti preventivi diretti a congelare i beni sia riguardo ai provvedimenti di destinazione dei beni medesimi, nel nostro ordinamento trova applicazione il regolamento UE 2018/1805, che amplia in misura significativa l'esecuzione transfrontaliera delle misure di recupero dei beni di provenienza illecita nell'Unione europea, ed opera l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ELEZIONE DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	226
---	-----

ELEZIONE DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 14.40.

Alberto STEFANI *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Alberto STEFANI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Conclusa la votazione, comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti	28
--------------------------	----

Hanno riportato voti:

Andrea Mascaretti	18
Andrea Martella	10
Schede nulle	0
Schede bianche	0

Proclama eletti vicepresidenti il deputato Andrea Mascaretti e il senatore Andrea Martella.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti	28
--------------------------	----

Hanno riportato voti:

Vito De Palma	18
Maria Cecilia Guerra	10
Schede nulle	0
Schede bianche	0

Proclama eletti segretari il deputato Vito De Palma e la deputata Maria Cecilia Guerra.

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i deputati: Alifano, Bordonali, Cannata, Caramiello, Comaroli, De Luca, De Palma, Giordano, Guerra, Mascaretti, Matera, Ruspandini, Sala, Stefani.

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i senatori: Aloisio, Bizzotto, Claudio Borghi, Damiani, Lorenzin, Manca, Martella, Mazzella, Orsomarso, Rosa, Salvitti, Spagnolli, Tubetti, Zedda.

Alberto STEFANI, *presidente*, invita i gruppi a designare i rispettivi rappresentanti in seno alla Commissione.

La seduta termina alle 15.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, per il periodo 2023 – 2028. Doc. n. 52 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	227
---	-----

PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza della presidente Barbara FLORIDIA.

La seduta comincia alle 19.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Schema di contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la RAI- Radiotelevisione Italiana Spa, per il periodo 2023 – 2028.

Doc. n. 52.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La PRESIDENTE ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, per il periodo 2023-2028, su cui la Commissione è chiamata, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *b*), numero 10, della legge n. 249 del 1997, ad esprimere il proprio parere.

In relazione all'esame di tale atto ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti, nella seduta del 14 settembre, su richiesta di diversi Gruppi, era stato fissato ad oggi, mercoledì 20 settembre, alle ore 10. Informa la Commissione che sono pervenuti circa quattrocento emendamenti al testo del parere. Il fascicolo è in corso di predisposizione.

Pertanto, se non ci sono osservazioni o richieste particolari, il seguito dell'esame proseguirà nella seduta già convocata per domani.

Il Relatore, sen. NICITA (PD-IDP), fa presente che dall'analisi dei vari emendamenti, a prescindere dalla loro formulazione, potrebbe emergere una oggettiva convergenza sui contenuti proposti. Tale circostanza potrebbe dunque consentire un più ampio confronto fra tutti i Gruppi al fine di pervenire ad una sintesi condivisa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle 19.10.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di rappresentanti dell'Aspen Institute Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	228
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	228

AUDIZIONI

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di rappresentanti dell'Aspen Institute Italia.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di rappresentanti dell'Aspen Institute Italia.

Marta DASSÙ, direttore di « Aspenia » e *senior advisor* per l'Europa dell'Aspen Institute Italia, Roberto MENOTTI, direttore di « Aspenia online » e *senior advisor* per le attività internazionali dell'Aspen Institute Italia, e Nicola PEDDE, direttore dell'*Institute for global studies* e *senior advisor* per l'Africa dell'Aspen Institute Italia svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il

senatore Enrico BORGHI (PD-IDP), e i deputati Marco PELLEGRINI (M5S) e Ettore ROSATO (A-IV-RE) e Angelo ROSSI (FdI), ai quali rispondono Marta DASSÙ, direttore di « Aspenia » e *senior advisor* per l'Europa dell'Aspen Institute Italia, Roberto MENOTTI, direttore di « Aspenia online » e *senior advisor* per le attività internazionali dell'Aspen Institute Italia, e Nicola PEDDE, direttore dell'*Institute for global studies* e *senior advisor* per l'Africa dell'Aspen Institute Italia.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 16.15.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle 16.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	229
AUDIZIONI:	
Variazione nella composizione della Commissione	229
Audizione della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, on. Eugenia Maria Roccella, sulle linee programmatiche del Governo in materia di politiche dell'infanzia e dell'adolescenza, anche in riferimento ai recenti fatti di cronaca (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	229

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 settembre 2023.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 14 alle 14.10.

AUDIZIONI

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Michela Vittoria BRAMBILLA. — Interviene la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, On. Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 14.25.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, comunica che, per il gruppo Fratelli d'Italia, la senatrice Simona Petrucci, *dimissionaria*, cessa di far parte della Com-

missione ed entra a farne parte la senatrice Giulia Cosenza.

Audizione della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, on. Eugenia Maria Roccella, sulle linee programmatiche del Governo in materia di politiche dell'infanzia e dell'adolescenza, anche in riferimento ai recenti fatti di cronaca.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Eugenia Maria ROCCELLA, *Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per formulare considerazioni
Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare la Ministra per l'esauriente relazione svolta e, considerati i suoi ulteriori impegni istituzionali per la

giornata odierna, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	231
Audizione del Ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR, Raffaele Fitto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	231

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	232
-----------------------------------	-----

AUDIZIONI

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR, Raffaele Fitto.
(*Svolgimento e conclusione*).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del Ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR, Raffaele Fitto, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Raffaele FITTO, *Ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Massimo MILANI (FDI), Antonino IARIA (M5S), Paolo CIANI (PD-IDP), Andrea DE MARIA (PD-IDP), Michele SCHIANO DI VISCONTI (FDI), a cui risponde Raffaele FITTO, *Ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR*.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia il ministro Raffaele Fitto e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.

La seduta comincia alle 15.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Fa presente che la Commissione, come comunicato all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, rispettivamente nelle riunioni del 2 agosto e del

13 settembre 2023, si avvarrà, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del Regolamento interno della Commissione, della collaborazione dell'agente della Polizia di Stato Giuseppe Monteforte e del Commissario Capo della Polizia di Stato Patrizia Paravia, con incarico a tempo pieno e a titolo gratuito.

La seduta termina alle 15.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	233
Esame del Regolamento interno (<i>Esame e approvazione</i>)	233
ALLEGATO 1 (<i>Regolamento interno della Commissione</i>)	235
Comunicazioni del Presidente	234
ALLEGATO 2 (<i>Deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti</i>)	242
ALLEGATO 3 (<i>Deliberazione di acquisizione dell'intera documentazione raccolta dalle precedenti Commissioni di inchiesta sul femminicidio</i>)	244
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	234

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Martina SEMENZATO.

La seduta inizia alle 19.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame del Regolamento interno.

(Esame e approvazione).

Martina SEMENZATO, *presidente*, illustra una proposta di regolamento interno,

che è stato previamente trasmesso a tutti i componenti della Commissione è stato deliberato in modo unanime in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 5 settembre scorso.

Ricorda che, ai lavori della Commissione, per quanto non disciplinato dal regolamento interno, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento della Camera dei deputati.

Ricorda, altresì, che la procedura per l'approvazione del Regolamento interno della Commissione prevede, dopo il voto articolo per articolo, una votazione finale per la quale la legge istitutiva prescrive la maggioranza assoluta dei componenti.

La Commissione approva, con distinte votazioni e all'unanimità, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, nonché il regolamento nel suo complesso (*vedi allegato 1*).

Comunicazioni del Presidente.

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella riunione del 30 agosto scorso, ha adottato in modo unanime la delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti, al fine di disciplinare il regime di accesso agli atti segreti o riservati (*vedi allegato 2*) e la delibera sull'acquisizione delle risultanze del lavoro svolto nelle legislature precedenti dalle precedenti Commissioni sul femminicidio, istituite presso il solo Senato della Repubblica, nonché dell'attività svolta dall'ufficio stralcio della XVIII legislatura (*vedi allegato 3*).

Avverte, altresì, che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha altresì convenuto che la Commissione si possa avvalere della collaborazione del Nucleo speciale della Guardia di Finanza operante presso le Commissioni parlamentari di inchiesta, per la gestione dell'archivio della Commissione e in particolare del luogotenente cariche speciali Giovanni Bertone, del maresciallo Michele Pan-

nullo, dell'appuntato cariche speciali Raffaele Cimmino e del brigadiere capo Antonio Apuzzo.

Sottolinea che con questa delibera la Commissione potrà contare sulla collaborazione di personale esperto della Guardia di Finanza, che ha già servito le precedenti Commissioni d'inchiesta e che può pertanto vantare una specifica esperienza e anche una preziosa memoria storica.

Dichiara quindi concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 19.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 settembre 2023.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 19.30 alle 20.15.

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE**Titolo I
NORME APPLICABILI****Art. 1.***(Norme applicabili)*

1. La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere (di seguito Commissione) svolge i suoi compiti secondo i principi e le finalità stabiliti dalla legge 9 febbraio 2023, n. 12, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 17 febbraio 2023, istitutiva della Commissione medesima. Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

**Titolo II
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE****Art. 2.***(Composizione e durata)*

1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge istitutiva, resta in carica nel pieno esercizio dei suoi poteri per tutta la durata della XIX legislatura, fino alla prima riunione delle nuove Camere.

2. In caso di scioglimento anticipato di una sola Camera, si provvede al rinnovo dei componenti appartenenti alla Camera disciolta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

Art. 3.*(Costituzione della Commissione)*

1. La costituzione dell'Ufficio di Presidenza è disciplinata dalle norme della legge

istitutiva e del Regolamento della Camera. La medesima procedura si applica anche per le elezioni suppletive.

Art. 4.*(Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione)*

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri deputati e senatori nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 4 della legge istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

Art. 5.*(Partecipazione alle sedute della Commissione)*

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di deputati e senatori che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione del personale della Camera addetto alla Commissione o autorizzato dalle Presidenze della Camera e del Senato, e dei collaboratori di cui all'articolo 23.

Art. 6.*(Ufficio di Presidenza)*

1. L'Ufficio di presidenza è composto dal presidente della Commissione, che lo presiede, dai vice presidenti e dai segretari.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogniqualvolta lo

ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di gruppo.

3. Delle riunioni dell'Ufficio di presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

Art. 7.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Dispone le spese di ordinaria amministrazione. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo di norma entro quarantotto ore all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Qualora occorra provvedere all'elezione del nuovo presidente, la Commissione è convocata dal vice presidente eletto con il maggior numero di voti. I segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

4. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

Art. 8.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi,

la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal presidente che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.

3. Qualora nell'Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, essi sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti, nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi dissenzienti. Sulla comunicazione del Presidente è consentito l'intervento di un commissario per Gruppo, per non più di cinque minuti.

4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina le questioni che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce. Esso può proporre alla Commissione la costituzione di gruppi di lavoro.

5. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, inerenti all'attività della Commissione.

Titolo III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 9.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione

annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti della Commissione. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 10.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei presenti.

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differire tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

Art. 11.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, salvo quanto stabilito all'articolo 11, commi 2 e 3.

2. Il presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale, il presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore a un'ora.

Art. 12.

(Deliberazioni della Commissione)

1. A meno che non sia richiesta una maggioranza speciale, le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. Per le deliberazioni relative ad attività comunque implicanti l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione ovvero relative all'approvazione delle relazioni di cui all'articolo 20 è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. Il Regolamento interno e le sue modifiche sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

4. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che quattro commissari richiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

5. La richiesta di votazione nominale deve essere presentata, anche in forma verbale, dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal comma 4, la richiesta si intende ritirata.

6. Nel caso di constatate irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, annulla la votazione e ne dispone l'immediata rinnovazione.

Art. 13.

(Pubblicità dei lavori)

1. Tutte le sedute sono pubbliche, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge

istitutiva. Qualora lo ritenga opportuno, su richiesta del Presidente o di due componenti la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta.

2. Di ogni seduta della Commissione è redatto e pubblicato il resoconto stenografico, salvo che la Commissione disponga altrimenti.

3. Di ogni seduta si pubblica altresì un resoconto sommario contenente l'indicazione degli argomenti trattati, degli oratori intervenuti e delle decisioni adottate.

4. La Commissione delibera di volta in volta se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso. Le proposte all'uopo formulate dal Presidente si intendono approvate se non vi sono proposte alternative.

5. Nel caso in cui vi siano più proposte in ordine al regime di pubblicità dei lavori da adottare ai sensi del comma 1, la Commissione delibera su di esse con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre cinque minuti ciascuno.

6. All'inizio di ogni seduta il Presidente può stabilire che sia attivato l'impianto audiovisivo a circuito interno per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche ai sensi del comma 7. Limitatamente alle audizioni, può essere altresì disposta la trasmissione sulla *web tv* della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.

8. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, la forma di pubblicità di cui al comma 4.

9. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di presidenza si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

Art. 14.

(Gruppi di lavoro)

1. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più

gruppi di lavoro su temi specifici, come previsto dall'articolo 3, comma 9, della legge istitutiva. I componenti di ciascun comitato sono nominati dal presidente della Commissione tenendo conto delle indicazioni dei gruppi presenti in Commissione, ciascuno dei quali deve avervi almeno un rappresentante. Il coordinatore di ciascun comitato è nominato dal presidente della Commissione.

2. I comitati svolgono attività a carattere istruttorio per conto della Commissione. La Commissione può affidare ai comitati, secondo quanto stabilito da apposito regolamento, specifici compiti, relativamente a oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato.

3. I comitati non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono ogni qualvolta richiesto dalla Commissione o dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo, in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione. Il presidente, sentito l'Ufficio di presidenza, assegna i collaboratori esterni ai comitati per le loro attività. I coordinatori dei comitati dispongono la partecipazione dei collaboratori esterni assegnati alle riunioni dei rispettivi comitati.

4. I coordinatori comunicano preventivamente al presidente della Commissione il calendario dei lavori.

5. Il presidente, d'intesa con il coordinatore di uno o più comitati, ha la facoltà di trasferire in sede plenaria l'audizione di uno o più soggetti precedentemente deferita a uno o più comitati.

Titolo IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 15.

(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse

limitazioni dell'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della delibera istitutiva. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

Art. 16.

(Attività istruttoria)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, commi 2 e 3, della legge istitutiva, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante libere audizioni o mediante testimonianze formali ovvero mediante confronti fra due o più persone.

3. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

4. Le persone indagate o imputate in procedimenti penali sono sentite liberamente e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 17.

(Esame di testimoni e confronti)

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 16, commi 3 e 4, la Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti che ritiene utili per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.

2. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti tra persone già ascoltate.

3. In occasione di esami testimoniali o di confronti, le persone da ascoltare possono essere convocate mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria. Nel caso di rifiuto a comparire o di mancata presentazione a seguito di convocazione mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria, la Commissione può ordinare l'accompagnamento della persona da ascoltare nelle forme previste dal codice di procedura penale.

4. Il Presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire tutta la verità e lo ammonisce in ordine alle responsabilità connesse alla deposizione innanzi alla Commissione. Può invitarlo a pronunciare le formule di rito previste dalle norme processuali in vigore.

5. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che decide sull'ammissibilità delle stesse.

6. Ai testimoni è trasmesso, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. Delle eventuali richieste di rettifica il Presidente informa la Commissione.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.

8. In via eccezionale, nel corso di sopralluoghi fuori sede, l'attività istruttoria di cui al presente articolo può essere svolta anche da una delegazione di commissari, previa delibera della Commissione.

Art. 18.

(Responsabilità penale del teste)

1. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste o questo si rifiuti di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il Presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso tempestivamente all'autorità giudiziaria competente.

Art. 19.

(Regime degli atti e archivio della Commissione)

1. La Commissione stabilisce quali documenti acquisiti dall'esterno sono oggetto di segreto funzionale o comunque non possono essere divulgati anche in relazione alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso.

2. Sono in ogni caso coperti da segreto funzionale i documenti relativi ad accerta-

menti direttamente effettuati o comunque disposti dalla Commissione, gli scritti anonimi, nonché le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti nelle sedute segrete.

3. Nel caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria o di pubbliche autorità di documenti coperti dal segreto funzionale ovvero oggetto di divieto di divulgazione, la Commissione valuta l'opportunità della loro trasmissione a tali autorità. Qualora la Commissione deliberi negativamente sulla richiesta, il Presidente può indicare le fonti delle notizie contenute nei documenti richiesti in modo da consentire alle autorità richiedenti l'effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.

4. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, stabilisce i criteri per la sua funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dal personale della Camera dei deputati addetto specificamente alla Commissione, nonché dai collaboratori di cui all'articolo 23 se autorizzati dal Presidente.

6. Degli atti, delle delibere e dei documenti classificati come segreti non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarre copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

7. Ogni autorizzazione del Presidente alla consultazione di atti e documenti classificati come segreti o riservati deve essere conservata e annotata in apposito registro tenuto a cura dell'Ufficio di Segreteria.

8. I componenti della Commissione, il personale della Camera dei deputati addetto alla medesima ed ogni altra persona che collabori con la stessa o che compia o che concorra a compiere atti di inchiesta o che ne venga comunque a conoscenza sono obbligati all'osservanza del segreto e del divieto di divulgazione ai sensi del presente articolo.

Art. 20.

(Relazioni alle Camere)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 10 della legge istitutiva e

ogni qualvolta la Commissione ravvisi la necessità di riferire alle Camere, il Presidente predispone una proposta di relazione ovvero incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta viene illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Il documento non può essere divulgato se non dopo la delibera della Commissione. Se il documento è divulgato prima della delibera della Commissione, il Presidente ne informa il Presidente della Camera. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. La Commissione stabilisce preventivamente di quali atti e documenti non si dovrà far menzione nella relazione anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 21.

(Pubblicazioni di atti e documenti)

1. La Commissione delibera ai sensi dell'articolo 13, comma 2, quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione finale, la Commissione decide direttamente, o a mezzo di un comitato nominato nel proprio seno, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta devono essere pubblicati.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta sono versati nell'Archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il presidente della Commissione.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di

personale adeguati, messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste in egual misura a carico del bilancio interno della Camera e del Senato, entro i limiti previsti dall'articolo 6, comma 5, della legge istitutiva.

3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione.

Art. 23.

(Collaborazioni esterne)

1. Al fine di permettere alla Commissione di avvalersi delle collaborazioni consentite dalla legge istitutiva per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente, sulla base delle indicazioni dei componenti l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, designa i collaboratori a tempo pieno e a tempo parziale comunicandone i nominativi alla Commissione, nel numero di massimo di 30 unità.

2. In ogni caso, l'incarico è affidato a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione medesima. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, ne definisce l'oggetto e i termini di inizio e di scadenza, salvo rinnovo. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

3. I collaboratori di cui al presente articolo prestano giuramento circa l'osservanza del segreto cui sono tenuti a norma dell'articolo 5 della legge istitutiva. Svolgono gli incarichi loro affidati secondo le indicazioni del Presidente e riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto.

4. La Commissione può altresì avvalersi, anche per l'espletamento di atti di polizia giudiziaria, di agenti ed ufficiali delle forze dell'ordine.

5. I collaboratori esterni, anche a tempo parziale, prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce, di norma, alle spese, debitamente documentate, aventi a oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere. Qualora l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, deliberi la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese. L'ammontare dell'indennità non può superare, nel massimo, l'importo del rimborso spese e viene corrisposta in mensilità; qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata a iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in unica soluzione o in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

6. Il Presidente può disporre che i collaboratori assistano alle sedute della Commissione.

Art. 24.

(Modifiche al Regolamento interno)

1. Ciascun componente la Commissione può proporre la modifica delle disposizioni del testo e la eventuale relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.

2. Alle proposte di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel titolo III del presente Regolamento.

ALLEGATO 2

**DELIBERAZIONE SUL REGIME DI DIVULGAZIONE
DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI**

Art. 1.

(Divulgazione di atti e documenti)

1. La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, delibera di rendere pubblici:

a) gli atti e i documenti formati o acquisiti dalla Commissione nel corso dell'inchiesta, ad eccezione di quelli (o delle parti di quelli) segreti o riservati;

b) gli elaborati prodotti dai commissari e dai consulenti esterni e il materiale informativo ricevuto da soggetti esterni, non sottoposti a vincolo di segretezza o riservatezza.

2. Gli atti e i documenti qualificati segreti o riservati dalla Commissione resteranno assoggettati al proprio regime di classificazione per dieci anni, decorrenti dalla data del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento delle Camere. Sono fatte salve le ulteriori determinazioni adottate, in ordine al regime di pubblicità degli atti, dalle Presidenze della Camera e del Senato ovvero dalle Commissioni parlamentari di inchiesta eventualmente istituite nella prossima Legislatura, qualora decidano di acquisire gli atti della presente Commissione. Di tale decisione sono comunque informate le Presidenze della Camera e del Senato.

Art. 2.

(Documenti segreti)

1. Per gli atti e i documenti qualificati come segreti, secondo i principi e nel rispetto della presente delibera e della normativa in vigore sul segreto e sulla riservatezza, la consultazione è consentita ai soli componenti della Commissione stessa e

ai collaboratori di cui all'articolo 6, comma 3, della legge istitutiva, oltre che al personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, unicamente nei locali d'archivio della Commissione, senza possibilità di estrarne copia. È, tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente della Commissione, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. Ogni autorizzazione del Presidente alla consultazione è conservata e annotata in apposito registro tenuto a cura dell'Ufficio di Segreteria.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:

a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale (articolo 3, comma 6 della legge istitutiva);

b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione (articolo 6, comma 2, della legge istitutiva);

c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale (articolo 3, comma 6, della legge istitutiva);

d) scritti anonimi;

e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;

f) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.

Art. 3.

(Documenti riservati)

1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e

collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali dell'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

3. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:

a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

Art. 4.

(Documenti liberi)

1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi,

previa richiesta scritta della documentazione.

2. La Commissione attribuisce la più ampia diffusione, anche attraverso i siti Internet della Camera e del Senato, ai resoconti stenografici delle sedute, alle relazioni intermedie ed alla relazione finale, al materiale informativo ricevuto che sia attinente ai contenuti dell'inchiesta e che non abbia ricevuto classificazione di segretezza o di riservatezza.

3. Qualora il materiale informativo ricevuto abbia parti ritenute segrete o riservate, queste non saranno pubblicate ma sarà pubblico tutto il resto del materiale su cui non è stato posto il vincolo di segretezza o riservatezza.

Art. 5.

(Versamento e custodia degli atti e dei documenti)

1. L'Ufficio di Segreteria dà corso alla presente delibera, provvedendo al versamento della documentazione acquisita all'Archivio storico della Camera dei deputati.

2. All'Ufficio di Segreteria resta altresì affidato, una volta terminati i lavori della Commissione, il compito della custodia degli atti e documenti depositati nel proprio archivio fino al versamento all'Archivio storico.

3. La Commissione stabilisce un termine di sei mesi dalla cessazione delle proprie attività entro cui l'Ufficio di Segreteria dovrà provvedere ad effettuare lo stralcio della documentazione acquisita.

4. La documentazione pervenuta oltre la data di cessazione dell'attività della Commissione verrà restituita al mittente.

ALLEGATO 3

DELIBERAZIONE DI ACQUISIZIONE DELL'INTERA DOCUMENTAZIONE RACCOLTA DALLE PRECEDENTI COMMISSIONI DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO

La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, preso atto che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti di Gruppo, ha convenuto, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 9 febbraio 2023, n. 12, sulla necessità di acquisire l'intera documentazione raccolta dalle Commissioni di inchiesta sul femminicidio istituite presso il Senato della Repubblica nelle Legislature XVII e XVIII, nonché di far propria l'attività svolta dall'Ufficio stralcio nella XVII e XVIII legislatura, che ha catalogato e acquisito gli atti nel frattempo giunti,

delibera:

1) di acquisire l'intera documentazione raccolta dalle Commissioni di inchiesta sul femminicidio delle precedenti Legislature, con gli stessi vincoli di segretezza e riservatezza del regime precedente, in modo da poterne disporre anche nell'attuale Legislatura, affinché entri a far parte dell'archivio complessivo della documentazione;

2) di far propria l'attività svolta dall'Ufficio stralcio della XVII e XVIII Legislatura che ha catalogato e acquisito gli atti nel frattempo giunti, con gli stessi vincoli.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Parere alla Commissione XIV) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
--	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA	6
-----------------------	---

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Perugia (procedimento n. 2089/19 RGNR n. 311/20 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 3) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	10
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	11
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
---	----

ERRATA CORRIGE	17
----------------------	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati. Atto n. 63 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	18
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e	
---	--

all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 e che abroga la direttiva 90/167/CEE. Atto n. 71 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	20
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 746 Carloni e C. 1324 Governo, approvato dal Senato, recanti « Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali », di: Legambiente, WWF Italia, Greenpeace Italia e Lega antivivisezione (LAV)	24
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni	
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. C. 911, approvata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	25
Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. C. 835 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	25
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	35
Istituzione del Museo della Shoah in Roma. C. 1295, Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	37
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	28
Sui lavori della Commissione	32
II Giustizia	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 439 Bonetti, C. 603 Ascari, C. 1245 Ferrari e C. 1294 Governo, recanti « Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica » di Alessandra Kustermann, presidente dell'Associazione SVS Donna Aiuta Donna	39
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 439 Bonetti, C. 603 Ascari, C. 1245 Ferrari e C. 1294 Governo, recanti « Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica » di Paola Savio, rappresentante dell'Unione Camere Penali Italiane	39
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 439 Bonetti, C. 603 Ascari, C. 1245 Ferrari e C. 1294 Governo, recanti « Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica » di Lucia Russo, procuratrice aggiunta del Tribunale di Bologna e di Fabio Roia, presidente f.f. del tribunale di Milano	39
COMITATO DEI NOVE:	
Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. Esame emendamenti C. 911, approvata dal Senato	39
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	39

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. C. 854 Schifone e Foti (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	50
Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018. C. 1149 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	51
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019. C. 1260 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	52
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1267 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	53
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019. C. 1150 approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	45
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	54
Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. C. 835 Sasso (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	47
ALLEGATO 6 (<i>Proposta di parere</i>)	55
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49
IV Difesa	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale dell'Ing. Sergio Cappelletti, <i>Managing Director</i> della DRASS Group sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della Difesa	57
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale del professor David Della Morte Canosci, Docente di medicina interna all'Università di Roma – Tor Vergata, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00075 Saccani Jotti sul programma « Soldato sicuro »	59
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento	

normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare. Atto n. 56 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	59
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	60

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. C. 911, approvato dal Senato (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Parere su emendamenti</i>)	62
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. C. 854 (<i>Parere alla VII Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62
DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373 Governo (<i>Parere alle Commissioni I e II</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	63

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare. Atto n. 57 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	70
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2023. Atto n. 62 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	72
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Atto n. 73 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	73
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	83

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità. Atto n. 58 (<i>Rilievi alla VI Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	75
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Atto n. 70 (<i>Rilievi alla II Commissione</i>) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	76
Schema di decreto ministeriale recante definizione dei requisiti e degli <i>standard</i> minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento. Atto n. 59 (<i>Rilievi alla VII Commissione</i>) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	76
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario degli interventi infrastrutturali di cui all'allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021. Atto n. 79 (<i>Rilievi alla VIII Commis-</i>	

sione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	79
Schema di decreto legislativo di modifica e integrazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune. Atto n. 72 (Rilievi alle Commissioni II e XIII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (atto n. 58)	86
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità. Atto n. 58 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	87
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19. Atto n. 76 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	87
Schema di decreto legislativo recante recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168. Atto n. 74. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	92

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 del centro di responsabilità « Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali » dello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2023, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 65 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione</i>)	94
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	101
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Emilia-Romagna. Atto n. 66 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione</i>)	94
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	102

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Puglia. Atto n. 67 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione)	94
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	103
Schema di decreto ministeriale recante definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli istituti tecnologici superiori (ITS <i>Academy</i>), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento. Atto n. 59 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	94
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)	97
ALLEGATO 4 (Relazione approvata)	104
SEDE REFERENTE:	
Istituzione del Museo della Shoah in Roma. C. 1295 Governo, approvato dal Senato (Seguito esame e conclusione)	97
Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival. C. 1127 Latini e C. 1289 Manzi (Esame e rinvio) .	98
Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. C. 854 Schifone (Seguito esame e conclusione)	99
Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. C. 835 Sasso. (Seguito esame e conclusione)	99
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio (COM(2022) 672 final).	
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Rete Italiana LCA	106
Audizione informale di rappresentanti di Novamont S.p.A.	106
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ENEA	106

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 589 Trancassini e C. 647 Braga, recanti modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale e per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale.	
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) .	106
Audizione informale di rappresentanti di Anas S.p.A.	106

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Parere alla XIV Commissione) (Esame e rinvio)	107
DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373 Governo	

(Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	109
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	114
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1267 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	109
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	115
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 60 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione</i>)	110
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	116
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario degli interventi infrastrutturali di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021. Atto n. 79 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	110
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01340 Foti: <i>Iter</i> del progetto relativo al sistema di collettamento fognario-depurativo del lago di Garda	112
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	117
5-01341 Santillo: Adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione Napoli Est	112
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	119
5-01342 Bonelli: Nomina dei nuovi membri della Commissione prevista per la Riserva Naturale Statale del litorale romano	112
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	120
5-01343 Simiani: Sospensione dell' <i>iter</i> di approvazione del progetto relativo all'impianto eolico « Energia Monte Pizzinnu » (SS)	113
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	121
5-01344 Mazzetti: Normativa relativa alla possibile ricostruzione di un edificio distrutto ubicato nel parco naturale regionale di Portofino	113
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	122

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01345 Caroppo: Disfunzioni nella visione dei canali RAI nelle province di Brindisi e Lecce	124
ALLEGATO 1 (<i>Testo dell'interrogazione</i>)	131
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	132
5-01351 Iaria: Utilizzo dei fondi del PNRR destinati all'ammodernamento della rete fibra ..	124
ALLEGATO 3 (<i>Testo dell'interrogazione</i>)	133
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	134
5-01346 Maccanti: Disfunzioni nella visione dei canali RAI in numerose zone del Veneto ...	124
ALLEGATO 5 (<i>Testo dell'interrogazione</i>)	135
ALLEGATO 6 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	136

5-01347 Ghirra: Contributo per l'acquisto di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici	124
<i>ALLEGATO 7 (Testo dell'interrogazione)</i>	137
<i>ALLEGATO 8 (Testo integrale della risposta)</i>	138
5-01348 Pastorella: Finanziamento del Fondo Nazionale Innovazione	125
<i>ALLEGATO 9 (Testo dell'interrogazione)</i>	139
<i>ALLEGATO 10 (Testo integrale della risposta)</i>	140
5-01349 Barbagallo: Riduzione dei voli e innalzamento delle tariffe da parte di alcune compagnie <i>low cost</i>	125
<i>ALLEGATO 11 (Testo dell'interrogazione)</i>	141
<i>ALLEGATO 12 (Testo integrale della risposta)</i>	142
5-01350 Cangiano: <i>Telemarketing</i> illegale	125
<i>ALLEGATO 13 (Testo dell'interrogazione)</i>	143
<i>ALLEGATO 14 (Testo integrale della risposta)</i>	144
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130
X Attività produttive, commercio e turismo	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	145
Indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano.	
Audizione di rappresentanti di Google Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	146
RISOLUZIONI:	
Sui lavori della Commissione	146
7-00050 Appendino, 7-00079 Peluffo e 7-00105 Zucconi: Sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	146
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative. C. 997 Caramanna e C. 1269 Andreuzza (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	147
Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	147
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	154
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	164
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01337 Orlando: Sulla crisi industriale della COMAU S.p.a.	165
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	167
5-01338 Cavo: Sulla vertenza Piaggio Aerospace S.p.a.	165
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	168

5-01339 Pavanelli: Sulle iniziative per il contrasto del caro-carburanti	165
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	169

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	171
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	177
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1267 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	171
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	178
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	171

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti e C. 1128 Rizzetto (<i>Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	174
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-01051 Nisini: Procedure di accesso e di funzionamento del Fondo nuove competenze per i settori turistico e termale	175
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	179
5-00687 Stefani: Sulla grave carenza di personale dell'Inps di Treviso	175
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	180
5-00636 Boldrini: Sulla mancata divulgazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile	175
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	182
5-00657 Barzotti: Iniziative volte a garantire la continuità del lavoro degli ispettori nell'espletamento dei controlli sui luoghi di lavoro	175
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	184
5-00918 Soumahoro: Sulla precarietà del rapporto di lavoro dei lavoratori impiegati presso l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo	176
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	185

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	176
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL sulla questione degli esuberanti di personale nel settore delle telecomunicazioni	176
--	-----

XII Affari sociali

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva	
--	--

2001/82/CE. Atto n. 61. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	187
Schema di decreto legislativo in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità. Atto n. 69. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	191
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo. (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	194
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	195
XIII Agricoltura	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'anno 2023, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 64 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	196
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	205
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	197
SEDE REFERENTE:	
Disciplina dell'attività di guida professionale di pesca. C. 1029 Andreuzza e altri (<i>Esame e rinvio</i>)	199
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	201
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	204
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la castanicoltura. C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani, C. 754 Caretta e C. 992 Caramiello	204
XIV Politiche dell'Unione europea	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di <i>governance</i> (ESG). COM(2023) 314 (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	207
Sull'ordine dei lavori	211
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	211
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale del prof. Massimo Condinanzi, coordinatore della Struttura di missione per le procedure d'infrazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1342 Governo, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023»	211

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE. Atto n. 61 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	211
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	221
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Atto n. 70 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	214
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	222
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 e che abroga la direttiva 90/167/CEE. Atto n. 71 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	217
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	223

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022. C. 924 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	218
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	224
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché della destinazione dei beni confiscati fatto a Roma il 26 maggio 2021. C. 1124 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	219
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	225

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**ELEZIONE DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:**

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	226
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, per il periodo 2023 – 2028. Doc. n. 52 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	227
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**AUDIZIONI:**

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di rappresentanti dell'Aspen Institute Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	228
--	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	228
------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	229
AUDIZIONI:	
Variazione nella composizione della Commissione	229
Audizione della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, on. Eugenia Maria Roccella, sulle linee programmatiche del Governo in materia di politiche dell'infanzia e dell'adolescenza, anche in riferimento ai recenti fatti di cronaca (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	229

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	231
Audizione del Ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR, Raffaele Fitto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	231
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	232

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NON-CHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	233
Esame del Regolamento interno (<i>Esame e approvazione</i>)	233
ALLEGATO 1 (<i>Regolamento interno della Commissione</i>)	235
Comunicazioni del Presidente	234
ALLEGATO 2 (<i>Deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti</i>)	242
ALLEGATO 3 (<i>Deliberazione di acquisizione dell'intera documentazione raccolta dalle precedenti Commissioni di inchiesta sul femminicidio</i>)	244
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	234

PAGINA BIANCA



19SMC0052790